SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 162° - Numero 212

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 4 settembre 2021** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 agosto 2021.

Affidamento della gestione del Comune di Foggia ad una commissione straordinaria. (21A05210) . . . . . *Pag.* 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 agosto 2021.

Scioglimento del consiglio comunale di Sant'Agata Feltria. (21A05201) . . . . . *Pag.* 139

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 agosto 2021.

Scioglimento del consiglio comunale di San Vincenzo Valle Roveto e nomina del commissario straordinario. (21A05202) . . . . . *Pag.* 139

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 agosto 2021.

Scioglimento del consiglio comunale di Leporano e nomina del commissario straordinario. (21A05205) . . . . . *Pag.* 140

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'università e della ricerca

DECRETO 21 luglio 2021.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «EXPLOWHEAT» nell'ambito del programma PRIMA Call 2019. (Decreto n. 1859/2021). (21A05203) . . . . . *Pag.* 140

DECRETO 30 luglio 2021.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «LEGU-MED» nell'ambito del programma PRIMA Call 2019. (Decreto n. 1963/2021). (21A05204) . . . . . *Pag.* 144

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Xilometazolina/Dexpantenolo GSK CH». (21A05206) *Pag.* 149

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fluticasone GSK Consumer Healthcare». (21A05207). . . *Pag.* 149

Ministero della transizione ecologica

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un ex alveo del torrente Guisa, sito nel Comune di Milano (21A05208) . . . . *Pag.* 149

Aggiornamento dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi d'accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive ai sensi dell'articolo 9 del decreto 6 febbraio 2018. (21A05213) . . . . *Pag.* 149

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 6 agosto 2021 del Ministero dello sviluppo economico, recante: «Liquidazione coatta amministrativa della "Pulireggio società cooperativa", in Reggio Emilia e nomina del commissario liquidatore.». (21A05267). . . . . Pag. .150

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 agosto 2021.

Affidamento della gestione del Comune di Foggia ad una commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 3 giugno 2021, con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale di Foggia è stato sciolto a causa delle dimissioni del sindaco;

Considerato che all'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio per gli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario l'intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata per rimuovere gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico ed assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 2021;

Decreta:

Art. 1.

La gestione del Comune di Foggia è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott.ssa Marilisa Magno - prefetto a riposo;

dott.ssa Rachele Grandolfo - viceprefetto;

dott. Sebastiano Giangrande - dirigente di seconda fascia Area I.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 6 agosto 2021

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2021
Interno, foglio n. 2423

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel Comune di Foggia, i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 26 maggio 2019, sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità dell'amministrazione nonché il buon andamento ed il funzionamento dei servizi con grave pregiudizio dell'ordine e della sicurezza pubblica.

All'esito di indagini svolte dalle forze di polizia avviate a seguito di interdittive prefettizie emesse nei confronti di alcune imprese aventi rapporti contrattuali con il Comune di Foggia e di esposti che segnalavano contiguità tra amministratori comunali ed esponenti delle locali consorterie, il Prefetto di Foggia con decreto dell'8 marzo 2021, successivamente prorogato, ha disposto, per gli accertamenti di rito, l'accesso presso il suddetto comune ai sensi dell'art. 143, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Successivamente, a seguito delle dimissioni dalla carica rassegnate dal sindaco, il consiglio comunale di Foggia è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 3 giugno 2021, adottato ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Al termine dell'accesso ispettivo, la commissione incaricata ha depositato le proprie conclusioni sulle cui risultanze il Prefetto di Foggia, sentito nella seduta 16 luglio 2021 il comitato provinciale per l'ordine e le sicurezza pubblica, integrato per l'occasione con la partecipazione del procuratore capo della direzione distrettuale antimafia di Bari e del Procuratore della Repubblica di Foggia, ha trasmesso l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti e indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando, pertanto, i presupposti per l'applicazione delle misure di cui al citato art. 143 del decreto legislativo, n. 267/2000.

L'indagine ispettiva ha posto in rilievo una sostanziale continuità amministrativa tra la compagine eletta nel 2019 e quella proclamata nel 2014, atteso che l'*ex* sindaco era al suo secondo mandato consecutivo e ben quindici amministratori erano presenti nella precedente consiliatura.

Le numerose indagini giudiziarie e le conseguenti operazioni di polizia susseguitesi negli anni, nonché i contenuti delle relazioni della commissione parlamentare antimafia del 31 gennaio 1996 e del 7 febbraio 2018, hanno acclarato la presenza nella Provincia di Foggia di numerose e articolate organizzazioni malavitose di stampo mafioso, finalizzate ad assumere il controllo del territorio e capaci di infiltrarsi nelle attività economiche della pubblica amministrazione.

Il Prefetto, nel premettere che a decorrere dal 2014 sono stati denunciati atti intimidatori ai danni di alcuni consiglieri comunali di Foggia, a testimonianza di una preoccupante «pressione criminale» sull'ente, ha riferito in merito agli sviluppi di alcune indagini giudiziarie che a decorrere dal febbraio 2021 hanno interessato, per gravi fatti di corruzione, alcuni *ex* amministratori, tra i quali l'*ex* sindaco e l'*ex* presidente del consiglio comunale, nonché dipendenti comunali, dalle quali sono scaturite anche due ordinanze cautelari emesse il 22 aprile e il 21 maggio 2021 dal giudice perle indagini preliminari del Tribunale di Foggia nei confronti del primo cittadino, di quattro consiglieri e di un dipendente comunale.

La relazione prefettizia evidenzia che dal numero degli amministratori coinvolti nelle indagini conseguenti a fatti corruttivi traspare un quadro inquietante della realtà amministrativa dell'ente, che attesta uno sviamento del *munus* pubblico in favore degli interessi della criminalità organizzata. Vengono, altresì, segnalati rapporti di frequentazione e parentela di alcuni amministratori con soggetti controindicati, tra i quali un *ex* consigliere comunale avente legami affettivi con un esponente della locale organizzazione criminale, pregiudicato, il quale è stato costantemente tenuto informato di questioni politico - amministrative che interessano l'ente locale potendole in tal modo influenzare negativamente nel corso del loro *iter* decisionale, come avvenuto nel periodo in cui era all'esame dell'amministrazione il progetto del sistema di video sorveglianza cittadino. Così anche per un altro *ex* consigliere comunale, già presente nella precedente consiliatura, per il quale sono state evidenziate frequentazioni con un esponente delle locali cosche mafiose, già destinatario della misura della sorveglianza speciale di p.s..

Quest'ultimo, anche a seguito delle minacce pronunciate, come attestato da fonti tecniche di prova, ha ricevuto direttamente dalle mani del predetto amministratore un contributo economico di natura sociale erogato dal Comune di Foggia, atto che - indipendentemente da ogni valutazione in merito alla sua legittimità - è di natura prettamente gestionale di esclusiva competenza dell'apparato dirigenziale e non di quello politico.

Un altro consigliere comunale risulta anagraficamente residente in una casa presso la quale ha trascorso il periodo degli arresti domiciliari ma di fatto abitata da un intraneo ad una locale consorteria criminale.

Frequentazioni o parentele con ambienti criminali vengono segnalate anche nei riguardi di due dipendenti comunali, uno dei quali - unitamente ai massimi esponenti di una delle cosche mafiose dominanti - è stato interessato da un'ordinanza cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari per aver fornito agli appartenenti alla predetta organizzazione mafiosa informazioni utili per le attività estorsive nel settore dei servizi funebri. Oltremodo emblematico è il ruolo svolto da un'altra dipendente comunale, coniuge del sindaco, destinataria unitamente ai sopra menzionati *ex* amministratori di un'ordinanza applicativa di misure cautelari - i cui contenuti evidenziano l'insieme di illecite cointeressenze e diffusa illegalità all'interno dell'amministrazione comunale - dalla quale emerge che la stessa dipendente unitamente all'*ex* primo cittadino si sarebbe occupata di distribuire ad alcuni *ex* amministratori la somma di quattromila euro ciascuno - quale frutto di una «tangente» versata da un imprenditore.

La relazione prefettizia rileva come gli esiti dell'indagine ispettiva abbiano chiaramente evidenziato la pervasività della criminalità organizzata in aree amministrative dell'ente, con particolare riguardo al settore competente dell'affidamento dei servizi pubblici, ingerenza favorita da una colpevole inosservanza delle disposizioni normative da parte degli apparati amministrativi nelle procedure seguite per gli affidamenti e, soprattutto, nelle verifiche antimafia.

Al riguardo viene riferito sul servizio di installazione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti semaforici e della segnaletica stradale, affidato ininterrottamente, sin dal 2009, ad una stessa società e poi rinnovato nel luglio 2016, in assenza della necessaria certificazione antimafia, la cui richiesta risulta essere stata inoltrata alla Prefettura solo sei giorni prima del nuovo contratto che, conseguentemente, è stato stipulato in violazione delle disposizione previste dal decreto legislativo n. 159/2011. Inoltre, sebbene la società affidataria nel mese di aprile 2017 sia stata destinataria di interdittiva antimafia, il Comune di Foggia ha, illegittimamente, continuato a far svolgere il servizio alla stessa società, e solo nell'ottobre 2017, a seguito di ripetuti solleciti e comunicazioni della Prefettura e della Questura di Foggia, il servizio è stato affidato ad altra ditta.

In particolare viene segnalato come la giunta comunale abbia non solo prescritto la procedura di scelta del contraente ma addirittura anche il criterio di aggiudicazione dell'appalto realizzando in tal modo una inammissibile commistione tra poteri di indirizzo politico-amministrativo e poteri gestori.

Ulteriore servizio oggetto di esame da parte della commissione d'indagine è quello relativo alla gestione e manutenzione del sistema di video sorveglianza cittadino, assegnato tra il 2015 e il 2020 ad una ditta attraverso ripetuti affidamenti diretti per un importo complessivo di circa 380.000 euro. L'organo ispettivo ha segnalato che solo a seguito del richiamo formulato dalla prefettura al rispetto della normativa antimafia il Comune di Foggia ha tardivamente prodotto, tramite la banca dati nazionale antimafia (BDNA), una semplice comunicazione antimafia e non, come avrebbe dovuto, un'informazione antimafia, certificazione più accurata e completa, e ciò in ragione degli asseriti ridotti importi corrisposti alla stessa società.

In realtà l'attività d'indagine, come dettagliatamente riportato nella relazione del prefetto, ha posto in rilevo sufficienti elementi per ritenere che la normativa antimafia sia stata elusa attraverso un artificioso frazionamento dei contratti sottoscritti con la società affidataria, in violazione delle disposizioni della normativa di settore.

Rileva al riguardo che uno dei soci ed *ex* amministratore della società affidataria è legata da interessi economici con un soggetto contiguo alle cosche mafiose foggiane, destinatario di informazione antimafia interdittiva e, più volte, di ordinanza di custodia cautelare in carcere, mentre il coniuge, gravato da pregiudizi di polizia per reati contro la pubblica amministrazione, collegato ad esponenti di rilevo della criminalità foggiana è amministratore di altra società, anch'essa operante nel

settore della video sorveglianza e destinataria di affidamenti diretti da parte del Comune di Foggia.

Anomalie e irregolarità in parte analoghe hanno caratterizzato anche l'affidamento del servizio di accertamento e riscossione delle entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali. Tale servizio è stato gestito sin dall'anno 2017 da una società subentrata a seguito della cessione del relativo ramo d'azienda da parte della ditta originariamente affidataria. Il prefetto, nel segnalare le tempistiche quanto meno atipiche che hanno preceduto il cambio di gestione - come la costituzione della ditta subentrante sedici giorni dopo il bando predisposto per la cessione dell'attività e dalla quale è pervenuta l'unica offerta di acquisto -, ha riferito di anomalie anche nella fase successiva al subentro nell'appalto, prima fra tutte l'estrema sollecitudine con la quale il Comune di Foggia ha preso atto del cambio di gestione, senza che fosse stata preventivamente verificata l'idoneità del nuovo gestore né disposti i prescritti controlli previsti dalla normativa antimafia nonostante la delicatezza del servizio.

È al riguardo significativo che la ditta in questione sia stata poi destinataria di informazione antimafia interdittiva emessa dalla Prefettura di Foggia il 16 settembre 2019.

La relazione prefettizia ha segnalato irregolarità anche per quanto riguarda l'affidamento della gestione dei servizi cimiteriali, caratterizzato da «semplificazioni» procedimentali non previste in alcuna disposizione di legge. Viene inoltre rappresentato che alla ditta affidataria sulla base di una infondata motivazione, come ampiamente evidenziato nella relazione del prefetto, è stato riconosciuto un incremento del piano finanziario di 6 milioni di euro e un aumento delle tariffe di concessione delle aree cimiteriali disposti con una deliberazione della giunta comunale del febbraio 2015,- adottata, anche in questo caso, in violazione del principio di separazione di funzioni tra la direzione politica e quella burocratica.

Come evidenziato dalla commissione d'indagine la *mala gestio* dell'amministrazione comunale è attestata oltre che da una colpevole disattenzione nei controlli antimafia anche dalla circostanza che il medesimo assetto societario dell'azienda che gestisce il servizio di riscossione dei tributi locali era presente anche nella società alla quale l'ente, ha dato in gestione i servizi cimiteriali destinataria anch'essa nell'ottobre 2019 di informazione interdittiva antimafia.

Nella relazione prefettizia viene inoltre riferito delle irregolarità nelle procedure di affidamento del servizio di pulizia e guardiania dei bagni comunali; il servizio risulta affidato ripetutamente, anche con proroghe illegittime, nel periodo luglio 2014/maggio 2021, a due cooperative sociali collegate entrambe, direttamente o indirettamente, al contesto criminale mafioso cittadino. A questo riguardo il Prefetto ha sottolineato che la sistematicità del modello dell'offerta unica nella gara e l'aggiudicazione continuata e speculare alle due cooperative dimostrano l'adesione dell'amministrazione comunale alla logica spartitoria esistente tra le due cooperative e l'accettazione di un vero e proprio cartello.

Il Prefetto di Foggia ha inoltre riferito delle vicende che hanno riguardato la manutenzione del verde pubblico cittadino. Tale servizio è stato affidato nel gennaio 2017 ad una società, il cui contratto è stato ulteriormente esteso negli anni 2018 e 2019 con ulteriori servizi e con nuovi oneri a carico del comune. L'attività ispettiva ha accertato che, anche in questo caso, sono stati disattesi gli obblighi delle verifiche antimafia e solo due anni dopo la stipula del contratto l'ente ha chiesto la certificazione antimafia, cercando così di sanare una ingiustificabile omissione dei controlli nei confronti di un'azienda i cui amministratori, come evidenziato dalla commissione d'indagine, hanno legami societari e cointeressenze economiche con ditte contigue alle locali consorterie mafiose e destinatarie di interdittive antimafia.

Rileva al riguardo che le costanti e colpevoli modalità operative del Comune di Foggia nelle verifiche antimafia hanno consentito ad aziende riconducibili ad ambienti criminali di ottenere l'affidamento di importanti servizi pubblici, per rilevanti importi economici quali il servizio dei bidelli nelle scuole comunali per l'infanzia.

L'attività ispettiva ha rilevato l'estremo disordine amministrativo nella gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Le indagini giudiziarie aperte anche su tale settore hanno disvelato la presenza dei clan mafiosi nelle occupazioni abusive degli alloggi popolari, alcuni dei quali risultano occupati *sine titulo* da soggetti appartenenti alla criminalità organizzata. Viene riferito, altresì, che molti dei beneficiari di provvedimenti di assegnazione in deroga degli alloggi di edilizia popolare hanno rapporti di parentela o di frequentazione con esponenti delle cosche locali e che le pratiche sono state esaminate e decise senza seguire alcun criterio, nemmeno quello cronologico; e in totale assenza dei controlli sulle autocertificazioni attestanti i requisiti richiesti per la partecipazione al bando.

Le circostanze, analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del Prefetto di Foggia rivelano, una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali che hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale, nonché il pregiudizio degli interessi della collettività, rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare la riconduzione dell'ente alla legalità.

Sebbene il processo di ripristino della legalità nell'attività del comune sia già iniziato con la gestione provvisoria dell'ente affidata al commissario straordinario, ai sensi dell'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in considerazione dei fatti suesposti e per garantire il completo affiancamento dalle influenze della criminalità, si ritiene, comunque, necessaria la nomina della commissione straordinaria di cui all'art. 144 dello stesso decreto legislativo, anche per scongiurare il pericolo che la capacità pervasiva delle organizzazioni criminali possa di nuovo esprimersi in occasione delle prossime consultazioni amministrative. L'arco temporale più lungo previsto dalla vigente normativa per la gestione straordinaria consente anche l'avvio di iniziative e di interventi programmatori che, più incisivamente, favoriscono il risanamento dell'ente.

Rilevato che il provvedimento dissolutorio previsto dall'art. 143 del citato decreto legislativo, per le caratteristiche che lo configurano, può intervenire finanche quando sia stato già disposto provvedimento per altra causa, differenziandosene per funzioni ed effetti, si propone l'adozione della misura di rigore nei confronti del Comune di Foggia, con conseguente affidamento della gestione dell'ente locale ad una commissione straordinaria cui, in virtù dei successivi articoli 144 e 145, sono attribuite specifiche competenze e metodologie di intervento finalizzate a garantire, nel tempo, la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze della collettività.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 29 luglio 2021

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Foggia

Prot. n. 984/O.P.S./2021(2) Foggia, 16 luglio 2021

AL SIG. MINISTRO DELL'INTERNO
ROMA

OGGETTO: Comune di Foggia. Relazione ai sensi dell'art. 143, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 come modificato dall'art. 2, comma 30, della Legge 15 luglio 2009, n. 94.

Con riferimento alla delega conferita con D.M. n. 17102/128/32(7) Uff.V-Affari Territoriali del 05/03/2021, si rappresenta che la Commissione d'indagine, nominata con provvedimento n. 365/O.P.S./2021(2) del 08/03/2021, per effettuare, presso il Comune di Foggia, gli accertamenti previsti dall'art. 1, comma 4, D.L. n. 629/1982, convertito con L. n. 726/1982, ha depositato, in data 6/7/2021, la propria relazione e le relative conclusioni, che si trasmettono unitamente alla presente (art. 143, comma 2, ultima alinea – TUEL).

Si precisa che, su richiesta della stessa Commissione - insediatasi il 09/03/2021 - il termine per l'espletamento delle attività di accertamento, fissato in 3 mesi decorrenti dalla data di insediamento, è stato prorogato, data la complessità delle attività di verifica, con provvedimento n. 792/O.P.S./2021(2) del 01/06/2021, di ulteriori 3 mesi.

Gli esiti dell'accesso e le relative conclusioni sono stati partecipati, conformemente a quanto disposto dall'art. 143, comma 3 - del TUEL, ai membri del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica – integrato con la partecipazione del Procuratore Capo della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari e del Procuratore della Repubblica di Foggia nella seduta del 16/7/2021.

I membri all'unanimità hanno condiviso con lo scrivente le valutazioni che qui di seguito si rassegnano.

1. IL METODO DI INDAGINE

Prima di passare alla trattazione analitica dei singoli punti della presente relazione, appare utile formulare una premessa metodologica che fornisca le giuste coordinate nella lettura di un lavoro complesso ed articolato: servirà a meglio chiarire l'*iter* logico ed il percorso giuridico impiegato nello svolgimento della esposizione, non senza un riferimento esplicito, attraverso un approfondimento bibliografico, ai consolidati orientamenti formulati dalla giurisprudenza costituzionale ed amministrativa, che attraverso ripetute e significative pronunce ha fissato i principi basilari ai quali riferirsi nell'approccio alla delicata materia.

Di ciò si riferirà più diffusamente anche nelle conclusioni del presente lavoro.

Va qui però preliminarmente sottolineato come tutti gli atti attenzionati ed acquisiti dalla Commissione d'accesso e "condensati" nella Relazione Finale, siano stati esaminati con metodo analitico: si è cercato di "leggere", con criterio unitario, tutti i comportamenti oggetto di verifica facendo ricorso al metodo della sussunzione, tecnica giuridica che consente di verificare la piena rispondenza del/i caso/i concreto/i alle previsioni generali normative od ai riferimenti giurisprudenziali; lo scopo è quello di rifuggire da tesi preconcette e solo suggestive: ci si atterrà esclusivamente ai fatti ed alle "prove" documentali che quei fatti sottendono.

Tale esigenza ha comportato da parte della Commissione d'indagine una raccolta certosina degli atti utili alle ricostruzioni: il loro studio (così come riportato nella relazione finale della Commissione), e gli esiti delle audizioni dei soggetti in grado di fornire un ulteriore contributo alle attività ricostruttive, costituiranno il solco nel quale si è inteso procedere.

L'intera esposizione e la sua chiarezza descrittiva se ne avvantaggeranno.

Il consuntivo finale dell'indagine non può che partire dalle **analisi del contesto** che riguardano le attività delle organizzazioni criminali che fanno da sfondo drammatico alla vita cittadina (e della provincia).

Tale riferimento generale apparirà, via via nel corso della lettura, sempre più indispensabile a chiarire non solo lo sfondo "angusto" delle vicende accertate ma a meglio delineare la dinamica degli accadimenti e delle evenienze che hanno riguardato le attività dell'Amministrazione Comunale; servirà, altresì, a dipanare e meglio interpretare il reticolo di cointeressenze, relazioni, coinvolgimenti e corresponsabilità, dirette od indirette, nella gestione di moltissime attività comunali da parte di elementi appartenenti alla criminalità organizzata locale.

Seguirà un *focus* sul contesto politico-amministrativo che guarda agli amministratori che a vario titolo risultano coinvolti in attività illegali.

Di particolare importanza risulterà la parte della relazione che ha fortemente attenzionato le attività ed i servizi dispiegati dall'Amministrazione Comunale.

2. IL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO E L'ANALISI CRIMINOLOGICA DELLE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI OPERANTI NELLA CITTÀ DI FOGGIA E NEL TERRITORIO PROVINCIALE

2.1 Il richiamo alle peculiari caratteristiche del territorio di Capitanata è indispensabile per comprenderne anche le dinamiche criminali, attraverso l'individuazione dei fattori sintomatici e delle relative variabili che ben illustrano il tessuto connettivo di contesto.

Tale analisi si rivelerà elemento prezioso e dirimente ai fini della presente trattazione poiché risulterà del tutto inequivoco come proprio il contesto criminale che verrà illustrato costituisca la cornice entro la quale le attività principali dell'Amministrazione Comunale si sono articolate anche nel corso di diversi anni.

La provincia di Foggia (625.311 abitanti)[1] è vastissima: con i suoi 7.007,54 kmq e 61 Comuni, è, infatti, la terza provincia più estesa dopo quelle di Sassari e Bolzano, ed è dunque la prima tra quelle delle regioni a statuto ordinario. La sua superficie è superiore addirittura a quella di alcune Regioni, e non molto più piccola di altre.[2]

Collocata nella parte nord della Puglia, confina con il Molise e la Basilicata.

Foggia è il capoluogo di provincia e conta circa n. 151.372 abitanti.

Il territorio si caratterizza per la notevole varietà paesaggistica. La parte centrale, interamente pianeggiante, meglio conosciuta come Tavoliere delle Puglie, rappresenta la più vasta pianura italiana dopo quella Padana.

Il settore trainante dell'economia locale è rappresentato dall'attività agricola, a cui si aggiunge il turismo specie nell'area del Parco Nazionale del Gargano.

---

[1] Dato ISTAT al 1° gennaio 2019

[2] Si tratta di un territorio più vasto di Regioni quali la **Liguria (5.416,21 kmq)**, la **Valle d'Aosta (3.260,9 kmq)**, il **Molise (4.460,65 kmq)**, e non molto più piccolo del **Friuli Venezia – Giulia (7.862,30 kmq)**.

Le notevoli potenzialità di questo territorio sono compresse dalla presenza **condizionata** di agguerrite organizzazioni mafiose, la cui pervasività nell'economia legale è un dato acclarato negli atti giudiziari relativi alle numerose operazioni di polizia, a cui si farà ampio riferimento in seguito.

E' un dato significativo che tra il **2016** e **il 2021** sono state adottate da questo Ufficio **85** informazioni interdittive antimafia, che hanno inciso in maniera significativa su settori strategici dell'economia locale, tra cui le attività ricettive situate sulla costa garganica e le concessioni di terreni demaniali per uso pascolivo, spesso appannaggio di intere famiglie legate alla criminalità organizzata.

Peraltro, la particolare attenzione dei gruppi mafiosi nei confronti delle Amministrazioni locali, che ha trovato corrispondenza in comportamenti quantomeno compiacenti da parte delle stesse, ha comportato lo scioglimento per condizionamento mafioso, ex art. 143 del TUEL, dei comuni di **Monte Sant'Angelo, Mattinata, Manfredonia e Cerignola.**

L'assetto fattuale e giuridico che ha sorretto i suddetti provvedimenti di rigore è stato confermato in tutti i casi dagli organi della Giustizia Amministrativa.

2.2 I vari sodalizi malavitosi sono distribuiti sul territorio provinciale in quattro macroaree: **Foggia, Alto Tavoliere, Basso Tavoliere e Gargano.** A queste, occorre ormai aggiungere una quinta area, ovvero quella di Vieste.

La "*Società Foggiana*" opera nel capoluogo e nei comuni del centro-nord della provincia ed è strutturata in "*batterie*", che fanno diretto riferimento a un nucleo di vertice costituito da personaggi carismatici del crimine locale, ciascuno a capo della rispettiva "*batteria*".

Storicamente legata alla *"Società foggiana"* ma in evoluzione con caratteristiche proprie è la criminalità organizzata di San Severo, ovvero dell'area nord della provincia, l'Alto Tavoliere. La presenza dell'organizzazione si avverte soprattutto attraverso i numerosi attentati ai danni di attività commerciali, inquadrabili nella gestione del racket dell'estorsione e del traffico di stupefacenti e di armi.

Nell'Area Garganica, di cui fanno parte i comuni di Manfredonia, Monte Sant'Angelo, Mattinata e Vieste, opera una criminalità organizzata, di tipo clanico e familistico, originariamente noto come "*Clan dei Montanari*", successivamente scisso a seguito di storiche quanto sanguinose faide, come quella tra il clan "*OMISSIS*" e il clan "*OMISSIS*" e quella, tuttora in corso, tra il clan "*OMISSIS*" ed il gruppo " *OMISSIS*". In quest'ultimo contesto è da inquadrare il gravissimo fatto di sangue avvenuto nelle campagne di *OMISSIS* il *OMISSIS*, allorquando sono stati assassinati il pluripregiudicato *OMISSIS* - ritenuto al vertice dell'omonimo

gruppo criminale egemone nella zona di Manfredonia e aree limitrofe – il cognato, *OMISSIS*, e i fratelli *OMISSIS*, che si trovavano sul luogo dell'agguato, il cui obiettivo era evidentemente lo stesso *OMISSIS*.

La criminalità viestana, aggregato criminale inizialmente espressione del "Clan dei Montanari", si è resa autonoma ad opera di *OMISSIS*, assassinato il *OMISSIS*.

Nell'area del Basso Tavoliere, la città di Cerignola si caratterizza per la presenza dei clan "*OMISSIS*" e "*OMISSIS*", la cui esistenza è stata riconosciuta con sentenza passata in giudicato nell'ambito del c.d. processo "Cartagine" del 1994.

Storicamente, i diversi clan mafiosi della provincia di Foggia, caratterizzati da una struttura organizzativa tendenzialmente stabile, perseguono in maniera autonoma le loro attività illecite, realizzando estorsioni, traffico di sostanze stupefacenti, riciclaggio e reimpiego di denaro di illecita provenienza, rendendosi altresì responsabili di numerosi omicidi.

Le diverse attività di indagine espletate negli anni hanno evidenziato rapporti di collaborazione e mutua assistenza tra le diverse organizzazioni mafiose ma non l'esistenza di un unico organismo in grado di ricomprendere tutti i clan.

Le mafie foggiane risultano ben strutturate, radicalmente incardinate nel territorio, suddivise in gruppi autonomi ma, al tempo stesso, capaci di stabilire interconnessioni tra di esse, attraverso l'adozione di modelli tendenzialmente federali, con convergenze in alcuni settori di comune interesse e, al contempo, con crescenti proiezioni nazionali ed internazionali.

Fu soprattutto il gravissimo episodio dell'omicidio dell'imprenditore *OMISSIS*, assassinato a Foggia il 6 novembre 1992, per essersi rifiutato di aderire alle richieste estorsive, a mettere in luce, con tragica evidenza, la pericolosità delle consorterie criminali della Capitanata.

La sentenza pronunciata dalla Corte di Assise di Foggia sul predetto omicidio, rilevò, tra l'altro, che negli anni precedenti all'episodio, la città di Foggia era stata teatro di diverse estorsioni (alcune non denunciate), con minacce, attentati e ferimenti in danno delle vittime che, per modalità esecutive, numero dei partecipanti alle attività delittuose e tipologia dei soggetti presi di mira (imprenditori edili e commercianti), testimoniavano la presenza di una associazione dotata di elevatissima e destabilizzante pericolosità.

La pronuncia definitiva emessa dalla Corte di Cassazione il 13 ottobre 1999 a chiusura del processo "Panunzio" affermò, per la prima volta, l'esistenza nella provincia di Foggia e segnatamente nel capoluogo di un'*associazione di stampo mafioso*, denominata *"Società"*, suddivisa in gruppi comunemente denominati "batterie", stabile sul territorio della Capitanata,

composta da centinaia di affiliati che controllava e monopolizzava interi settori di attività illecite, quali il traffico di sostanze stupefacenti e le estorsioni, con la commissione strumentale di una serie di omicidi e tentati omicidi.

La Commissione Parlamentare Antimafia, già nella "*Relazione sulla situazione della criminalità organizzata in Puglia*", approvata il 31 gennaio 1996, evidenziava che: "***permane, infatti, una inquietante e diffusa delinquenza che tende a radicarsi sempre più nel tessuto sociale con un progressivo assoggettamento delle varie attività economiche e tentativi di infiltrazione nella vita pubblica[3]***".

La più recente Relazione Conclusiva approvata dalla suddetta Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e delle altre associazioni criminali, nella seduta del 7 febbraio 2018, ha rappresentato che: "*le organizzazioni mafiose operanti nel territorio in esame ...evidenziano una solida struttura interna basata sul familismo mafioso tipico della 'ndrangheta, e una non comune capacità di programmare e attuare strategie criminali, di intessere alleanze sia tra i diversi gruppi operanti sul territorio, sia con sodalizi mafiosi campani e calabresi[4]*".

Ed ancora: "*La solidità strutturale appare derivare da una impenetrabilità propria del contesto sociale in cui operano tali gruppi, caratterizzato da arretratezza culturale, omertà e illegalità diffusa, condizioni che, tuttavia, non hanno impedito l'applicazione, nello svolgimento delle attività criminali, di modelli di modernità e flessibilità propri di una "mafia degli affari"... Il risultato è un micidiale intreccio di: 1) modernità e lungimiranza negli obiettivi (dimostrata da una spiccata vocazione agli affari, dalla capacità di infiltrazione nel tessuto economico-sociale nei centri nevralgici del sistema economico della provincia, e cioè l'agricoltura, l'edilizia ed il turismo); 2) valori e metodi arcaici e capillare controllo del territorio, ottenuto e consolidato attraverso una lunga scia di omicidi...; 3) omertà da parte della popolazione e assenza di collaboratori di giustizia...4) oggettive difficoltà nello svolgimento delle indagini stante la ostile morfologia del territorio (caratterizzato da zone...non coperte dal sevizio di telefonia) che ostacola anche le più comuni metodologie di investigazione*".

Il sopra citato documento parlamentare ha inoltre evidenziato: "*In conclusione, il caso della criminalità foggiana, impostosi con forza alle cronache della mafia nel corso della legislatura 2013-2018, appare questione che, nonostante il ruolo periferico della città e del suo hinterland nel sistema criminale nazionale, non può essere considerata secondaria[5]*".

Inoltre, nella delibera adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 18 ottobre 2017, si legge: "*le mafie della provincia di Foggia stanno vivendo quella evoluzione che altre*

---

[3] cfr. pag. 24
[4] cfr. pag.69
[5] cfr. pag.72

mafie, come quella calabrese, quella siciliana, e quella dei casalesi hanno già vissuto: dalla dimensione familiare e rurale sono passate ad una dimensione imprenditoriale, pronte ad avvantaggiarsi delle capacità delle seconde generazioni, e questo ha generato il moltiplicarsi dei profitti e, dunque, l'aumentare della violenza per risolvere i conflitti interni. Occorre intervenire tempestivamente prima che inizi l'inabissamento che ha caratterizzato le altre mafie e che, paradossalmente, al diminuire dell'uso delle violenza e dei fatti di sangue, rende ancor più difficili le indagini".

Per la particolare pericolosità delle organizzazioni criminali presenti sul territorio foggiano, ormai comunemente identificate con l'espressione "***quarta mafia***", la situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica della provincia di Foggia è stata più volte oggetto di esame da parte del Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, riunitosi a Foggia in data 10 agosto 2017, 7 agosto 2018 e 23 dicembre 2019. In esito alle determinazioni assunte in tale sede, sono state rinforzate le strutture delle Forze di Polizia, con l'istituzione del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato con sede in San Severo,l'impiego stabile dello Squadrone Eliportato Carabinieri Cacciatori Puglia, dislocato presso la base aeroportuale del 32^ Stormo di Amendola e l'istituzione a Foggia di una Sezione della Direzione Investigativa Antimafia,a testimonianza di come il contrasto delle consorterie criminali di Capitanata costituisca ormai una questione di rilevo nazionale.

La stessa Commissione Parlamentare Antimafia ha trattato la situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica nella Capitanata nel corso di due recenti missioni svolte a Foggia in data 28 aprile 2017 e in data 10 maggio 2019.

E' utile, peraltro, citare, traendole da fonti aperte, le dichiarazioni di autorevoli rappresentanti ed organismi istituzionali, dalle quali emerge come la necessità di una forte risposta dello Stato alla presenza sul territorio della provincia di Foggia di agguerrite organizzazioni criminali rivesta particolare importanza sotto il profilo della sicurezza pubblica.

Il Procuratore Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo, *OMISSIS*, ebbe ad evidenziare come la criminalità della provincia di Foggia sia stata erroneamente "*considerata troppo a lungo una mafia di serie B*[6]".

L' *OMISSIS* Procuratore Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo, *OMISSIS*, ha recentemente definito la mafia foggiana "*il nemico numero uno dello Stato Italiano*[7] ".

E' noto che uno dei caratteri tipici delle moderne organizzazioni criminali è la capacità di infiltrarsi nell'economia e nel contesto politico-amministrativo.

---

[6]Cfr. articolo del 10 agosto 2017 de "Il Fatto Quotidiano" (https://www.ilfattoquotidiano.it/2017/08/10/mafia-foggia- *OMISSIS*)
[7]Cfr. corrieredelmezzogiorno.corriere.it del *OMISSIS*

Significative sono al riguardo le considerazioni espresse nella Relazione Annuale 2019 della Direzione Nazionale Antimafia: "*I sodalizi mafiosi infatti- pur continuando nella gestione dei tradizionali affari criminali quali il traffico di stupefacenti, il commercio di armi , il contrabbando, la contraffazione, le estorsioni- si sono mossi verso una sistematica e progressiva occupazione del mercato legale, manifestando una crescente attitudine a sviluppare le attività illecite in ambiti imprenditoriali, ove riciclano le imponenti risorse economiche che derivano dagli affari criminali*" evidenziando inoltre che "*assistiamo quindi ad una crescente incidenza economica delle mafie, che si manifesta certamente nel comparto degli appalti di opere pubbliche, ma che pervade in realtà tutto il mondo imprenditoriale, ove i sodalizi gestiscono una molteplicità di attività economiche e commerciali, anche fortemente differenziate*[8]".

Nella medesima Relazione Annuale viene, inoltre, fatto presente: "*da sempre il settore pubblico è di particolare interesse per le mafie, potendo offrire posizioni di rendita o addirittura di monopolio attraverso il condizionamento delle istituzioni, ottenuto grazie alla leva corruttiva ed alla collusione*".

A tale tendenza non fanno eccezione le organizzazioni mafiose della provincia di Foggia sulle quali risulta illuminante quanto rappresentato nel sopracitato documento: "*Lo spaccato più drammatico della realtà socio criminale dell'area foggiano-garganica è la commistione tra affari criminali e politico-amministrativi, riscontro delle caratteristiche....di una mafia che sa essere insieme rozza e feroce, ma anche affaristicamente moderna, capace di continuare ad uccidere vendicando torti subiti decenni addietro e di porsi come interlocutore e partner di politici e di pubblici amministratori*".

2.3 La "*Società Foggiana*"

La "*Società foggiana*" presenta tre caratteristiche fondamentali:

a) L'articolazione in "*batterie*".

All'interno della "*Società Foggiana*" si distinguono le seguenti tre " *batterie*", frutto della scissione dell'originaria associazione avvenuta alla fine degli anni 90':

"*OMISSIS*", guidata da *OMISSIS* [9], *OMISSIS* [10], *OMISSIS* [11] e

[8] *OMISSIS*

[9] *OMISSIS*
[10] *OMISSIS*
[11] *OMISSIS*

OMISSIS [12].

Tale *"batteria"* che, a partire dal 2015, è stata coinvolta in un duro scontro con l'avverso clan "*OMISSIS*", conta ramificazioni nella provincia, avendo rapporti di alleanza e mutua assistenza con il clan manfredoniano dei "*OMISSIS*", a sua volta impegnato nella sanguinosa faida col clan "*OMISSIS*" (l'alleanza con i "*OMISSIS*" si è recentemente evidenziata con la partecipazione di *OMISSIS* [13], esponente di spicco della "batteria" dei "*OMISSIS*", al tentativo di omicidio di *OMISSIS*, quest'ultimo esponente del clan "*OMISSIS*", condannato all'ergastolo per l'uccisione del *boss OMISSIS* e suo cognato oltre che dei due fratelli *OMISSIS* – cd. "quadruplice omicidio del 09.08.2017 ").

La suddetta "batteria" verrà in rilievo con riferimento ai rapporti tra il Comune di Foggia e le ditte "*OMISSIS*" e "*OMISSIS*", esaminati nei paragrafi alle stesse dedicati.

"*OMISSIS*", i cui vertici s'identificano in *OMISSIS* [14] e nei germani *OMISSIS* [15] ed *OMISSIS* [16].

Tale "batteria" ha anch'essa rapporti con il clan "*OMISSIS*" di Monte Sant'Angelo (avendo favorito la latitanza del *boss OMISSIS* e dell'attuale reggente *OMISSIS*), ed alleanze con la '*ndrangheta* calabrese, grazie ai rapporti tra *OMISSIS* e *OMISSIS*, quest'ultimo esponente di spicco della cosca *OMISSIS* (operazione "*Day Before*").

Nel prosieguo della trattazione verranno descritti i rapporti tra il Comune di Foggia e la ditta "*OMISSIS*", che presenta elementi di contiguità a tale "batteria".

"*OMISSIS*", ai cui vertici vi sono *OMISSIS*[17], *OMISSIS* [18] e *OMISSIS* [19].

E' attiva soprattutto nel settore delle estorsioni e del riciclaggio di denaro in attività commerciali ed ha sviluppato sinergie con elementi mafiosi della provincia, in particolare con il gruppo "*OMISSIS*" di Manfredonia e con elementi della criminalità di Orta Nova.

La figura di *OMISSIS* ritornerà nella parte della presente trattazione, riguardante i rapporti tra il Comune di Foggia e le imprese "*OMISSIS*", "*OMISSIS*" e "*OMISSIS*", destinatarie di provvedimento interdittivo antimafia emesso dal Prefetto di Foggia e riconducibili al contesto familiare del capoclan.

I rapporti tra le tre "batterie" hanno conosciuto momenti di acuta conflittualità ed aperto scontro, che hanno determinato l'avvio di ben otto"guerre di mafia" nel corso delle quali si è registrata una lunga scia di omicidi.

---

[12] *OMISSIS*
[13] *OMISSIS*, nipote acquisito del *boss OMISSIS*.
[14] *OMISSIS*
[15] *OMISSIS*
[16] *OMISSIS*
[17] *OMISSIS*
[18] *OMISSIS*
[19] *OMISSIS*

Alle fasi di turbolenta ridefinizione dei rapporti di forza hanno fatto seguito fasi di ricerca di una ricomposizione, finalizzata a trovare nuovi accordi sul modo in cui continuare a gestire gli affari illeciti.

b) Il vincolo mafioso a base familiare.

Altro tratto distintivo della "*Società Foggiana*" è il vincolo mafioso a base familiare.

Difatti, la *"batteria"* "*OMISSIS*" è costituita da soggetti appartenenti alle famiglie di *OMISSIS* [20] e di *OMISSIS* [21].

La *"batteria"* "*OMISSIS*" è costituita da soggetti appartenenti alla famiglia di *OMISSIS* [22] ed alla famiglia *OMISSIS* [23], legata ai *OMISSIS* dal matrimonio intercorso tra *OMISSIS*, figlia di *OMISSIS*, e *OMISSIS*.

La *"batteria"* "*OMISSIS*" è costituita da soggetti appartenenti alle famiglie di *OMISSIS* [24], *OMISSIS* [25] e *OMISSIS* [26].

Più esattamente, il vincolo familistico consiste nel fatto che legame di sangue e vincolo di mafia sono due facce della stessa medaglia, senza che per creare il vincolo di appartenenza al clan occorra ricorrere ad affiliazioni: il vincolo mafioso non si acquisisce mediante un battesimo o una iniziazione, ma si tramanda di padre in figlio. La famiglia biologica e la cosca mafiosa sono spesso una cosa sola.

Ne consegue che, sovente, le guerre di mafia non sono altro che delle vere e proprie faide tra famiglie contrapposte. Quando, però, le contrapposizioni si affievoliscono, riaffiorano i connotati tipici delle *"batterie"*, con le loro cointeressenze governate secondo una logica di tipo federativo.

c) L'esistenza di una *"cassa comune"*.

---

[20] con *OMISSIS* vi sono il figlio *OMISSIS*; i nipoti, *OMISSIS* e *OMISSIS*; *OMISSIS*, cognato *OMISSIS*; *OMISSIS*, che convive con *OMISSIS*, sorella di *OMISSIS*, legata sentimentalmente a *OMISSIS*, figlio di *OMISSIS*; *OMISSIS*, fratello di *OMISSIS*.

[21] con *OMISSIS*, vi sono i figli *OMISSIS* e *OMISSIS*, coinvolti nei fatti di sangue dopo l'agguato al padre del *OMISSIS* ed il defunto *OMISSIS*, fratello del defunto *OMISSIS* a sua volta coniugato con *OMISSIS*, la figlia di *OMISSIS*.

[22] Con *OMISSIS* vi è il figlio *OMISSIS*, nonchè i suoi nipoti *OMISSIS* e *OMISSIS*.

[23] Con i *OMISSIS* vi sono i fratelli *OMISSIS* e *OMISSIS*, cugini di *OMISSIS* nonché *OMISSIS* che convive con *OMISSIS*, figlia di *OMISSIS*, sorella di *OMISSIS*.

[24] Con *OMISSIS* vi sono i figli *OMISSIS* e *OMISSIS*; il cugino *OMISSIS*, quest'ultimo coniugato con *OMISSIS*, sorella dei fratelli *OMISSIS* e *OMISSIS*; *OMISSIS*, marito di *OMISSIS*, nipote di *OMISSIS*.

[25] Con *OMISSIS* vi sono il figlio *OMISSIS*; il genero *OMISSIS*; ed il suocero *OMISSIS*.

[26] *OMISSIS*.

Le numerose attività investigative hanno evidenziato l'esistenza di una *"cassa comune*[27]*"*, quale tratto caratterizzante del sodalizio, ove confluiscono i proventi illeciti dell'organizzazione e utilizzata per il pagamento degli stipendi agli affiliati e per l'assistenza agli associati detenuti.

Si tratta in sostanza di un elemento centrale nell'organizzazione della *"Società Foggiana"*, ritenuto nelle pronunce dell'Autorità Giudiziaria uno degli indici significativi della connotazione mafiosa del gruppo: i proventi delle attività illecite confluiti nella "cassa comune" sono di pertinenza esclusiva dell'associazione e, come tali, sottratti alla libera disponibilità dei soci, che, intanto possono fruirne, in quanto e nella misura in cui espressamente autorizzati dai soggetti che, in seno al gruppo, sono preposti alla spartizione delle somme.

L'indagine convenzionalmente denominata "*Corona*" del 2005, oltre a confermare che i proventi delle attività illecite affluiscono in una unica "cassa" dell'organizzazione (gestita, sin quando era in vita, da *OMISSIS* [28], da cui si alimentavano anche i detenuti di spicco *OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS* e *OMISSIS*), ha evidenziato come ogni *"batteria"* disponeva di un elemento di fiducia, con funzione di cassiere, al quale si riferivano gli appartenenti del gruppo.

In seguito all'uccisione di *OMISSIS*, tale funzione venne svolta da *OMISSIS* [29] fino al suo arresto, e successivamente da *OMISSIS* [30] e *OMISSIS* [31] (come si evince da alcune

---

[27]La presenza di una *"cassa comune"* è stata accertata in diversi processi sulla "*Società Foggiana*". In particolare:

- Nel processo "***Panunzio***" la Corte di Cassazione, I Sez., il *OMISSIS* con sentenza n. *OMISSIS* annullò con rinvio la pronuncia che aveva inizialmente escluso il 416bis, sulla base delle seguenti argomentazioni:
  "*(..) una criminalità agguerrita, ben radicata sul territorio, coesa, potente, che incute timore e rispetto, pronta a colmare i vuoti che si determinano a causa di morti o arresti. Era, perciò, necessario farsi carico di una visione d'insieme del fenomeno, di un esame globale e non parcellizzato della strategia ideativa e operativa che lo sorreggeva, di una verifica approfondita dell'eventuale unitarietà di tale strategia, degli eventuali collegamenti esistenti tra i diversi episodi criminosi, e di una puntuale disamina mirante a verificare se tali episodi, unitamente a quelli oggetto di altri procedimenti conclusi con sentenze definitive, fossero o meno legati da una matrice comune. Ciò a maggior ragione dal momento che, nella specie, si ammetteva che diverse fonti probatorie avevano denunziato l'esistenza di una* ***"cassa comune"****, avevano parlato di distribuzione di utili a livello territoriale e di affiliazioni condotte con riti sacraleggianti e, per ciò stesso, implicanti una adesione totale definitiva ed irrevocabile, nonché severissime sanzioni per chi avesse pensato di dissociarsi*";
- L'indagine "***Double Edge***" permetteva, altresì, di accertare l'esistenza di una *"**cassa comune**"* per il sostentamento della struttura criminale, gestita da *OMISSIS*, che era alimentata ed a cui attingevano tutte le "batterie", anche se in guerra tra loro.
- A seguito del processo ***"Araba Fenice"***, nella Sentenza *OMISSIS* del GUP di Bari emessa *OMISSIS* si legge:
  Pag. *OMISSIS*: "*Uno degli elementi caratteristici più spiccati delle associazioni criminali di stampo mafioso è quella di avere una* ***"cassa comune"*** *ove confluiscono i proventi delle varie attività criminali e dalla quale cassa il gruppo attinge per far fronte alle spese del gruppo nonché dei singoli associati. In questo procedimento la messe di prove circa la sussistenza della* ***"cassa comune"*** *è veramente alluvionale*".

[28] *OMISSIS*, soprannominato "*OMISSIS*", è stato assassinato il *OMISSIS*. Per il ruolo apicale da tutti riconosciutogli all'interno dell'organizzazione, in quanto designato dai vertici dell'organizzazione, *OMISSIS* era ritenuto punto centrale del sodalizio e veniva da tutti riconosciuto quale "cassiere" della mala foggiana, a cui si riferivano le "batterie", anche se in guerra tra loro. In tal senso depongono anche le dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia ascoltati nell'ambito del procedimento penale n. *OMISSIS* DDA Bari (ossia *OMISSIS, OMISSIS* e *OMISSIS*) hanno confermato che i proventi delle attività delittuose confluivano nella "cassa" gestita dallo *OMISSIS*, che a sua volta provvedeva al pagamento degli stipendi degli associati, al mantenimento dei sodali detenuti e delle loro famiglie, nonché alle spese legali per i processi che vedevano coinvolti i consociati.

[29]*OMISSIS*,elemento di vertice dell'organizzazione mafiosa denominata "*Società Foggiana*", è stato condannato, con sentenza irrevocabile, per l'art 416 *bis*, co.2 e 3, c.p. nell'ambito del processo relativo all'operazione "*Double Edge*" (proc.pen. n. *OMISSIS* DDA Bari). Sul suo conto si parlerà più diffusamente nella parte della presente Relazione dedicata ai rapporti contrattuali tra il Comune di Foggia e la "*OMISSIS*" riconducibile allo stesso *OMISSIS*.

[30] *OMISSIS*, detto *"OMISSIS"*, *OMISSIS*, attualmente latitante in quanto sfuggito alla cattura in data *OMISSIS* in occasione dell'operazione antimafia "*Decima Azione bis*".

conversazioni ambientali registrate nel proc. penale n. *OMISSIS* D.D.A. Bari – operazione "*Corona*").

Inoltre, dagli atti dell'inchiesta "*Corona*" e di inchieste successive, emerge l'utilizzazione da parte degli associati di un'apposita "***lista delle estorsioni***" in cui figuravano i nominativi degli imprenditori a cui l'organizzazione mafiosa aveva imposto il pagamento del "pizzo".

Anche più recentemente l'esistenza di una "*cassa comune*" ha trovato conferma nelle risultanze investigative emerse nelle operazioni "*La Decima Azione*" e "*Decima Azione bis*" eseguite il 30 novembre 2018 ed il 16 novembre 2020. Invero, nel corso delle indagini esperite in entrambe le suddette operazioni, sono stati acquisiti dei "*libri mastri*" contenenti la "*lista delle estorsioni*" e gli "*stipendi*" erogati ai sodali, attraverso fondi provenienti dalla "*cassa comune*".

L'impiego della "lista delle estorsioni" rende quindi evidente come le attività estorsive poste in essere dalla "*Società Foggiana*" siano così vaste e diffuse da richiedere uno strumento che ne assicuri una gestione sistematica, con puntuale contabilizzazione e rendicontazione dei proventi.

Sebbene il riconoscimento giudiziario della "*Società Foggiana*" come organizzazione mafiosa sia intervenuto solo verso la metà degli anni novanta, la criminalità organizzata foggiana inizia ad avere una sua configurazione verso la fine degli anni '70 ed i primi '80, quando, a seguito delle mire espansionistiche della *Nuova Camorra Organizzata* di *OMISSIS*, si ebbe la nascita in Puglia della *Nuova Camorra Pugliese*.

Nel 1979 presso l'hotel *OMISSIS* di *OMISSIS*, in una riunione a cui partecipò *OMISSIS*, venne sancita la nascita della Nuova Camorra Pugliese, all'interno della quale un ruolo di primo piano viene immediatamente assunto proprio dai foggiani *OMISSIS* e *OMISSIS*.

Al primo riconoscimento in sede giudiziaria della "*Società Foggiana*" con la sentenza "*Panunzio*[32]", hanno poi fatto seguito altre fondamentali pronunce quali quelle scaturite dalle operazioni denominate "*DayBefore*[33]", "*Araba Fenice*[34]", "*Big Bang*[35]", "*Double Edge*[36]",

---

[31]*OMISSIS*..

[32]Il processo "*Panunzio*" (p.p. *OMISSIS* DDA)
In data *OMISSIS*, la Corte di Assise di Foggia, con la sentenza n *OMISSIS*, riconobbe, per la prima volta, la natura mafiosa dell'organizzazione criminale "*Società Foggiana*", configurando dell'art. 416 bis c.p. a carico degli affiliati.
Di diverso avviso fu la Corte di Assise di Appello di Bari che, con sentenza del *OMISSIS*, escluse la sussistenza dell'art. 416 bis c.p., riqualificando il reato nell'ambito dell'art. 416 c.p.
La decisione fu cassata dalla Corte di Cassazione che, in data *OMISSIS*, con sentenza n. *OMISSIS*, annullò con rinvio la pronuncia della Corte di Assise di Appello.
Nel giudizio di rinvio la Corte di Assise di Appello di Bari(in altra composizione), con sentenza n. *OMISSIS*, riconobbe la sussistenza dell'art. 416 bis c.p. La decisione fu definitivamente confermata dalla Corte di Cassazione in data *OMISSIS*.

[33]Il processo "*DayBefore*" (p.p. *OMISSIS* DDA)
In data *OMISSIS*, al termine del processo celebrato con rito abbreviato, il GUP del Tribunale di Bari, con la sentenza n. *OMISSIS* decretò l'esistenza dell'organizzazione mafiosa denominata "*Società Foggiana*", configurando il reato di cui all'art. 416 bis a carico di 15 imputati.
La Corte di Appello di Bari confermò la sussistenza dell'art. 416 bis c.p. con sentenza n. *OMISSIS* (definitiva il *OMISSIS*).

"Corona[37]*"*, *"Cronos*[38]*"*, *"DecimaAzione*[39]*"* e l'ultima inchiesta denominata*"Decima Azione*

Il *OMISSIS*, al termine del processo celebrato con rito ordinario, la Corte di Assise di Foggia, con la sentenza n. *OMISSIS* condannò altri 34 imputati per il reato di cui all'art. 416 bis, accertando l'operatività dell'organizzazione criminale *"Società Foggiana"* ed individuandone i dirigenti.
La Corte di Assise di Appello di Bari, in data *OMISSIS* con la sentenza n. *OMISSIS* Corte di Assise di Appello Bari e n. *OMISSIS*., confermò la condanna per 416 bis a carico dei 34 imputati.
La decisione fu definitivamente confermata dalla Corte di Cassazione-2^ Sezione Penale in data *OMISSIS*.

[34] Il processo *"Araba Fenice"* (*OMISSIS* DDA e relativi stralci)
Il processo di primo grado si sviluppò in tre filoni paralleli tutti celebrati con rito abbreviato. 416 bis c.p. (P.P. *OMISSIS*).
La Corte di Appello di Bari, avverso il ricorso presentato dai rimanenti imputati per il reato di cui all'art.416 bis c.p., in parziale riforma della sentenza emessa al GUP del Tribunale di Bari, a richiesta delle parti riduceva la pena inflitta agli appellanti, confermando per il resto l'impugnata sentenza.
La Corte di Cassazione con ordinanza in data *OMISSIS* dichiarò inammissibile il ricorso.
La Corte di Appello di Bari, avverso il ricorso presentato da 9 degli imputati per il reato di cui all'art.416 bis c.p., in parziale riforma della sentenza emessa al GUP del Tribunale di Bari, a richiesta delle parti, con la sentenza n. *OMISSIS*, riduceva la pena inflitta agli appellanti, a seguito di patteggiamento in appello, confermando per il resto l'impugnata sentenza.
La Corte di Cassazione in relazione ai ricorsi presentati dagli imputati condannati per il reato di cui all'art. 416 bis dichiarò la loro inammissibilità, confermando la sentenza appellata.
In data *OMISSIS* il GUP del Tribunale di Bari con la sentenza n. *OMISSIS* condannò altri 3 imputati per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. (P.P. *OMISSIS*).
La Corte d'Assise d'Appello con sentenza n. *OMISSIS* del *OMISSIS* in parziale riforma della sentenza del GUP dichiarò di non doversi procedere nei confronti degli imputati in ordine al reato di cui all'art. 416 bis c.p. perché l'azione penale non poteva essere esercitata per preesistente giudicato
(processo *Double Edge*).
In data *OMISSIS* il GUP del Tribunale di Bari con la sentenza n. *OMISSIS* condannò altri 2 imputati per il reato di cui all'art. 416 bis. (P.P. *OMISSIS*).

[35] I processi *Big Bang* (p.p. *OMISSIS* DDA/ *OMISSIS* Tribunale per i Minorenni)
In data *OMISSIS* il GUP del Tribunale per i Minorenni di Bari, con la sentenza n. *OMISSIS*, condannò un minorenne per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.
OMISSIS, la Corte d'Appello Sezione Minori di Bari, con la Sentenza n. *OMISSIS*, ridusse la pena inflitta al minorenne, pur confermando la sussistenza del 416 bis c.p.
La decisione fu definitivamente confermata dalla Corte di Cassazione in data *OMISSIS*.
Quanto ai due coimputati maggiorenni, il *OMISSIS* il GUP del Tribunale di Bari, con la sentenza n. *OMISSIS*., condannò uno dei due (solo) imputati per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.
La predetta sentenza venne confermata, in data 10.12.2012, dalla Corte di Appello di Bari.
In data 18.4.2014, la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso del Procuratore Generale, annullò con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Bari, l'assoluzione per mafia nei confronti del secondo coimputato oltre che le assoluzioni per il tentato omicidio di *OMISSIS*.

[36] Il processo *"Double Edge"* (p.p *OMISSIS* DDA)
In data *OMISSIS*, il GUP del Tribunale di Bari, con la sentenza n. *OMISSIS*, condannò 8 dei 37 imputati per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.
La Corte di Appello di Bari confermò la sussistenza dell'art. 416 bis c.p. con sentenza n. *OMISSIS* R.Sent., nei confronti di 7 appellanti, mentre dichiarò il non doversi procedere per la morte di altri 2 appellanti.
La Corte di Cassazione-5^ Sezione Penale, in data *OMISSIS*, confermò la decisione solo nei confronti di 3 imputati.

[37] Il processo Corona (p.p. *OMISSIS* DDA)
In data *OMISSIS* il GUP del Tribunale di Bari, con la sentenza n. *OMISSIS*, condannò *OMISSIS* ed altri coimputati per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. oltre che per numerosi reati scopo, quali estorsione, armi, droga, e altro.
Il *OMISSIS* la Corte di Assise di Appello di Bari, con la Sentenza n. *OMISSIS* confermò 'impianto accusatorio sia in relazione all'art 416 bis c.p. che in relazione alla maggior parte dei reati scopo, escludendo tuttavia l'aggravante di cui all'art 7 L 203/91, ritenendola assorbita nel reato di cui all'art 416 bis c.p.
La Corte di Cassazione in data 7.4.2017 con sentenza n. *OMISSIS* confermò in via definitiva le condanne per il reato di cui all'art 416 bis c.p., disponendo il rinvio per la rivalutazione dell'esclusione dai reati scopo dell'aggravante di cui art. 7 l 203/91, in accoglimento del ricorso avanzato sul punto dalla Procura generale della Repubblica di Bari.
In data *OMISSIS*, la Corte di Appello di Bari, in nuova composizione, riconosceva l'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/91 in relazione ai reati scopo contestati agli associati, disponendo il relativo aumento della pena inflitta in continuazione ex art. 81 cpv. c.p. La decisione della Corte di Appello è diventata definitiva in data *OMISSIS*.

[38] Il processo *"Cronos"* (p.p. *OMISSIS* DDA)
In data *OMISSIS* il GUP del Tribunale di Bari, al termine del giudizio di primo grado celebrato con il rito abbreviato, con sentenza n *OMISSIS* RG Sent condannò 2 imputati per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.
La Corte di Appello di Bari- 2^ Sezione Penale con la sentenza n. *OMISSIS* pronunciata il *OMISSIS* confermava la condanna di cui all'art. 416 bis c.p.
La Corte di Cassazione in data *OMISSIS* dichiarò inammissibile il ricorso rendendo esecutiva la condanna.
In data *OMISSIS* il Tribunale di Foggia con sentenza n. *OMISSIS* RGNR e n. *OMISSIS* RGGIP stralcio del *OMISSIS* RGGIP) condannò 6 imputati per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.
Di diverso avviso fu la Corte di Assise di Appello di Bari-3^ Sezione Penale che, con sentenza del *OMISSIS*, escluse la sussistenza dell'art. 416 bis c.p., assolvendo gli imputati.
Avverso la sentenza della Corte di Appello la Procura Generale di Bari presentò in data *OMISSIS* ricorso alla Corte di Cassazione.
La Corte di Cassazione, il *OMISSIS*, annullò, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Bari, la sentenza emessa il *OMISSIS*
In data *OMISSIS*, la Corte di Appello di Bari riconobbe nei confronti di cinque imputati il reato di cui all'art. 416 bis c.p.

bis[40]".

L'operazione "*Panunzio*" (p.p. *OMISSIS* DDA Bari) costituì, dunque, la prima grande operazione antimafia contro la "*Società Foggiana*". Vennero portati a processo, innanzi alla Corte di Assise di Foggia, 68 persone, tra le quali anche *OMISSIS*, nipote di *OMISSIS*, ritenuto l'esecutore materiale dell'omicidio di *OMISSIS*, reato per il quale *OMISSIS* sarà poi riconosciuto colpevole e condannato.

Come già accennato in precedenza, dopo diversi gradi di giudizio, il processo si concluderà in Cassazione il 13.10.1999 con il primo riconoscimento definitivo della "*Società Foggiana*" e delle sue "batterie" come vera e propria organizzazione di tipo mafioso.

Nel 1995, mentre era ancora in corso il maxi processo "*Panunzio*", intervenne una seconda operazione antimafia denominata "*Day Before*" (p.p. n. *OMISSIS* DDA Bari): la consorteria mafiosa foggiana, già colpita con l'operazione "*Panunzio*" fu ulteriormente indebolita dalle condanne pronunciate a carico degli affiliati che il primo intervento repressivo non era riuscito a raggiungere. Anche il suindicato processo confermò il riconoscimento della "*Società Foggiana*" come associazione mafiosa: un'organizzazione che, nel frattempo, aveva esteso le sue ramificazioni alla vicina città di San Severo, intessendo alleanze con la '*ndrangheta* calabrese, grazie ai rapporti tra *OMISSIS* e *OMISSIS*, quest'ultimo esponente di spicco della cosca *OMISSIS*.

Dopo una fase di relativa tranquillità seguita alle suddette operazioni, i due grandi schieramenti che avevano assunto il controllo del sodalizio mafioso, rispettivamente facenti capo ai "*OMISSIS*" ed ai "*OMISSIS*", entravano in conflitto tra di loro, dando inizio ad una cruenta guerra di mafia che, da gennaio 1998 a dicembre 2003, produrrà ben 28 omicidi e 11 tentati omicidi. La posta in gioco era il conseguimento all'interno della "*Società Foggiana*" della *leadership nel settore delle estorsioni* che avrebbe consentito alla compagine vincitrice di gestire la "*cassa comune*" e la "*lista delle estorsioni*".

L'inizio dello scontro fu segnato dall'omicidio di *OMISSIS*, detto "*OMISSIS*", che rimase

---

[39] In data *OMISSIS*, il GUP presso il Tribunale di Bari, all'esito del processo di primo grado celebrato con giudizio abbreviato, con sentenza di condanna n. *OMISSIS* del *OMISSIS*, relativa al proc. penale n. *OMISSIS* D.D.A. Bari ("*La Decima Azione*"), ha inflitto pesanti condanne a carico dei 25 imputati che avevano optato per la celebrazione del giudizio con rito abbreviato. Più nel dettaglio il Tribunale di Bari ha inflitto le seguenti condanne: 11 anni e 4 mesi al boss *OMISSIS*, detto "*OMISSIS*", 14 anni a *OMISSIS*, alias "*OMISSIS*", e 10 al figlio *OMISSIS*, nonché 14 anni anche a *OMISSIS*, detto "*OMISSIS*", 10 al figlio *OMISSIS* e all'altro figlio *OMISSIS*. Costoro sono tutti ritenuti ai vertici della potente organizzazione criminale sgominata il 30 novembre 2018 per una lunga serie di reati tra i quali associazione mafiosa ed estorsione. Dure condanne anche agli "organizzatori" e ai "partecipi". Un anno e 8 mesi a *OMISSIS*, 9 anni e 4 mesi a *OMISSIS*, 13 anni e 8 mesi ad *OMISSIS*, 10 anni a *OMISSIS*, 10 anni e 8 mesi a *OMISSIS*, 4 anni a *OMISSIS*, 11 anni e 4 mesi a *OMISSIS*, 16 anni a *OMISSIS*, 10 anni e 8 mesi a *OMISSIS*, 6 anni e 8 mesi a *OMISSIS*, 10 anni a *OMISSIS*, 11 anni a *OMISSIS*, 16 anni a *OMISSIS*, 13 anni a *OMISSIS*, 10 anni e 8 mesi a *OMISSIS*, 11 anni a *OMISSIS*, 10 anni a *OMISSIS*, 18 anni a *OMISSIS* (**di cui si parlerà anche in occasione dei rapporti contrattuali intrattenuti dal Comune di Foggia con la società "*OMISSIS*", destinataria di interdittiva antimafia**) e 10 anni a *OMISSIS*.

[40] Cfr. ordinanza impositiva di misure custodiali a carico di 40 soggetti emessa in data *OMISSIS* dal GIP presso il Tribunale di Bari, *OMISSIS*

vittima di un agguato nel capoluogo il *OMISSIS*. Qualche mese dopo analoga sorte toccò a *OMISSIS*, uomo di fiducia di *OMISSIS*. Il *OMISSIS* arrivò la risposta della fazione avversa: *OMISSIS* e *OMISSIS*, insieme a *OMISSIS*, riuscirono a scampare ad un agguato in cui gli attentatori utilizzarono un fucile mitragliatore Kalashnikov.

Ad interrompere il sanguinoso scontro che, tra la fine del 1998 e il 1999, sarebbe costata la vita a numerosi esponenti dell'una e dell'altra "batteria", intervenne, il 24.06.2002, l'operazione "*Double Edge*", con la sottoposizione a custodia cautelare di 31 persone, in prevalenza esponenti della "batteria" dei "*OMISSIS*", con le accuse di associazione di tipo mafioso, omicidio, detenzione di armi, estorsione, traffico di sostanze stupefacenti ed altro.

Approfittando dell'indebolimento della fazione rivale, i "*OMISSIS*" decisero di scatenare una controffensiva egemonica, finalizzata all'eliminazione dei loro avversari ed all'acquisizione di un ruolo di assoluta supremazia in seno alla "*Società Foggiana*". Nell'attuazione di questo progetto sanguinario un ruolo decisivo fu assunto da *OMISSIS*, animato da un forte risentimento nei confronti della "batteria" dei "*OMISSIS*", in quanto ritenuta responsabile della morte di suo fratello *OMISSIS*.

Nel biennio 2002- 2003 Foggia fu teatro di un nuovo sanguinoso conflitto tra i due gruppi nel quale a farne le spese furono principalmente gli appartenenti alla "batteria" dei "*OMISSIS*".

Il 10 maggio del 2003, l'operazione "*Araba Fenice*" (p.p. *OMISSIS* DDA Bari) portò all'arresto di 23 esponenti della "batteria" dei "*OMISSIS*" che venivano tratti in arresto per associazione mafiosa, omicidi, estorsioni, armi e droga.

Il processo si concluderà con il definitivo riconoscimento del ruolo di primo piano che il clan "*OMISSIS*" aveva oramai assunto all'interno della "*Società Foggiana*". *OMISSIS*, componente del gruppo di fuoco, venne condannato all'ergastolo per gli omicidi di *OMISSIS* e *OMISSIS*, avvenuti nell'estate del 2002.

Nella seconda parte del 2003 la "batteria" dei "*OMISSIS*", sfruttando il momento di debolezza dei "*OMISSIS*", tornò a riprendere quota puntando a scalare il vertice della "*Società Foggiana*", mediante una serie di omicidi di esponenti della "batteria" rivale.

Una novità importante, tuttavia, si registrò negli equilibri interni alla "*Società Foggiana*" in questo frangente: l'avvicinamento del gruppo "*OMISSIS*" alla "batteria" facente capo a *OMISSIS* e ad *OMISSIS*.

A contrastare l'ulteriore *escalation* criminale intervenne l'operazione "*Poseidon*"

(p.p. *OMISSIS* DDA Bari) con l'arresto di 25 persone legate al clan "*OMISSIS*".

Seguì un periodo di relativa tranquillità, fino a quando, nel 2006, si verificarono le scarcerazioni di *OMISSIS* e *OMISSIS*, i quali, messi da parte i vecchi rancori, giunsero ad un accordo con *OMISSIS* per il controllo degli affari illeciti, prevalentemente legati al settore delle estorsioni in danno di imprenditori di onoranze funebri. Da tale accordo rimaneva fuori la "batteria" facente capo a *OMISSIS* e ad *OMISSIS*. Quest'ultimo, tornato in libertà nel dicembre 2006, rivendicò per sé e per il proprio gruppo un ruolo nella spartizione dei proventi illeciti.

La tensione tra il clan "*OMISSIS*" e "*OMISSIS*" esplose nell'anno 2007: il *OMISSIS* del *OMISSIS*, *OMISSIS*, detto "*OMISSIS*", scampò ad un attentato ai suoi danni. Il *OMISSIS* toccò a *OMISSIS*, figlio del capomafia *OMISSIS*, uscire indenne da un agguato.

Nell'agosto del *OMISSIS* la "batteria" dei "*OMISSIS*" passò al contrattacco, attentando alla vita di *OMISSIS* e progettando l'omicidio di *OMISSIS*, figlio di *OMISSIS*, nonché di altri esponenti della "batteria" facente capo a quest'ultimo.

Nel settembre del 2007 intervennero numerosi arresti nell'ambito dell'operazione "*Cronos*" (p.p. *OMISSIS* DDA Bari) che ponevano fine alla controffensiva egemonica della "batteria" dei "*OMISSIS*". Qualche mese dopo, furono gli esponenti legati alla "batteria" dei "*OMISSIS*" ad essere attinti da provvedimenti di custodia cautelare nell'ambito dell'operazione "*Big Bang*" (p.p. *OMISSIS* DDA Bari).

Successivamente alla lunga fase innanzi descritta fatta di ciclici violenti scontri tra le "batterie" per la ridefinizione dei rapporti di forza, seguiti da fasi di ricomposizione tese al recupero della coesione interna per raggiungere una più efficace organizzazione delle attività illecite, la "*Società Foggiana*", pur continuando a vivere al suo interno momenti di conflittualità tra le diverse "batterie", ha conosciuto un' evoluzione verso un modello con sempre maggiori caratteristiche da moderna "*mafia degli affari*".

A partire dal 2010 la "*Società Foggiana*" andrà sempre più sviluppando la sua vocazione "imprenditoriale" e la sua capacità di infiltrazione.

L'operazione "*Piazza Pulita*" portata a termine nel 2012 (*OMISSIS* DDA Bari) ha evidenziato la capacità degli esponenti della "*Società Foggiana*" di infiltrarsi nelle attività economiche della Pubblica amministrazione, mettendo le proprie radici all'interno dell'azienda municipalizzata del Comune di Foggia denominata "*OMISSIS*".

L'inchiesta, infatti, ha rivelato come esponenti di spicco della mafia foggiana avevano

esteso il loro campo d'azione nel settore dei servizi comunali relativi alla raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani ed alla gestione dei parcheggi comunali e del verde pubblico, affidati alla predetta *OMISSIS* ed alle cooperative ad essa collegate. Inoltre, la criminalità organizzata all'interno dell'azienda era riuscita, con metodi mafiosi, ad acquisire i profitti derivanti dalla gestione di tali attività, servendosi dell'apporto di *OMISSIS* [41], *OMISSIS* della società "*OMISSIS*".

In particolare, gli imputati, tutti esponenti apicali delle tre "batterie" operanti a Foggia, si erano divisi il controllo delle cooperative:

- i fratelli *OMISSIS* [42] e *OMISSIS* [43] (clan "*OMISSIS*") agivano per conto della cooperativa "*OMISSIS*" di *OMISSIS* e *OMISSIS*. Infatti, i germani *OMISSIS* avevano imposto all'Amministrazione Comunale di Foggia il rinnovo dell'affidamento del servizio di raccolta e pulizia della città[44];

- la cooperativa *OMISSIS* affidataria della gestione dei parcheggi pubblici, era diretta dal pregiudicato *OMISSIS* [45] che agiva per conto di *OMISSIS* [46] (entrambi appartenenti al clan "*OMISSIS*"). I predetti versavano gli introiti nelle casse del gruppo criminale di appartenenza, cagionando il fallimento della stessa cooperativa[47];

---

[41] *OMISSIS*.

[42] *OMISSIS*.

[43] *OMISSIS*.

[44] **la DDA di Bari ha contestato a *OMISSIS* e *OMISSIS* il seguente capo di imputazione:**
d) delitto di cui agli artt. 110, 81 c.p.v., 629, 1 e 2 comma in relazione all'art. 628, 2 comma n. 1 c.p. e 7 l.203/91, per avere, previo concerto tra loro, agendo in più persone riunite, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso costretto, mediante minaccia, l'azienda OMISSIS, nonostante non svolgessero alcuna effettiva attività lavorativa, a mantenere in atto il rapporto lavorativo instaurato con i predetti, corrispondendo loro emolumenti stipendiali per un importo complessivo pari ad euro 1244,01 (pari a due mensilità) per OMISSIS e ad euro 2.457,23 per OMISSIS (pari a cinque mensilità) a mettere personale e mezzi di trasporto aziendali al loro servizio, così procurando a OMISSIS e OMISSIS un ingiusto profitto con conseguente danno patrimoniale per l' OMISSIS.
Minaccia consistita nell'aver fatto chiaramente intendere che nel caso in cu i OMISSIS si fosse opposta alle loro pretese, vi sarebbero state ritorsioni personali e familiari nei confronti dei responsabili. Con le aggravanti di aver agito:
-in più persone riunite;
-con metodo mafioso, essendo la dinamica estorsiva posta in essere mediante l'utilizzo della forza di intimidazione mafiosa e la conseguente condizione di assoggettamento e di omertà generata all'interno dell'azienda derivante dal vincolo mafioso associativo, risultando OMISSIS e OMISSIS legati da vincoli familiari al clan Sinesi/ Francavilla, costituente una delle batterie storiche originate dall'associazione mafiosa denominata "Società", riconosciuta con sentenza irrevocabile nell'ambito del p.p. Araba Fenice n. 308/05.

[45] *OMISSIS*.

[46] *OMISSIS*. Sui rapporti di *OMISSIS* con il Comune di Foggia si avrà modo di soffermarsi avanti più diffusamente.

[47] **la DDA di Bari ha contestato a *OMISSIS* ed *OMISSIS* il seguente capo di imputazione:**
b) delitto di cui agli artt. 110, 81 c.p.v., 629, 1 e 2 comma in relazione all'art. 628, 2 comma n. 1 e 3 c.p. e 7 l.203/91, per avere, previo concerto tra loro, agendo in più persone riunite, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, costretto OMISSIS, in qualità di presidente della "OMISSIS", mediante minaccia, a versare in favore suo e del gruppo criminale di appartenenza la maggior parte degli incassi mensili del servizio di OMISSIS gestito dalla predetta cooperativa, come si desume dalla drastica riduzione degli incassi del servizio di OMISSIS che venivano versati nelle casse della cooperativa da gennaio 2007 a marzo 2008 rispetto al periodo precedente, omissis così procurandosi un ingiusto profitto, con conseguente danno patrimoniale per la OMISSIS.
Minaccia consistita nell'aver chiaramente detto a OMISSIS che, da quel momento in poi, i guadagni del servizio OMISSIS sarebbero diventati una "cosa loro" e che, se lui voleva rimanere tranquillo, non avrebbe dovuto creare problemi e farsi i fatti suoi. Con le aggravanti di aver agito:
-in più persone riunite;

- *OMISSIS* ed il figlio *OMISSIS* (clan "*OMISSIS*"), invece, esercitavano la loro influenza mafiosa all'interno della municipalizzata[48].

Le inchieste successive, confluite nell'operazione "*Corona*", hanno inoltre messo in luce la capacità della "*Società Foggiana*":

- di intessere proficue alleanze economiche con importanti cartelli mafiosi legati alla camorra, come il clan dei "*OMISSIS*", allestendo una sorta di *joint venture* per produrre quantitativi industriali di banconote false (operazione"*Filigrana*" p.p. *OMISSIS* DDA Bari);

- di investire i propri capitali in settori strategici dell'economia locale, come quello vitivinicolo, con le prime ramificazione verso il nord-Italia (operazione "*Bacchus*" p.p. *OMISSIS* DDA Bari);

- di finanziare, mediante l'usura, la piccola imprenditoria locale, sempre più in difficoltà per la grave crisi economica in atto (operazione "*Caronte*" p.p. *OMISSIS* DDA).

Questo processo evolutivo viene compiutamente ricostruito nell'operazione "*Corona*"(p.p. *OMISSIS* DDA Bari), nel cui ambito si dà specificatamente conto di come la "*Società Foggiana*" del primo decennio del 2000, ancora articolata nelle sue tre "batterie" di riferimento, sia stata capace, soprattutto negli ultimi tempi, di orientarsi decisamente verso un più evoluto modello

---

-con la minaccia posta in essere da OMISSIS e OMISSIS, persone che fanno parte dell'associazione di cui all'art. 416 bis c.p.;
-con metodo mafioso, essendo la dinamica estorsiva posta in essere mediante l'utilizzo della forza di intimidazione mafiosa derivante dal vincolo mafioso associativo, nonché al fine di agevolare il sodalizio mafioso di appartenenza, risultando OMISSIS già condannato per l'art 416 bis c.p. con sentenza irrevocabile nell'ambito dei p.p. "Double Edge" n. OMISSIS PM e risultando, altresì, OMISSIS e OMISSIS sottoposti attualmente a custodia cautelare per la partecipazione mafiosa al clan Moretti/Pellegrino nell'ambito del p.p. OMISSIS DDA.

[48] **la DDA di Bari a *OMISSIS* e *OMISSIS* ha contestato il seguente capo di imputazione:**

a) *delitto di cui agli artt. 110, 81 c.p.v., 629, 1 e 2 comma in relazione all'art. 628, 2 comma n. 1 e 3 c.p. e 7 l.203/91, per avere, previo concerto tra loro e in concorso con altri soggetti non identificati, agendo in più persone riunite, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, costretto, mediante minaccia, l'azienda OMISSIS a mantenere in atto il rapporto lavorativo instaurato con OMISSIS, corrispondendogli emolumenti stipendiali per un importo complessivo netto pari ad euro 66.511,00, nonostante il predetto non svolgesse palesemente alcuna attività lavorativa, così procurando a OMISSIS un ingiusto profitto con conseguente danno patrimoniale per l' OMISSIS.*
Minaccia consistita nell'aver fatto chiaramente intendere che, nel caso in cui OMISSIS avesse deciso di interrompere il rapporto di lavoro con OMISSIS, a seguito delle sue mancate prestazioni lavorative vi sarebbero state ritorsioni nei confronti dei vertici e dei funzionari responsabili, come era avvenuto nei confronti del Dirigente dell' OMISSIS, OMISSIS, il quale, agli inizi del 2006, veniva raggiunto e minacciato pesantemente all'interno del suo Ufficio in OMISSIS da OMISSIS e da alcuni suoi guardiaspalla (rimasti ignoti), dopo che costoro avevano fatto violentemente irruzione all'interno dell'azienda, all'indomani di una contestazione disciplinare mossa dal OMISSIS a OMISSIS, durante la fase di prova del rapporto di lavoro che ne avrebbe certamente causato il licenziamento.
Con le aggravanti di aver agito:
-in più persone riunite;
-con la minaccia posta in essere da OMISSIS, persona che fa parte dell'associazione di cui all'art 416 bis c.p.;
-con metodo mafioso, essendo la dinamica estorsiva posta in essere mediante l'utilizzo della forza di intimidazione mafiosa derivante dal vincolo mafioso associativo e la conseguente condizione di assoggettamento e di omertà generata all'interno dell' OMISSIS, risultando OMISSIS, uno dei massimi esponenti dell'associazione mafiosa denominata "Società" e indiscusso capo della batteria omonima, condannato per l'art 416 bis c.p. con sentenza irrevocabile nell'ambito dei p.p. "Panunzio" n. OMISSIS PM , "Double Edge" n. 6836/99 PM e, in grado di appello, nell'ambito del p.p. OMISSIS 21 DDA.

di "*mafia degli affari*".

Recentemente la "*Società Foggiana*" è stata interessata da importanti operazioni antimafia che ne hanno confermato la continuità operativa ed organizzativa, permettendo altresì di delineare l'assetto attuale del sodalizio, l'esistenza di un'alleanza tra i clan "*OMISSIS*" e *OMISSIS*" e più in generale gli attuali rapporti di forza tra le tre "batterie".

Invero, con l'operazione "*La Decima Azione*" (procedimento penale n. *OMISSIS* D.D.A. Bari), che ha portato il 30 novembre 2018 all'arresto di nr. 30 soggetti, assestando un duro colpo all'organizzazione mafiosa che ha subìto la "*decimazione*" degli esponenti apicali e dei soggetti a questi immediatamente subordinati, è stato tratteggiato un quadro aggiornato degli equilibri criminali raggiunti dalle tre "batterie".

L'inchiesta, infatti, ha evidenziato da un lato la forte contrapposizione[49] tra le due "batterie" prevalenti dei "*OMISSIS*" e dei "*OMISSIS*", dall'altro ha documentato la persistenza della sistematica e capillare attività estorsiva gestita da tutte e tre le "batterie" secondo logiche e schemi di tipo consociativo.

Come anticipato sopra, grazie alle attività tecniche effettuate nell'ambito di tale procedimento penale, si è accertato che le tre "batterie" avevano superato le rispettive divergenze e raggiunto un accordo sulla base del quale stabilivano di redigere un'unica "*lista delle estorsioni*" con l'indicazione degli operatori economici, già assoggettati o da assoggettare alle estorsioni, continuando a far confluire tutte le somme di denaro ricavate nella "*cassa comune*".

Proprio in occasione di una di queste riunioni venivano captate alcune rilevanti conversazioni circa il ruolo ricoperto da alcune imprese non assoggettate ad estorsione in ragione

[49] il *OMISSIS* con il ferimento mediante numerosi colpi di arma da fuoco di *OMISSIS*, convivente con la figlia di *OMISSIS*, quest'ultimo esponente apicale della criminalità organizzata foggiana, prendeva avvio la cd. "*ottava guerra di mafia*", esplosa fra le opposte consorterie dei "*OMISSIS*" e dei "*OMISSIS*". A tale evento, infatti, seguiva una grave *escalation* criminale con omicidi e tentati omicidi ai danni di esponenti di entrambe le consorterie criminali:

1. in data *OMISSIS* si registrava il tentativo di omicidio in danno di *OMISSIS*, esponente di primissimo piano del clan "*OMISSIS*";
2. in data *OMISSIS* si registrava il tentativo di omicidio in danno di *OMISSIS*, legato al clan "*OMISSIS*";
3. in data *OMISSIS* si registrava il tentativo di omicidio in danno di *OMISSIS*, legato al clan "*OMISSIS*";
4. in data *OMISSIS* si registrava il tentativo di omicidio in danno di *OMISSIS*, legato al clan "*OMISSIS*";
5. in *OMISSIS* veniva assassinato all'interno della propria abitazione, alla presenza del figlio di soli quattro anni e della propria compagna, *OMISSIS*, legato al clan "*OMISSIS*";
6. in data *OMISSIS* si registrava il tentativo di omicidio di *OMISSIS*, *OMISSIS* ed il piccolo *OMISSIS*;
7. in data *OMISSIS* veniva ucciso *OMISSIS*, e rimaneva gravemente ferito *OMISSIS*, legati al clan "*OMISSIS*".
8. in data *OMISSIS* si registrava il ferimento di *OMISSIS*, contiguo alla batteria "*OMISSIS*", nei cui confronti venivano esplosi alcuni colpi d'arma da fuoco attingendolo alla coscia sinistra;
9. in data *OMISSIS* veniva assassinato *OMISSIS*, elemento di spicco della criminalità organizzata foggiata ed affiliato alla batteria "*OMISSIS*".

del legame di parentela tra il *management* delle stesse con il *boss OMISSIS* [50].

Oltre a numerose estorsioni praticate ai danni di commercianti ed imprenditori foggiani, l'attività investigativa espletata nel suddetto procedimento penale ha altresì evidenziato progetti di infiltrazione nel settore economico-produttivo con il solito approccio di tipo parassitario, finalizzato all'ottenimento di posti di lavoro (secondo meccanismi già evidenziati nell'operazione "*Bacchus*" di cui al p.p. *OMISSIS* DDA Bari). In particolare tali tentativi di condizionamento hanno riguardato anche il noto pastificio "*OMISSIS*" ed il "*OMISSIS*", attraverso la ricerca, da parte di taluni associati, di una interlocuzione con l'imprenditore *OMISSIS.*

Allo stesso tempo sono emerse progettualità criminali che miravano all'acquisizione del controllo del mercato relativo al noleggio degli apparecchi elettronici per il gioco d'azzardo e delle scommesse truccate, riguardanti le corse dei cavalli negli ippodromi della provincia di Foggia.

In data 26 novembre 2020, il GUP presso il Tribunale di Bari, all'esito del processo di primo grado per l'operazione "*La Decima Azione*", celebrato con giudizio abbreviato, ha condannato alcuni storici esponenti della "*Società Foggiana"*, fra cui *OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS* e *OMISSIS* per il delitto di cui all'art. 416 *bis* c.p. e numerosi reati di estorsione [51].

Nell'arco temporale, compreso tra la fine del 2019 ed i primi mesi del 2020 nella città di Foggia si è assistito ad una pericolosa recrudescenza criminale, accompagnata da una vasta eco, con

[50] in data *OMISSIS* veniva captata una conversazione intercorsa tra *OMISSIS* (*OMISSIS*, lo stesso è genero di *OMISSIS*, padre di *OMISSIS*, quest'ultima socio accomandatario e procuratore della società "*OMISSIS.*", destinataria di informazione interdittiva antimafia. Sul punto preme anticipare che, oltre ai rapporti di parentela con amministratore e soci della citata ditta, il *OMISSIS* nell'anno 2015 e 2016 figura anche tra i dipendenti della "*OMISSIS*" i cui legami contrattuali con il Comune di Foggia saranno dettagliatamente analizzati più avanti), *OMISSIS*, *OMISSIS* ed *OMISSIS*, elementi di spicco della "*Società Foggiana*" che discutevano della necessità di effettuare una riunione a cui avrebbero dovuto partecipare i vertici, cioè gli esponenti con poteri decisionali delle tre "batterie", per decidere sulle estorsioni da realizzare nei confronti dell'intero settore delle costruzioni edili. Nei dialoghi intercettati, gli interlocutori (*OMISSIS come referente della "batteria" "OMISSIS" e OMISSIS come referente della "batteria" "OMISSIS"*), si prefiggono di convocare *OMISSIS*, in qualità di capo storico della "batteria" dei "*OMISSIS*". La riunione si teneva il successivo *OMISSIS* ed aveva lo scopo di riorganizzare il settore delle estorsioni per evitare la confusione determinata dall'autonomia dei gruppi riconducibili alle distinte "batterie" dei "*OMISSIS*", dei "*OMISSIS*" e dei " *OMISSIS*", che incassavano introiti che sfuggivano alla contabilità del "*sistema*", non consentendo di avere più il quadro completo degli imprenditori assoggettati. In quell'occasione venne stabilito che tutti gli imprenditori edili foggiani, così come i piccoli imprenditori edili della provincia chiamati a lavorare in città, dovevano essere assoggettati alle estorsioni. Inoltre, veniva stabilito che l'impresa di costruzioni di *OMISSIS* (di *OMISSIS* e di *OMISSIS*), zio *ex patre* del pregiudicato *OMISSIS*, detto "*OMISSIS*", era momentaneamente esonerata dal pagamento di tangenti estorsive, ma doveva comunque fornire un apporto al sodalizio, agevolando il pagamento delle estorsioni da parte delle imprese edili con essa consorziate.

[51] La sentenza di condanna n *OMISSIS* del *OMISSIS*, relativa al proc. penale n. *OMISSIS* D.D.A. Bari ("*La Decima Azione*"), ha inflitto pesanti condanne a carico dei 25 imputati che avevano optato per la celebrazione del giudizio con rito abbreviato. Più nel dettaglio il Tribunale di Bari ha inflitto le seguenti condanne: 11 anni e 4 mesi al boss *OMISSIS* detto "*OMISSIS*", 14 anni a *OMISSIS* alias "*OMISSIS*" e 10 al figlio *OMISSIS.* 14 anni anche a *OMISSIS* detto "*OMISSIS*", 10 al figlio *OMISSIS* e all'altro figlio *OMISSIS*. Sono tutti ritenuti ai vertici della potente organizzazione criminale sgominata il 30 novembre 2018 per una lunga serie di reati tra i quali associazione mafiosa ed estorsione.
Dure condanne anche agli **"organizzatori"** e ai **"partecipi"**. Un anno e 8 mesi a *OMISSIS*, 9 anni e 4 mesi a *OMISSIS*, 13 anni e 8 mesi ad *OMISSIS*, 10 anni a *OMISSIS*, 10 anni e 8 mesi a *OMISSIS*, 4 anni a *OMISSIS*, 11 anni e 4 mesi a *OMISSIS*, 16 anni a *OMISSIS*, 10 anni e 8 mesi a *OMISSIS*, 6 anni e 8 mesi a *OMISSIS*, 10 anni a *OMISSIS*, 11 anni a *OMISSIS*, 16 anni *OMISSIS*, 13 anni a *OMISSIS*, 10 anni e 8 mesi a *OMISSIS*, 11 anni a *OMISSIS*, 10 anni a *OMISSIS*, 18 anni *OMISSIS* e 10 anni a *OMISSIS*.

la consumazione di diversi cruenti episodi delittuosi, diretta estrinsecazione del potere mafioso e della morsa estorsiva, tra i quali si richiamano i seguenti:

- in data 12.11.2019 si registrava l'esplosione di un ordigno del tipo "bomba carta", collocato alle ore 01:50 presso l'attività commerciale di ristorazione "*OMISSIS*", sita in via *OMISSIS* e di proprietà di *OMISSIS* e *OMISSIS*;

- in data 03.01.2020, alle ore 22:05, si registrava l'esplosione di un ordigno rudimentale, di elevato potenziale dirompente, collocato da ignoti sull'autovettura *OMISSIS* di *OMISSIS*, direttore del personale della *OMISSIS*" di proprietà del "*OMISSIS*";

- in data 16.01.2020 si registrava l'esplosione di un ordigno del tipo "bomba carta", collocato alle ore 05.40 circa presso il centro sociale polivalente per persone anziane "*OMISSIS*" riconducibile alla società cooperativa "*OMISSIS*" del "*OMISSIS* [52]";

- in data 01.04.2020 si registrava, per la seconda volta, l'esplosione di un ordigno del tipo "bomba carta", collocato alle ore 15.00 circa sotto la saracinesca del centro sociale polivalente per persone anziane "*OMISSIS*" riconducibile alla società cooperativa "*OMISSIS*" del "*OMISSIS*";

- in data 20.10.2020, poco dopo la mezzanotte, una persona a volto coperto appiccava il fuoco alla porta d'ingresso dei locali della società "*OMISSIS*" siti in questa *OMISSIS* dove si preparano i pasti per le strutture del "*OMISSIS*";

- in data 14.12.2020, perviene un messaggio di natura estorsiva sul telefono di *OMISSIS*, direttore del personale della R.S.S.A. "*OMISSIS*" di proprietà del "*OMISSIS*".

A seguito delle sopra citate azioni intimidatorie in danno delle Società *OMISSIS* [53], attivo

---

[52] Relativamente agli episodi delittuosi del 16.01.2020 (attentato dinamitardo a "*OMISSIS*") e del 12.11.2019 (attentato dinamitardo al "*OMISSIS*"), l'inchiesta svolta nell'ambito del procedimento penale nr. *OMISSIS* DDA Bari (cui è riunito il p.p. nr. *OMISSIS* DDA Bari) ha portato in data *OMISSIS* all'arresto di *OMISSIS*, detto "*OMISSIS*", in esecuzione di decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura Distrettuale Antimafia di Bari. Sulla scorta delle attività svolte in quel procedimento penale, *OMISSIS* risulta avere avuto il ruolo di esecutore materiale degli eventi delittuosi sopra citati, avendo agito per conto di terze persone che non ha inteso rivelare ma verosimilmente riconducibili a contesti di criminalità organizzata locale. Sul punto, appaiono particolarmente utili anche le dichiarazioni del collaboratore di giustizia *OMISSIS*, il quale ha definito il *OMISSIS* come un soggetto vicino alla criminalità organizzata foggiana, per conto della quale vendeva stupefacente, sostanzialmente a disposizione degli appartenenti a qualsiasi "batteria".

Ad ulteriore conferma della riconducibilità di quegli attentati alla "*Società Foggiana*" non pare superfluo evidenziare come uno dei destinatari degli episodi incendiari contestati al *OMISSIS*, ossia *OMISSIS*, figura anche all'interno della "lista delle estorsioni" sequestrata da personale *OMISSIS* in data *OMISSIS* presso l'abitazione di *OMISSIS*, nonché anche in quella sequestrata la sera del *OMISSIS*, sempre dalla *OMISSIS*, nell'abitazione del giovane *OMISSIS*. In particolare, in quest'ultima lista è presente la dicitura *OMISSIS* che il collaboratore *OMISSIS* ha riferito essere relativa al pagamento della somma di denaro di euro 1.000 mensilmente versata a titolo di estorsione dal titolare del pub "*OMISSIS*",*OMISSIS*.

In data 4 marzo 2021, a conclusione del processo di primo grado celebrato con il rito abbreviato, *OMISSIS* è stato condannato dal GUP del Tribunale di Bari alla pena di anni 6 di reclusione, riconoscendo l'aggravante della mafiosità (il P.M. aveva chiesto la condanna a 5 anni e 2 mesi). Nel corso del processo il *OMISSIS* ha ammesso ogni addebito, senza tuttavia disvelare i mandanti dei due attentati.

[53] L'efferatezza dell'attacco portato a tale gruppo imprenditoriale ha determinato, subito dopo la consumazione dell'attentato dinamitardo del

nel settore della sanità privata, si è resa necessaria l'attivazione di un servizio di tutela di quarto livello in favore dei fratelli *OMISSIS* e di *OMISSIS*.

In data 16 novembre 2020 è intervenuta l'operazione convenzionalmente denominata "*Decima Azione bis*[54]" (proc. penale n. *OMISSIS* DDA Bari) che ha portato all'arresto di nr.

OMISSIS, ... *OMISSIS*....

OMISSIS ulteriori e precedenti episodi delittuosi subiti dal "*OMISSIS*" da parte della "*Società Foggiana*". Più segnatamente, ci si riferisce alla circostanza che il "*OMISSIS*" risulta essere parte offesa nel procedimento penale concernente l'operazione "*La Decima Azione*" per un tentativo di estorsione effettuato da *OMISSIS* e *OMISSIS*, esponenti di rilievo della "*Società Foggiana*", i quali, in data *OMISSIS*, si sono recati presso la *OMISSIS* richiedendo a *OMISSIS* il pagamento di una tangente ed alcune assunzioni di favore. Per tale delitto e per altri capi di imputazione, i suddetti estorsori, sono stati condannati dal GUP del Tribunale di Bari, in data *OMISSIS*, a conclusione del giudizio di primo grado celebrato con il rito abbreviato, con delle pene esemplari. Difatti, *OMISSIS* è stato condannato alla pena di 18 anni di reclusione, mentre *OMISSIS* è stato condannato alla pena di anni10 e mesi 8 di reclusione.

[54]Si riporta di seguito il capo di imputazione relativo al reato di *associazione mafiosa formulato dalla DDA di Bari:*

OMISSIS (da epoca successiva al 2.2.2010), OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS (da epoca successiva al 23.10.2014), OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS (da epoca successiva al 25.11.2009), OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS

OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS (da epoca successiva al 25.11.2009), OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS, OMISSIS **(fino al 18.12.2019)**, *OMISSIS* **(fino al 2.5.2019):**

delitto p. e p. dall'art. 416 bis, 1°-2°-3°-4°-5° e 8°comma C.P., *per avere partecipato (unitamente ad OMISSIS,*

OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS e ad altri consociati per cui si procede separatamente nell'ambito del p.p. OMISSIS DDA) ad una associazione per delinquere armata di tipo mafioso convenzionalmente denominata "Società Foggiana" la cui esistenza è stata già affermata dalle seguenti sentenze passate in giudicato: sentenza nr.7/97 della Corte di Appello di Bari emessa il 15.07.1997, nell'ambito del p.p. c.d. Panunzio; sentenza nr.10/00 della Corte di Appello di Bari il 07.07.2000 emessa nell'ambito del p.p. c.d. Day Before; sentenza n. 311/06 RG della Corte di Appello di Bari del 27.04.2006 nell'ambito del p.p. c.d. Araba Fenice; sentenza n. 911/09 RG della Corte di Appello di Bari del, 29.05.2009 nell'ambito del p.p. c.d. Double Edge; sentenza n.122/09 R.G. della Corte di Appello di Bari, sezione minorile, dell'08.01.2010 nell'ambito del proc. cd. Big Bang (divenuta irrevocabile il 22.12.2010 per OMISSIS); sentenza n. 18/10 R Sent. emessa il 13.01.2010 dal GUP di Bari (divenuta irrevocabile il 29.06.2010 per OMISSIS); sentenza n. 1260/10 RG della Corte di Appello di Bari del 21.06.2010 nell'ambito del p.p. c.d. Cronos (divenuta irrevocabile il 24.06.2011 per OMISSIS e OMISSIS); sentenza n 1293/149 del Gup del Tribunale di Bari O. OMISSIS del 23.10.2014 nell'ambito del p.p. 6052/05 Mod 21 DDA c.d. Corona (divenuta irrevocabile per quanto riguarda l'affermazione in ordine alla sussistenza del reato di cui all'art 416 bis c.p. in data 7.4.2017); sentenza n.2487/16 del Gup del Tribunale di Bari OMISSIS del 28/4/2016 nell'ambito del proc. n. OMISSIS DDA, stralcio del proc. n. OMISSIS DDA c.d. Corona (divenuta irrevocabile in data 2411.2018 per OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS e in data 16.01.19 per OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS); sentenza n.1327/17 RG Tribunale Foggia in data 27/04/2017, emessa nell'ambito del proc. n. OMISSIS DDA e divenuta irrevocabile in data 29/05/2020; all'interno della quale si originavano e strutturavano, come sotto- articolazioni, le ***"batterie"*** *"OMISSIS", "OMISSIS" e "OMISSIS",* ***mutevoli nella consistenza e nella composizione,*** *in base alle contingenze del momento e alle necessità operative ed in funzione dei delitti da consumare, dotate comunque di margini di autonomia decisionale ed operativa, ma facenti capo ad una strategia e ad una matrice unitaria rappresentata: dall'esistenza di un nucleo direttivo costituito dalle figure di vertice delle singole batterie, cui veniva assegnata la direzione ed il controllo degli affari e delle questioni di maggiore interesse, nonché la risoluzione di contrasti tra le diverse batterie o tra esponenti del sodalizio; dall'esistenza di una cassa comune devoluta all'assistenza dei consociati; formata da più di dieci persone, caratterizzata dalla forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo e riconoscibile all'interno ed all'esterno e determinante quel clima di assoggettamento e di omertà tipico del territorio in cui i vari gruppi operano, imponendosi nel controllo delle attività illecite nella Città di Foggia e zone limitrofe, secondo un programma delittuoso illimitatamente proiettato nel tempo, finalizzato alla commissione di omicidi e altre gravi reati contro l'incolumità fisica, estorsioni, reati in materia di armi e di turbata libertà degli incanti (nel quale rientrano anche i reati scopo contestati nel presente procedimento in materia di estorsione ed armi), procedendo ad una sistematica gestione e pianificazione di esse, nonché operando per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche (vedi il settore delle macchinette elettroniche tipo slot-machine e delle scommesse sulle corse dei cavalli) o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri.*

Con i seguenti ruoli:

OMISSIS:

__con il ruolo di capo,__ quale uomo vertice della batteria OMISSIS oltre che preposto, unitamente ai vertici della batteria OMISSIS e OMISSIS - alla direzione del sodalizio denominato Società Foggiana e all'assunzione delle scelte più significative sul piano delle strategie criminali;

OMISSIS e OMISSIS:

38 affiliati ed elementi apicali di primissimo piano della "*Società Foggiana*", consentendo di ricostruire gli equilibri criminali instauratisi successivamente all'operazione "*La Decima Azione*".

L'inchiesta ha evidenziato la destabilizzazione subita dalla "*Società Foggiana*" con l'operazione antimafia "*La Decima Azione*", che aveva colpito numerosi esponenti della componente di vertice e della compagine più spiccatamente operativa del sodalizio. Difatti, quell'intervento aveva inflitto un rallentamento nella gestione e nella riscossione dei proventi estorsivi, con una conseguente carenza di liquidità della "***cassa comune***", pesantemente gravata dall'aumento dei costi legati al pagamento delle spese legali e all'assistenza economica dei molti associati detenuti. Tale difficoltà aveva quindi comportato una significativa riduzione degli importi degli stipendi originariamente riconosciuti ai singoli associati.

Tra i destinatari del provvedimento cautelare figurano elementi apicali e "figure storiche" della "*Società Foggiana*", tra cui *OMISSIS* [55], il figlio *OMISSIS* [56], *OMISSIS* [57] e *OMISSIS* [58], ritenuti elementi di vertice del cartello mafioso "*OMISSIS*", *OMISSIS* [59] e *OMISSIS* [60], il primo a capo del cartello "*OMISSIS*" ed il secondo elemento di vertice del medesimo sodalizio, nonché *OMISSIS* [61], esponente di rilievo del *clan* "*OMISSIS*". Alla cattura, invece, sfuggivano *OMISSIS* e *OMISSIS*, pregiudicati di rilievo appartenenti alla "batteria" dei "*OMISSIS*", tuttora latitanti.

<u>con i ruoli di capi</u>, quali membri della componente di vertice della batteria OMISSIS, unitamente a OMISSIS e a OMISSIS, oltre che preposti, unitamente ai vertici delle batterie OMISSIS e OMISSIS, alla direzione del sodalizio denominato Società Foggiana e all'assunzione delle scelte più significative sul piano delle strategie criminali;
OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS:
<u>organizzatori</u>, unitamente a OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS (deceduto), con il compito di coordinare le attività delittuose del sodalizio, con particolare riferimento alle attività estorsive, gestendo la cassa del sodalizio e fissando i criteri di ripartizione dei proventi illeciti all'interno delle singole batterie e in relazione ai singoli associati;
OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS:
<u>partecipi</u>, con il compito di supportare il sodalizio nella fase esecutiva dell'attività estorsiva, con riferimento alla richiesta e alla riscossione delle tangenti nonché alla consegna dei proventi destinati al mantenimento degli associati;
OMISSIS e OMISSIS:
<u>partecipi</u>, con il compito di riscuotere materialmente somme estorsive presso i commercianti ambulanti del mercato settimanale del venerdì della città di Foggia;
OMISSIS e OMISSIS:
<u>partecipi</u>, con il compito di sovrintendere, su incarico di OMISSIS, a tutte le attività riguardanti il settore delle aste giudiziarie per conto del sodalizio, al fine di influire sul normale svolgimento delle offerte ed alterare il principio della libera concorrenza tra i singoli partecipanti, così da ottenere il condizionamento delle gare e l'aggiudicazione dei beni posti all'asta in favore di soggetti designati dall'organizzazione.
OMISSIS:
<u>partecipe</u>, con il compito di supportare il gruppo di fuoco e di addetto al settore delle estorsioni;
OMISSIS:
<u>partecipe</u>, con il compito di supportare il gruppo di fuoco e di addetto al settore dello spaccio di stupefacenti;
OMISSIS:
<u>partecipe</u>, con il compito di supportare il gruppo di fuoco e di addetto al settore delle estorsioni e alla collocazione di ordigni a scopo intimidatorio.

[55] *OMISSIS.*
[56] *OMISSIS.*
[57] *OMISSIS.*
[58] *OMISSIS.*
[59] *OMISSIS.*
[60] *OMISSIS.*
[61] *OMISSIS.*

Anche questa operazione antimafia ha confermato il ricorso ad una diffusa e capillare attività estorsiva da parte della "*Società Foggiana*", consentendo addirittura di documentare diversi incontri al vertice, autentici "*summit*" mafiosi, cui hanno preso parte i capi famiglia o, comunque, loro plenipotenziari, finalizzati a definire in maniera collegiale le strategie di gestione delle estorsioni sul territorio del capoluogo. Dagli atti del sopra citato procedimento penale emerge altresì il coinvolgimento di un dipendente del Comune di Foggia, *OMISSIS* [62], ritenuto responsabile di aver fornito ad un appartenente della "batteria" dei "*OMISSIS*" informazioni utili per le attività estorsive nel settore dei servizi funerari. Sul punto ci si soffermerà più diffusamente nella seconda parte della presente relazione.

Il sequestro, eseguito nell'ambito di detta operazione, della "*lista delle estorsioni*", riportante annotazioni manoscritte con indicazioni delle attività commerciali ed imprenditoriali di Foggia sottoposte a *racket* estorsivo, nonché di un'ulteriore lista, contenente *l'elenco e l'indicazione degli stipendi* corrisposti agli affiliati all'organizzazione, documenta la capillarità dell'attività estorsiva e il carattere strutturale della metodologia utilizzata.

Poco dopo gli arresti effettuati per l'operazione "*Decima Azione bis*" è stata eseguita il 3.12.2020 un'ulteriore operazione ai danni di esponenti di primissimo piano della "batteria" dei "*OMISSIS* [63]" (proc. penale n. *OMISSIS* DDA Bari poi riunito al proc. penale n. *OMISSIS* DDA Bari) che ha evidenziato l'operatività della "batteria" capeggiata da *OMISSIS* [64] nel settore delle estorsioni, nonostante lo stato detentivo in cui si trovava il capoclan, nonché una conferma dell'esistenza del rapporto di alleanza e mutua assistenza tra le "batterie" dei "*OMISSIS*" e quella dei "*OMISSIS* [65]".

In definitiva, anche le recenti operazioni antimafia hanno confermato la piena operatività della "*Società Foggiana*", che continua ad agire in continuità con il modello criminale accertato

---

[62] *OMISSIS*.

[63] Le risultanze investigative raccolte in questo segmento di indagine hanno portato in data 03.12.2020 all'emissione di un decreto di fermo di indiziato di delitto da parte della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari a carico di *OMISSIS* e *OMISSIS*, ritenuti responsabili del reato di tentata estorsione ed estorsione ai danni di imprenditori e commercianti foggiani, tra cui anche *OMISSIS* e *OMISSIS*, commesse avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 *bis*, c.p. ed in concorso col *OMISSIS* – quest'ultimo già tratto in arresto il 16.11.2020 in esecuzione dell'ordinanza custodiale emessa dal GIP presso il Tribunale di Bari all'esito dell'operazione "*Decima Azione bis*" – col preciso fine di agevolare l'associazione mafiosa convenzionalmente denominata "*Società Foggiana*". Tale provvedimento pre-cautelare è stato poi confermato prima dal GIP presso il Tribunale di Foggia competente per territorio e poi da quello presso il Tribunale di Bari competente per materia. Pertanto, in data 27.12.2020, oltre al *OMISSIS* ed al *OMISSIS*, anche *OMISSIS* e *OMISSIS* (entrambi già detenuti in quanto tratti in arresto il 16.11.2020 nell'ambito dell'operazione di Polizia "*Decima Azione Bis*") venivano raggiunti da un'ordinanza custodiale in quanto tutti ritenuti responsabili dei reati di tentata estorsione ed estorsione ai danni di imprenditori e commercianti foggiani, commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 *bis*, c.p. col preciso fine di agevolare l'associazione mafiosa convenzionalmente denominata "*Società Foggiana*".

[64] *OMISSIS*.

[65] le intercettazioni effettuate in questo procedimento penale hanno infatti evidenziato come il "*patto di spartenza*" tra le "batterie" – suggellato da un accordo tra *OMISSIS* e *OMISSIS* di cui aveva già riferito il collaboratore di giustizia *OMISSIS* nell'inchiesta "*Decima Azione bis*" - è ancora attuale e che la "batteria" dei "*OMISSIS*", per il tramite del ridetto *OMISSIS* (elemento di spicco della "batteria" dei "*OMISSIS*"), continua a versare – ogni mese – una quota parte sui profitti illeciti derivanti dall'attività estorsiva a quella facente capo a *OMISSIS*.

nelle prime sentenze che ne hanno riconosciuto il carattere mafioso.

Tale continuità emerge anche sul piano operativo ove l'attività estorsiva continua ad essere, senza dubbio alcuno, il fulcro centrale dell'attività criminosa della "*Società Foggiana*" e delle sue "batterie[66]", rappresentando lo schema con cui a Foggia l'aggregato mafioso esercita in forma stabile e consolidata il controllo del territorio.

La generalizzata imposizione di una tangente periodica a fronte della prospettata offerta di protezione, si configura, infatti, come il riconoscimento di una vera e propria "*tassa di sovranità*", conseguenza del consolidato assoggettamento al condizionamento ambientale imposto dall'oppressione mafiosa; circostanza che di fatto conferma la connotazione del fenomeno estorsivo nella forma tipica della cd. "*estorsione ambientale*".

Il metodo utilizzato per compiere le attività estorsive è tipicamente mafioso. E' *modus operandi* degli appartenenti della "*Società Foggiana*" minacciare le vittime e ricorrere, ove occorra, ad atti più eclatanti quali danneggiamenti, incendi ed attentati dinamitardi con ordigni anche ad elevato potenziale.

Va, peraltro, aggiunto che la presa" egemonica" della criminalità organizzata ha travalicato i confini del fenomeno estorsivo in danno di attività economiche ed ha raggiunto ancor più ampie fasce della società.

Per quanto i dati non siano rappresentativi del fenomeno per la scarsissima propensione alla denuncia, può ritenersi che significativi settori della piccola imprenditoria locale ed anche semplici famiglie in difficoltà economiche ricorrono a forme di finanziamento usurario gestite dalla criminalità organizzata.

Inoltre, tra i ceti più poveri e bisognosi viene reclutata la manovalanza delle "*batterie*" in

---

[66] Infatti, già con l'inchiesta ***"Panunzio"*** veniva sancita l'esistenza di un'associazione di stampo mafioso, denominata "*Società*", stabile sul territorio della Capitanata, composta da numerosissimi affiliati, che controllava e monopolizzava interi settori di attività illecita, quali il traffico di sostanze stupefacenti e le estorsioni, con la commissione strumentale di una serie di omicidi e tentati omicidi. Nella sentenza n. *OMISSIS* C.A. della 2^ Corte di Assise di Appello di Bari del 15.07.1997 sono rimarcati la strategia unitaria perseguita dai gruppi criminali, le attività malavitose poste in essere di comune accordo, nonché la "esemplarità" di taluni atti criminosi volti ad ingenerare paura, assoggettamento ed omertà. Si riportano di seguito i passaggi della sentenza più significativi:

- pag. *OMISSIS*: "*(..) La presenza di una criminalità organizzata, spietata, arrogante, vitale, viene rilevata a seguito delle indagini che presero le mosse dalla vicenda PANUNZIO, culminata nella eliminazione fisica dell'imprenditore e si svilupparono intorno a questa. La serie numerosa* ***delle estorsioni accertate****, nonostante la scarsa collaborazione con gli inquirenti da parte delle vittime, a volte costrette a tale collaborazione dalla impossibilità di tenere un diverso atteggiamento, altri delitti, come attentati dinamitardi, ferimenti, omicidi, vengono esaminati ed interpretati dalla Corte di Foggia non più frammentariamente ed isolatamente, ma in guisa da potervi cogliere quelle connotazioni comuni che possono essere rivelatrici della riconducibilità a gruppi organizzati (..)*";
- pag. *OMISSIS*: "***L'uso oggettivo del metodo mafioso è agevolmente riconoscibile proprio in quel porsi nei confronti della vittima dell'estorsione come interlocutori benevoli e disponibili*** *ad andargli incontro, come farebbero creditori comprensivi, disposti ad avere pazienza, ad attendere, ma inflessibili sull'ammontare della somma dovuta, consapevoli come sono della loro forza e del fatto che la vittima* ***non può sfuggire loro***".

Anche gli esiti dell'inchiesta "***Corona***" (p.p. *OMISSIS* DDA Bari) documentano quanto sia ancora sistematica, generalizzata ed incessante la pressione estorsiva della "*Società Foggiana*" e, allo stesso tempo, quanto sia diffuso e radicato il senso di omertà nella collettività.

cambio di aiuti e sostegni economici.

Tali dinamiche finiscono per far affermare le consorterie criminali come punti di riferimento riconosciuti per le predette fasce di popolazione.

Come risulta dagli elementi innanzi riferiti la "*Società Foggiana*" ha evidenziato una notevole capacità di infiltrazione nelle attività economiche, emergendo diverse imprese nelle quali si sono verificati fenomeni di condizionamento mafioso.

Può conclusivamente affermarsi che la "*Società Foggiana*" ha da tempo acquisito consistenza e pericolosità espansive assai elevate ponendosi come organizzazione criminale dotata di notevole offensività e pericolosità sia nei confronti della società civile che dell'economia e del regolare svolgimento delle attività delle Pubbliche amministrazioni.

3. IL CONTESTO POLITICO – AMMINISTRATIVO

Il Sindaco e il consiglio comunale di Foggia sono stati eletti in seguito alle consultazioni elettorali svoltesi il 26.05.2019, con turno di ballottaggio il 09.06.2019.

In quell'occasione è stato eletto, in secondo mandato, alla carica di Sindaco, *OMISSIS*, alla guida di una coalizione di *OMISSIS*.

L'esigenza di avviare accertamenti in ordine all'Amministrazione comunale di Foggia è scaturita dagli approfondimenti informativi svolti dalle Forze di Polizia, a seguito dell'adozione di informazioni interdittive antimafia nei confronti di imprese legate da rapporti contrattuali con il Comune di Foggia ed anche sulla base di esposti, che segnalavano contiguità tra alcuni amministratori con ambienti della criminalità organizzata.

Vari atti intimidatori, consumati negli anni di riferimento (2014-2021), ai danni degli amministratori comunali indicavano la sussistenza di una preoccupante situazione di pressione criminale sui rappresentanti delle locali pubbliche istituzioni:

in data 23 ottobre 2014 **l'Assessore** *OMISSIS* **ed il consigliere comunale** *OMISSIS* [67] denunciavano di aver rinvenuto, nei pressi delle rispettive abitazioni in Foggia, dei manifesti funebri

[67] *OMISSIS.*

riportanti i loro nomi. L'episodio si verificava circa 10 giorni dopo la ricezione, da parte dell'ufficio di Gabinetto del Comune, di una missiva contenente minacce all'indirizzo dello stesso *OMISSIS* (ove era stato fatto un disegno di una bara).

Il giorno della pubblicazione dell'articolo di cronaca in argomento, era fissata la discussione da parte della Giunta comunale sulle risorse di bilancio da assegnare ai vari comparti cittadini.

in data 13 maggio 2016	*OMISSIS*, in quel periodo consigliere comunale eletto nelle liste di *OMISSIS*, denunciava minacce.
in data 04 marzo 2017	*OMISSIS* [68],in quel periodo assessore *OMISSIS*, denunciava minacce.
in data 01 novembre 2017	veniva incendiata l'autovettura in uso a *OMISSIS* [69], in quel periodo *OMISSIS* della "*OMISSIS*" di Foggia.
in data 03 agosto 2019	veniva danneggiata l'autovettura di *OMISSIS* [70], consigliere comunale di maggioranza, eletto nella lista civica *OMISSIS* **in data 03 agosto 2019** veniva incendiata l'autovettura di *OMISSIS* [71], consigliere comunale di minoranza eletto nella lista *OMISSIS*.
in data 29 agosto 2019	il suddetto *OMISSIS*, consigliere comunale di minoranza eletto nella lista *OMISSIS*, denunciava il furto dell'autovettura a lui in uso.
in data 17 settembre 2019	veniva danneggiata l'autovettura intestata alla moglie di *OMISSIS*, [72], in quel periodo assessore *OMISSIS*.
in data 16 novembre 2019	*OMISSIS* [73], consigliere comunale eletto nella lista della *OMISSIS* e *OMISSIS* confluito nel gruppo politico *OMISSIS*, veniva aggredito in *OMISSIS* nei pressi della carrozzeria *OMISSIS* dove si era recato per ritirare la propria autovettura in riparazione, ad opera di tre persone che, a seguito

[68] *OMISSIS*
[69] *OMISSIS*
[70] *OMISSIS*
[71] *OMISSIS*
[72] *OMISSIS*, residente a *OMISSIS* nel mese di *OMISSIS* si è dimesso dall'incarico di assessore *OMISSIS* del Comune di Foggia, a seguito del passaggio del Sindaco *OMISSIS* da *OMISSIS* alla *OMISSIS*. In data *OMISSIS*, *OMISSIS* rientra nelle fila dei consiglieri comunali di maggioranza del Comune di Foggia per sostituire temporaneamente, ex art. 45 co.2 del Decreto Legislativo nr.267/2000, il consigliere di *OMISSIS*, *OMISSIS*, sospeso dal Prefetto di Foggia, perché sottoposto alla misura cautelare personale degli arresti domiciliari. Da ultimo, in data *OMISSIS*, *OMISSIS* si dimetteva ulteriormente dalla carica Consigliere Comunale.
[73] *OMISSIS*

dell'attività investigativa espletata, sono state identificate in *OMISSIS* [74], *OMISSIS* [75] e *OMISSIS* [76], e denunziati in stato di libertà, in quanto ritenuti responsabili dei reati di cui agli artt. 110, 582, 585 e 612, c.p..

in data 22 marzo 2021 veniva incendiata l'autovettura *OMISSIS* in uso al consigliere comunale di minoranza *OMISSIS* [77], in quel periodo *OMISSIS*.

Sono, peraltro, note alla cronaca le gravi vicende che , a far data dal mese di febbraio 2021, hanno scosso la compagine politico-amministrativa del Comune di Foggia, interessata da inchieste giudiziarie, che hanno riguardato, in qualità di indagati per reati compiuti quali amministratori comunali, *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS*, nonché tre dipendenti del Comune di Foggia.

OMISSIS e i consiglieri *OMISSIS*, *OMISSIS* e *OMISSIS* sono stati attinti dall'ordinanza cautelare n. *OMISSIS*, emessa dal GIP presso il Tribunale di Foggia in data *OMISSIS*, nell'ambito del procedimento penale n. *OMISSIS*.

Sono indagati nel medesimo procedimento penale, per il reato di corruzione, anche i consiglieri comunali *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS* e *OMISSIS*, per i quali non è stata formulata richiesta cautelare.

La vicenda giudiziaria riguarda gravi fatti corruttivi, che proiettano l'immagine di un diffuso fenomeno di degenerazione e di decomposizione del *munus* pubblico, che si pone in maniera stridente in contrasto con l'interesse dell'Ente e con il bene comune.

Il Legislatore, peraltro, già nella Legge n. 190 del 2012, **aveva "giuridicizzato" il dato sociologico circa il rapporto inscindibile esistente tra la corruzione dei pubblici amministratori e la permeabilità dell'attività amministrativa al condizionamento mafioso,** a cui la prima fa da "anticamera".

Negli esposti da cui ha preso consistenza l'attività di monitoraggio, ex art. 143 del TUEL, sull'Amministrazione comunale di Foggia emergeva la percezione collettiva di una devastante "solitudine civica".

---

[74] *OMISSIS*
[75] *OMISSIS*
[76] *OMISSIS*
[77] *OMISSIS*

Nei confronti del *OMISSIS* e dei consiglieri comunali destinatari di misure cautelari, adottate dall'Autorità giudiziaria, il Prefetto di Foggia ha disposto la sospensione dall'incarico ai sensi dell'art.11 del decreto legislativo n. 235/12.

Inoltre, a far data dal mese di marzo 2021 hanno presentato le dimissioni dall'incarico ricoperto i seguenti amministratori del Comune di Foggia: l'assessore *OMISSIS* il *OMISSIS*; il consigliere comunale *OMISSIS* il *OMISSIS*; *OMISSIS* il *OMISSIS*; *OMISSIS* il *OMISSIS*; *OMISSIS* il *OMISSIS*; *OMISSIS* il *OMISSIS*.

In data *OMISSIS*, con decreto sindacale n. *OMISSIS*, il Sindaco ha azzerato la Giunta comunale con contestuale ritiro delle deleghe assessorili.

Nella stessa data con decreto sindacale n. *OMISSIS* è stata nominata una nuova giunta comunale e sono state assegnate le deleghe ai nuovi assessori.

In data 04.05.2021 *OMISSIS* ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di Sindaco del Comune di Foggia.

Il 25.05.2021, essendosi concretizzata la fattispecie di cui all'art. 141, co.1, lett. b) n.2, del decreto legislativo n.267 del 18.08.2000, il Prefetto di Foggia ha avviato la procedura per lo scioglimento del Consiglio Comunale e, ai sensi dell'art. 141, co.7, del decreto legislativo del 18.08.2000, con provvedimento n. 34625, ha sospeso il Consiglio ed ha nominato il Commissario prefettizio per la provvisoria gestione dell'Ente.

Il Consiglio Comunale di Foggia, in data 03.06.2021, è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica del 03.06.2021, con il quale è stato altresì nominato il Commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune fino all'insediamento degli organi ordinari.

3.1 Il Sindaco *OMISSIS* [78]

Il Sindaco, *OMISSIS*, è stato eletto nell'ultima tornata elettorale del 26.05.2019 e del 09.06.2019 con il 46,11% dei voti al primo turno e con il 53,28 dei voti al ballottaggio, sostenuto dalle seguenti liste:

- *OMISSIS*
- *OMISSIS*
- *OMISSIS*
- *OMISSIS*

[78] *OMISSIS*

- *OMISSIS*
- *OMISSIS*
- *OMISSIS.*

Nelle precedenti elezioni comunali del 25.05.2014 e del 08.06.2014, il predetto è stato eletto Sindaco con il 32,41% dei voti al primo turno e con il 50,33% al turno di ballottaggio, sostenuto dalle seguenti Liste:

- *OMISSIS*
- *OMISSIS*
- *OMISSIS*
- *OMISSIS*
- *OMISSIS*
- *OMISSIS*
- *OMISSIS.*

In data *OMISSIS*, *OMISSIS*, in esecuzione dell'ordinanza cautelare n. *OMISSIS* emessa, in data *OMISSIS*, dal GIP presso il Tribunale di Foggia, nell'ambito del procedimento penale n. *OMISSIS* Procura Foggia, come sopra accennato, è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

Come risulta dalla predetta ordinanza, *OMISSIS* è indagato per i reati di tentata concussione e corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio.

Per il reato di corruzione sono altresì indagati, in concorso col predetto, anche i consiglieri comunali *OMISSIS* e *OMISSIS*, nonché la dipendente comunale e consorte del *OMISSIS*, *OMISSIS*.

Sono indagati nel medesimo procedimento penale per il reato di corruzione anche i consiglieri comunali *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS* e *OMISSIS*, per i quali non è stata formulata richiesta cautelare.

L'ordinanza cautelare in parola, fa seguito a quella emessa il *OMISSIS* dallo stesso GIP nell'ambito del medesimo procedimento penale n. *OMISSIS* nei confronti dei consiglieri comunali *OMISSIS* e *OMISSIS*, e di altri indagati, per ulteriori ipotesi di reato contro la pubblica amministrazione.

Il GIP, nella premessa dell'ordinanza cautelare del *OMISSIS*, precisa : "*l'evolversi delle indagini ha esaltato il ruolo dello OMISSIS come uno dei perni di un diffuso malcostume politico-amministrativo, dai risvolti penali d'indubbio allarme e gravità, di cui sono attori principali i massimi vertici politici dell'ente territoriale, e cioè il (già) OMISSIS, coadiuvato nell'attività d'indebita locupletazione personale dalla OMISSIS (peraltro*

dipendente del Comune di Foggia), e gran parte dei componenti di maggioranza del Consiglio comunale di Foggia".

Dalle indagini confluite nell'ordinanza in questione e nella precedente ordinanza cautelare del *OMISSIS* emerge come gli indagati abbiano dato vita a quello che il GIP definisce (pag. *OMISSIS*): "*un sistema, che appare essere collaudato, di asservimento ai propri interessi personalistici dei soggetti politici (od anche solo investiti di compiti amministrativi, come nel caso della OMISSIS) che di contro, e per loro preciso dovere, dovrebbero essere dediti solamente alla cura degli interessi della comunità da loro amministrata sulla base del mandato ricevuto*".

I fatti che emergono dall'ordinanza cautelare citata, per i quali la competente Autorità Giudiziaria ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza, risultano allarmanti, in quanto evidenziano una cattiva *governance*, che interessava il Comune di Foggia, improntata al perseguimento di interessi privati a danno del primario interesse pubblico alla legalità.

La consorte del *OMISSIS* è *OMISSIS* [79].

In data *OMISSIS*, la stessa è stata raggiunta dall'ordinanza n. *OMISSIS* del *OMISSIS* impositiva di misure cautelari, emessa dal GIP presso il Tribunale di Foggia, che ha disposto nei confronti della donna l'applicazione della misura interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio o servizio per la durata di mesi dieci.

La *OMISSIS*, dipendente comunale sino a quel momento in servizio presso *OMISSIS*, è indagata, unitamente al *OMISSIS*, per il delitto di corruzione.

Negli atti dell'inchiesta (pag. *OMISSIS* dell'ordinanza in questione) viene definita come "*OMISSIS*", addetta alla distribuzione ai vari consiglieri della quota delle tangenti riscosse dal *OMISSIS*.

Il *OMISSIS* del *OMISSIS* , *OMISSIS* [80], deceduto nell'anno *OMISSIS*, risulta coimputato, in concorso con *OMISSIS* [81], *OMISSIS* [82] (dei quali si dirà diffusamente nella parte terza della presente Relazione), *OMISSIS* [83], *OMISSIS* [84], *OMISSIS* [85], *OMISSIS* [86] e *OMISSIS* [87], nell'ambito del

[79] *OMISSIS*.
[80] *OMISSIS*
[81] *OMISSIS*
[82] *OMISSIS*
[83] *OMISSIS*
[84] *OMISSIS*
[85] *OMISSIS*, già *OMISSIS* della società municipalizzata "*OMISSIS*.", la cui autovettura *OMISSIS* è stata incendiata in data *OMISSIS*.
[86] *OMISSIS*
[87] *OMISSIS*

procedimento penale n *OMISSIS* iscritto presso la Procura della Repubblica di Foggia, riguardante una serie di illeciti commessi per la gestione di appalti relativi all'Azienda *OMISSIS* di Foggia "*OMISSIS*".

In particolare, a *OMISSIS* sono stati contestati i reati di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.), tentato abuso d'ufficio (artt. 56 e 323, c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità ai danni di pubblico ufficiale (art. 319 quater e art. 321 c.p.) e corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318, c.p.).

I sopra citati soggetti, indagati nell'ambito del procedimento penale n. *OMISSIS*, sono stati rinviati a giudizio in data *OMISSIS*.

3.2 Dalle verifiche effettuate dalla Commissione di Indagine circa la sussistenza di collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso ovvero su forme di condizionamento di amministratori o dipendenti del Comune di Foggia sono emersi gli elementi che qui di seguito si riassumono.

Consigliere comunale *OMISSIS* [88]

È *OMISSIS*, eletta nella lista *OMISSIS*.

OMISSIS **è la compagna** *OMISSIS* **di** *OMISSIS* [89].

Il profilo criminale di *OMISSIS* ne documenta la contiguità con la *batteria* mafiosa *OMISSIS*.

Il *OMISSIS* è stato **condannato a quattro anni di reclusione per tentata estorsione in concorso e rapina,** nell'ambito del procedimento penale n. *OMISSIS*.

La vicenda estorsiva era legata al tentativo di imporre, con minacce a commercianti della zona, l'acquisto di *OMISSIS* "prive di marca", prodotte dal *OMISSIS*" *OMISSIS*", appartenente al *OMISSIS*, come si evince dal riscontro dei dati camerali.

[88] *OMISSIS*
[89] *OMISSIS*

Tale gravissima esperienza criminale, che si intreccia con le cointeressenze economiche della *OMISSIS* (***OMISSIS***) **è stata condivisa da** *OMISSIS* **con vari pregiudicati.**

Tra questi figurano *OMISSIS* [90] **e** *OMISSIS* [91]**, elementi di rilievo della** ***batteria*** **mafiosa "** *OMISSIS***".**

Lo spessore criminale di *OMISSIS* e di *OMISSIS* è confermato dagli atti dell' operazione di polizia "*Saturno*" del 2016, condotta dalla DDA di Bari : nel relativo processo, i due pregiudicati sono stati condannati in via definitiva per i reati di estorsione aggravata dal metodo mafioso, unitamente al *boss OMISSIS* [92] e al nipote di quest'ultimo, *OMISSIS* [93].

OMISSIS (p.p. *OMISSIS*) risulta anche condannato in via definitiva per l'estorsione e il danneggiamento con ordigno esplosivo in danno della "*OMISSIS*", sempre con il fine di imporre l'approvvigionamento di *OMISSIS* provenienti dal *OMISSIS*, di proprietà di *OMISSIS.*

OMISSIS, in data *OMISSIS*, è stato destinatario di o.c.c. nell'ambito dell'operazione di polizia denominata "*Nerone*" (n. *OMISSIS*) per associazione a delinquere, estorsione e rapina.

In data *OMISSIS*, è stato deferito per evasione dagli arresti domiciliari.

Il contesto relazionale del *OMISSIS*, che lo riporta ancora alla *batteria* mafiosa *OMISSIS*, è confermato da un controllo, in data *OMISSIS*, con *OMISSIS* [94] Quest'ultimo è stato destinatario di provvedimento cautelare n. *OMISSIS*, emesso nell'ambito del

---

[90] *OMISSIS*

OMISSIS, con pregiudizi di polizia per reati associativi: condannato in via definitiva nell'operazione "*Saturno*" per i reati di estorsione aggravata dal metodo mafioso unitamente al *boss OMISSIS.*

[92] *OMISSIS*, con pregiudizi di polizia, elemento di vertice della "batteria" dei "*OMISSIS*".

[93] *OMISSIS*. Condannato, con sentenza n. *OMISSIS*, dal Tribunale di Bari, all'esito del giudizio di primo grado, celebrato con il rito abbreviato, nel processo relativo all'operazione "*La Decima Azione*", alla pena di anni dieci di reclusione poiché imponeva il "pizzo" agli autotrasportatori di pomodoro.

In data *OMISSIS* sottoposto a fermo d'indiziato di delitto unitamente a *OMISSIS*, in quanto responsabili di tentato omicidio con metodo mafioso in danno del boss *OMISSIS*, pregiudicato elemento di vertice della "batteria" dei "*OMISSIS*".

In data *OMISSIS* colpito dall'OCCC n. *OMISSIS* g.i.p. e n. *OMISSIS* DDA emessa dalla G.I.P. del Tribunale di Bari (operazione "Saturno") per il reato di concorso in estorsione aggravata dal metodo mafioso nei confronti di sei appartenenti alla nota "batteria" foggiana dei "*OMISSIS* ", tra cui il *boss OMISSIS*, che imponevano il pizzo agli autotrasportatori del pomodoro all'interno della ditta conservificio " *OMISSIS* ". Gli altri arrestati sono *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS* e *OMISSIS.*

In data *OMISSIS* colpito dall'OCCC n. *OMISSIS* r.g.n.r. e n *OMISSIS* r.g. g.i.p. unitamente ad altri 29 soggetti per il reato di associazione mafiosa ed altro (operazione "*La Decima Azione*").

In data *OMISSIS* deferito unitamente ad altri 44 detenuti per devastazione e saccheggio *OMISSIS.*

[94] *OMISSIS*. Ad ulteriore conferma dello spessore criminale del *OMISSIS* e del suo legame con la "batteria dei "*OMISSIS*", si evidenzia che *OMISSIS* figura anche nell'inchiesta denominata "*Blauer*" del 22 giugno 2011 e relativa alla cattura del *boss* garganico *OMISSIS* [94], ove il *OMISSIS* era stato individuato come *factotum* dei fratelli *OMISSIS* [94]e *OMISSIS*. In quel procedimento penale, infatti, *OMISSIS* veniva indagato a piede libero in quanto ritenuto responsabile di aver aiutato il latitante *OMISSIS*, assicurando stabili comunicazioni tra il clan *OMISSIS* di Monte Sant'Angelo (FG) ed il gruppo dei "*OMISSIS*" (l'alleanza tra i due clan è stata accertata in provvedimenti giudiziari e recentemente confermata da alcuni collaboratori di giustizia).

procedimento penale n. *OMISSIS* D.D.A. Bari, che ha dato vita all'operazione antimafia c.d. "*Ghota 2013*": in data *OMISSIS*, *OMISSIS* venivano contestati reati attinenti agli stupefacenti e alle armi, aggravati dal metodo mafioso.

Tra i soggetti coinvolti nell'operazione suddetta figurano *OMISSIS* [95] e *OMISSIS* [96], esponenti di spicco della *batteria OMISSIS*.

Lo stretto rapporto tra il consigliere comunale *OMISSIS* e *OMISSIS* è confermato dagli esiti delle indagini, relative ad un episodio di danneggiamento, perpetrato il *OMISSIS* con un ordigno esplosivo, collocato presso l'esercizio di ristorazione " *OMISSIS*"

Il "*OMISSIS*" appartiene alla società "*OMISSIS*", degli imprenditori *OMISSIS* e *OMISSIS* [97], la quale, come si dirà diffusamente nel paragrafo dedicato all'attività comunale in materia di *OMISSIS*, è il socio di maggioranza dell'impresa "*OMISSIS*", a cui il Comune di Foggia ha affidato sistematicamente i servizi di *OMISSIS*.

La Commissione di Indagine, , su apposita autorizzazione della competente Procura della Repubblica, ha esaminato gli atti relativi all'inchiesta giudiziaria di cui al procedimento penale n. *OMISSIS* , avviato a seguito del danneggiamento al "*OMISSIS*", che ha portato all'individuazione dell'autore del reato, *OMISSIS* [98], ed al deferimento del *OMISSIS* per il reato di favoreggiamento personale.

In particolare, dagli accertamenti di polizia confluiti nel procedimento penale suddetto, emerge che il *OMISSIS*, qualche ora dopo lo scoppio dell'ordigno, aveva accompagnato presso l'abitazione il pregiudicato *OMISSIS* - che aveva conosciuto durante il periodo di detenzione nel carcere di Foggia - successivamente tratto in arresto dalla D.D.A. di Bari proprio con l'accusa di essere stato l'esecutore materiale dell'attentato dinamitardo.

Le intercettazioni, acquisite nel corso delle indagini concernenti il procedimento penale *OMISSIS* suddetto, il cui utilizzo è stato debitamente autorizzato, rivelano, anzitutto, che il

---

[95] *OMISSIS*, *OMISSIS* è elemento apicale della "batteria" dei "*OMISSIS*", capeggiata, per la famiglia *OMISSIS* , da *OMISSIS* [95], genero del predetto *OMISSIS* (in quanto ha sposato la figlia *OMISSIS* [95] da cui ha avuto due bambini). Inoltre, il predetto *OMISSIS* è figlio di *OMISSIS*, detto "'*OMISSIS* ", ucciso in un agguato mafioso a Foggia la sera del *OMISSIS*. *OMISSIS* emergono a carico del *OMISSIS* numerosi pregiudizi di Polizia[95] e controlli del territorio con affiliati alla "*Società Foggiana*".

OMISSIS,figlio del *boss OMISSIS*. *OMISSIS* è stato recentemente condannato in primo grado, all'esito del giudizio celebrato con rito abbreviati, alla pena di 10 anni di reclusione in quanto responsabile del reato di cui all'art. 416bis, c.p. (operazione "*La Decima Azione*"). Inoltre ha riportato la condannato alla pena dell'ergastolo in quanto ritenuto mandante dell'omicidio mafioso di *OMISSIS* e del tentato omicidio *OMISSIS*, quest'ultimo nipote del boss *OMISSIS*.

[97] *OMISSIS*

[98] *OMISSIS* domiciliato a Foggia *OMISSIS* irregolare sul territorio nazionale in quanto destinatario di un provvedimento di espulsione ex art. 13, co.2 lettc), Dlgs. n. 286/98, emesso dal *OMISSIS* , annoverante altresì pregiudizi di Polizia per reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio. In data in data *OMISSIS*, all'esito del giudizio di primo grado celebrato con il rito abbreviato, è stato condannato ad anni 6 di reclusione ed euro 20.000 di multa sia per l'ordigno esplosivo collocato presso il "*OMISSIS*" che per quello collocato in data *OMISSIS* presso il centro sociale "*OMISSIS*" riconducibile alla società cooperativa "*OMISSIS*" del "*OMISSIS*" che nel corso del 2020 ha subito altri tre episodi analoghi rimasti ignoti.

OMISSIS, indagato, come detto, per il reato di favoreggiamento personale, e *OMISSIS* stabilivano di comune accordo la maniera migliore per eludere il prosieguo delle indagini sull'evento delittuoso in cui era coinvolto il *OMISSIS*.

A tal riguardo, la *OMISSIS*, anche in virtù della sua professione di *OMISSIS*, suggeriva al *OMISSIS* come rispondere ad eventuali domande degli inquirenti, tenendo un atteggiamento reticente.

Ma soprattutto, le intercettazioni rivelano che la consigliera comunale *OMISSIS* discuteva anche di questioni politico- amministrative con il compagno pregiudicato *OMISSIS*.

In una conversazione del *OMISSIS*, la *OMISSIS* riferiva al *OMISSIS* di essere stata interpellata da tale " *OMISSIS*" (identificata nella persona di *OMISSIS* [99], all'epoca assessore *OMISSIS*) per intercedere, con un suo parere, su un **progetto di potenziamento del sistema di videosorveglianza cittadina.**

La Commissione di Indagine ha sottolineato il contenuto raccapricciante della conversazione captata, che di seguito si riporta in estratto.

OMISSIS entra in auto con OMISSIS, quest'ultima legge una bozza stilata dall'assessorato nella persona di una tale OMISSIS, nella quale chiede il suo parere visto che si occupa della OMISSIS. *OMISSIS legge ad alta voce in auto e pronuncia alcuni progetti che il suoi partito vorrebbe adottare per migliorare la sicurezza pubblica; Nella lista sono previsti controlli amministrativi e verifiche per accertare la veridicità sulla residenza di alcuni stranieri e OMISSIS risponde dicendo che non stanno facendo niente in zona stazione.* *00:01:29* *OMISSIS: "tu devi dire semplicemente, OMISSIS non ti preoccupare che comunque la sicurezza non va a cozzare con l'immigrazione"* *OMISSIS: "no, lei vuole un mio parere su quello che ha scritto, devo dire va bene secondo te, capito? allora la sicurezza rappresenta un'assoluta priorità dell'azione amministrativa, l'obiettivo principale consiste nel consolidare il presidio quotidiano per rispondere alle esigenze di sicurezza dei cittadini, per tale motivo si ritengono interventi necessari, quelli di seguito indicati, integrazione del regolamento di Polizia Urbana denominato, Nuovo Regolamento di Polizia Urbana, quello che hanno fatto mo, che prevede l'applicazione delle misure e tutela e il decoro di particolari luoghi, quelli i presidii sanitari, scuole, plessi scolastici e sanitari, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi delle cultura."* *OMISSIS: "la benzina devo fare"*

[99] *OMISSIS*

OMISSIS: "e ce la fai? ... aree destinate al verde pubblico, poi attuazione di ordinanze e provvedimenti anti-degrado contro l'illegalità, potenziamento del sistema di videosorveglianza, come deterrente per l'esercizio di azioni criminose, intensificazione..." *OMISSIS:* ***"che cos'è, che cos'è, che cos'è che prevede?"*** *OMISSIS:* ***"potenziamento del sistema"*** *OMISSIS:* ***"di videosorveglianza?"*** *OMISSIS:* ***"sorveglianza, e si amore mio"*** *OMISSIS:* ***"non puoi scrivere no?"*** *OMISSIS:* ***"hai voglia"*** *... "come deterrente di azioni criminose, intensificazione della collaborazione tra forze dell'ordine statali e polizia Locale, sulla base di accordi, protocolli in tema di sicurezza urbana ..."* *OMISSIS continua a leggere la bozza del progetto del suo partito.*

Gli intendimenti degli intercettati, per quanto si evince dalle conversazioni captate, hanno l'obiettivo precipuo di svuotare di contenuto ogni iniziativa finalizzata al rafforzamento dei dispositivi elettronici in argomento, nella nota realtà foggiana, caratterizzata da un'elevata incidenza dei reati predatori e, soprattutto, fortemente soggiogata dalla mafia della "*Società Foggiana*": **l'espressione gergale " hai voglia" è il "SI" della consigliera comunale agli interessi del *OMISSIS*.**

La condivisione dell'intento di incidere sulle scelte dell'Amministrazione in materia di videosorveglianza tra il consigliere comunale ed il pregiudicato *OMISSIS* trova conferma anche in alcune pubbliche dichiarazioni della stessa *OMISSIS*, riprese dai *mass-media*.

In data *OMISSIS*, il suddetto ex consigliere comunale si è dimesso dalla carica di *OMISSIS*, si è "autosospesa" dal partito *OMISSIS* e, nel comunicato stampa diffuso nell'occasione, ha dichiarato, tra l'altro: "*non ho subito alcuna pressione da alcuno, tanto meno dal Sig. OMISSIS, con il quale è intercorsa una confidenziale e riservata interlocuzione da cui sono emerse delle mere perplessità sulla efficacia deterrente del sistema di videosorveglianza*[100]".

Come evidenziato dalla Commissione di Indagine, le intercettazioni hanno evidenziato un vero e proprio "costume" del consigliere *OMISSIS* di assecondare le influenze esercitate dal pregiudicato *OMISSIS* sulla sua attività politico-amministrativa.

Ancora in una conversazione del *OMISSIS*, intercettata nell'ambito del procedimento penale sopra indicato, il consigliere comunale *OMISSIS* parla di una riunione, a cui doveva

[100] Cfr. articolo pubblicato in data *OMISSIS* dal quotidiano online "La Repubblica" *OMISSIS*

partecipare insieme con *OMISSIS* e *OMISSIS*, proiettando l'immagine di una consuetudine interlocutoria con *OMISSIS* a proposito di "fatti" che riguardano il *OMISSIS*.

Si riporta di seguito uno stralcio della conversazione captata.

OMISSIS: ***"domani mattina devo chiamare a OMISSIS,***
OMISSIS: "di?"
OMISSIS: ***"gli devo dire il fatto che domani abbiamo la riunione con alle tre e starà pure lui ma gli devo dire ma viene pure l'ass... OMISSIS, poi possiamo parlare se no la devo far venire perché dobbiamo parlare ....(incomprensibile)"***
OMISSIS: ***"e si tu gli devi chiedere a OMISSIS seeee, il fatto di quello là"***
OMISSIS: "e si"
OMISSIS: ***"me li prendo io i soldi"***
OMISSIS: "e si "
OMISSIS: "hai capito? ....(pausa) però così mi metti in difficoltà"
OMISSIS: "eeeh!"
OMISSIS: ***"gli dici proprio così mi metti in difficoltà, perché OMISSIS? e si perché si aspetta, che quando lui da la parola la mantiene, noi non siamo abituati"***
OMISSIS: ***"non mi piace mandare messaggi che non sono ancora stati chiamati, io sono, almeno che dico di cosa si trattava e che bisogna aspettare, almeno che gli dai qualche cosa"***
OMISSIS: "eeeh! però per me il coso è suo"
OMISSIS: "eeeh!"
OMISSIS: "se no, non me le dire queste cose"
OMISSIS: ***"anche perché io ho parlato della campagna elettorale a questo"***
OMISSIS: ***"no, no, lascia perdere la campagna elettorale, lascia perdere la campagna elettorale, io quando metto la faccia, non mi piace fare le magre figure eeeehhh! hai capito? quindi la cosa se è si è si, se è con il punto interrogativo non me la venire a dire"***
OMISSIS: ***"però aveva detto che era sicuro"***
OMISSIS: ***"eh! eh! appunto, tu me l'hai dato per certo,*** *tu me.... (le voci si accavallano)"*
OMISSIS: "quello se devono fare che magari, faceva quello che fa... (incomprensibile) in *avanti, qualche partito ti impone qualche nome, perché poi"*
OMISSIS: "eeeh! perché poi non va bene"
OMISSIS: "non va bene"
OMISSIS: ***"che noi rimaniamo sempre con te fedeli, però insomma, non è che lo dobbiamo prendere sempre a quel posto noi, anche perché qua, fino a prova contraria, persone che non valgono niente, che tengono due o trecento voti, che hanno sistemati i figli, lo vanno decantando"***
OMISSIS: "ce lo diamo"
OMISSIS: ***"ce lo dici proprio, gli dici a noi niente? e non te lo stiamo chiedendo per non metterti in difficoltà, però se tu ci dici, dammi un nome e poi così, poi me lo devi mettere, perché figure di merda noi non siamo abituati a farle, capito glielo dici così, dici non è che, noi neanche te lo***

veniamo a chiedere il lavoro, quello e quell'altro, non ti veniamo neanche a mettere in difficoltà, però se tu ci dici una cosa e ce la dai per certa, quella cosa poi ce la devi dare".

Dal tenore della conversazione si evince che *OMISSIS*, avendo appreso dalla sua compagna che all'indomani avrebbe avuto un incontro con *OMISSIS*, indica a *OMISSIS* di ricordare al *OMISSIS*, in termini perentori, di adempiere agli impegni assunti nei loro confronti durante la campagna elettorale.

Icasticamente dà contezza della "familiarità" del *OMISSIS* con *OMISSIS* una foto estrapolata da fonti aperte[101],che ritrae quest'ultimo in compagnia della consigliera *OMISSIS*, dei consiglieri comunali *OMISSIS*, *OMISSIS* e *OMISSIS*, del *OMISSIS* e di *OMISSIS*, *OMISSIS*.

E' evidente la preoccupante commistione tra *munus* pubblico della consigliera comunale e rapporti tenuti a titolo personale con soggetti pregiudicati, vicini alla *batteria* mafiosa *OMISSIS*.

Una preoccupazione condivisa dalle massime Istituzioni cittadine: in occasione di una conferenza stampa, tenuta presso la Questura di Foggia il 25.02.2021, il Procuratore della Repubblica di Foggia, nel sottolineare l'importanza della videosorveglianza nel contesto urbano, gravemente vessato dalla criminalità, aveva accennato ad un'intercettazione agli atti della Procura di Foggia in cui "***una persona indiziata di un reato e che era intercettata cercava di influire nell'amministrazione comunale per impedire l'installazione di alcune telecamere. Diceva: 'Beh, ma questa videosorveglianza dà fastidio, non mettiamola. Viene vista come un problema per chi preferisce operare nell'ombra***[102]".

Le dichiarazioni del Procuratore della Repubblica venivano i riportate in un articolo pubblicato in data 25.02.2021 dal locale quotidiano online "*l'Immediato*"[103].

I fatti narrati assumono particolare gravità, avendo ad oggetto il tema della videosorveglianza, in una realtà, quale quella foggiana, dove appare imprescindibile l'utilizzo, a fini preventivi e repressivi, di un gran numero di videocamere come mezzi aggiuntivi all'articolato complesso dei dispositivi di controllo del territorio, assicurati dalle Forze dell'Ordine.

---

[101] *OMISSIS*

[102] *articolo pubblicato online e consultabile al seguente indirizzo: https://www.foggiacittaaperta.it/news/*

[103] *(articolo consultabile al seguente indirizzo: https://www.immediato.net/2021/02/25/foggia-ha-la-necessita-di-essere-videosorvegliata-ma-qualcuno-non-vuole-scoppia-caso-telecamere-in-citta-il-pd-fatto-grave/)*

A questo inammissibile asservimento, da parte di un consigliere comunale, dell'interesse pubblico alla sicurezza, rispetto agli interessi della criminalità organizzata, si accompagna, come sarà ampiamente esposto nel relativo paragrafo, un'attività amministrativa in materia di videosorveglianza, che mostra una "compiacenza" dell'Ente per imprese contigue a realtà mafiose accertate, in cui ritorna assordante l'eco della *batteria* mafiosa *OMISSIS*.

Consigliere comunale *OMISSIS* [104].

E' stato eletto nella lista "*OMISSIS*".

La Commissione ha evidenziato un contesto familiare del consigliere comunale, rilevante ai fini dell'ipotesi di un pericolo di condizionamento dell'attività amministrativa dallo stesso svolta.

OMISSIS è, infatti, suocero di *OMISSIS* [105], ritenuto contiguo alla *"batteria*" " *OMISSIS*", indagato nell'ambito del procedimento penale n. *OMISSIS* D.D.A. Bari.

Dalle attività tecniche svolte nell'ambito di tale procedimento penale è emerso che, in data 01.04.2011, il predetto *OMISSIS* era stato interessato da *OMISSIS* [106], esponente apicale della *batteria* " *OMISSIS*", al fine di organizzare un incontro tra lo stesso *OMISSIS* e *OMISSIS* [107]. Si riportano in nota gli elementi di dettaglio relativi al contesto in parola[108].

Al contesto familiare del consigliere comunale appartiene anche il *OMISSIS OMISSIS* [109], già affiliato alla "*Società Foggiana*". Quest'ultimo è figlio di *OMISSIS*, cugino dell'omonimo consigliere comunale. I due, infatti, sono figli rispettivamente dei fratelli *OMISSIS* ed *OMISSIS*.

In data 30.04.2021, *OMISSIS* e *OMISSIS*, quest'ultimo *OMISSIS*, sono stati tratti in arresto in esecuzione di ordinanza cautelare n. *OMISSIS*. – n. *OMISSIS*. G.I.P., emessa dal GIP presso il Tribunale di Foggia, in data *OMISSIS* in quanto entrambi ritenuti responsabili del reato di tentata induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all'art. 319-quater c.p., (nonché il solo *OMISSIS* del reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio di cui agli artt. 319 c.p., oltre che di numerose ipotesi di peculato ex art. 314, c.p.).

[104] *OMISSIS*
[105] *OMISSIS*
[106] *OMISSIS*
[107] *OMISSIS*
[108] Le conversazioni telefoniche, attraverso le quali era stato organizzato il predetto appuntamento, avevano visto protagonisti *OMISSIS* ed il suocero *OMISSIS*, i quali si erano accordati con il *OMISSIS* affinché quest'ultimo si incontrasse con *OMISSIS*.
[109] *OMISSIS*

L'ex consigliere *OMISSIS* è stato destinatario in data *OMISSIS* dell'ulteriore ordinanza cautelare n. *OMISSIS*, emessa dal medesimo G.I.P. presso il Tribunale di Foggia, in data *OMISSIS*,che lo vede indagato unitamente al *OMISSIS*, *OMISSIS*, i consiglieri comunali *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS* e *OMISSIS*, per tentata concussione, relativa al pagamento di una tangente da parte di un imprenditore locale.
Nell'ordinanza cautelare n. *OMISSIS* del *OMISSIS* viene evidenziata *"L'indubbia capacità del OMISSIS [definito non a caso monaco cercante, con locuzione icasticamente espressiva della sua capacità di chiedere utilità, (cosi come facevano una volta i frati cercatori) dal consigliere OMISSIS (OMISSIS)] di afferrare immediatamente la proposta penalmente rilevante dello OMISSIS e di portarla subito ad esecuzione, raddoppiando peraltro la posta inizialmente richiesta dal sodale".*
In data *OMISSIS*, a seguito dell'adozione del sopracitato provvedimento cautelare, il Prefetto di Foggia con provvedimento ex art. 11, co.2, D.L. n.235/2012 ha sospeso dalla carica di consigliere comunale *OMISSIS*.

L'episodio accertato nell'ambito del procedimento penale n. *OMISSIS* **D.D.A. Bari, di cui si è detto sopra, lascia trasparire una prossimità consapevole ed elettiva tra l'ex consigliere comunale *OMISSIS* e il pregiudicato** *OMISSIS*, **capo dell'omonima *batteria* mafiosa, in cui gravita il *OMISSIS* del consigliere.**

Consigliere comunale *OMISSIS* [110]

È stato eletto nella lista *OMISSIS*.

Il Consigliere ***OMISSIS*** [111] risulta deferito all'A.G., nel 1976, per porto abusivo e detenzione di arma e, nel 2003, per associazione di tipo mafioso.

Nella mattinata del *OMISSIS*, in esecuzione di ordinanza custodiale n. *OMISSIS*, emessa in data *OMISSIS* dal G.I.P. presso il Tribunale di Foggia, il consigliere è stato arrestato, nell'ambito del procedimento penale n. *OMISSIS* della Procura della Repubblica di Foggia (cd. operazione "*Nuvola d'oro*").

Con l'operazione "Nuvola d'oro" sono state tratte in arresto quattro persone, ritenute responsabili in concorso del reato di induzione indebita a dare o promettere utilità, di cui all'art. 319-quater c.p..

[110] *OMISSIS*
[111] *OMISSIS*

Tra i concorrenti nel reato in argomento, commesso in una consolidata logica spartitoria, figura anche ***OMISSIS***[112], funzionario del Comune di Foggia, addetto al "***OMISSIS***".

Il predetto funzionario si occupa anche della *OMISSIS*, di cui si dirà in prosieguo.

In particolare, nel corso delle indagini, condotte anche con attività tecniche, è stato accertato che gli indagati hanno indotto il rappresentante legale di una società, esercente servizi connessi ***OMISSIS***, a consegnare loro denaro, a titolo di tangente, per un importo accertato di circa 35.000 euro, al fine di ottenere la liquidazione di 3 fatture emesse dalla società stessa nei confronti del Comune di Foggia, in relazione ad un appalto del valore di 371.000 euro.

La Commissione ha esaminato, previa autorizzazione della competente Procura della Repubblica, gli atti del sopra citato procedimento penale, da cui sono emerse cointeressenze del consigliere *OMISSIS*, con soggetti vicini ad elementi di spicco della criminalità mafiosa.

Nella richiesta di emissione di ordinanza impositiva di misure cautelari, formulata dal pubblico ministero al GIP, risulta che il predetto consigliere comunale è anagraficamente residente in una casa di edilizia popolare, sita a Foggia, *OMISSIS*, presso la quale *OMISSIS*.

Dagli accertamenti svolti risulta che l'alloggio intestato al consigliere è di fatto abitato da *OMISSIS*[113], a cui sono intestate anche le utenze.

Il consigliere *OMISSIS* di fatto dimora, *OMISSIS*, in una villa, sita a Foggia in via *OMISSIS*.

OMISSIS, gravato da vari pregiudizi di polizia, è il compagno di *OMISSIS*[114], sorella di *OMISSIS*[115].

Quest'ultimo è ritenuto intraneo alla *batteria* "*OMISSIS*", come hanno dimostrato gli atti dell'operazione "*La Decima Azione*" del 2018.

OMISSIS è stato, infatti, condannato in primo grado alla pena di anni undici di reclusione per il reato di cui all'art. 416, *bis*, co.1, 2, 3, 4, 5 e 8, c.p. per aver partecipato all'associazione di stampo mafioso denominata "*Società Foggiana*", con il compito di supportare il sodalizio nella fase

---

112 *OMISSIS*
113 *OMISSIS*
114 *OMISSIS*
115 *OMISSIS*

esecutiva dell'attività estorsiva, con riferimento alla richiesta ed alla riscossione delle tangenti nonché alla consegna dei proventi destinati al mantenimento degli associati.

L'appartenenza di *OMISSIS* alla *batteria* "*OMISSIS*" emerge altresì dai legami di parentela dello stesso.

OMISSIS è, infatti, legato sentimentalmente a *OMISSIS* [116], figlia di *OMISSIS* [117], appartenente alla batteria *OMISSIS*, e *OMISSIS* [118] sorella di *OMISSIS* ed *OMISSIS*, esponenti di vertice della *batteria* omonima.

Di quest'ultima si parlerà più diffusamente nel paragrafo dedicato alla gestione degli alloggi popolari da parte del Comune di Foggia.

Nei colloqui intercettati, riportati nell'ordinanza custodiale n. *OMISSIS*, il consigliere *OMISSIS*, oltre a dimostrare un ruolo dominante nel sistema tangentizio evidenziato dalle indagini, manifesta espressamente il forte disappunto per l'attività di prevenzione antimafia, condotta dal Prefetto: "*...queste interdittive ci hanno rotto un poco il cazzo...*".

Tale orientamento espresso da un organo di indirizzo politico amministrativo trova riscontro nella persistente resistenza degli organi di gestione per le verifiche antimafia, di cui si dirà in seguito.

Consigliere comunale *OMISSIS* [119]

È stato eletto nella lista *OMISSIS*.

Il Consigliere ***OMISSIS*** è ***OMISSIS*** dell' ***OMISSIS*** e prestava la sua attività lavorativa presso l' "***OMISSIS***", di proprietà del "***OMISSIS***", ***OMISSIS***.

Presso "*OMISSIS*", prestava servizio, in qualità di dipendente della ditta "*OMISSIS*", *OMISSIS* [120], genero di *OMISSIS*, esponente di spicco dell'omonima *batteria* mafiosa.

---

116 *OMISSIS*
117 *OMISSIS*
118 *OMISSIS*
119 *OMISSIS*
120 *OMISSIS*, nato a *OMISSIS*, di fatto dimorante in Foggia in un alloggio popolare occupato abusivamente sito in via *OMISSIS*. Il predetto è figlio di *OMISSIS* nonché genero del *boss* mafioso *OMISSIS*, esponente apicale della "batteria" dei "*OMISSIS*", essendo convivente con la figlia di costui, *OMISSIS*.

Il *OMISSIS*, in data *OMISSIS*, in esecuzione di un decreto di fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, è stato tratto in arresto per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso e condannato successivamente ad anni due e mesi otto di reclusione, irrogata con sentenza del GIP presso il Tribunale di Bari del *OMISSIS*.

Le indagini, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, riguardavano un tentativo di estorsione ai danni di un commerciante foggiano - già vittima di tentata estorsione da parte di *OMISSIS*[121] (classe *OMISSIS*) - che il *OMISSIS* ha compiuto in concorso con il sorvegliato speciale *OMISSIS*[122].

La notizia dell'arresto del *OMISSIS* ha avuto vasta eco mediatica a livello sia locale sia nazionale, inserendosi nell'ambito delle operazioni di Polizia condotte il *OMISSIS* in relazione ad allarmanti episodi delittuosi, che avevano interessato la città di Foggia a partire dai primi giorni del 2020[123].

Risulta che l'azienda "*OMISSIS*", di cui il *OMISSIS* era dipendente, in data *OMISSIS*, avuta notizia dell'arresto, formulava contestazione degli addebiti ex art. 7 della legge n. 300/70 al proprio dipendente, sospendendolo cautelativamente dal servizio sino alla conclusione del procedimento disciplinare.

Il giorno seguente, cioè il *OMISSIS*, presso la sede INPS di Foggia veniva inviata una istanza con cui il *OMISSIS* chiedeva di beneficiare del congedo parentale per il periodo *OMISSIS*, per assistere il figlio nato pochi mesi prima.

Tale richiesta veniva inviata, mentre il *OMISSIS* era recluso presso la Casa Circondariale di Foggia, dal *OMISSIS* tramite indirizzo *OMISSIS*.

Dall'esame dei dati contenuti nella domanda del *OMISSIS* (prot. INPS *OMISSIS*), oltre al citato indirizzo *mail*, è indicata l'utenza telefonica n. *OMISSIS* come recapito del *OMISSIS*.

Gli accertamenti svolti hanno permesso di stabilire che l'utenza fornita è in realtà intestata a *OMISSIS* ed è ragionevole ritenere che l'indirizzo *mail* sia del *OMISSIS*, di cui il predetto consigliere comunale è *OMISSIS*, la cui sede si trovava proprio in via *OMISSIS* .

---

[121] all'esito del quale con sentenza il *OMISSIS* veniva condannato alla pena di ad anni 3 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa.
[122] *OMISSIS*
[123] cfr. articoli di stampa pubblicati sui quotidiani online "*Foggia Today*" e "*l'Immediato*" e su "*La Repubblica*" e "*Ansa*" del *OMISSIS*.

L'obiettivo del *OMISSIS* è evidentemente quello di evitare il licenziamento del *OMISSIS*, in quanto il congedo parentale esclude la possibilità per il datore di lavoro di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro.

Questa la cronologia degli eventi:

- ***OMISSIS* -dipendente della società "*OMISSIS*", che eroga servizi di *OMISSIS* presso l' "*OMISSIS*"- è stato arrestato il *OMISSIS* per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso;**
- **la società presso la quale lavorava, di conseguenza, in data *OMISSIS*, ha notificato al *OMISSIS* il preavviso di licenziamento per motivi disciplinari;**
- **il giorno successivo, in data *OMISSIS*, è partita dalla sede del suddetto *OMISSIS* la richiesta di congedo parentale a nome del *OMISSIS*, che era già detenuto, verosimilmente proprio al fine di evitarne il licenziamento.**

La caratura criminale del *OMISSIS*, il risalto mediatico generato dalla vicenda estorsiva, in cui lo stesso era stato coinvolto, la prossimità anche lavorativa del *OMISSIS* al *OMISSIS*, che esclude ogni possibilità che quest'ultimo ne ignorasse lo stato detentivo, lasciano ragionevolmente dedurre l'esistenza di una colleganza tra il consigliere e il pregiudicato, che va al di là del mandato *OMISSIS*.

Ed anzi, il ruolo di amministratore pubblico, rivestito dal *OMISSIS* esigeva che lo stesso prendesse le distanze dalla vicenda "*OMISSIS*" di un soggetto appartenente ad un gruppo mafioso operante in Foggia, a meno che non potesse affrancarsi da rapporti che, in certi contesti, non è facile recidere.

Consigliere comunale *OMISSIS* [124]

E' stata eletta nella lista *OMISSIS*.

E' stata anche *OMISSIS*, nominata dopo le elezioni comunali del 25.05.2014 , rimanendo in carica fino al termine del mandato.

La Commissione di Indagine ha evidenziato una sistematica prossimità del consigliere comunale *OMISSIS* a soggetti contigui ad una della *batterie* di cui si compone l'associazione mafiosa denominata "Società Foggiana", in occasione dell'esercizio di funzioni istituzionali.

[124] *OMISSIS*.

In data *OMISSIS*, è pervenuta in forma anonima alla Prefettura di Foggia un esposto, a cui sono allegate copie di documenti che attestano la liquidazione di *OMISSIS* - di competenza degli uffici dell'Assessorato retto dalla *OMISSIS* - a favore di tale *OMISSIS* e la fotografia di un uomo e di una signora, intenti a parlare.

Le persone ritratte nelle suindicate fotografie, riportate nella Relazione della Commissione, sono il Consigliere Comunale *OMISSIS* e *OMISSIS* [125], già sorvegliato speciale di P.S., pregiudicato per vari reati in materia di sostanze stupefacenti, rapina ed estorsione ed appartenente all'omonima famiglia, reggente della *batteria OMISSIS*.

OMISSIS è, infatti, cugino dei germani *OMISSIS* e *OMISSIS*, esponenti di primo piano della "*batteria*" omonima, condannati in primo grado per associazione mafiosa nel processo relativo all'indagine "*La Decima Azione*" del 2018.

Dagli accertamenti della Commissione di Indagine, è risultato che, effettivamente, *OMISSIS* è tra i destinatari di un *OMISSIS* pari a 250,00 euro, concesso con il provvedimento dirigenziale n. *OMISSIS*: all'epoca della concessione del *OMISSIS* al *OMISSIS* il consigliere *OMISSIS* ricopriva l'incarico di Assessore *OMISSIS*.

L'erogazione dei *OMISSIS*, di cui al sopracitato provvedimento di *OMISSIS*, è stata oggetto di indagine da parte della Procura della Repubblica di Foggia, nell'ambito del procedimento penale n. *OMISSIS*, *OMISSIS* per le ipotesi di reato di *OMISSIS*, definito con decreto di archiviazione del GIP di Foggia in data *OMISSIS*.

Con nota *OMISSIS*, il GIP del Tribunale di Foggia ha autorizzato la Prefettura di Foggia ad estrarre copia degli atti del sopracitato procedimento penale.

Dalla lettura degli atti di indagine, confluiti nel procedimento penale suddetto, emerge anzitutto che l'Assessore *OMISSIS* aveva consegnato "*pro manibus*" il denaro contante ai *OMISSIS*, concessi con il provvedimento dirigenziale n. *OMISSIS*.

Orbene, è fuor di dubbio che l'erogazione di un *OMISSIS* sia un atto di natura gestionale, di esclusiva competenza del dirigente competente, come delineata dall'art. 107 T.U.E.L., che stabilisce una netta distinzione tra i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, spettanti agli organi di governo, ed i poteri di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, attribuiti ai dirigenti.

---

[125] *OMISSIS*

Appaiono, peraltro, completamente stravolte, nel caso di specie, le procedure per la *OMISSIS*, effettuata dall'Assessore con denaro "in contanti", (*"estraendoli dal cassetto della propria scrivania*", si legge nel *OMISSIS*, rese da *OMISSIS* [126] il *OMISSIS* e acquisite al fascicolo del procedimento penale suddetto): il maneggio del denaro della pubblica amministrazione, infatti, è riservato agli agenti contabili interni (tesoriere, economo ecc..) tenuti all'osservanza di precise regole di contabilizzazione e di rendicontazione.

Dagli atti di indagine suddetti emerge ancora che l'assessore *OMISSIS* si era preoccupata di contattare tutti i destinatari dei *OMISSIS* indicati nel provvedimento di *OMISSIS* n. *OMISSIS* perché *"riferissero fatti e circostanze in suo favore"* e che era solita accompagnare la consegna del denaro concesso a titolo di *OMISSIS* con la contestuale consegna di materiale elettorale agli assegnatari.

La Commissione si è soffermata su un ulteriore esposto anonimo, pervenuto alla Prefettura di Foggia il *OMISSIS*, con cui veniva segnalato che, il *OMISSIS*, nell'edificio comunale, mentre stava per avere inizio la riunione della *OMISSIS, OMISSIS* chiedeva di parlare con *OMISSIS*, componente della sopracitata *OMISSIS*.

La discussione seguita a tale richiesta si sarebbe svolta, secondo l'anonimo esponente, inizialmente alla presenza del *OMISSIS* e di altri tre componenti della *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS* e *OMISSIS*, nonché della *OMISSIS* medesima, *OMISSIS*. La *OMISSIS* si sarebbe allontanata dopo pochi minuti, seguita dai consiglieri *OMISSIS* e *OMISSIS* dopo circa dieci minuti.

All'esposto risultava allegata una registrazione audio, riportata su CD ROM.

Con nota n. *OMISSIS*, il suddetto esposto anonimo è stato inviato dal Prefetto al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, unitamente alla registrazione audio, per eventuali valutazioni di competenza.

Con successiva nota n. *OMISSIS*, il Prefetto di Foggia ha chiesto al Procuratore della Repubblica il nulla osta all'utilizzazione dell'esposto sopra citatato nell'ambito del monitoraggio, avviato ai sensi dell'art.143 T.U.E.L. sull'attività amministrativa del Comune di Foggia, ed ha richiesto la trasmissione degli atti connessi ad eventuali procedimenti penali avviati sulle circostanze evidenziate nell'esposto in argomento.

Con nota n. *OMISSIS*, il Procuratore della Repubblica ha comunicato che il procedimento penale *OMISSIS* scaturito dall'esposto anonimo è stato archiaviato con

---

[126] *OMISSIS*

decreto del *OMISSIS* ed ha rilasciato il nulla osta all'utilizzo del documento per le iniziative di competenza della Prefettura.

La trascrizione del contenuto audio del CD-ROM allegato all'esposto indicato, effettuata dalla *OMISSIS*, è stata acquisita agli atti della Prefettura, giusta autorizzazione del GIP presso il Tribunale di Foggia *OMISSIS*.

Orbene, la conversazione trascritta evidenzia un rapporto di pregressa conoscenza tra *OMISSIS* e *OMISSIS* e una interlocuzione protratta nel tempo, avvalorata dai toni confidenziali, e, soprattutto, la consapevolezza del Consigliere di interloquire con un soggetto legato agli ambienti della criminalità mafiosa.

Peraltro, sentita a sommarie informazioni dalla *OMISSIS* relativamente a tale incontro, *OMISSIS* ha confermato di conoscere *OMISSIS*, facendo presente che tale conoscenza sarebbe riconducibile al periodo in cui ha svolto *OMISSIS*.

Appare significativa la circostanza che, nell'animata conversazione, il *OMISSIS*, che si dichiara espressamente appartenente alla "malavita", **minacci** *OMISSIS* di rivelare l'attività svolta, **su impulso della stessa, per procacciare voti all'attuale Amministrazione, facendo riferimento a** *OMISSIS* **di competenza dell'assessorato retto dalla** *OMISSIS* **o alla "sistemazione" della consorte del** *OMISSIS* **in un supermercato.**

Non era la prima volta che il *OMISSIS* utilizzava metodi di approccio prepotenti con il consigliere *OMISSIS*, infatti, sul quotidiano on line "*FoggiaToday*", del *OMISSIS*, era stato pubblicato un articolo che riferiva di una irruzione durante la riunione della "*OMISSIS*", di cui fa parte *OMISSIS*, da parte di un soggetto "*vicino ad ambienti mafiosi foggiani*" che ha chiesto "*insistentemente di parlare con una consigliera comunale*".

Si riportano alcuni significativi passaggi della conversazione trascritta , dai quali si evince che il *OMISSIS* si era adoperato, peraltro, per sostenere il *OMISSIS*, in occasione delle ultime competizioni elettorali.

OMISSIS: ***"...Votiamo OMISSIS", " ...Una volta mi hai mandato a minacciare e me la sono tenuta"*** ; e ancora: ***" ...se noi siamo mafiosi, senza offesa, la mafia è politica, poi veniamo noi"***; e, da ultimo: ***"...io sono contrario alle denunce lo dico davanti a tutti, se io faccio una denuncia vengono a testimoniare persone che ci rovinano poi"***.

Non risulta che la Consigliera abbia reagito alle minacce, facendo allontanare il *OMISSIS* e, nondimeno, che abbia presentato esposti o denunce all'Autorità Giudiziaria o alle Forze dell'Ordine in relazione all'accaduto.

L'animato colloquio è avvenuto alla presenza di una terza persona, che figura nella trascrizione come " *OMISSIS*": *OMISSIS* è il presidente della *OMISSIS*.

Anche da parte del predetto non si evincono condotte tese ad arginare i comportamenti del *OMISSIS*; anzi, risultano rivolte nei suoi confronti parole di comprensione.

Tutta la vicenda evidenzia l' asservimento del *munus* pubblico a logiche clientelari non scevre da particolari attenzioni per soggetti contigui alla criminalità mafiosa, che si sono evidenziate nello stravolgimento dei segmenti procedimentali relativi alle *OMISSIS* e in una innaturale ingerenza di un organo di indirizzo politico amministrativo in poteri riservati agli organi di gestione.

La Commissione non ha potuto non rilevare quanto sia funzionale a tale logica perversa il disordine amministrativo riscontrato nella gestione delle *OMISSIS*.

Nel corso dell'audizione, svolta dinanzi alla Commissione il *OMISSIS*, la *OMISSIS* ha dichiarato, infatti: "*agli atti dell'Ufficio è presente soltanto una copia non integra del dispositivo di liquidazione a cui è allegata la dichiarazione del OMISSIS relativa all'incasso della somma. Presso quest'ufficio non vi è traccia del fascicolo contenente le OMISSIS del OMISSIS nè tantomeno degli altri nominativi indicati come OMISSIS di quel dispositivo, per cui non sono in grado di riferire OMISSIS*".

Il ruolo ricoperto dalla *OMISSIS*, quale *OMISSIS*, non giustifica le interlocuzioni sistematiche con un soggetto che la stessa conosce quale appartenente ad una famiglia mafiosa- le quali, al più, rientrerebbero nelle competenze degli organi di gestione- ma, anzi, le rende incomprensibili se non alla luce di rapporti "confidenziali", inammissibili per un amministratore locale.

Consigliere comunale *OMISSIS* [127]

E' stato consigliere comunale dal *OMISSIS*

[127] *OMISSIS*

E' stato eletto nella lista *OMISSIS*.

La Commissione ha evidenziato anzitutto le cointeressenze economiche del consigliere *OMISSIS* in imprese che riflettono la presenza di soggetti vicini alle consorterie mafiose foggiane.

OMISSIS, infatti, è socio della cooperativa "*OMISSIS*", che gestisce per conto del comune il servizio del *OMISSIS*.

Della compagine societaria della cooperativa "*OMISSIS*" e degli scostamenti procedimentali, che hanno portato all' arricchimento ingiustificato di un soggetto economico in cui è forte la presenza di soggetti vicini ad ambienti criminali, si parlerà più diffusamente nel paragrafo dedicato al servizio *OMISSIS*.

La Commissione ha dato risalto anche alle frequentazioni del *OMISSIS*.

Lo stesso, infatti, è stato più volte controllato con soggetti controindicati specie per un esponente dell'Amministrazione comunale. In particolare, il consigliere , *OMISSIS*, è stato controllato in compagnia di *OMISSIS* [128] figlio di *OMISSIS* [129], detto "*OMISSIS*", ucciso con colpi d'arma da fuoco il *OMISSIS* in un agguato mafioso, e di *OMISSIS* [130], destinatario il *OMISSIS* di ordinanza di custodia cautelare in carcere per produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope. ***OMISSIS* ed *OMISSIS* sono esponenti di vertice dell'omonimo sodalizio mafioso attivo nella città di San Severo.**

Significativo di un particolare modo di intendere la funzione pubblica è la vicenda che riguarda il consigliere e che la Commissione ha ampiamente descritto.

OMISSIS è stato candidato alle consultazioni elettorali per l'elezione *OMISSIS*, nella Lista "*OMISSIS*" ....

Il *OMISSIS*, in un seggio elettorale *OMISSIS*, il segretario del seggio chiedeva l'intervento del personale delle Forze di polizia in servizio di vigilanza presso il plesso scolastico, segnalando di aver udito, proveniente da una cabina elettorale, dove un elettore stava votando, il rumore di uno scatto fotografico. I successivi accertamenti hanno permesso di

[128] *OMISSIS*
[129] *OMISSIS*
[130] *OMISSIS*

verificare al personale intervenuto che l'elettore aveva ritratto con il telefono cellulare la propria scheda, con l'espressione di voto per *OMISSIS* per la lista "*OMISSIS*" e per il candidato *OMISSIS* e che la fotografia era stata inviata al proprio figlio tramite "*whatsapp*".

Quest'ultimo il giorno successivo ha rilasciato spontanee dichiarazioni alla *OMISSIS*, facendo presente che il giorno prima egli aveva inviato tramite telefono al proprio genitore la fotografia della scheda elettorale da lui votata come sopra, chiedendogli di esprimere analogo voto e di inviargli la relativa fotografia. Ciò in quanto, essendo disoccupato ed in precarie condizioni economiche, aveva deciso di aderire alla richiesta rivoltagli da una persona incontrata casualmente e di cui non ha saputo fornire l'identità, che gli aveva chiesto di votare per il candidato *OMISSIS* e di estendere la richiesta anche ad altre persone, promettendogli un posto di lavoro se avesse fornito la prova del voto espresso.

Su tale episodio la *OMISSIS* ha inviato comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia *OMISSIS*, la cui consultazione *OMISSIS* è stata autorizzata dalla medesima Procura con nota del *OMISSIS*.

Un ulteriore episodio è avvenuto il *OMISSIS* allorché mirate attività d'indagine svolte *OMISSIS* hanno permesso di individuare altre persone che avevano ritratto con il cellulare la propria scheda elettorale votata a favore del candidato *OMISSIS*, come prova da fornire ad una persona che aveva promesso loro, in cambio, il pagamento della somma di 40 euro per ogni voto.

Le indagini hanno consentito, altresì, di acclarare come un esercizio pubblico di Foggia denominato "*OMISSIS* " *... abbia costituito, soprattutto per la tornata elettorale delle regionali del OMISSIS, un vero centro di riferimento per la compravendita del voto elettorale, tant'è che proprio OMISSIS spontaneamente dichiara come lui stesso e la di lui fidanzata in detto luogo concordano il mercimonio con OMISSIS, poi definitosi positivamente con il pagamento delle previste 40,00 (quaranta) euro, percepite pro-capite dall'indagato e dalla OMISSIS*" .

Sulla base delle indagini svolte gli investigatori concludono: "*Sulla scorta degli elementi raccolti si presume che sia stato messo in campo un sistema illecito davvero organizzato con meticolosità che si è potuto pregiare di un passaparola vincente e capillare che ha coinvolto un numero importante di personaggi, ovviamente garantito da un rilevante investimento economico da parte di qualcuno e/o di coloro che avevano interesse alla vittoria elettorale di un determinato candidato.*

Riguardo a tali accadimenti, la *OMISSIS* ha inviato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia comunicazione di notizia di reato *OMISSIS*,

la cui consultazione da parte della Commissione è stata autorizzata dalla medesima Procura con *OMISSIS*.

Dall'esame degli atti relativi al procedimento penale n. *OMISSIS* pendente presso la Procura della Repubblica di Foggia, la cui consultazione è stata autorizzata dalla Procura medesima con nota del *OMISSIS*, *OMISSIS* figura come indagato per i fatti sopracitati.

OMISSIS nella sopracitata consultazione elettorale *OMISSIS* ha riportato nella circoscrizione di Foggia *OMISSIS* voti di preferenza. Gli organi di stampa hanno sottolineato la notevole affermazione che il suddetto candidato ha ottenuto in termini di consensi elettorali[131].

Nelle elezioni comunali di Foggia del 2019 *OMISSIS* ha ottenuto n. *OMISSIS* preferenze.

Anche in tale occasione gli organi di stampa hanno evidenziato il risultato che il predetto ha conseguito in termini elettorali[132].

La ricostruzione effettuata dalla Commissione evoca logiche latamente ricattatorie connesse all'esercizio del fondamentale diritto di elettorato attivo, piegato agli interessi di un pubblico amministratore che, invece, dovrebbe garantire la tutela dei diritti costituzionalmente garantiti.

Consigliere comunale *OMISSIS*[133]

È stato eletto nella lista "*OMISSIS*".

Il Consigliere risulta deferito all'Autorità giudiziaria *OMISSIS* per abuso di ufficio e il *OMISSIS* per abuso d'ufficio e turbata libertà degli incanti, falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale.

Come riferito nella parte dedicata agli atti intimidatori subiti dagli amministratori comunali, il consigliere comunale *OMISSIS*, in data *OMISSIS* (a quella data lo stesso reggeva l'incarico di *OMISSIS* in vece di *OMISSIS*, il cui incarico era stato revocato dal Consiglio comunale con delibera n. *OMISSIS* del *OMISSIS*) ha subito l'incendio della propria autovettura ad opera di ignoti.

---

[131] cfr. articolo pubblicato dal quotidiano online "l'Immediato" del "*OMISSIS*".
[132] cfr. articolo pubblicato dal quotidiano online "l'Immediato" del *OMISSIS*.
[133] *OMISSIS*.

In data *OMISSIS* (dunque, due giorni dopo l'evento) *OMISSIS* ha rassegnato le dimissioni dalla carica di *OMISSIS* del *OMISSIS*, dichiarando – come ampiamente riportato dalla stampa locale[134] – "***Non sono sereno, questa è una città invivibile oramai***".

OMISSIS ha inoltre ricoperto la carica di assessore *OMISSIS* del Comune di Foggia nel periodo in cui si sono svolti i fatti che hanno formato oggetto dell'operazione "*PiazzaPulita*" (proc.pen. n.3320/10 Mod 21 DDA Bari) che ha rivelato come esponenti di spicco della mafia foggiana avevano esteso il loro campo d'azione nel settore dei servizi comunali relativi alla *OMISSIS* ed alla gestione dei *OMISSIS*.

In particolare, come già riferito nel paragrafo dedicato alle maggiori operazioni di polizia che hanno interessato la criminalità foggiana, dagli atti dell'inchiesta è emerso che la cooperativa "*OMISSIS*", affidataria della gestione dei *OMISSIS*, era diretta dal pregiudicato *OMISSIS* [135] che agiva per conto di *OMISSIS* [136] (entrambi appartenenti al clan "*OMISSIS*"), i quali versavano gli introiti nelle casse del gruppo criminale di appartenenza, cagionando il fallimento della stessa cooperativa.

Dagli atti dell'indagine risulta che in quel periodo vi era stata forte pressione finalizzata a sciogliere la cooperativa "*OMISSIS*" per poi costituirne una nuova cooperativa, che avrebbe così continuato a gestire il settore *OMISSIS*.

Nel *OMISSIS* il servizio in questione fu affidato alla neo costituita cooperativa "*OMISSIS* [137]", il cui *OMISSIS* venne individuato nel pregiudicato *OMISSIS*.

Orbene, l'ordinanza cautelare n. *OMISSIS*, relativa all'operazione in argomento, inquadra il ruolo avuto nella circostanza dall'assessore *pro tempore OMISSIS*, il quale era intervenuto per "accontentare" le richieste della cooperativa del mafioso *OMISSIS*.

Così riferisce (pagina *OMISSIS* dell'ordinanza) il funzionario comunale *OMISSIS*, che aveva predisposto la delibera di giunta Comunale n. *OMISSIS* del *OMISSIS* , con la quale la Giunta **affidava direttamente** alla cooperativa "*OMISSIS*" il servizio di *OMISSIS*, già espletato dalla cooperativa "*OMISSIS*:"

---

[134] Cfr. articolo pubblicato sul quotidiano online "l'Immediato" *OMISSIS*.

[135] *OMISSIS*

[136] *OMISSIS*. Sui rapporti tra il Comune di Foggia e la "*OMISSIS*" riconducibile ad *OMISSIS* si avrà modo di soffermarsi nella parte apposita della presente Relazione.

[137] *OMISSIS*

> ***Sono arrivato a sottoscrivere quella delibera in un clima di forte pressione da parte di una serie di soggetti. Innanzitutto vi era stato il precedente incontro con OMISSIS, in cui ero visto addirittura "messo all'indice" da un gruppo di OMISSIS solo per denunciato delle situazioni di abuso da parte della OMISSIS. Avevo, inoltre, saputo che vi erano stati diversi incontri tra gruppi di OMISSIS e OMISSIS, in cui i OMISSIS aveva spesso alzato la voce, facendo*** *presente che avrebbero alzato il livello dello scontro qualora le loro richieste non fossero state accolte. Queste cose mi sono state riferite da alcuni miei colleghi, come OMISSIS. Vi era inoltre la pressione politica che in quel momento era molto forte, anche perché, di lì a poco, ci sarebbero state le elezioni comunali.* ***OMISSIS mi disse chiaramente che bisognava risolvere la situazione, cercando almeno provvisoriamente di assecondare le richieste dei OMISSIS ; che questa gente non poteva rimanere sulla strada in quanto vi erano tra loro soggetti pericolosi; che diversamente vi era il rischio che poteva succedere qualcosa, lasciando intendere possibili ritorsioni da parte di queste persone nei confronti dei politici, dello scrivente e degli altri funzionari.***

La vicenda descritta dalla Commissione di Indagine evidenzia una inammissibile avocazione da parte della Giunta comunale, organo di indirizzo politico amministrativo, di un procedimento di competenza esclusiva dell'organo gestionale.

La Giunta comunale, infatti, superava "coraggiosamente" ogni sbarramento posto dalla legge agli affidamenti diretti, disponendo *de imperio* l'affidamento del servizio di *OMISSIS* **alla cooperativa retta da un mafioso conclamato: non altrettanto "coraggio", quello che è naturalmente esigibile da un pubblico amministratore, manifestava l'assessore** *OMISSIS*, **il quale piegava la volontà dell'Ente alle pretese di quelle che il funzionario suddetto chiama "persone pericolose" (*ut supra*).**

Come si vedrà nel prosieguo della trattazione, l'ingiustificata commistione tra potere di indirizzo politico-amministrativo e potere gestionale, con lo sconfinamento dell'attività della Giunta in settori riservati ai dirigenti dall'art. 107 TUEL, ritorna sistematicamente ogni volta che gli "scostamenti" procedimentali si risolvono in un temibile *favor* per imprese collegate alla criminalità mafiosa.

Consigliere comunale *OMISSIS*[138].

È stato eletto nella lista " *OMISSIS*".

---

[138] *OMISSIS*

È stato anche Assessore nella Giunta *OMISSIS*.

Lo stesso, in data *OMISSIS*, è stato controllato in compagnia, tra gli altri, di *OMISSIS* [139] e *OMISSIS* [140].

OMISSIS e *OMISSIS* sono coimputati, in concorso con il *OMISSIS* del *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS* e *OMISSIS*, nell'ambito del procedimento penale n. *OMISSIS* – *OMISSIS* , iscritto presso la Procura della Repubblica di Foggia, riguardante una serie di illeciti commessi per la gestione di appalti relativi all'Azienda di *OMISSIS* di Foggia "*OMISSIS*".

OMISSIS è titolare di una delle imprese e consorte della titolare di un'altra impresa la società "*OMISSIS* [141]" - alle quali risulta affidata sistematicamente la *OMISSIS*.

Le due imprese, come si vedrà in prosieguo, sono state inspiegabilmente"esonerate" dal Comune di Foggia dalla verifica antimafia, verosimilmente perché non l'avrebbero superata indenni, come si dirà più diffusamente nel paragrafo dedicato alla *OMISSIS*.

Consigliere Comunale *OMISSIS* [142]

È stato eletto nella lista "*OMISSIS*".

Ha ricoperto la carica di *OMISSIS* fino al *OMISSIS*, data in cui il civico consesso ha adottato la delibera n. *OMISSIS*, con cui ha revocato la nomina di *OMISSIS* a *OMISSIS* .

Come ha precisato la Commissione di Indagine, la decisione del Consiglio comunale era motivata da un episodio raccapricciante, che aveva riguardato l'amministratore:
nella notte di capodanno *OMISSIS*, venne ripreso da suo figlio in un video mentre sparava con un'arma caricata a salve dal balcone della propria abitazione, pronunciando nel dialetto locale la frase "*non è un barzelletta*".

La notizia ha avuto una vastissima eco mediatica e molti commenti, pubblicati sui *social* (fonti aperte) hanno messo in evidenza il grave disvalore del gesto, peraltro compiuto in presenza

[139] *OMISSIS*
[140] *OMISSIS*
[141] *OMISSIS*. Detentrice del 95% delle quote societarie è *OMISSIS* moglie di *OMISSIS*
[142] *OMISSIS*

del proprio figlio minorenne, ed hanno evidenziato come il comportamento fosse lesivo del prestigio della carica istituzionale ricoperta da *OMISSIS*.

E' di tutta evidenza la gravità del gesto, potenzialmente evocativo di un atteggiamento malavitoso, compiuto in un territorio caratterizzato dalla fortissima presenza di organizzazioni mafiose.

In data *OMISSIS*, *OMISSIS* è stato arrestato, unitamente al consigliere comunale *OMISSIS*, in esecuzione dell'ordinanza cautelare n. *OMISSIS* – N. *OMISSIS* , emessa dal GIP presso il Tribunale di Foggia, in quanto entrambi ritenuti responsabili del reato di tentata induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all'art. 319-*quater* c.p., nonché, il solo *OMISSIS*, del reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio di cui agli artt. 319 c.p., oltre che di numerose ipotesi di peculato ex art. 314, c.p.

Nell'ambito del medesimo procedimento penale n. *OMISSIS* Procura Foggia, *OMISSIS* è indagato per il reato di cui all'art. 319, c.p. in concorso con il *OMISSIS*, *OMISSIS* ed i consiglieri comunali *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS* e *OMISSIS* per la vicenda relativa al pagamento di una tangente da parte di un imprenditore.

Con la predetta ordinanza è stata disposta nei confronti di *OMISSIS* la misura della custodia cautelare in carcere.

Il GIP, nella sopra citata ordinanza, riguardo al ruolo svolto dallo *OMISSIS* nella suindicata vicenda corruttiva, precisa : "*vero deus ex machina di quello che appare essere un sistema di metodico asservimento ai propri interessi personalistici che, quindi, viene necessariamente a confliggere con gli interessi pubblici, i quali ne restano anzi gravemente intaccati e lesi – non solo nell'immagine – dal disinvolto (per usare un eufemismo) contegno del politico OMISSIS*".

Ancor più significative sono le considerazioni svolte dal GIP in sede di motivazione della sussistenza del pericolo di reiterazione del reato connesso al "*rodaggio del sistema da lui adottato, dalla sistematica condotta appropriativa di risorse pubbliche (anche per pochi euro, come nel caso dell'acquisto di una tracolla jeans porta computer di cui al capo 9. della contestazione provvisoria), dal completo spregio del proprio senso del dovere e dell'onore che dovrebbe connotare l'agire di qualunque soggetto investito di un munus publicum, laddove lo OMISSIS addirittura si vanta anche con i suoi colleghi OMISSIS degli abusi che compie con metodicità nell'esercizio dei poteri propri del OMISSIS di Foggia (OMISSIS)... e non mostra remora alcuna a dare una pessima immagine di sé e del ruolo da lui ricoperto nei vari esercizi commerciali della città (contribuendo ad ingenerare e/o ad acuire sfiducia dei cittadini nei confronti della classe politica, sebbene locale) della capacità, di chiara matrice personalistica, di inserirsi nelle disfunzioni ed anomalie della macchina pubblica (forse anche appositamente alimentate) per trarne un lucro indebito...sino a raggiungere l'apoteosi quando assume il ruolo (quasi pedagogico) di istruire il consigliere di maggioranza OMISSIS su come trarre indebite locupletazioni dalla funzione pubblica che svolge*" (cfr. paragrafo dedicato alla posizione soggettiva di *OMISSIS*).

In data *OMISSIS*, a seguito dell'adozione del sopracitato provvedimento cautelare, il Prefetto di Foggia con provvedimento ex art. 11, co.2, D.L. n.235/2012 ha sospeso dalla carica di consigliere comunale *OMISSIS*.

I consiglieri comunali di seguito indicati, oltre a quelli di cui già si è detto, sono stati coinvolti nelle vicende giudiziarie relative a gravi fatti corruttivi che hanno interessato la compagine politico amministratica del comune di Foggia, di cui si è parlato nelle premesse.

Il numero degli amministratori coinvolti nel procedimento penale n. *OMISSIS* Procura della Repubblica di Foggia, relativo a tali fatti, e la sistematicità dell'attività corruttiva, evidenziati dagli atti di indagine, forniscono un quadro di inquietante rilievo, che fa da cornice all'asservimento del *munus* pubblico ad interessi privati perseguiti a qualsiasi costo dagli amministratori della *res publica*, espressi dall'elettorato attivo di Foggia.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione, al riguardo, ha precisato[143] che la corruzione dei pubblici amministratori e dei pubblici funzionari "*costituisce il volano per moltiplicare i profitti e allargare il raggio di azione degli investimenti, allontanando sempre di più l'aura mafiosa dai propri affari. Le due aree grigie che entrano in gioco, i professionisti e gli imprenditori collusi, da una parte, e gli apparati infedeli della pubblica amministrazione dall'altra, rappresentano le due facce del fenomeno corruttivo. Le associazioni mafiose riescono a penetrare in queste zone grigie dando vita al principio della mutua assistenza, operando in un reciproco scambio di favori e di vicendevole disponibilità*".

Le potenzialità devastanti che ha la corruzione sul principio di legalità sostanziale, sancito dalla Costituzione, emergono con forza da un dato incontestabile, dedotto dalla strenua attività antimafia condotta da tutte le componenti istituzionali a livello preventivo e repressivo, ovvero la constatazione che la corruzione è lo strumento utilizzato dalla mafia per indirizzare i bandi pubblici.

Consigliere comunale *OMISSIS*[144]

È stato eletto nella lista "*OMISSIS*".

In data *OMISSIS*, è stato destinatario dall'ordinanza cautelare n. *OMISSIS*, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Foggia nell'ambito del procedimento penale n. *OMISSIS* Procura Foggia, unitamente al *OMISSIS*, *OMISSIS*, al consigliere comunale *OMISSIS*

[143] http://anticorruzione.eu/2020/02/gli-intrecci-tra-criminalità-organizzata-e- corruzione
[144] *OMISSIS*

ed all'imprenditore *OMISSIS*, per la vicenda relativa al pagamento di una tangente da parte dell'imprenditore medesimo.

Come ha sottolineato la Commissione di Indagine, il GIP, riferendosi alle intercettazioni riportate nel provvedimento cautelare n *OMISSIS* del *OMISSIS*, rileva che *OMISSIS*, già *OMISSIS*, "*istruisce OMISSIS su come sfruttare nel proprio interesse la funzione pubblica che sta esercitando*:

Il GIP, peraltro, fa rilevare come "*lo OMISSIS ha certamente appreso la lezione impartitagli il OMISSIS dal maestro OMISSIS, essendo rimasto a tal punto traviato (l'aggettivo viene già utilizzato nell'ordinanza del OMISSIS) dalle parole del OMISSIS da esclamare immediatamente "poi* ***ci mettiamo insieme****", con ciò manifestando la sua evidente proclività a delinquere, proponendo addirittura allo OMISSIS una sorta di accordo (che, intercorrendo tra "politici", dovrebbe definirsi programmatico) per mettersi* ***i soldi in tasca.*** *Quanto appena osservato, nondimeno, resta confermato dal contenuto della già riportata progr. n. OMISSIS) quando lo OMISSIS, come visto, ha reso confessione stragiudiziale dell'aver anch'egli incassato, su distribuzione del OMISSIS, la propria parte di spettanza relativa alla tangente .... "(OMISSIS).*

Consigliere comunale *OMISSIS* [145]

È stato eletto nella lista "*OMISSIS*".

Il consigliere comunale *OMISSIS* è indagato nell'ambito del procedimento penale n. *OMISSIS* Procura Foggia – che, il *OMISSIS*, ha portato all'arresto di *OMISSIS* e *OMISSIS* e, in data *OMISSIS*, all'esecuzione di un'ulteriore ordinanza custodiale n. *OMISSIS* applicativa di misure cautelari personali, emessa dal medesimo G.I.P. presso il Tribunale di Foggia, a carico del *OMISSIS*, , *OMISSIS*, i consiglieri comunali *OMISSIS* e *OMISSIS*, e l'imprenditore *OMISSIS* - per la vicenda relativa al pagamento di una tangente da parte dell'imprenditore stesso.

Il ruolo del consigliere emerge chiaramente dall'imputazione, che si riporta in stralcio:
"*...INDAGATI OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS (in concorso con OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, per i quali non è formulata richiesta cautelare)per il delitto p. e p. dagli artt. 110 e 319 c.p. perché: a) OMISSIS riceveva indebitamente da OMISSIS non meno di trentaduemila*

[145] *OMISSIS*

euro per il voto favorevole all'accapo relativo al Programma "OMISSIS", di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.501 del 20/06/2012 e delibera di C.C. n.89 del 24/06/2012 - Attualizzazione e Novazione della Convenzione urbanistica, quindi distribuiva parte di tale denaro ai consiglieri OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS (deceduto) e OMISSIS con la collaborazione della OMISSIS e OMISSIS addetta OMISSIS, OMISSIS; b) OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS ricevevano indebitamente dal duo OMISSIS, in due tranche di duemila euro ciascuna, quattromila euro provenienti dalla provvista di cui sopra fornita da OMISSIS per il voto favorevole all'accapo relativo al Programma "OMISSIS", di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 501 dei 20/06/2012 e delibera di C.C. n. 89 del 24/06/2012 - Attualizzazione e Novazione della Convenzione urbanistica".

Il consigliere è stato controllato, il *OMISSIS* ed il *OMISSIS*, in compagnia di alcune persone tra cui *OMISSIS* [146],con pregiudizi di polizia per estorsione, produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope,furto e truffa. Lo stesso è il padre di *OMISSIS* [147], pregiudicato, tratto in arresto in data *OMISSIS* per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso ex art. 416bis1, c.p., compagno di *OMISSIS* [148], quest'ultima figlia di *OMISSIS* [149], esponente apicale della *"batteria"* dei "*OMISSIS*" e figlio del capoclan *OMISSIS*.

Consigliere comunale *OMISSIS* [150]

È stato eletto nella lista "*OMISSIS*".

Il predetto è indagato nell'ambito del procedimento penale n. *OMISSIS* Procura Foggia – che, il *OMISSIS*, ha portato all'arresto di *OMISSIS* e *OMISSIS* e, in data *OMISSIS*, all'esecuzione di un'ulteriore ordinanza n. *OMISSIS*, applicativa di misure cautelari personali, emessa dal medesimo G.I.P. presso il Tribunale di Foggia, a carico del *OMISSIS*, *OMISSIS*, i consiglieri comunali *OMISSIS* e *OMISSIS*, e l'imprenditore *OMISSIS* - per la stessa vicenda riportata sopra, a proposito del consigliere *OMISSIS*.

[146] *OMISSIS*
[147] *OMISSIS*
[148] *OMISSIS*
[149] *OMISSIS*
[150] *OMISSIS*

È stato eletto nella lista "*OMISSIS*".

Anche il consigliere *OMISSIS* è indagato nell'ambito del procedimento penale n. *OMISSIS* Procura Foggia - che il *OMISSIS* ha portato all'arresto di *OMISSIS* e *OMISSIS* ed in data *OMISSIS* all'esecuzione di un'ulteriore ordinanza custodiale n. *OMISSIS* applicativa di misure cautelari personali, emessa dal medesimo G.I.P. presso il Tribunale di Foggia, a carico del *OMISSIS*, *OMISSIS*, i consiglieri comunali *OMISSIS* e *OMISSIS*, e l'imprenditore *OMISSIS* - per la vicenda relativa al pagamento di una tangente da parte dell'imprenditore *OMISSIS* su cui si è già riferito sopra.

3.3 I dipendenti comunali

La Commissione ha analizzato le posizioni soggettive dei dipendenti comunali sul conto dei quali sono emerse **114 posizioni con pregiudizi di polizia**.

L'Organo di indagine si è soffermato, particolarmente, sui dipendenti che di seguito si indicano.

OMISSIS

Il dipendente comunale in quiescenza, ***OMISSIS*** [152], è indagato ed è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, nell'ambito del procedimento penale n. *OMISSIS*, relativo all'operazione di polizia *"Nuvola d'oro"*, di cui si è detto nella parte dedicata al consigliere comunale *OMISSIS* (cfr supra).

OMISSIS

Il dipendente comunale in quiescenza, *OMISSIS*, è indagato nell'ambito del procedimento penale n. *OMISSIS*, per le vicende corruttive che hanno interessato gli amministratori *OMISSIS* e *OMISSIS*, di cui si è ampiamente detto sopra.

---

[151] *OMISSIS*
[152] *OMISSIS*

OMISSIS [153]

In data *OMISSIS*, *OMISSIS* è stato deferito all'Autorità giudiziaria per falsa testimonianza favoreggiamento reale e truffa.

In data *OMISSIS*, in esecuzione di ordinanza custodiale, emessa dal GIP presso il Tribunale di Bari, *OMISSIS*, impiegato, addetto all'ufficio *OMISSIS*, è stato arrestato, insieme con i massimi esponenti della mafia foggiana nell'ambito dell'operazione "*Decima Azione bis*" del 16 novembre 2020, in quanto ritenuto responsabile di aver fornito ad appartenenti della "*Società Foggiana*" informazioni utili per le attività estorsive nel settore dei *OMISSIS*.

Al dipendente arrestato si contesta di aver rivelato sistematicamente ad esponenti della criminalità mafiosa, in una logica spartitoria, i dati sui *OMISSIS* e sui servizi delle imprese *OMISSIS* , per consentire di modulare la richiesta estorsiva sul volume di affari di tutte le imprese interessate, definito in base ai servizi resi.

Da una conversazione captata nell'ambito dell'inchiesta, gli investigatori hanno potuto intercettare un *summit* mafioso a cui avevano preso parte *OMISSIS* [154], *OMISSIS*, *OMISSIS* e *OMISSIS* - tutti esponenti di spicco della consorteria mafiosa denominata "*Società*" – i quali avevano deciso di avviare pratiche estorsive nei confronti delle *OMISSIS* e di rimodulare le modalità delle estorsioni nei confronti delle imprese *OMISSIS*.

In tale contesto, *OMISSIS* informava i sodali *OMISSIS* e *OMISSIS* di poter avere notizie da *OMISSIS*, dipendente comunale addetto all'ufficio *"OMISSIS"*del Settore *OMISSIS* del Comune di Foggia, al fine di conoscere quanti *OMISSIS* erano *OMISSIS* giornalmente nella città di Foggia.

Dagli atti dell'inchiesta emerge con chiarezza lo stretto rapporto tra il dipendente comunale ed il pregiudicato *OMISSIS*.

Significativo in tal senso il contenuto della richiesta di applicazione di misura cautelare formulata dalla Procura distrettuale antimafia presso il Tribunale di Bari nell'ambito del proc. pen. *OMISSIS* mod.21 DDA Bari, dove vengono evidenziati i rapporti tra i due:
"Tra i numerosi contatti telefonici si segnala quello delle ore 13:08 del 18/09/2017 quando veniva

---

[153] *OMISSIS*

[154] *OMISSIS*, è figlio di *OMISSIS*, che, come si evince dall'indagine "*Corona*" (p.p. 6052/05 MOd 21 DDA) risulta uno storico esponente della "batteria" dei *"OMISSIS"*. *OMISSIS* risulta coinvolto nelle seguenti operazioni antimafia: "*Big Bang*" (p.p. 1966/08 Mod 21 DDA),"*Agorà*"(p.p 6097/09 mod. 21 D.D.A. Bari)e "*Malavita*" (p.p. n 6166/11 DDA Bari), tutte relative ad esponenti della"*Società Foggiana*". In data *OMISSIS* con sentenza n. *OMISSIS*,all'esito del giudizio abbreviato relativo all'operazione "*La Decima Azione*", è stato condannato in primo grado per il reato di cui all'art. 416 bis, c.p. oltre che per una serie di estorsioni aggravate da metodo e finalità mafiose alla pena di anni 13 e mesi 8 di reclusione.

registrata un'importante comunicazione tra OMISSIS e OMISSIS. Da essa emerge chiaramente che quest'ultimo era completamente asservito alla figura di OMISSIS, prestandosi non solo per fornire un contributo necessario al raggiungimento degli interessi criminali dell'organizzazione di cui OMISSIS stesso era uno dei soggetti di vertice ma, anche, per quelli di natura strettamente privata del medesimo. Invero, dal tenore della sottostante intercettazione, appare evidente come il OMISSIS si sia "interessato" per favorire l'iscrizione della figlia minore di OMISSIS attraverso una procedura non propriamente consentita <<ora ho parlato proprio con la OMISSIS " OMISSIS"" si è messa a disposizione (...) ti ho fatto uscire il posto che la non si può fare neanche niente>>... La mattina del OMISSIS veniva captata una telefonata in cui OMISSIS e OMISSIS si accordavano per incontrarsi presso il Comune di Foggia."

In data *OMISSIS*, con ordinanza n. *OMISSIS*, il Tribunale del Riesame di Bari ha annullato il provvedimento con cui il GIP del Tribunale di Bari in data *OMISSIS* aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del *OMISSIS* per il reato di cui agli artt. 110, 416 bis, c.p..

L'annullamento è motivato in relazione alla ritenuta carenza del solo elemento soggettivo del delitto di cui agli artt. 110, 416 bis, c.p., ritenendo comunque configurato il reato nei suoi connotati oggettivi. Il Tribunale del Riesame, infatti, non ha ravvisato la sussistenza di elementi sufficienti idonei a dimostrare che il *OMISSIS* fosse consapevole che *OMISSIS* ed *OMISSIS* appartenessero ad un sodalizio di stampo mafioso e che le estorsioni da questi praticate sarebbero state perpetrate in nome e per conto della "*Società Foggiana*".

Il segmento investigativo tracciato dagli inquirenti della DDA di Bari va collocato in un più ampio contesto e, precisamente, nei *OMISSIS*, gestiti dal Comune di Foggia, affidati, come si vedrà oltre, ad una impresa interdetta perché "adiacente" a realtà mafiose accertate.

OMISSIS[155]

In servizio presso il *OMISSIS* del Comune di Foggia.

La stessa è la compagna *OMISSIS*[156], fratello di *OMISSIS*, e cugino di *OMISSIS* e *OMISSIS*, elementi apicali della "batteria" dei " *OMISSIS*".

A carico del compagno della dipendente, *OMISSIS*, risulta quanto segue:

[155] *OMISSIS*
[156] *OMISSIS*

- il *OMISSIS*, in esecuzione di ordinanza custodiale, è stato arrestato unitamente ad altri 22 esponenti della "batteria" dei " *OMISSIS*" responsabili, a vario titolo, dei reati di associazione mafiosa, omicidi, estorsioni, armi e droga (operazione "*Araba Fenice*");
- il *OMISSIS*, in esecuzione di ordinanza custodiale nr *OMISSIS* gip e nr *OMISSIS* , emessa dal G.I.P. del Tribunale di Foggia, è stato arrestato per i reati di tentata rapina tentata ed estorsione commessi in concorso con *OMISSIS*, *OMISSIS* e *OMISSIS*;
- il *OMISSIS*, in esecuzione di ordinanza custodiale, è stato arrestato unitamente ad altri 29 esponenti della "*Società Foggiana*" responsabili, a vario titolo, dei reati di associazione mafiosa, omicidio, estorsioni, armi e droga (operazione "*La Decima Azione*").
- in data *OMISSIS*, con sentenza n. *OMISSIS*, all'esito del giudizio abbreviato relativo all'operazione "*La Decima Azione*", è stato condannato in primo grado per il reato di estorsione e per quello di cui all'art. 416 bis, c.p. *OMISSIS*, infatti, è stato riconosciuto affiliato alla "*Società Foggiana*" con il ruolo di organizzatore e con il compito di coordinare le attività delittuose del sodalizio con particolare riferimento alle attività estorsive, gestendo la cassa del sodalizio e fissando i criteri di ripartizione dei proventi illeciti all'interno delle singole "batterie" e in relazione ai singoli associati oltre che per una serie di estorsioni aggravate da metodo e finalità mafiose alla pena di anni 16 di reclusione.

OMISSIS[157]

Dipendente comunale, coniugata con *OMISSIS*, anch'ella indagata, come nelle premesse specificato, nell'ambito del procedimento penale n. *OMISSIS* Procura Foggia - che il *OMISSIS* ha portato all'arresto di *OMISSIS* e *OMISSIS* ed in data *OMISSIS* all'esecuzione di un'ulteriore ordinanza custodiale n. *OMISSIS* applicativa di misure cautelari personali, emessa dal medesimo G.I.P. presso il Tribunale di Foggia, a carico della dipendente comunale in questione, del *OMISSIS*, i consiglieri comunali *OMISSIS* e *OMISSIS*, e l'imprenditore *OMISSIS* - per la vicenda relativa al pagamento di una tangente da parte dell'imprenditore stesso.

Della vicenda si è parlato più volte diffusamente.

In particolare, secondo quanto emerge dalla sopracitata ordinanza n. *OMISSIS* del *OMISSIS*, la *OMISSIS*, unitamente al *OMISSIS*, si sarebbe occupata di distribuire ad alcuni consiglieri comunali la somma di quattromila euro "pro capite" frutto della "tangente" versata dall'imprenditore *OMISSIS* per il voto favorevole alla proposta di delibera finalizzata all'attualizzazione e novazione della *OMISSIS*, relativa al programma "*OMISSIS*", di

[157] *OMISSIS*

cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 501 del 20.06.2012 e delibera di C.C. n. 89 del 24.06.2012.

È particolarmente significativo quanto scritto dal GIP a pag. *OMISSIS* della precitata ordinanza ove viene descritto il ruolo di primo piano della *OMISSIS* nella illecita dazione di denaro: *"La ricostruzione fin qui operata trova definitiva conferma dalle vicende verificatesi il OMISSIS, quando lo OMISSIS riceve "...i restanti di quella cosa lì.."(infra, OMISSIS) dal OMISSIS tramite la sua fidata OMISSIS, nonché dipendente del Comune di Foggia, OMISSIS (non a caso definita la OMISSIS dal co-indagato OMISSIS (OMISSIS: OMISSIS: "...**insomma la OMISSIS la fa lei?... oh, lei ha fatto la distribuzione dei beni!** Quando è successo mo il fatto, quando ci siamo visti a Natale!? Chi te l'ha dato/detto a te?"...)*

Come osservato dal GIP,a pag. *OMISSIS* dell'ordinanza citata, la dipendente in parola ha avuto un ruolo di primario rilievo nel corso dello svolgimento della funzione istituzionale del *OMISSIS*:
"quanto alla OMISSIS, è stata lo stesso OMISSIS a definirla, con il suo verbale di s.i.t. dei OMISSIS, "la mia più stretta collaboratrice dell'ufficio OMISSIS" con ciò confermando quel ruolo simbiotico che l'indagata, nel corso dello svolgimento del suo ruolo istituzionale OMISSIS (OMISSIS), è venuta ad assumere con il OMISSIS, tanto da divenire anche la custode delle somme di denaro collettate dal OMISSIS per poi distribuirle, in qualità di OMISSIS, ai consiglieri amici o che avevano comunque assicurato il voto favorevole sulla questione presa a cuore dal OMISSIS".

La scelta di assegnare al delicato ruolo di addetto all'Ufficio *OMISSIS* una dipendente a *OMISSIS* , *OMISSIS*, appare, al di là della vicenda penale che ha riguardato i predetti soggetti, sintomatica di una gestione personalistica del ruolo istituzionale ricoperto dal *OMISSIS*.

4. LE ATTIVITÀ ED I SERVIZI

La pervasività della criminalità mafiosa foggiana in settori strategici dell'economia legale, come accertata negli atti giudiziari relativi alle varie operazioni antimafia, in cui sono state coinvolte le "batterie mafiose foggiane", risulta confermata dalle indagini condotte dalla Commissione sull'attività amministrativa del Comune scrutinato, con particolare riguardo al settore dei "servizi" di competenza dell'Ente.

Allo scopo di fornire una descrizione ed un'analisi puntuale degli esiti delle attività "accertative" espletate dalla "Commissione d'indagine", si riportano, di seguito, le relative risultanze che, per chiarezza espositiva, sono state organizzate, *ratione materiae,*per "singoli settori di attività" dell'Ente, con particolare riferimento all'ambito dei "SERVIZI" che l'Amministrazione Comunale dispiega nella realtà municipale.

Nella trattazione del delicato tema delle attività e dei servizi e dei relativi appalti, si è avuto modo di rilevare sistematiche illegittime procedure di aggiudicazione (si provvederà ad una descrizione dettagliata dei vari passaggi che hanno caratterizzato l'iter procedimentale, evidenziandone le irregolarità...) ma – e questo risulterà ancor più grave quanto incontrovertibile – **la circostanza che i titolari (o prossimi congiunti, affini o sodali) delle società che erogano detti servizi risultino collegati, direttamente od indirettamente, al mondo della criminalità organizzata foggiana, in un inquietante intreccio tra gestione del "bene pubblico" ed il mondo criminale del malaffare.**

Tali circostanze risultano desumibili *per tabulas* dalle "copiose" inchieste di polizia giudiziaria coordinate dalla Magistratura inquirente (specie negli ultimi anni), che ha fornito il necessario nulla osta alla ostensibilità dei predetti esiti di indagine e che consentiranno di tratteggiare, altresì, il profilo criminale dei soggetti che a vario titolo sono richiamati nella presente trattazione.

Si tratterà rispettivamente di/della/dei/degli:

1) Gestione degli impianti semaforici;
2) Gestione e manutenzione del sistema di videosorveglianza cittadino;
3) Accertamento e riscossione dei tributi;
4) Servizi cimiteriali;
5) Gestione dei bagni pubblici;
6) Servizio di manutenzione del verde pubblico;
7) Servizio del personale ausiliario nelle scuole comunali per l'infanzia;
8) Alloggi popolari.

4.1 GESTIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI

La Commissione si è ampiamente soffermata sul servizio di installazione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti semaforici e del sistema di segnaletica verticale ed orizzontale del Comune di Foggia.

Gli accertamenti compiuti dall'Organo di indagine hanno evidenziato che la società *"OMISSIS"*, successivamente *"OMISSIS"* ha svolto ininterrottamente i lavori e i servizi relativi agli impianti semaforici del Comune di Foggia, in virtù di due contratti diversi e consecutivi, a partire dal 2009.

Le imprese presentano una sostanziale identità soggettiva, pur nella variazione delle cariche sociali al loro interno.

Alla scadenza del primo contratto, **la Giunta Comunale**, con deliberazione **n.** *OMISSIS* **del** *OMISSIS*, ha approvato il progetto dei *lavori di installazione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti semaforici e del sistema automatico centralizzato di segnaletica verticale ed orizzontale,* per una spesa complessiva di euro 2.520.721,40, autorizzando il Servizio *OMISSIS* ad avviare le procedure di gara.

Inopinatamente, **la Giunta comunale** prescriveva, nella deliberazione citata, non solo la procedura di selezione del contraente, da realizzarsi secondo lo schema della "procedura ristretta accelerata", ma anche il criterio di aggiudicazione dell'appalto, nel caso di specie "l'offerta economicamente più vantaggiosa", nonché la durata del contratto, stabilita in 5 anni.

Con determinazione del Dirigente *OMISSIS* n. *OMISSIS* del *OMISSIS*, venivano apportate modifiche al capitolato speciale d'appalto, approvato con la sopra citata delibera di Giunta, relativamente ad alcuni punteggi utilizzabili in sede di gara, per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa, e si precisava la natura del contratto come *"contratto misto in quanto ha ad oggetto sia i servizi che lavori ... che, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n.163/2006, si considera appalto pubblico di servizi".*

Già nella fase istruttoria, l'andamento procedimentale evidenzia **una inammissibile commistione tra poteri di indirizzo politico-amministrativo e poteri gestori.**

Le decisioni circa le procedure contrattuali da utilizzare nel caso concreto, infatti, sono di competenza dell'organo gestionale e non rientrano nei poteri di indirizzo della Giunta comunale, che, invece, con la deliberazione n. *OMISSIS* citata, entra nel merito della procedura di gara, indicandone la tipologia, la durata e il criterio di aggiudicazione.

Peraltro, il disordine amministrativo e la "premura" di definire il rapporto contrattuale con l'impresa *"OMISSIS"* connota anche l'attività di gestione: il Dirigente del Servizio, con la determinazione n. *OMISSIS* citata, *"integra e modifica"* un capitolato speciale approvato dalla Giunta, senza investire nuovamente l'organo di indirizzo per l'approvazione delle modifiche e, di fatto, sostituendosi allo stesso.

La Commissione ha, inoltre, evidenziato la completa "disattenzione" del Comune di Foggia per l'attività connessa alle "verifiche antimafia" sull'impresa aggiudicataria di un contratto di servizi milionario.

L'impresa *"OMISSIS"* ha come oggetto sociale la *"fornitura posa e manutenzione di impianti di segnaletica stradale verticale ed orizzontale e di impianti semaforici anche centralizzati; costruzione e manutenzione di strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie...* ".

In tale attività rientra inevitabilmente il movimento terra e tale circostanza obbligava il Comune ad accertare, nell'impresa contraente, il requisito dell'iscrizione nella *white list* provinciale, indipendentemente dal valore del contratto, ai sensi dell'art. 1, commi 52 e 53, della L.190/2012.

L'impresa *"OMISSIS"* non risulta aver chiesto mai l'iscrizione nel suddetto elenco prefettizio, evidentemente perché il Comune di Foggia non l'ha mai pretesa.

Ma c'è di più.

In data *OMISSIS*, il Comune di Foggia ha stipulato il contratto di appalto Rep. n. *OMISSIS* per l'affidamento del servizio in parola all'impresa sopra indicata.

La Commissione ha verificato che la richiesta di informazione antimafia, relativamente all'impresa *"OMISSIS."*, da parte del Comune di Foggia è stata prodotta, attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia, il *OMISSIS* ovvero sei giorni prima della stipula del contratto.

Orbene, l'art. 92, comma 3, del Codice Antimafia prevede espressamente i casi in cui la stazione appaltante possa procedere alla stipulazione del contratto prima di aver acquisito l'informazione antimafia relativa all'impresa contraente: *"Decorso il termine di cui al comma 2* (30 giorni)*...ovvero, nei casi di urgenza, i soggetti di cui all'art. 83... procedono alla stipula del contratto anche in assenza di informazione antimafia"*.

Nel caso di specie, risultano mancanti **entrambe le condizioni a cui la legge subordina la possibilità per la Pubblica Amministrazione di contrarre** prima che sia compiuta la verifica antimafia: il Comune di Foggia non solo non ha atteso, per la stipulazione del contratto, il termine di 30 giorni prescritto dalla legge ma non ha motivato in nessun modo " l'urgenza" di contrarre senza documentazione antimafia liberatoria.

Invero, nel contratto si precisa che: *"ai fini della certificazione antimafia si applica quanto disposto dall'art. 92 comma 3 del d.Lgs. n. 136/2010 e ss.mm.ii."*.

L'espressione, come confermeranno gli accertamenti compiuti dalla Commissione su altri rapporti contrattuali del Comune, costituisce un "*topos*" contrattuale.

Una clausola di stile anzitutto errata sotto il profilo formale, in quanto al momento del contratto era vigente il d. lgs. n. 159/2011 e il riferimento corretto era all'art. 92, comma 3, del Codice Antimafia, ma anche "in frode" alla legge, perché la norma, come si è dimostrato, è stata disattesa nella sostanza dal Comune di Foggia.

Il "disordine" amministrativo evidenziato si proietta in una vicenda contrattuale, che coinvolge un'impresa di famiglia, "adiacente" alla criminalità organizzata di tipo mafioso, operante in Foggia, e, in particolare, alla *batteria* "*OMISSIS*".

In data **11.04.2017**, il Prefetto di Foggia ha adottato, infatti, nei confronti della società "*OMISSIS*", **"l'informazione antimafia interdittiva ex art. 91 del D.lgs. n. 159/2011, ritenendo sussistenti "*concreti elementi da cui risulta che l'attività di impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose e esserne in qualche modo condizionata*".**

Il provvedimento inibitorio è stato confermato in sede giurisdizionale amministrativa, con sentenza del TAR Puglia, Sez. III, n. 491 del 2.4.2019.

Il socio accomandatario della società aggiudicataria del servizio in argomento è *OMISSIS* [158], la compagna convivente di *OMISSIS* [159], elemento di spicco della "*batteria*" "*OMISSIS*", una delle tre che compongono la "*Società*" foggiana, il cuore della "*Quarta mafia*".

OMISSIS è il figlio maschio primogenito del capo dell'omonima *batteria*, *OMISSIS* [160], attualmente detenuto in regime carcerario *ex* art 41 bis, co.2, O.P.

Lo spessore criminale di *OMISSIS* nella "*Società Foggiana*" è stata confermato nell'ordinanza custodiale, emessa dal GIP presso il Tribunale di Bari nell'ambito del procedimento penale n. *OMISSIS* D.D.A. Bari (operazione "*Decima Azione bis*"), che lo ha attinto per l'ipotesi di reato di associazione per delinquere di stampo mafioso.

---

[158] *OMISSIS*, con pregiudizi di polizia attinenti la materia degli stupefacenti: il *OMISSIS*, al termine dell'indagine denominata "Wood", la *OMISSIS* deferiva in s.d.l. alla DDA di Genova 48 soggetti ritenuti responsabili dei reati p. e p. dagli artt. 73, 74 e 79 DPR 309/90, 648 e 497 c.p. per fatti commessi sul territorio nazionale ed estero dall'ottobre 2008 al dicembre 2009.

[159] *OMISSIS*

[160] detto "*OMISSIS* ", già condannato per mafia ed allo stato detenuto per violazione dell'art. 416 bis c.p. e per estorsione con aggravante mafiosa nell'ambito del proc. n. *OMISSIS* R.G.N.R. DDA ("*La Decima Azione*"). Nell'ambito dell'operazione "*Cronos*", relativa al proc.penale n. 15296/07 RGNR mod. 21 DDA Bari, veniva captato un colloquio *OMISSIS*, detenuto a Palmi, ed il figlio *OMISSIS*, investito del ruolo di comando con l'espressione: "*...ora il bastone passa in mano a te!*".

Tra i dipendenti della società, nell'anno 2015 e 2016, risultava *OMISSIS* [161], cognato di *OMISSIS* (amministratrice della società), avendone sposato la sorella.

Il *OMISSIS* è un noto esponente di rilievo della batteria mafiosa "*OMISSIS*". La caratura criminale del *OMISSIS* è confermata dalla recente sentenza di primo grado relativa all'operazione antimafia "*La Decima Azione*", con la quale, in data *OMISSIS*, il Tribunale di Bari ha condannato il pregiudicato alla pena di 18 anni di reclusione, per associazione di stampo mafioso, in quanto ritenuto responsabile di numerose estorsioni ai danni di imprenditori e commercianti foggiani.

Ulteriore conferma del "management criminogeno" del *OMISSIS* in seno alla *"Società Foggiana"* è costituita dall'ordinanza custodiale del *OMISSIS*, emessa dal GIP presso il Tribunale di Bari, nell'ambito del procedimento penale n. *OMISSIS* mod. 21 D.D.A. Bari (operazione "*Decima Azione bis*").

L'attuale socio accomandante, *OMISSIS* [162], è il figlio di *OMISSIS*, ed ha assunto tale ruolo lo stesso giorno in cui *OMISSIS* ha assunto il ruolo di socio accomandatario della società ovvero il *OMISSIS*, con iscrizione il *OMISSIS*.

L'evidente *favor* per l'impresa "mafiosa" non si limita alle coraggiose "semplificazioni" procedimentali evidenziate.

Particolare risalto, infatti, ha dato la Commissione alle modalità con le quali il Comune di Foggia ha dato esecuzione all'interdittiva antimafia adottata dal Prefetto di Foggia nei confronti della *"OMISSIS"*.

Come detto, tale provvedimento è stato adottato in data 11.04.2017 ed è stato notificato al Comune di Foggia il *OMISSIS*.

Con nota prefettizia del *OMISSIS*, è stata comunicata al Comune di Foggia la insussistenza dei requisiti per l'applicazione delle misure di cui all'art. 32, comma 10, del D.L. n.90/2014, sottolineando l'esecutività del provvedimento inibitorio, di cui era stata destinataria la società in argomento.

Con **determinazione dirigenziale n.** *OMISSIS*, è stata dichiarata la risoluzione del contratto di appalto con "*OMISSIS*" , con riserva di ulteriori provvedimenti finalizzati all'aggiudicazione in favore della ditta seconda classificata nella procedura di gara.

---

[161] *OMISSIS*
[162] *OMISSIS*

La determinazione n. *OMISSIS* dello stesso dirigente del *OMISSIS* conferma la risoluzione del contratto rep. n. *OMISSIS* del *OMISSIS*, stipulato con l'impresa, e dispone la prosecuzione del servizio, ritenuto "*servizio pubblico essenziale*" a cura della stessa per tutto il periodo necessario al formale affidamento del servizio al secondo classificato nella procedura di gara, che, come afferma lo stesso dirigente, aveva già dichiarato la propria disponibilità.

Appare anzitutto singolare che, a distanza di due giorni, si susseguano due atti amministrativi a firma dello stesso dirigente, in cui si conferma per due volte la risoluzione del contratto con l'impresa interdetta ma si conferma contemporaneamente **la prosecuzione del servizio da parte della società stessa**: è ben noto, infatti, che la risoluzione del contratto comporta la cessazione di ogni tipo di rapporto tra la società interdetta e la stazione appaltante.

La contraddittorietà tra le decisioni non sarebbe giustificabile neppure se il Comune avesse voluto applicare la facoltà prevista all'art. 94 del Codice Antimafia, che disciplina gli effetti del provvedimento interdittivo: la norma, dopo aver enunciato il principio generale per cui le stazioni appaltanti "*recedono*" dai contratti quando l'interdittiva interviene nel corso del rapporto contrattuale, specifica che *"i soggetti di cui all'art. 83...non procedono alle revoche o ai recessi...in caso di fornitura di servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi brevi*".

La norma citata pone, infatti, come alternativa la scelta tra il recesso e la prosecuzione del rapporto contrattuale, quando quest'ultima fosse giustificata dai requisiti da ultimi citati: servizio essenziale e impossibilità di sostituire il contraente interdetto in tempi brevi.

Nel caso di specie, il servizio oggetto del contratto con la società interdetta non può considerarsi essenziale, non solo sotto il profilo sostanziale ma anche sotto il profilo formale, non risultando inserito tra i servizi indicati nel Regolamento recante norme di garanzia dei servizi comunali essenziali (Del. Giunta Com. *OMISSIS* n. *OMISSIS* - Del. G.C. *OMISSIS* n. *OMISSIS*); la possibilità della sostituzione immediata del contraente, peraltro, è affermata dallo stesso Ente nella determinazione n. *OMISSIS* citata, laddove si richiama l'acquisita disponibilità del secondo classificato nella gara di appalto ad assumere il servizio stesso, ed è confermata dall'affidamento medio tempore al secondo classificato solo dopo l'intervento del Prefetto, come si chiarirà in prosieguo.

Con nota prefettizia n. *OMISSIS* del *OMISSIS*, il Comune veniva sollecitato alla sostituzione del contraente interdetto.

Con **determina del n. *OMISSIS* del *OMISSIS***, il dirigente *OMISSIS*, *OMISSIS*, ha decretato la "**decadenza dall'affidamento dell'appalto**" in questione della *"OMISSIS"* e l'aggiudicazione al *OMISSIS* nella gara di appalto.

Per la terza volta, dopo le determinazioni dirigenziali del *OMISSIS* e del *OMISSIS*, il Comune di Foggia conferma lo scioglimento del rapporto contrattuale con l'impresa interdetta.

Nonostante il reiterato *proclama* da parte del Comune sulla risoluzione di ogni rapporto con l'impresa interdetta - ha sottolineato la Commissione - la ditta ha continuato ad operare per conto del Comune di Foggia: il Questore di Foggia, con nota del *OMISSIS*, ha segnalato all'Ente e, per conoscenza alla Prefettura di Foggia, che, in occasione di interventi richiesti all'Amministrazione comunale per la sistemazione della segnaletica orizzontale nel cortile interno della Questura, era intervenuto personale della ditta "*OMISSIS*" interdetta.

Con prefettizia n. *OMISSIS* del *OMISSIS*, il Prefetto *pro tempore* invitava il *OMISSIS* al rispetto degli obblighi derivanti in capo alla stazione appaltante da un provvedimento interdittivo, richiamando le ragioni, peraltro risultanti dagli stessi atti comunali, per le quali non si potessero considerare esistenti ostacoli all'immediata sostituzione del contraente interdetto.

Tali ragioni venivano confermate dallo stesso *OMISSIS*, che, con nota *OMISSIS* del *OMISSIS*, a seguito del sollecito prefettizio, comunicava al Prefetto l'attivazione del procedimento per l'individuazione di una ditta che effettuasse il servizio "nelle more" della definizione del rapporto contrattuale con la seconda classificata nella procedura di gara.

Peraltro, il *OMISSIS*, in una precedente nota diretta al *OMISSIS* (*OMISSIS*), si scusava per l'incarico commissionato ad una impresa interdetta e giustificava ancora una volta la prosecuzione di fatto dell'attività inibita, invocando la natura del servizio svolto dalla impresa in argomento come "servizio pubblico essenziale" .

Si è detto già come il Regolamento sui servizi comunali essenziali non contempli l'attività svolta dall'impresa interdetta e risulta evidente che gli ostacoli alla sostituzione della ditta interdetta fossero pretestuosi perché contraddetti dalla immediata cessazione del rapporto contrattuale solo a seguito dell'intervento del Prefetto.

Malgrado, infatti, la sollecitazione della Prefettura di Foggia, soltanto in data 16 ottobre 2017 il Comune di Foggia stipulava il contratto di appalto Rep. n. *OMISSIS*, avente ad oggetto l'affidamento del *servizio di installazione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti semaforici, della segnaletica orizzontale e verticale e del sistema automatico centralizzato*, con una nuova società.

La vicenda amministrativa descritta conferma una malcelata difficoltà dell' Amministrazione comunale di Foggia ad affrancarsi dal rapporto contrattuale milionario con un'impresa "mafiosa".

4.2 GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINO

La Commissione si è soffermata ampiamente sull'attività del Comune nel settore della videosorveglianza urbana, che, in una realtà come quella foggiana, particolarmente gravata da una criminalità mafiosa agguerrita, assume una importanza strategica nell'articolato complesso dei dispositivi di controllo del territorio, assicurati dalle Forze dell'Ordine.

Si è già detto, nel paragrafo 2, del consigliere comunale *OMISSIS*, *OMISSIS*, e dell'uso distorto del *munus* pubblico da parte della stessa, che condivide con il compagno, *OMISSIS*, soggetto vicino alla "*batteria*" mafiosa"*OMISSIS*", l'intento di svuotare di contenuto ogni iniziativa finalizzata al rafforzamento del sistema di videosorveglianza urbana, che "***Viene vista come un problema per chi preferisce operare nell'ombra***" (dalla dichiarazione del Procuratore della Repubblica di Foggia riportata nella nota 102).

A tali comportamenti, inaccettabili per un amministratore comunale, si affianca una gestione del servizio di installazione e di manutenzione del servizio di videosorveglianza, obiettivamente orientata a garantire la continuità operativa di talune ditte contigue ad ambienti della criminalità organizzata.

E' quanto la Commissione di indagine ha evidenziato a proposito dell'impresa "*OMISSIS*".

Questa impresa, costituita in data *OMISSIS*, ha come oggetto sociale "*progettare, installare, manutenere e gestire impianti di videosorveglianza di qualsivoglia natura con commesse private e pubbliche di qualsivoglia dimensione*", nonché "*attività di scavi, **movimento terra,** demolizioni, lavori stradali, fognature, sbancamenti per bonifiche, sgombero neve*".

Il "movimento terra" rientra tra le attività sensibili, previste dall'art. 1, commi 52 e 53, della L. 190/2012, ed è sottoposta al particolare regime dell'iscrizione nella *white list,* che sottopone l'impresa, che contratta con l'Amministrazione, al penetrante scrutinio prefettizio, svolto ai sensi del combinato disposto degli articoli 84 e 91 del Codice Antimafia.

Tale iscrizione, facoltativa per l'impresa privata, che intende contrattare con la pubblica Amministrazione, costituisce il sistema obbligato, con cui l'Amministrazione procede alle verifiche antimafia per le imprese che esercitano le attività sensibili indicate dalla normativa richiamata.

A favore della società suddetta sono stati effettuati anche **affidamenti diretti**, per importi a cui non è connesso l'obbligo della stazione appaltante di richiedere l'informazione antimafia, il *genus* di documentazione antimafia che consente di individuare il pericolo di condizionamento dell'impresa, in presenza di amministratori che non presentino formalmente situazioni ostative di cui all'art. 67 del Codice Antimafia.

Proprio in ragione dei significativi rapporti contrattuali intercorsi tra il Comune di Foggia e l'impresa "*OMISSIS*", già risultanti dal sito istituzionale del Comune, questa Prefettura, con nota dirigenziale del *OMISSIS*, indirizzata al *OMISSIS* presso il Comune di Foggia, ha richiamato l'attenzione dell'Ente sulla necessità del rigoroso rispetto della normativa sulla documentazione antimafia, sottolineando che nella Banca Dati Nazionale Antimafia non risultavano istanze di documentazione antimafia da parte del Comune di Foggia relativamente all'impresa in questione né alcuna richiesta di iscrizione nella *white list* da parte del legale rappresentante della stessa impresa, per l'ipotesi di prestazioni di lavori o servizi previsti dalla L. 190/2012.

In esito alla specifica richiesta di notizie al *OMISSIS*, seguiva, in data *OMISSIS*, una nota a firma di *OMISSIS* [163] , il dipendente comunale addetto al servizio *OMISSIS* del Comune di Foggia, arrestato, come sopra precisato, lo scorso *OMISSIS* unitamente al consigliere comunale *OMISSIS*, nell'inchiesta "N*uvola d'oro*", condotta dalla Procura della Repubblica di Foggia.

Nella nota suddetta, il *OMISSIS*, nella qualità di responsabile del procedimento, ha elencato solo una parte degli affidamenti effettuati a favore dell'impresa "*OMISSIS*", rispetto a quelli successivamente accertati dalla Commissione di indagine.

Quanto alle obbligatorie cautele antimafia, richiamate dalla Prefettura, il *OMISSIS*, riportando l'avviso del "Servizio *OMISSIS*", ha precisato che "*tali forniture non rientrano nell'ambito di applicazione della documentazione antimafia, così come previsto dall'art. 83 del D.Lgs 50/2016*" ed aggiungeva che "*al fine di garantire la massima trasparenza, pur non ricorrendone le condizioni legislative, con nota n.6712 del 21/01/2021 lo scrivente ha invitato il Servizio OMISSIS a richiedere la certificazione de quo, oltre che ad invitare l'impresa in oggetto a presentare richiesta di iscrizione nella white list dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti al tentativo di infiltrazione mafiosa a Codesta istituzione*".

Allo stato non risulta presentata alcuna richiesta di iscrizione nella *white list* provinciale da parte dell'impresa "*OMISSIS*", nonostante che la stessa eserciti le attività indicate nell'art. 1, commi 52 e 53, della L. 190/2012, né risulta nella Banca Dati Nazionale Antimafia alcuna richiesta di informazione antimafia da parte del Comune di Foggia, relativamente all'impresa in argomento.

[163] *OMISSIS*

Ma l'atteggiamento "elusivo" della normativa antimafia da parte del Comune di Foggia si perfeziona, dopo l'intervento della Prefettura, con una istanza di comunicazione antimafia per l'impresa "*OMISSIS*", prodotta dall'Ente attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia in data 26.1.2021, in relazione ad un appalto del valore di Euro 172.912,59.

E' noto che la "comunicazione" è la forma meno penetrante di verifica antimafia, che riguarda solo la sussistenza, in capo ai soggetti su cui si appunta la verifica ai sensi dell'art. 85 del Codice Antimafia, degli elementi ostativi previsti dall'art. 67 del Codice e che non consente la verifica degli elementi indiziari del condizionamento laddove a carico dei soggetti di cui all'art. 85 del Codice Antimafia non figurino condanne o misure di prevenzione specificamente indicate dal Codice Antimafia.

La Commissione ha anche sottolineato che il valore del contratto, indicato dal Comune nella istanza di comunicazione antimafia, pari a euro 172.912,59, non corrisponde a nessuno dei contratti che risultano stipulati tra la società "*OMISSIS*" e il Comune di Foggia e che si indicheranno di seguito.

Su specifica richiesta dell'Organo di indagine, il dirigente dell'Area competente ha specificato che *"il valore di euro 172.912,59 non è riferito ad un unico appalto; esso è la somma di diverse procedure"* contrattuali, definite nel 2016, per le quali l'istanza di documentazione antimafia appare assolutamente inefficace perché tardiva (nota del Dirigente *OMISSIS*, *OMISSIS*, in data *OMISSIS*).

Peraltro, appare evidente l'intento del Comune di "sanare" l'assoluta carenza di iniziative, intese a promuovere una pur doverosa verifica antimafia sull'impresa indicata, attraverso una tardiva richiesta di comunicazione antimafia, prodotta solo dopo l'intervento della Prefettura, riferita impropriamente ad una pluralità di contratti e, per di più, solo ad una parte dei contratti intervenuti tra la società e il Comune di Foggia.

Vi sono elementi per ritenere che la normativa antimafia **sia stata elusa anche attraverso un frazionamento artificioso dei contratti, vietato dall'art. 91, comma 2, del d.lgs. n. 159/2011.**

La Commissione ha evidenziato, infatti, la continuità di rapporti contrattuali tra l'impresa "*OMISSIS*" e il Comune di Foggia dal 2015, anno in cui è stata costituita la società, e la ricorrenza, anche nel caso di procedure negoziate, della presentazione dell'offerta da parte della sola impresa in argomento, la quale, peraltro, figura, come espressamente riferito dalle strutture comunali, tra le *"ditte di fiducia dell'Amministrazione Comunale, particolarmente esperte nel settore"*.

In particolare:

- nell'anno *OMISSIS* risulta un contratto tra il Comune di Foggia e l'impresa "*OMISSIS*", affidato sulla base di preventivi forniti da *"ditte di fiducia dell'Amministrazione Comunale particolarmente esperte nel settore"*;

- nel *OMISSIS* risultano tre contratti stipulati dal Comune di Foggia con l'impresa "*OMISSIS*", per lavori di installazione e servizi di manutenzione di importo complessivo di circa 250.000 Euro;

- nel *OMISSIS* risulta un affidamento del valore di circa 29.000 Euro per *"implementare i sistemi di interconnessione degli apparati"* in occasione di lavori di installazione già affidati alla ditta stessa;

- nel *OMISSIS* risulta l'affidamento in via d'urgenza del servizio di "*estrapolazione dei filmati a fini di indagini di polizia giudiziaria*", per un valore complessivo di circa 20.000 Euro;

- nel *OMISSIS* risultano due contratti per servizi di manutenzione di impianti di videosorveglianza, per un valore complessivo di circa 70.000 Euro;

- nel *OMISSIS* risultano 4 contratti, anche con affidamenti diretti, tre dei quali relativi alla fornitura e manutenzione di componenti del sistema di videosorveglianza e uno relativo alla fornitura di dispositivi di sicurezza connessi all'emergenza da COVID 19, del valore complessivo di circa 30.000 Euro.

Quasi tutti contratti hanno ad oggetto anche il servizio di manutenzione di strumenti di videosorveglianza già esistenti.

La Commissione ha sottolineato come appaia singolare che il servizio di manutenzione del sistema di videosorveglianza, che conta centinaia di telecamere, non sia stato dedotto in un contratto unitario, risultato di una programmazione economica e tecnica e conseguentemente di una gestione trasparente del servizio stesso, immune da affidamenti occasionali e dettati dall'urgenza.

E' noto, infatti, che le procedure di affidamento diretto o a basso confronto concorrenziale, giustificate con l'urgenza di provvedere, sono lo strumento privilegiato, utilizzato da amministratori e funzionari collusi, per orientare le scelte verso determinati contraenti.

La Commissione ha precisato che, con l'evidente parcellizzazione del contratto, è confluita nel patrimonio della società affidataria una somma complessiva pari a circa 280.000 Euro.

I dati sopra riferiti si riempiono di significato in considerazione di quanto emerso dagli accertamenti della Commissione sulla compagine societaria dell'impresa "*OMISSIS*".

Amministratore unico della società suddetta è *OMISSIS*[164], che è anche socio di minoranza (5% delle quote sociali).

Socio di maggioranza ed ex amministratore della società (95% delle quote) è *OMISSIS*[165].

Quest'ultima è anche amministratore unico e socia, in ragione del 33% delle quote, della società "*OMISSIS*", titolare dell'attività di ristorazione "*OMISSIS*", danneggiata da un ordigno la notte del *OMISSIS*: del fatto si è detto nella parte del paragrafo 2, dedicata al consigliere comunale *OMISSIS*.

Socio di maggioranza dell'impresa "*OMISSIS*" è *OMISSIS*[166], il cui *curriculum* penale è inquietante, tanto più se considerato alla luce delle cointeressenze economiche - nella società "*OMISSIS*" - con *OMISSIS*, la titolare di un'impresa - la "*OMISSIS*" - che svolge per conto del Comune di Foggia i servizi relativi al sistema di videosorveglianza.

In data *OMISSIS*, il *OMISSIS* è stato destinatario di ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP presso il Tribunale di Bari su richiesta della competente DDA, nell'ambito dell'operazione di polizia "***Baccus***", che ha riguardato 24 soggetti responsabili di associazione a delinquere finalizzata all'estorsione, usura, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, utilizzo ed emissione di fatture per operazioni inesistenti aggravato dalla metodologia mafiosa (art. 416 bis.1 c.p., già art. 7 Legge 203/91).

La vicenda criminale ha coinvolto, unitamente al *OMISSIS*, esponenti di rilievo della "*Società Foggiana*" tra cui *OMISSIS*[167]; *OMISSIS*[168], elemento apicale della "batteria" dei "*OMISSIS*"; *OMISSIS*[169] (il figlio di *OMISSIS*[170], esponente apicale della *batteria* "*OMISSIS*"), condannato per l'art. 416 bis, c.p. quale membro della "*Società Foggiana*" nell'operazione "*Corona*" (cfr. sent. Gup Bari del *OMISSIS* - definitiva- p.p. *OMISSIS* DDA).

Per tali fatti, con sentenza n. *OMISSIS* in data *OMISSIS*, emessa dal Tribunale di Foggia, il *OMISSIS* è stato condannato, in primo grado, alla pena di anni quattro di reclusione e all'interdizione dai Pubblici Uffici per cinque anni: pende giudizio innanzi alla Corte di Appello, a seguito di rinvio della Corte di Cassazione.

---

[164] *OMISSIS*
[165] *OMISSIS*
[166] *OMISSIS*
[167] *OMISSIS*. Lo stesso è ritenuto organico alla "*Società Foggiana*" ed è stato condannato con sentenze irrevocabili (Sentenza "Panunzio" e "Double Edge").
[168] *OMISSIS*.
[169] *OMISSIS*
[170] *OMISSIS*

In data *OMISSIS*, il *OMISSIS* è stato destinatario di ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP presso il Tribunale di Bari, nell'ambito dell'operazione di polizia **"*Caronte*"** unitamente a *OMISSIS* [171], *OMISSIS* [172], *OMISSIS* [173] e *OMISSIS* [174] in quanto responsabili dei reati di estorsione ed usura, aggravati dalla metodologia mafiosa.

Del sodalizio criminale faceva parte anche *OMISSIS* [175]ed il noto *OMISSIS* [176], esponente apicale della *batteria* " *OMISSIS*".

Il *OMISSIS*, nell'operazione "*Caronte*" è stato condannato con sentenza n. *OMISSIS* e *OMISSIS* del *OMISSIS*, irrevocabile, alla pena in anni due e mesi otto di reclusione e quattromila euro di multa.

Anche le frequentazioni del *OMISSIS* sono orientate verso soggetti ai vertici di organizzazioni criminali foggiane: lo stesso, infatti, in data *OMISSIS*, è stato controllato unitamente a *OMISSIS* [177], tratto in arresto il *OMISSIS* nell'operazione antimafia "*Corona*"unitamente a noti esponenti della mafia foggiana; in data *OMISSIS*, è stato controllato con *OMISSIS* [178], coinvolto il *OMISSIS* nell'operazione di polizia "*Habemus Papam*" unitamente allo zio, il pregiudicato *OMISSIS* [179] detto "*OMISSIS*", e condannato, in data *OMISSIS*, con sentenza del Tribunale di Bari n. *OMISSIS* alla pena di 10 anni e otto mesi di reclusione per associazione mafiosa, nell'ambito dell'operazione "*Decima Azione*", di cui si è detto.

La Commissione ha evidenziato che alcune dichiarazioni, rese da un collaboratore di giustizia, hanno confermato che *OMISSIS* figura all'interno della cd. "lista delle estorsioni", sequestrata, nell'ambito dell'operazione di polizia "La Decima Azione bis" del 2020, nell'abitazione di *OMISSIS*, esponente di rilievo dell'omonima *batteria* mafiosa e nipote del capo *batteria* omonimo.

L'inserimento del *OMISSIS* nel circuito che alimenta le casse della mafia foggiana è confermato dall'atteggiamento omertoso, che ha tenuto durante le indagini relative all'attentato al "*OMISSIS*", di cui è titolare insieme con *OMISSIS*, socia di maggioranza dell'impresa "*OMISSIS*".

---

[171] *OMISSIS*
[172] *OMISSIS*
[173] *OMISSIS*
[174] *OMISSIS*
[175] *OMISSIS*, ritenuto intraneo alla criminalità organizzata di tipo mafioso sanseverese. Lo stesso in data *OMISSIS* è stato assassinato da ignoti a San Severo.
[176] *OMISSIS*
[177] *OMISSIS*
[178] *OMISSIS*
[179] *OMISSIS alias* "*OMISSIS*", deceduto in agguato mafioso a colpi di arma da fuoco in Foggia in data *OMISSIS*.

Il *OMISSIS* è stato destinatario di informazione antimafia interdittiva, come amministratore della società "*OMISSIS*", in data 21.11.2017: *OMISSIS* - proprietaria di maggioranza della "*OMISSIS*" - ha cointeressenze economiche con un soggetto interdetto, la cui contiguità non solo soggiacente alla criminalità mafiosa è confermata in atti giudiziari.

Coniuge convivente di *OMISSIS*, socio di maggioranza della "*OMISSIS*", è *OMISSIS* [180], a carico del quale risultano pregiudizi di polizia, tra l'altro, per reati come la turbata libertà incanti (ex 353 cp), falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483, c.p.) e truffa (art. 640, c.p.) in concorso.

Lo stesso è stato controllato più volte con soggetti legati alla criminalità organizzata: in particolare, in data *OMISSIS* a *OMISSIS* veniva controllato con *OMISSIS* [181], elemento di spicco della *batteria* "*OMISSIS*", tratto in arresto lo scorso *OMISSIS* con l'operazione antimafia "*Decima Azione bis*" e recentemente condannato in primo grado dal Tribunale di Bari, all'esito del giudizio abbreviato, alla pena di anni dieci e mesi otto di reclusione nell'ambito dell'operazione "Decima Azione"; il *OMISSIS*, è stato controllato in Foggia proprio con *OMISSIS* [182], legato da storiche cointeressenze imprenditoriali con l'attuale socio di maggioranza dell'impresa "*OMISSIS*", *OMISSIS*, moglie del *OMISSIS*,come sopra si è detto.

OMISSIS, coniuge del socio di maggioranza dell'impresa " *OMISSIS*", risulta indagato, inoltre, nell'ambito del procedimento penale n. *OMISSIS* RGNR – *OMISSIS* GIP, iscritto presso la Procura della Repubblica di Foggia, riguardante una serie di illeciti commessi per la gestione di appalti relativi all'Azienda "*OMISSIS*".

Nello specifico al *OMISSIS* la Procura ha contestato i reati di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.), tentato abuso d'ufficio (artt. 56 e 323, c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità ai danni di pubblico ufficiale (art. 319 *quater* e art. 321 c.p.).

Nella stessa vicenda giudiziaria risultano rinviati a giudizio anche *OMISSIS* [183], *OMISSIS* del *OMISSIS*, di recente deceduto, e *OMISSIS* [184], padre di *OMISSIS* [185], già amministratore della società "*OMISSIS*", a cui è succeduta *OMISSIS*, titolare della "*OMISSIS*".

Appare significativo il controllo del *OMISSIS*, in cui *OMISSIS*, coniuge della titolare dell'impresa "*OMISSIS*", e *OMISSIS*, con cui il primo aveva condiviso l'esperienza criminale

[180] *OMISSIS*
[181] *OMISSIS*
[182] *OMISSIS*
[183] *OMISSIS*
[184] *OMISSIS*
[185] *OMISSIS*

suddetta, erano in compagnia di *OMISSIS* [186], consigliere comunale di maggioranza, il quale, fino al *OMISSIS* ha ricoperto la carica di assessore *OMISSIS* occupandosi quindi proprio di quei settori gestiti dalla tecnostruttura del Comune di Foggia, che aveva effettuato una serie di affidamenti diretti nel settore della videosorveglianza proprio alla ditta "*OMISSIS*".

La Commissione ha valorizzato anche le cointeressenze imprenditoriali del *OMISSIS* con soggetti vicini ad esponenti di rilievo della criminalità mafiosa foggiana.

OMISSIS, infatti, è amministratore unico anche della società "*OMISSIS*", che vede come socio *OMISSIS*.

Quest'ultimo era già stato socio di imprese riconducibili al pregiudicato *OMISSIS* - esponente di spicco della batteria mafiosa, *OMISSIS*, di cui si è detto - che avevano gestito per conto del Comune di Foggia i servizi di *OMISSIS* e che erano state coinvolte, come l'impresa "*OMISSIS.* ", nell'operazione di polizia "Piazza Pulita" (proc. pen. n. 3320/10 DDA del 2010). Gli atti dell'operazione avevano evidenziato come *OMISSIS* e *OMISSIS* [187], altro esponente di rilievo della batteria mafiosa suddetta, si fossero impossessati della cooperativa che gestiva i *OMISSIS* in Foggia.

Proprio con *OMISSIS* era stato controllato *OMISSIS*, coniuge di *OMISSIS*, socia di maggioranza dell'impresa "*OMISSIS*".

Gli accertamenti esperiti sul conto dei dipendenti della società "*OMISSIS*", con riferimento agli anni 2016-2021, hanno permesso di individuare alcuni soggetti con precedenti di polizia e, in particolare, un dipendente, *OMISSIS*, controllato in data *OMISSIS* in compagnia di *OMISSIS* [188] e *OMISSIS* [189], entrambi intranei alla *batteria* mafiosa dei "*OMISSIS*", come hanno evidenziato gli atti dell'operazione "*Decima Azione bis*".

La Commissione ha evidenziato, altresì, come l' "attenzione" del Comune per la compagine societaria della "*OMISSIS*" sia confermata dagli affidamenti , sempre in materia di videosorveglianza, all'impresa individuale "*OMISSIS* ", amministrata dal coniuge di *OMISSIS*, *OMISSIS*, di cui si è detto, e nella quale la stessa *OMISSIS* risulta aver prestato attività lavorativa.

---

[186] *OMISSIS*
[187] *OMISSIS*
[188] *OMISSIS*
[189] *OMISSIS*

La procedura dell'affidamento diretto o a basso confronto concorrenziale, infatti, risulta utilizzata sistematicamente dal Comune di Foggia per commesse alla ditta individuale "*OMISSIS*".

Quest'ultima impresa ha l'oggetto sociale in parte corrispondente a quello della "*OMISSIS*", ha la sede legale coincidente con quella della "*OMISSIS*", è amministrata proprio da *OMISSIS*" (coniuge di *OMISSIS*, socio di maggioranza dell'impresa "*OMISSIS*") e risulta assumere lavoratori già appartenenti alla compagine della "*OMISSIS*".

In particolare, dal 2014 al 2018, risultano contratti tra il Comune di Foggia e l'impresa "*OMISSIS*", per un valore complessivo di circa 160.000 Euro: per l'impresa non risulta mai presentata istanza di documentazione antimafia, neanche sotto il profilo della verifica delle autocertificazioni.

Le circostanze sopra precisate confermano le strette cointeressenze economiche tra le imprese "*OMISSIS*" e " *OMISSIS*", riconducibili agli stessi soggetti economici, entrambe affidatarie di anomali commesse in materia di *OMISSIS* dal parte del Comune di Foggia.

La permeabilità a fenomeni corruttivi del settore dei "*OMISSIS*", prevalentemente deputato alla gestione della videosorveglianza nel Comune di Foggia, è stata confermata dagli atti dell'operazione di polizia "*Nuvola d'oro*", condotta dalla Guardia di Finanza di Foggia (procedimento penale n. *OMISSIS* della Procura della Repubblica di Foggia), già richiamati, relativi all'arresto, per reati di corruzione, del consigliere comunale *OMISSIS* [190] e del dipendente comunale addetto al servizio *OMISSIS* del Comune di Foggia, *OMISSIS* [191], che aveva interloquito con la Prefettura proprio a proposito dell'impresa "*OMISSIS*", evidenziando una strenua resistenza alla verifica antimafia dell'impresa.

Ed è notorio come gli accordi corruttivi siano il "cavallo di Troia" per le infiltrazioni della criminalità organizzata nell'attività degli Enti pubblici.

Orbene, come ha sottolineato la Commissione, l'attività del Comune di Foggia, relativa al settore strategico della *OMISSIS*, appare orientata verso un canale contrattuale privilegiato con imprese come la "*OMISSIS*", il cui socio di maggioranza, *OMISSIS*, presenta cointeressenze imprenditoriali con *OMISSIS*, imprenditore interdetto non solo per la contiguità soggiacente alla criminalità mafiosa ma anche per le colleganze con esponenti di vertice delle *batterie* mafiose foggiane: nelle esperienze criminali del *OMISSIS*, confluite nelle operazioni di polizia "*Baccus*" del 2012 e "*Caronte*" del 2012, torreggia la figura di *OMISSIS*, esponente di

---

[190] *OMISSIS*
[191] *OMISSIS*

spicco della *batteria* "*OMISSIS*", con cui il *OMISSIS* ha condiviso le vicende criminali in argomento.

La stessa *batteria* "*OMISSIS*" appare la cornice che fa da temibile sfondo all' " interesse" dimostrato da *OMISSIS* - compagno della consigliera comunale *OMISSIS* e soggetto contiguo ad elementi gravitanti nei contesti della *batteria* suddetta - a che la consigliera si opponesse ad ogni forma di potenziamento del sistema di videosorveglianza.

Interesse che il pubblico amministratore ha condiviso, come ampiamente evidenziato nel paragrafo 2, dedicato anche alla Consigliere *OMISSIS*, confermando la percezione della comunità locale, che si sintetizza in un grido contenuto in un esposto anonimo: "*... i clan controlleranno la città e ci videosorvegliano*".

4.3 ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI TRIBUTI

La Commissione si è ampiamente soffermata sulle vicende amministrative, che riguardano il servizio di accertamento e riscossione delle entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali presso il Comune di Foggia.

L'attività è gestita, dal *OMISSIS*, dalla società "*OMISSIS*", subentrata, a seguito di cessione di ramo di azienda, ad altra compagine societaria, sottoposta alla procedura concorsuale dell'amministrazione straordinaria.

Il contratto tra la società "*OMISSIS*" e il Comune di Foggia è il risultato di una procedura di gara, avviata dal Commissario della società insolvente, per la cessione della relativa azienda.

Nella procedura di gara, la società "*OMISSIS*" è stata l'unica ad avere presentato l'offerta, in relazione ad un **contratto del valore di circa 40.000.000 di Euro.**

Di seguito, in sintesi, le modalità e la tempistica attraverso le quali si è definito l'*iter* amministrativo, che ha portato alla costituzione del rapporto contrattuale tra il Comune di Foggia e la società "*OMISSIS*".

OMISSIS: veniva pubblicato il bando di gara per la cessione dell'azienda che gestiva il servizio di riscossione presso il Comune di Foggia.

OMISSIS: costituzione della società "*OMISSIS*".

OMISSIS: acquisizione al protocollo comunale della nota, datata *OMISSIS*, con la quale il *OMISSIS* della società, originario contraente del Comune, ha comunicato all'Ente l'intervenuta cessione del contratto di servizi relativo al Comune di Foggia, all'impresa "*OMISSIS*".

OMISSIS: con determina n. *OMISSIS*, adottata dal Dirigente del Servizio *OMISSIS*, il Comune di Foggia ha preso atto della cessione del ramo d'azienda del precedente gestore e del subentro di "*OMISSIS*" nel contratto relativo alla gestione delle entrate comunali.

OMISSIS: istanza di informazione antimafia prodotta dal Comune per l'impresa "*OMISSIS*".

Risulta evidente che la società in parola è stata costituita sedici giorni dopo la pubblicazione del bando di gara per la cessione dell'azienda insolvente, tra tre società, la "*OMISSIS*" (82%), la "*OMISSIS*" (16%) e la "*OMISSIS*" (2%), tutte operanti nel settore *OMISSIS* e tutte riconducibili alla stessa compagine organizzativa della "*OMISSIS*".

Come ha evidenziato la Commissione di Indagine, risulta singolare la "celerità" con la quale il Comune di Foggia abbia proceduto alla "presa d'atto" della cessione del ramo d'azienda in favore della "*OMISSIS*", avvenuta nella stessa data in cui è stata acquisita al protocollo del Comune la comunicazione dell'avvenuta cessione dell'azienda già affidataria del servizio.

Invero, l'importo milionario del contratto e la sensibilità del settore avrebbe richiesto quanto meno un'attenta verifica - a prescindere dagli eventuali risultati - sulla sussistenza di tutti i presupposti per il subentro della società "*OMISSIS*" nel contratto in argomento.

Nella determina dirigenziale n. *OMISSIS*, con cui si è perfezionato l'*iter* per l'instaurazione di un rapporto contrattuale tra il Comune e la società non si fa riferimento alcuno ad una pur sommaria delibazione circa la sussistenza in capo al cessionario dei " *criteri di selezione qualitativa, stabiliti inizialmente* ".

L'art. 106, comma 1, lett. d) n. 2, del decreto legislativo n. 50/2016 prevede, invero, tale verifica come presupposto necessario per una modificazione soggettiva del contratto senza una nuova procedura di gara, qualora "*all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione ed insolvenza un altro operatore economico, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali del contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice* ".

La questione del possesso dei requisiti necessari per il subentro di "*OMISSIS*" nel precedente contratto inerente al servizio di riscossione era stata oggetto di un esposto di un consigliere comunale, indirizzato al *OMISSIS* ed al *OMISSIS*.

OMISSIS , in data *OMISSIS*, a distanza di due settimane dalla instaurazione del rapporto contrattuale in argomento, ha richiesto notizie al *OMISSIS*, che non ha mai fornito gli elementi informativi richiesti.

La Commissione ha sottolineato che non si è riscontrata pari sollecitudine del Comune nel promuovere la verifica antimafia sull'impresa in argomento, nonostante l'importo milionario e la delicatezza del servizio dedotto nel contratto.

La richiesta di informazione antimafia, ai sensi dell'art. 91 del decreto lgs. n. 159/2011, è stata effettuata dal Comune, mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), in data *OMISSIS*, quindi 21 giorni dopo la determinazione di presa d'atto del subentro del nuovo soggetto nel contratto, in difformità da quanto previsto dall'art. 83 del decreto lgs. n.159/2011 secondo cui *"le pubbliche amministrazioni .... devono acquisire la documentazione antimafia prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti o i subcontratti ..... "*.

Né, peraltro, l'amministrazione ha dato atto di ragioni d'urgenza che, in ipotesi, avrebbero potuto consentire di procedere immediatamente, ai sensi dell'art. 92, comma 3 del decreto lgs. n. 159/2011.

La particolarità della procedura del subentro, ai sensi della normativa sull'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi, e il ruolo nella stessa assunto dal contraente ceduto non esonera quest'ultimo dall'osservanza pedissequa della normativa antimafia.

Particolarmente "coraggiosa" è apparsa la gestione del rapporto contrattuale tra il Comune e la società "*OMISSIS*".

Con la determinazione n. *OMISSIS* del Dirigente del Servizio *OMISSIS*, sopra citata, con cui si è preso atto della costituzione di un rapporto contrattuale tra "*OMISSIS*" e il Comune di Foggia, viene individuato l'importo della cauzione "*come determinato dall' OMISSIS*", pari a 38 milioni di Euro.

Con determina dello stesso Dirigente n. *OMISSIS* del *OMISSIS*, viene corretto l'importo della polizza fideiussoria, rideterminato in Euro 2.500.000,00 pari al 10% dell'importo minimo garantito di Euro 25.000.000,00, senza la partecipazione di *OMISSIS*, in violazione evidente del principio del *contrarius actus* e a conferma di una gestione "semplificata" del rapporto con la società in argomento.

La Commissione ha messo particolarmente in risalto una inopinabile quanto ingiustificata interpretazione *in melius* del contratto, che si è oggettivata in un arricchimento dell'impresa contraente fuori da ogni previsione contrattuale.

E' noto il principio per cui le prestazioni dedotte in un sinallagma accessorio a rapporto di concessione debbano intendersi onnicomprensive, in mancanza di specifiche previsioni pattizie.

Orbene, *OMISSIS*, del Servizio *OMISSIS* del Comune, con nota in data *OMISSIS* diretta al *OMISSIS*, ha invitato lo stesso a rimborsare alla società *"OMISSIS"* le spese dalla stessa sostenute per la notificazione dei verbali di accertamento di violazioni al codice della Strada, in base ad una non meglio specificata " *logica applicazione* " dell'art. art. 44 del capitolato d'oneri.

Evidentemente, la "logica applicazione" del capitolato nel senso indicato dall' *OMISSIS* non ha convinto molto il Responsabile del Servizio *OMISSIS*, il quale, nella determinazione n. *OMISSIS* del *OMISSIS*, con la quale è stato disposto il pagamento in favore di "*OMISSIS*" della somma di euro 80.865,60 relativa al periodo *OMISSIS* - quale "ristoro delle anticipazioni delle spese postali sostenute per i verbali emessi e non oblati" - riporta la seguente nota di servizio interna all'Ufficio *"per quanto di comprensibile, provvediamo secondo le indicazioni dell' OMISSIS . Citare la presente nota nei dispositivi di liquidazione"*.

Invero, come ha sottolineato la Commissione, l'art. 44 del capitolato d'oneri, invocato dal responsabile dell' *OMISSIS* , non prevede in nessun modo la maggiorazione della prestazione a carico del Comune con riferimento alle spese di notificazione dei verbali di accertamento di sanzioni: la corrispondente previsione avrebbe comportato la necessità di una rimodulazione del capitolato d'oneri, che esula dalla competenza dell' *OMISSIS* , non essendosi instaurato, peraltro, nessun contenzioso sul punto su iniziativa della "*OMISSIS*".

La violazione del principio del *contrarius actus*, che ha comportato esborso ingiustificato di denaro pubblico, supera i confini di una sia pure ingiustificata "disattenzione", in quanto anche la determinazione di presa d'atto del subingresso di "*OMISSIS*" nel rapporto contrattuale milionario precisava *"con riserva di approvazione di un nuovo schema di convenzione da stipularsi con OMISSIS"*. Nuovo schema mai approvato, nonostante le modificazioni oggettive della prestazione del Comune con riferimento alle spese di notifica.

E' significativo che l'atteggiamento di *favor* sopra indicato si sia concretizzato nei confronti di una società destinataria di informazione antimafia interdittiva, adottata dal Prefetto con provvedimento del *OMISSIS*, confermato dal TAR in sede cautelare (TAR Puglia Bari Sez. II Ord. n. *OMISSIS* del *OMISSIS*), in quanto riconducibile a soggetti legati da vincoli di parentela e cointeressenze economiche con *OMISSIS*, esponente di vertice dell'omonima *batteria* mafiosa foggiana, e con la famiglia mafiosa "*OMISSIS*", che dà il nome all'omonimo *clan*, operante in Manfredonia e nella zona garganica.

Gli Amministratori della predetta società sono, infatti, *OMISSIS*, e *OMISSIS*[192].

Tutte le imprese, che rientrano nella compagine societaria di "*OMISSIS*", svolgono attività nel settore delle *OMISSIS*; di tutte le società- ad eccezione della "*OMISSIS*" (che fa capo alla famiglia di *OMISSIS*, altro amministratore della società "*OMISSIS*") risultano proprietari ed amministratori a vario titolo *OMISSIS*, *OMISSIS* ed *OMISSIS* dello stesso.

OMISSIS è cugino di *OMISSIS alias* " *OMISSIS*", elemento di vertice di una delle *batterie*- " *OMISSIS*"- in cui si articola l'originaria associazione mafiosa denominata *"Società"*, operante in Foggia.

OMISSIS, già sorvegliato speciale della P.S., è stato coinvolto e condannato per reati associativi di tipo mafioso in tutti i *maxi* processi celebrati nei confronti della criminalità organizzata foggiana.

In particolare:

- nell'ambito del processo *"Panunzio"* del 1993, che ha riconosciuto l'esistenza della mafia nel territorio di Foggia, è stato condannato, con sentenza passata in giudicato per associazione di stampo mafioso;
- nell'operazione antimafia "*Double Edge*" del 2002, il *OMISSIS* è stato destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, insieme con altri pregiudicati di notevole spessore criminale, ritenuti responsabili di associazione per delinquere di stampo mafioso finalizzata alla commissione di omicidi, detenzione di armi, estorsione ed altro;
- nell' ambito della operazione "*Poseidon*" del 2004, è stato tratto in arresto insieme con altri 24 pregiudicati, per associazione di stampo mafioso, estorsione ed altro: la Corte d'Appello di Bari lo ha condannato alla pena di 13 anni e 10 mesi di reclusione;
- nell'operazione antimafia, condotta dalla D.D.A. di Bari, denominata *"Osiride"*, del 2006, è stato coinvolto con altri esponenti di rilievo della *batteria* " *OMISSIS*" (tra cui *OMISSIS*, di cui si dirà in prosieguo), ritenuti responsabili di associazione per delinquere di stampo mafioso, finalizzata alla commissione di estorsioni in danno di imprenditori del settore delle onoranze funebri;
- nell'ambito dell'operazione "*Piazza pulita*" del 2012, è stato attinto da o.c.c.c. su richiesta della D.D.A. di Bari, che ha accertato episodi di intimidazioni ed infiltrazioni mafiose all'interno dell'azienda municipalizzata *OMISSIS* nel comune di Foggia.

OMISSIS risulta tuttora pienamente inserito nelle dinamiche mafiose in corso nel territorio di Foggia, come capo indiscusso della *batteria* omonima, come hanno evidenziato gli atti dell'operazione di polizia "***Decima Azione***", eseguita il 30 novembre 2018 e, più recentemente, gli atti dell'operazione "*Decima Azione bis*" del 16/11/2020 (proc. pen. N. *OMISSIS* DDA Bari), in cui

[192] *OMISSIS*

il *OMISSIS* è coinvolto in quanto responsabile di associazione di stampo mafioso, quale uomo di vertice della batteria "*OMISSIS*" oltre che preposto, unitamente ai vertici della "batteria" "*OMISSIS*" e "*OMISSIS*", alla direzione del sodalizio denominato "*Società Foggiana*" ed all'assunzione delle scelte più significative sul piano delle strategie criminali.

Il provvedimento interdittivo ha evidenziato che il legame tra l'imprenditore *OMISSIS* - rappresentante di " *OMISSIS*" - i *OMISSIS*, *OMISSIS* e *OMISSIS*, il *OMISSIS*, (tutti a vario titolo presenti nelle imprese che costituiscono l'assetto proprietario della società *OMISSIS*) con il pluripregiudicato *OMISSIS* non si limita al mero dato genealogico ma si estende ad un rapporto di cointeressenza qualificata, che coinvolge proprio l'attività imprenditoriale della famiglia *OMISSIS*, a cui fa capo l'impresa " *OMISSIS*".

L'impresa "*OMISSIS*"è attualmente soggetta a controllo giudiziario.

Nel relativo provvedimento del Tribunale di Bari, in funzione di Tribunale della Prevenzione si evidenzia che "..*OMISSIS* ".

Sul quotidiano "*on line*" PUGLIA PRESS *OMISSIS*, vengono riportate le dichiarazioni del *OMISSIS*, *OMISSIS*, che colpiscono, in quanto esprimono il compiacimento dell'Amministratore per la costituzione di un rapporto contrattuale dell'Ente con l'impresa "*OMISSIS*"!

4.4 SERVIZI CIMITERIALI

La Commissione ha evidenziato come gli stessi *OMISSIS* che compongono l'assetto organizzativo della società "***OMISSIS***", di cui si è detto, ritornino nella gestione dei servizi cimiteriali attraverso la società **"*OMISSIS*".**

L'*iter* procedimentale, che ha condotto all'affidamento dei servizi in argomento, è stato avviato con la deliberazione n. *OMISSIS* del *OMISSIS*, con cui il Consiglio comunale di Foggia ha deciso l' "Ampliamento e adeguamento a norma" del cimitero comunale, attraverso una procedura di *project financing*.

Con deliberazioni di **Giunta** n. *OMISSIS* del *OMISSIS* e n. *OMISSIS* del *OMISSIS*, sono stati approvati l'avviso indicativo di *project financing*, il disciplinare tecnico, le modalità di presentazione delle candidature e lo studio di prefattibilità per i lavori in argomento.

In data *OMISSIS,* l'Associazione temporanea di imprese "***OMISSIS***" ha presentato, in qualità di *OMISSIS,* la proposta vincolante *"in project financing, relativa alla realizzazione delle opere di ampliamento del cimitero comunale, la sua gestione, nonché l'adeguamento a norma del cimitero comunale".*

Con la deliberazione di **Giunta** n. *OMISSIS* del *OMISSIS*, tra le offerte presentate, è stata *"valutata l'offerta **OMISSIS**" quale quella di pubblico interesse, al fine della realizzazione e della gestione della struttura cimiteriale".*

Con determinazione dirigenziale n. *OMISSIS* del *OMISSIS*, sono stati approvati il bando di gara ed il relativo disciplinare, individuando la "procedura ristretta" come modalità di selezione del contraente-concessionario e ponendo a base di gara il progetto preliminare, prodotto dal "***OMISSIS***".

Nel bando veniva anche previsto che, nella fase di aggiudicazione, il *OMISSIS* avrebbe potuto esercitare il diritto di prelazione, adeguandosi alle condizioni della migliore offerta.

Effettivamente, il *OMISSIS*, in data *OMISSIS*, esercitava il diritto di prelazione, adeguandosi all'offerta formulata da altro concorrente, ritenuta la migliore dalla commissione esaminatrice.

In data *OMISSIS*, l' ***OMISSIS***" si è costituita nella società "***OMISSIS***".

In data *OMISSIS*, è stato firmato, con il numero di repertorio *OMISSIS*, un contratto misto - appalto di lavori e concessione di pubblico servizio- del valore di circa 16 milioni di Euro, tra la società "***OMISSIS***" e il Comune di Foggia, per i lavori di ampliamento del cimitero comunale, per l'adeguamento a norma dei servizi generali e delle infrastrutture esistenti e per la gestione di tutti i servizi cimiteriali, compreso l'impianto di cremazione comunale.

Il termine contrattuale veniva fissato in 11 anni, salve eventuali proroghe e salva la gestione del crematorio comunale, prevista per la durata di 30 anni.

Come ha sottolineato la Commissione di Indagine, i rapporti originati dalla Convenzione tra la società "***OMISSIS***" e il Comune di Foggia riflettono una inopinabile "prossimità" tra i rappresentanti dell'impresa e gli organi di indirizzo politico-amministrativo del Comune, con ingerenze della Giunta in atti di competenza degli organi di gestione, e "semplificazioni" procedimentali, che non trovano giustificazione nelle disposizioni di legge sul riparto di competenze tra organi di indirizzo politico amministrativo e organi di gestione e nella legge sulla procedimentalizzazione dell'attività amministrativa, contenute rispettivamente nel T.U.E.L e nella L. 241/90.

L'attenzione della Commissione si è particolarmente concentrata sulla gestione dell' "Equilibrio Economico-Finanziario del progetto", di cui all'art. 31 del Contratto del *OMISSIS*, che disciplina i casi in cui il concessionario possa chiedere un adeguamento *in melius* dell'assetto economico- finanziario, dedotto originariamente nel Contratto stesso.

L'Organo di indagine ha analizzato, a tale proposito, la deliberazione di Giunta n. *OMISSIS* del *OMISSIS*, avente ad oggetto *"Approvazione della proposta di riequilibrio del concessionario **OMISSIS** ai sensi dell'art. 143 del d.lgs n. 163/2006 e dell'art. 31 della Convenzione rep. OMISSIS. Conferma dell'aumento della tariffa di concessione delle aree-giusta determinazione dirigenziale n. OMISSIS. Autorizzazione al dirigente del servizio OMISSIS ...a procedere con l'affidamento all'attuale concessionario **OMISSIS** dei lavori ai sensi dell'art. 57 comma 5 e dell'art. 147 del D. L.vo 163/2006".*

Con tale deliberazione, la **Giunta Comunale** ha approvato un incremento del piano economico-finanziario a favore del concessionario, del valore di 6 milioni di Euro, mediante aumento delle tariffe di concessione ai privati delle aree cimiteriali.

L'incremento viene giustificato con l'aumento dei costi gravanti sulla concessionaria per la necessità di effettuare una serie di lavori *"non previsti"*, in quanto ***"tra il momento della formulazione della offerta e la sottoscrizione del contratto di concessione erano venute a determinarsi alcune condizioni modificative dello stato dei luoghi"***: tra le opere impreviste, perché determinate dalla "modificazione dello stato dei luoghi", figura anche lo ***"spostamento della via di OMISSIS"***.

Un primo evidente "scostamento" procedimentale, evidenziato dalla Commissione, riguarda la competenza a provvedere al "riequilibrio" economico dell'accordo tra il Comune ed il concessionario: si tratta di un atto ontologicamente gestionale, che rientra nelle attribuzioni del dirigente responsabile del settore e non dell' organo di indirizzo politico- amministrativo.

Ed anzi, ancora più a monte, il Consiglio di Stato ha precisato che rientra nella competenza del dirigente comunale la valutazione sulla congruità della proposta di "project financing", *trattandosi di valutazione tecnica e di gestione consequenziale alla scelta già effettuata dal Consiglio Comunale nell'ambito del programma triennale dei lavori* (Cons. Stato, Sez. IV, 1 settembre 2009 n. 5136).

La deliberazione citata forza evidentemente il principio di separazione tra politica e gestione, come consacrato nell' Ordinamento degli Enti Locali.

L'art. 107 del T.U.E.L., in particolare, indica le funzioni specifiche degli organi di gestione, dirette alla esecuzione di obiettivi già definiti dagli organi di indirizzo e controllo e individuate

secondo un principio per cui gli organi burocratici sono, *ratione materiae,* tendenzialmente in possesso di maggiori conoscenze tecniche e più idonei ad assicurare il rispetto dei canoni di buon andamento ed imparzialità nel perseguimento dei fini istituzionali.

Tra queste funzioni figura senza dubbio la gestione di rapporti, i cui contorni sono definiti in regime pattizio, versato in un contratto formale, come nel caso di specie.

La deliberazione esaminata dalla Commissione, risulterebbe, pertanto, anzitutto illegittima perché viziata da incompetenza formale e funzionale.

La Commissione si è soffermata anche sul contenuto della deliberazione di Giunta n. *OMISSIS* citata.

Con l'atto deliberativo in argomento, la **Giunta**-organo di indirizzo e controllo- ha approvato il riequilibrio economico dell'accordo tra il Comune e la società *"**OMISSIS**"* a favore di quest'ultima, come corrispettivo di lavori *complementari divenuti necessari per circostanze impreviste,* tra cui viene citato lo spostamento di una strada pubblica *"via **OMISSIS**".*

Orbene, risulta anzitutto dubbia la configurabilità, nel caso di specie, di una ipotesi di riequilibrio economico, come disciplinato dall'art. 31 del Contratto: la norma prevede, infatti l'adeguamento in casi tassativamente indicati, integrati da situazioni sopravvenute eteronome rispetto al comportamento dell'aggiudicatario.

Appare davvero inspiegabile come la Giunta comunale possa considerare l'esistenza di una strada pubblica tra le *"condizioni modificative dello stato dei luoghi venute a determinarsi tra il momento della formulazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto di concessione"*, che giustificherebbe ulteriori lavori- lo spostamento della strada- rispetto a quelli previsti al momento del Contratto con l'appaltatore-concessionario.

L'esistenza di una strada- la via *OMISSIS* - non può essere considerata, infatti, ai sensi dell'art. 31 della Convenzione, evenienza sopravvenuta, perché era rilevabile già al momento della progettazione preliminare e lo spostamento della stessa, ai fini della realizzazione degli obiettivi, era prevedibile *ab initio.*

L'esistenza della strada pubblica, che impediva la realizzazione della progettualità assentita, non veniva neppure rilevata dal Comune al momento dell'approvazione- avvenuta con determinazione dirigenziale n. *OMISSIS* del *OMISSIS* - del progetto definitivo, presentato dalla società *"OMISSIS* con nota del *OMISSIS*, richiamata nel predetto atto dirigenziale.

Inopinatamente, il Concessionario *"OMISSIS"*introduce in procedimento, per la prima volta, come circostanza "non prevista", l'esistenza di una strada pubblica con nota n. *OMISSIS*, acquisita al protocollo comunale *OMISSIS* del *OMISSIS* e per la prima volta è la Giunta Comunale - organo privo di competenza - a prenderne atto in una deliberazione del *OMISSIS* e ad avallarne la qualificazione di "circostanza sopravvenuta", ai fini di una revisione del piano economico-finanziario approvato con il Contratto per un valore di 6 milioni di Euro.

Stante la preesistenza della strada pubblica alla presentazione dell'offerta vincolante da parte della società ***"OMISSIS"***, la mancata previsione dello "spostamento" della stessa, contemplato della deliberazione di Giunta in esame, si configurava come carenza progettuale iniziale, che neanche gli organi tecnici del Comune avevano mai rilevato.

La Commissione non ha mancato di evidenziare l'effetto finale dell'atto di Giunta in esame, che non sembra poter prescindere da un intento " sanante" dell'Organo rispetto a carenze istruttorie, con l'utilizzazione impropria del meccanismo del riequilibrio finanziario del Contratto.

Con la deliberazione n. *OMISSIS* del *OMISSIS*, la Giunta comunale, inoltre, autorizza l'affidamento di "lavori imprevisti" tra cui lo spostamento della pubblica via, allo stesso Concessionario "***OMISSIS***", invocando gli articoli 57, comma 5, e 147 del d.lgs. n. 163/2006.

Come ha efficacemente sottolineato la Commissione, il riferimento ai predetti articoli di legge si risolve in una inopinabile "grida manzoniana".

L'art. 57, comma 5, del Codice dei Contratti, infatti, disciplina il caso in cui si possa ricorrere ad una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara nell'affidamento di lavori o servizi all'impresa che già esegue l'opera purché si tratti di ***"lavori o servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale..."***; l'art. 147 del Codice dei contratti disciplina l'"Affidamento al concessionario di lavori complementari" a prescindere da una procedura di evidenza pubblica, a condizione che si tratti di ***"lavori complementari che non figuravano nel progetto inizialmente previsto della concessione né nel contratto iniziale e che sono divenuti necessari, a seguito di una circostanza imprevista..."***.

Ed è davvero difficile configurare come "complementare", rispetto all'oggetto del Contratto tra il Comune e *"**OMISSIS**"*, il lavoro consistente nello spostamento di una pubblica via, preesistente al progetto originario.

Risulta evidente l'effetto "sanante" che, anche sotto tale profilo, evidenzia la deliberazione della Giunta comunale, rispetto ad una sostanziale - rilevabile *ictu oculi* - inadeguatezza della progettazione originaria, presentata dalla ditta aggiudicataria al momento dell'offerta.

L'analisi puntuale, condotta dalla Commissione di indagine sui rapporti tra l'impresa "***OMISSIS***"e il Comune di Foggia, ha dunque dimostrato come anche il merito della deliberazione di Giunta - l'aumento del piano economico finanziario per 6 milioni di Euro- sia stato trattenuto in decisione dalla Giunta comunale senza alcuna preventiva istruttoria di carattere tecnico e contabile, che avallasse le richieste del Concessionario.

La circostanza si è tradotta in un procedimento *claudicante* anzitutto sotto il profilo formale: la deliberazione, con la quale si incide su tariffe che hanno come corrispettivo un servizio pubblico non è stata preceduta da alcuna proposta istruttoria, che è l'atto di impulso procedimentale ed è di competenza del responsabile del servizio competente.

Sotto il profilo funzionale, inoltre, la deliberazione di Giunta esaminata dalla Commissione appare viziata da "eccesso di potere in concreto" non sussistendo, come evidenziato, i presupposti di fatto (*"lavori complementari che non figuravano nel progetto inizialmente previsto della concessione né nel contratto iniziale e che sono divenuti necessari, a seguito di una circostanza imprevista... ")* idonei a radicare negli organi comunali il potere di decidere un aumento milionario dell'assetto economico dedotto nel contratto con "***OMISSIS***".

La Commissione ha documentato la conferma della sistematica ed ingiustificata ingerenza dell'organo amministrativo nella gestione del rapporto con la società "***OMISSIS***": il responsabile del procedimento, nell'audizione del *OMISSIS*, in risposta alla domanda della Commissione circa l'istruttoria preordinata alla revisione del piano economico finanziario dedotto nell'originario contratto con "***OMISSIS***", ha precisato che i rapporti tra il concessionario e l'Amministrazione erano gestiti prevalentemente attraverso contatti diretti degli amministratori *pro tempore* con l'impresa e spesso senza il coinvolgimento degli organi tecnici competenti.

Ancora la deliberazione n. *OMISSIS* citata conferma la grossolana "sollecitudine" del Comune di Foggia nel riempire di contenuti il rapporto con la società "***OMISSIS***": la Giunta comunale ha dovuto riconoscere l'errato inserimento, tra le attività riservate al Concessionario, del servizio relativo alle *OMISSIS*, che era, al momento della sottoscrizione del Contratto, già oggetto di un contratto esistente con una società terza.

La Commissione si è soffermata anche sulle verifiche antimafia promosse dal Comune di Foggia nei confronti dell'impresa "***OMISSIS***", evidenziando come esse siano state gestite in maniera minimalista ed esaurite in una richiesta di informazione antimafia, effettuata nel *OMISSIS*.

Il complesso meccanismo contrattuale inaugurato con l'impresa ***"OMISSIS"*** avrebbe richiesto l' attenzione del committente nell'adeguare sistematicamente la verifica antimafia alla normativa sopravvenuta in materia di contenimento del rischio di infiltrazioni mafiose.

Nel caso di *project financing* aggiudicati per la realizzazione di opere, come nel caso di specie (lavori di ampliamento e rifacimento del cimitero comunale), sono sempre presenti le attività contemplate dall'art. 1, comma 52, della L. 190/2012, quali attività particolarmente esposte al rischio di infiltrazioni mafiose.

Per tali attività, la norma citata prevede l'obbligo delle Pubbliche Amministrazioni di acquisire la documentazione antimafia relativa all'impresa aggiudicataria, nella forma della iscrizione dell'impresa stessa nella *white list* provinciale: la sopravvenienza della Legge n. 190/2012 alla stipulazione del Contratto con *"OMISSIS"* obbligava il committente, Comune di Foggia, a verificare l'iscrizione della società aggiudicataria nel predetto elenco prefettizio. Tale obbligo era stato, peraltro, sistematicamente e periodicamente richiamato da varie circolari prefettizie e sistematicamente disatteso dal Comune di Foggia.

Neanche in occasione della rimodulazione contrattuale, deliberata con l'atto di Giunta n. ***OMISSIS*** del ***OMISSIS***, il Comune di Foggia ha effettuato le verifiche antimafia richieste dalla legge e, infatti, a quel momento l'impresa non aveva fatto richiesta di iscrizione nella *white list.*

L'istanza di informazione antimafia è stata prodotta dal Comune di Foggia solo il ***OMISSIS,*** dieci giorni dopo l'adozione dell'interdittiva che ha colpito "*OMISSIS*", che condivide la compagine organizzativa dell'impresa *"OMISSIS"*.

Quanto evidenziato non potrebbe costituire solo un caso di *mala gestio,* perché i coraggiosi "aggiustamenti procedimentali", riscontrati dalla Commissione, convogliano somme pari a più di 50 milioni di Euro di denaro pubblico nelle casse delle società suddette, che operano, come evidenziato nel paragrafo che precede, sotto lo "scudo" di *OMISSIS*, esponente di spicco dell'omonima *batteria* mafiosa.

Amministratori della società, infatti, sono *OMISSIS*, presidente del consiglio di amministrazione e *OMISSIS*, consigliere di amministrazione.

La società "*OMISSIS*" ha un capitale sociale di *OMISSIS*, suddiviso in quote tra *OMISSIS* - amministrata dagli stessi amministratori delle imprese "*OMISSIS*" e "*OMISSIS*" e da parenti prossimi degli stessi- e *OMISSIS* (già socia della società *OMISSIS* e amministrata anch'essa dalla famiglia *OMISSIS*) che , in *OMISSIS*, aveva presentato la proposta vincolante di *project financing* .

Le imprese sopra citate, che rientrano nella compagine societaria di " *OMISSIS*", svolgono attività nel settore delle *OMISSIS*; di tutte le società risultano proprietari ed amministratori a vario titolo *OMISSIS*, *OMISSIS* ed *OMISSIS* e la famiglia di *OMISSIS*.

La società "*OMISSIS*" è stata attinta dalla **informazione interdittiva antimafia n.** *OMISSIS* del *OMISSIS*, confermata dal TAR competente in sede cautelare, (TAR Puglia Bari Sez. II n. *OMISSIS* del *OMISSIS*) in quanto riconducibile ai *OMISSIS* soggetti legati da vincoli di parentela e cointeressenze economiche con *OMISSIS*, esponente di vertice dell'omonima *batteria* mafiosa foggiana, e con la famiglia mafiosa "*OMISSIS*", che dà il nome all'omonimo clan, operante nella zona garganica.

L'impresa, già destinataria della misura prefettizia della straordinaria e temporanea gestione di cui all'art. 32, comma 10 del D.L.n. 90/2014, è attualmente sottoposta al controllo giudiziario, disposto dal Tribunale della Prevenzione di Bari con provvedimento n. *OMISSIS* del *OMISSIS*, nel quale si conferma la "*OMISSIS*".

Nella pletora delle imprese *OMISSIS*, facenti capo ai *OMISSIS*, figura anche la società "*OMISSIS*", socia di "*OMISSIS*" che risulta sistematicamente utilizzata dalla stessa per *OMISSIS*, compresi nel complesso contratto tra quest'ultima e il Comune di Foggia.

L'impresa "*OMISSIS*" è stata destinataria di diniego di iscrizione nella *white list* provinciale, con provvedimento del *OMISSIS*, confermato in sede cautelare (ord. TAR Puglia Sez. II n. *OMISSIS*) e anch'essa è sottoposta a controllo giudiziario.

Il Comune di Foggia ha chiesto l'informazione antimafia per la società "*OMISSIS*" solo il ***OMISSIS***, quando già la società era sottoposta alla misura del controllo giudiziario, per un contratto attinente all'ampliamento del cimitero comunale, per un valore contrattuale pari a 16 milioni di Euro circa.

Appare ragionevole immaginare l'intendimento del Comune: quello di "regolarizzare" rapporti di fatto con imprese di proprietà degli stessi soggetti collegati alla criminalità organizzata mafiosa.

Le "attenzioni" del Comune di Foggia per l'impresa " *OMISSIS*" e le imprese collegate, facenti capo alla famiglia *OMISSIS* vanno inquadrate, in un notorio contesto ambientale inquinato: già l'operazione di polizia, denominata "*Osiride*" del 2006, aveva evidenziato l'operatività della "*mafia del caro estinto*" ovvero di una fitta rete di rapporti tra i clan mafiosi foggiani, dipendenti pubblici e vari titolari di imprese di pompe funebri a cui venivano affidate le pratiche amministrative per il trasporto dei defunti previa corresponsione di una "tariffa".

Un contesto confermato dall'operazione di polizia "*Decima Azione Bis*" del ***OMISSIS***, in cui è stato coinvolto, insieme con i massimi esponenti della mafia foggiana, l'impiegato comunale *OMISSIS*, addetto proprio all'ufficio " ***OMISSIS***", e che ha evidenziato l'attivismo criminale proprio della batteria mafiosa " *OMISSIS*", a cui sono contigue *OMISSIS*.

La sensibilità dei servizi funerari e cimiteriali alle ingerenze mafiose è stata suggellata dalla L. 40 del 5 giugno 2020, che ha previsto l'iscrizione nella *white list* delle imprese che operano nel settore.

La proiezione pubblica del contesto e dei rapporti parentali evocati si è concretizzata, come dimostrato dalla Commissione di Indagine, in comportamenti "compiacenti" del Comune di Foggia nei confronti dell'impresa " *OMISSIS*", evidenziando un innegabile *metus,* che si determina negli operatori economici potenzialmente concorrenti con l'impresa e nelle pubbliche amministrazioni, quando in una vicenda amministrativa si inserisca un'entità economica percepita come "soggiacente" e come "adiacente" a realtà mafiose accertate.

4.5 GESTIONE DEI BAGNI PUBBLICI

La Commissione si è soffermata su alcuni affidamenti di servizi, che si inseriscono in vicende amministrative abnormi e che vengono effettuati a favore di imprese in cui campeggiano i nomi di grossi esponenti della criminalità mafiosa foggiana.

E' il caso della gestione dei bagni pubblici della città e del Borgo Incoronata, ove insiste un santuario Mariano, meta di migliaia di visitatori ogni anno.

Il servizio di pulizia e di guardiania dei bagni pubblici comunali, nel periodo preso in esame dalla Commissione (***OMISSIS***), è stato affidato dal Comune di Foggia in esito a due distinte procedure contrattuali, sulla base di due distinti capitolati d'appalto, relativi ad altrettanti distinti gruppi di servizi igienici.

Il Comune di Foggia, infatti, bandisce periodicamente due gare per l'appalto dei servizi in argomento aventi rispettivamente ad oggetto:

a) l'affidamento del servizio di pulizia e di guardiania dei bagni pubblici di pertinenza comunale siti in città e, segnatamente, presso Parco Pio X, Parco Viale Kennedy- CEP, Mercato Generale,Mercato Pinto, Villa Comunale- Parco Giochi, Via Miranda;

b) l'affidamento del servizio di pulizia e di guardiania dei bagni pubblici di pertinenza comunale siti sul Piazzale del Santuario dell'Incoronata e di quelli situati in Foggia presso la Villa Comunale- Via Galliani; via Manzoni e Mercato CEP.

Entrambe le procedure di selezione dei contraenti sono state riservate esclusivamente alle cooperative sociali di tipo b), iscritte nell'Albo Regionale istituito ai sensi della legge n. 381/1991, e in entrambe è stato assunto, come criterio di aggiudicazione, il prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara.

L'esame dei verbali , puntualmente effettuato dalla Commissione, ha evidenziato che a tutte le gare svolte nel periodo di riferimento hanno partecipato sempre e solo due società cooperative, entrambe con sede in ***OMISSIS***, denominate *"OMISSIS"* e *"OMISSIS"*.

Solo in una procedura del ***OMISSIS*** , oltre alle sopra citate due concorrenti, ha presentato l'offerta anche la ditta *"OMISSIS"* con sede in *OMISSIS,* che è stata tuttavia esclusa, avendo la commissione di gara rilevato che la stessa non aveva presentato istanza di partecipazione e la documentazione attestante l'iscrizione all'Albo Regionale delle cooperative.

Nella procedura di gara con determinazione dirigenziale n. ***OMISSIS*** del ***OMISSIS*** ha presentato l'offerta solo la società *"OMISSIS"*.

La Commissione ha anche sottolineato che, sistematicamente, nel periodo di riferimento, il servizio di pulizia e guardiania del primo gruppo di bagni pubblici, sopra indicato, è stato aggiudicato alla *"OMISSIS"* ; il servizio il servizio di pulizia e guardiania del secondo gruppo di bagni pubblici, sopra indicato, è stato affidato sistematicamente alla *"OMISSIS"*.

L'esame degli atti, condotto dall'Organo di Indagine, ha rivelato, oltre alla ricorrenza del modello dell'offerta unica, prodotta sempre dalle stesse società in rapporto agli stessi gruppi di servizi igienici presenti nella città, anche un uso improprio dell'istituto della proroga.

Infatti, con determinazione n. ***OMISSIS*** del ***OMISSIS***, a firma de ***OMISSIS*** l, nelle more dell'espletamento dell' indizione di una nuova gara per l'affidamento del servizio, il contratto rep. ***OMISSIS*** del ***OMISSIS*** con la ditta *"OMISSIS"*, della durata di un anno dalla stipula, è stato prorogato per sei mesi.

La suddetta proroga era inammissibile, in quanto disposta dopo la scadenza del termine finale del contratto e in mancanza di apposita previsione nello stesso: ai sensi dell'art. 106 comma 11, del d.lgs. n. 50/2016, nel caso di specie, era necessaria una nuova procedura di gara, per la selezione di un nuovo contraente.

Analogamente, con determina dirigenziale n. ***OMISSIS*** del ***OMISSIS*** a firma del ***OMISSIS***, il contratto con la ditta *"OMISSIS"* del ***OMISSIS***, della durata di un anno decorrente dal verbale di consegna, avvenuta il ***OMISSIS*** , è stato prorogato per tre mesi; successivamente, con determina n. ***OMISSIS*** del ***OMISSIS*** a firma del ***OMISSIS*** da ultimo citato, il medesimo contratto è stato prorogato dall' ***OMISSIS*** al ***OMISSIS***.

Inopinatamente, il servizio è stato mantenuto in capo all'originario e solito aggiudicatario, in dispregio di disposizioni normative, che vietano la proroga quando non vi siano i presupposti previsti dalla norma di settore.

Ma c'è di più.

La Commissione ha sottolineato come la stessa procedura di gara riservata alle cooperative sociali di tipo B), adottata dal Comune di Foggia sistematicamente per l'affidamento del servizio in argomento, presenti preoccupanti "scostamenti", che evidenziano la concreta dissimulazione di una procedura ordinaria, come di seguito si dimostrerà, con la quale era incompatibile la procedura derogatoria seguita dal Comune.

La cooperativa sociale di tipo B si caratterizza per lo svolgimento di attività finalizzate all'inserimento nel mondo del lavoro delle persone con svantaggi fisici o psichici.

Con la delibera n.32 del 20.1.2016, l' ANAC ha approvato le linee guida per l'affidamento di servizi alle cooperative sociali, enucleando alcuni principi fondamentali, a chiarimento delle condizioni a cui la l. n.381/1991 subordina la deroga *ad adiuvandum* (nel caso la gara riservata) alla disciplina generale in materia di contratti della pubblica amministrazione.

L'art. 5 della legge n.381/1991 prevede la possibilità per la Pubblica Amministrazione di stipulare convenzioni con le cooperative di tipo B, per la fornitura di beni e servizi, per importi inferiori alle soglie comunitarie, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art. 4 comma1, della Legge stessa.

Le convenzioni in parola sono stipulate previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza.

E' evidente, come ha chiarito l'Autorità, che l'oggetto della convenzione non si esaurisce nella mera fornitura di beni e servizi strumentali ma è qualificato dal perseguimento di una peculiare finalità di carattere sociale, consistente nel reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati: proprio in ragione di tale finalità, è prevista, limitatamente alle procedure di affidamento, la deroga alle regole ordinarie dettate dal Codice dei Contratti per gli appalti sotto soglia.

Occorre, pertanto, che il profilo del reinserimento lavorativo, unitamente al successivo monitoraggio dello stesso in termini quantitativi e qualitativi, sia considerato nell'ambito della convenzione e, a monte, della determina a contrarre adottata dalla stazione appaltante.

Orbene, come ha rilevato la Commissione, nel contratto n. ***OMISSIS*** di rep, stipulato il ***OMISSIS*** tra il Comune di Foggia e la società cooperativa sociale "*OMISSIS*", e nelle determinazioni a contrarre esaminate dalla Commissione stessa, non si fa riferimento alcuno al programma di reinserimento né tantomeno al monitoraggio periodico da parte dell'Ente e pertanto, la convenzione si presenta claudicante sotto il profilo della causa complessa, che la caratterizza.

L'Autorità ha chiarito, inoltre, che "*la possibilità di far rientrare nell'ambito della deroga affidamenti di servizi analoghi a più cooperative sociali va valutata caso per caso. Infatti, sarebbe astrattamente possibile realizzare un'unica gara che, anche laddove fosse suddivisa in lotti, supererebbe le soglie per l'esenzione. La scelta di ricorrere a più procedure distinte deve essere adeguatamente motivata dalla stazione appaltante, al fine della massima valorizzazione dell'obiettivo del reinserimento lavorativo*".

La Commissione ha evidenziato come, anche sotto tale profilo, il Comune di Foggia non abbia dedotto, nella scelta di effettuare l'affidamento dello stesso servizio alle società "*OMISSIS*" e "*OMISSIS*", il rafforzamento delle finalità del reinserimento delle persone svantaggiate nel mondo del lavoro.

Come ha rimarcato l'ANAC, infatti, "*Gli affidamenti ex art. 5, l. 381/1991, generano di fatto una contrazione della concorrenza, conseguentemente le stazioni appaltanti devono individuare nell'ambito della programmazione le esigenze di approvvigionamento di beni e servizi e di reinserimento dei soggetti svantaggiati, che giustificano tali affidamenti ed indicare chiaramente, nella determina a contrarre, gli obiettivi sociali che l'ente si propone di perseguire grazie alla deroga nella scelta del fornitore di beni o servizi.*

Ciò, anche in considerazione del fatto che lo stesso legislatore pone come facoltativo il ricorso agli affidamenti in esame, ben potendo, quindi, l'ente pubblico o la società di capitali a partecipazione pubblica soddisfare l'interesse sociale al reinserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati attraverso altri strumenti, tra cui anche un «ordinario» affidamento di un appalto pubblico secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che tenga conto di criteri sociali. Ne consegue allora che la scelta di avvalersi del modulo convenzionale costituisce frutto di una valutazione discrezionale, che, come tale, deve essere adeguatamente motivata in relazione alle ragioni di fatto e di convenienza che la giustificano. In particolare il criterio dell'adeguatezza, che sorregge ed orienta l'azione della pubblica amministrazione, richiede che vengano esplicitate le finalità di ordine sociale che si intende raggiungere ed impone che, in fase di esecuzione della

convenzione, siano previsti appositi controlli onde verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati".

L'attività dell'Ente, nella vicenda amministrativa definita con l'affidamento alle due cooperative sociali del servizio di *OMISSIS*, è assolutamente avulsa da ogni considerazione relativa alla finalità-causa del reinserimento di persone svantaggiate.

Come ha rimarcato la Commissione, anche la scelta del criterio di aggiudicazione del servizio, dedotto nel contratto dal Comune di Foggia, appare incompatibile con le finalità sociali connesse alla scelta di comprimere al concorrenza, riservando la gara alle cooperative di tipo B.

Il Comune ha scelto, infatti, il criterio del massimo ribasso.

A tale proposito, l'ANAC, ha precisato che *"L'unico criterio di selezione delle offerte che appare compatibile con l'oggetto degli affidamenti a cooperative sociali di tipo B è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in quanto la stazione appaltante deve poter valutare l'effettivo perseguimento dell'obiettivo di reinserimento dei lavoratori, giustificandosi per tale fine la compressione della concorrenza. Si ritiene, infatti, che il programma di recupero e reinserimento lavorativo delle persone svantaggiate debba essere oggetto di specifica valutazione nell'ambito del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, quale parte integrante del progetto tecnico. Tale programma, inoltre, deve essere coerente e compatibile con la durata dell'affidamento previsto dalla stazione appaltante, per evitare rinnovi o proroghe non giustificati... Analogamente si deve procedere alla risoluzione del contratto qualora la stazione appaltante accerti che non siano rispettati gli obblighi relativi alla realizzazione dell'inserimento lavorativo, previsti nella convenzione. Al riguardo deve rivelarsi che, a differenza di quanto avviene per le violazioni contrattuali relative alla qualità del servizio, che può condurre all'applicazione di penali, laddove previste, il mancato rispetto degli obblighi di reinserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati, fa venir meno la causa dell'affidamento e, quindi, impone la cessazione del rapporto."*

In definitiva, il Comune di Foggia, nell'affidamento del servizio di pulizia e guardiania dei bagni pubblici, ha utilizzato una procedura *in frode alla legge,* che solo nel *nomen* giustifica la deroga ai principi di concorrenzialità nell'attività contrattuale della Pubblica Amministrazione ma nei fatti orienta l'affidamento a soggetti determinati.

Appare piuttosto palese, infatti, l'intento di "accontentare" le cooperative sociali destinatarie dell'affidamento.

Il disordine amministrativo, anche in questo caso ridonda a vantaggio di imprese adiacenti ad ambienti mafiosi.

La società "*OMISSIS*" risulta amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un Presidente, un vice Presidente e da un numero di consiglieri variabile tra uno e sette, determinato di volta in volta prima dell'elezione.

Attualmente l'organigramma della cooperativa risulta composto da:

1. *OMISSIS*[193], nella qualità di *OMISSIS* (nominato con atto del ***OMISSIS***);
2. *OMISSIS*[194], nella qualità di *OMISSIS* (nominata con atto ***OMISSIS***);
3. *OMISSIS*[195] nella qualità di *OMISSIS* (nominato con atto del ***OMISSIS***).

Si tratta di una cooperativa sociale di tipo B.

OMISSIS, ***OMISSIS* della cooperativa** è la compagna convivente di *OMISSIS*[196], elemento di vertice della batteria mafiosa "*OMISSIS*", con il ruolo di "cassiere" della *"Società Foggiana"* (operazione "*Corona*"), condannato, con sentenza irrevocabile nell'ambito del processo relativo all'operazione "*Double Edge*" (***OMISSIS*** DDA Bari) per associazione mafiosa.

La *OMISSIS* è stata deferita all'Autorità Giudiziaria, oltre che per violazione della normativa sugli stupefacenti, anche per favoreggiamento personale proprio in favore di *OMISSIS*, che all'epoca era latitante.

Il dato risulta particolarmente allarmante se si considera lo spessore criminale di *OMISSIS*, il compagno convivente della *OMISSIS* della società.

Lo stesso, nell' ***OMISSIS*** del ***OMISSIS***, era stato arrestato, in esecuzione dell'ordinanza custodiale n. ***OMISSIS***, emessa dal GIP presso il Tribunale di Bari in data ***OMISSIS*** (operazione "*Piazza Pulita*"), in quanto ritenuto responsabile del reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso per avere, in concorso col pregiudicato *OMISSIS*[197], "*costretto OMISSIS, OMISSIS della "OMISSIS", mediante minaccia, a versare in favore suo e del gruppo criminale di appartenenza la maggior parte degli incassi mensili del servizio di OMISSIS gestito dalla predetta cooperativa, così procurandosi un ingiusto profitto, con conseguente danno patrimoniale per la "OMISSIS", con le aggravanti di aver agito in più persone riunite e con metodo mafioso*".

---

[193] *OMISSIS*
[194] *OMISSIS*
[195] *OMISSIS*
[196] *OMISSIS*
[197] *OMISSIS*

Della cooperativa "*OMISSIS* si dirà nel paragrafo dedicato al servizio del personale *OMISSIS*.

Il GIP nel citato provvedimento cautelare ha evidenziato lo stretto legame esistente tra *OMISSIS* e *OMISSIS* e ha delineato il profilo criminale dell' *OMISSIS* ed il ruolo di assoluto rilievo ricoperto all'interno dell'organizzazione mafiosa foggiana, quale *luogotenente del boss mafioso OMISSIS, alias "OMISSIS", leader dell'omonima batteria che fa capo al boss OMISSIS.*

Dagli accertamenti effettuati dalla Commissione di Indagine, risulta che gli altri due componenti del consiglio di amministrazione della cooperativa *"OMISSIS"* sono ritenuti uomini di fiducia del pregiudicato *OMISSIS*.

Il *OMISSIS* della "*OMISSIS*" e rappresentante dell'impresa, *OMISSIS*, sopra identificato, infatti, risulta sistematicamente controllato, dal ***OMISSIS*** al ***OMISSIS***, con *OMISSIS*, talora su veicolo intestato proprio a *OMISSIS*, il *OMISSIS "OMISSIS"*, convivente di *OMISSIS*.

OMISSIS, nel periodo compreso tra il ***OMISSIS*** e il ***OMISSIS*** è stato titolare dell'impresa individuale "*OMISSIS*", con sede a Foggia in via *OMISSIS* la stessa sede legale della società "*OMISSIS*".

Ebbene, *OMISSIS* [198] è il *OMISSIS* di *OMISSIS*, esponente di spicco della "*batteria*" "*OMISSIS*", che in data ***OMISSIS*** è stato condannato in primo grado alla pena di anni dieci e mesi otto di reclusione (operazione "*La Decima Azione*").

La sentenza n. ***OMISSIS***, emessa dal Tribunale di Bari, all'esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato, ha giudicato *OMISSIS* colpevole del reato di cui all'art. 416, *bis*, co.1,2,3,4,5, e 8, c.p., per "*aver partecipato ad una associazione per delinquere armata di tipo mafioso convenzionalmente denominata "Società Foggiana" con il ruolo di organizzatore e con il compito di coordinare le attività delittuose del sodalizio, con particolare riferimento alle attività estorsive, gestendo la cassa del sodalizio e fissando i criteri di ripartizione dei proventi illeciti all'interno delle singole batterie e in relazione ai singoli associati*".

Allo stesso indirizzo di via *OMISSIS* risulta la sede dell'impresa individuale "*OMISSIS*". *OMISSIS* [199] è la *OMISSIS* del predetto *OMISSIS*, nonché *OMISSIS* del pregiudicato *OMISSIS*.

OMISSIS era stato coinvolto con *OMISSIS* nel procedimento penale n. ***OMISSIS*** D.D.A. Bari (operazione "*Piazza Pulita*").

---

[198] *OMISSIS*, deceduto il ***OMISSIS***. A suo carico numerose segnalazioni, tra cui scarcerazione per art. 416 bis c.p. (OMISSIS), denunciato per ricettazione e truffa (*OMISSIS*), nonché per estorsione (*OMISSIS*)

[199] *OMISSIS*

Gli atti processuali, oltre a confermare il legame esistente tra *OMISSIS* e *OMISSIS*, evidenziano anche come il *OMISSIS* vantasse conoscenze importanti in ambienti politico-amministrativi comunali: quest'ultimo era stato assunto nella cooperativa "*OMISSIS*", destinataria di affidamenti da parte del Comune di Foggia, grazie all'intervento di un consigliere comunale.

L'altro consigliere della "*OMISSIS*", *OMISSIS*, è stato controllato, in data *OMISSIS*, con *OMISSIS*, già presidente della *OMISSIS*"dal *OMISSIS* al *OMISSIS*.

Anche gli approfondimenti effettuati sul conto del *OMISSIS* hanno evidenziato legami con soggetti intranei alla "*Società Foggiana*".

OMISSIS ha rivestito la carica di institore nella società "*OMISSIS*" ,in cui risultava socio *OMISSIS* [200], nipote dello storico *boss* della "*Società Foggiana*", *OMISSIS* (vittima di agguato mafioso con armi da fuoco occorso a Foggia il *OMISSIS*).

OMISSIS è stato condannato dal Tribunale di Bari, con sentenza n. ***OMISSIS*** del ***OMISSIS***, alla pena della reclusione di anni dieci e mesi otto (operazione "*La Decima Azione*") per "*aver partecipato ad una associazione per delinquere armata di tipo mafioso convenzionalmente denominata "Società Foggiana" con il ruolo di partecipe e con il compito di supportare il sodalizio nella fase esecutiva dell'attività estorsiva, con riferimento alla richiesta e alla riscossione delle tangenti, nonché alla consegna dei proventi destinati al mantenimento degli associati*, nonché di un tentativo di estorsione aggravato dal metodo mafioso.

All'interno della compagine societaria della "*OMISSIS*" è presente *OMISSIS*, già *OMISSIS* della società stessa.

Il nome di *OMISSIS* figura negli atti dell'inchiesta condotta dalla D.D.A. di Bari, confluita nel procedimento penale n. *OMISSIS* DDA, che ha portato all'esecuzione, in data *OMISSIS*, di un decreto di fermo di indiziato di delitto nei confronti di *OMISSIS* e *OMISSIS*, cui è seguita l'emissione, in data *OMISSIS*, dell'ordinanza custodiale n. *OMISSIS*, emessa dal GIP presso il Tribunale di Bari.

Risultano coinvolti nella stessa vicenda criminale *OMISSIS* e *OMISSIS*, ritenuti responsabili di estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di imprenditori e commercianti foggiani, col preciso fine di agevolare l'associazione mafiosa denominata "*Società Foggiana*".

---

[200] *OMISSIS*, coinvolto in importanti operazioni antimafia. In data *OMISSIS* veniva tratto in arresto in esecuzione di OCC n. *OMISSIS* reg. n.r. e nr. *OMISSIS* reg. gip (operazione "*Habemus Papam*"), in quanto responsabile dei reati di estorsione aggravata, commessi in concorso con lo zio *OMISSIS*, denominato "*OMISSIS*" dal collaboratore di giustizia *OMISSIS*.

Le intercettazioni captate nell'abitazione di *OMISSIS*, ove questi era ristretto in regime di detenzione domiciliare, documentano l'esistenza di un rapporto di conoscenza tra *OMISSIS* ed il *boss OMISSIS* e la consapevolezza del *OMISSIS* circa le attività illecite realizzate dal *OMISSIS*.

Come ha evidenziato la Commissione, tra i dipendenti della cooperativa "*OMISSIS*" figura il figlio di *OMISSIS*, *OMISSIS*.

L'attenzione della Commissione si è concentrata anche sull'altra società, a cui appare "riservato" il servizio di *OMISSIS* in Foggia ovvero la cooperativa "*OMISSIS*[201]".

Tra i soci della cooperativa, per la gran parte gravati da precedenti di polizia, spicca la figura di *OMISSIS*[202] (deferito all'A.G. per ricettazione ed **estorsione**), il quale risulta controllato con *OMISSIS*[203], detto "*OMISSIS*", capo della *batteria* mafiosa "*OMISSIS*", tratto in arresto in data *OMISSIS* per associazione di tipo mafioso, nell'ambito dell'operazione "Decima Azione bis"; con *OMISSIS*[204], con pregiudizi di polizia per **associazione di tipo mafioso, estorsione, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, porto abusivo e detenzione di armi**; con *OMISSIS*[205], con precedenti di polizia anche per **tentato omicidio e reati in materia di armi.**

Il presidente del consiglio di amministrazione dell'impresa "*OMISSIS*" è *OMISSIS*, controllata con *OMISSIS*[206], con precedenti di polizia per **detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, detenzione illegale e porto abusivo di armi.**

Altro amministratore è *OMISSIS*, convivente del *OMISSIS*.

Quest'ultimo è stato controllato, oltre che con *OMISSIS*, con *OMISSIS*[207], **sorvegliato speciale di P.S. con obbligo di soggiorno.**

Anche l'analisi condotta sui dipendenti della società ha evidenziato la gravosa presenza di soggetti contigui alla criminalità organizzata.

201 *OMISSIS*
202 *OMISSIS*
203 *OMISSIS*
204 *OMISSIS*
205 *OMISSIS*
206 *OMISSIS*
207 *OMISSIS*

Dal *OMISSIS* al *OMISSIS* e dal *OMISSIS* al *OMISSIS*, ha prestato attività lavorativa, presso la società "*OMISSIS*", *OMISSIS*, sopra indicato, a carico del quale figurano frequentazioni con *OMISSIS* "*OMISSIS*"[208], assassinato in agguato di tipo mafioso in data *OMISSIS*, appartenente alla *batteria OMISSIS*; con *OMISSIS* [209], **tratto in arresto in data *OMISSIS* nell'operazione antimafia "Decima Azione bis"**; *OMISSIS*[210], esponente di spicco della *batteria "OMISSIS"*.

Nel *OMISSIS*, ha lavorato, nella società "*OMISSIS*, " *OMISSIS* [211], a carico del quale figurano vari pregiudizi di polizia, fra cui **detenzione illegale di munizionamento da guerra,** e controlli con soggetti pregiudicati[212].

Il *OMISSIS* è cugino *ex patre* di *OMISSIS*, già citato a proposito dei rapporti con l'Assessore *OMISSIS*, nonché **cugino dei germani** *OMISSIS* e *OMISSIS*, **elementi di vertice della batteria *OMISSIS*, entrambi detenuti a seguito della condanna in primo grado per associazione mafiosa, scaturita con l'indagine "Decima Azione".**

Nel *OMISSIS* , ha lavorato, nella società "*OMISSIS*", *OMISSIS* [213], già dipendente della *OMISSIS*. Alcuni dipendenti della citata società, partecipata dal Comune, tra cui *OMISSIS*, invadevano il Municipio di Foggia per sollecitare l'affidamento a loro favore del servizio parcheggi a pagamento da parte del Comune di Foggia.

Tra i deferiti per interruzione di pubblico servizio vi erano anche due elementi di spicco della criminalità organizzata di Foggia come *OMISSIS* [214] sorvegliato speciale di P.S., coinvolto nell'operazione "*OMISSIS*" per estorsione ed associazione di tipo mafioso e *OMISSIS* [215], coinvolto nella operazione "*OMISSIS*", per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, associazione di tipo mafioso ed estorsione.

Della vicenda si è detto più diffusamente nel paragrafo dedicato al consigliere *OMISSIS*.

---

[208] *OMISSIS*
[209] *OMISSIS*
[210] *OMISSIS*
[211] *OMISSIS*
[212] tra cui *OMISSIS* (furto aggravato, associazione di tipo mafioso, estorsione, rapina, fabbricazione o detenzione di materie esplodenti, porto abusivo e detenzione di armi, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e spendita di monete falsificate); con *OMISSIS* (detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, lesioni personali, ricettazione, detenzione illegale di armi da guerra, associazione di tipo mafioso, tentato omicidio doloso, porto abusivo di armi, estorsione, rapina, truffa, sorvegliato speciale di p.s., violazione delle prescrizioni della sorveglianza); con *OMISSIS* (furto aggravato, rapina, porto abusivo e detenzione di armi, associazione di tipo mafioso, tentato omicidio doloso, detenzione illegale di armi, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, minaccia, ricettazione, associazione finalizzata al traffico illegale di sostanze stupefacenti, sorvegliato speciale di P.S. con obbligo di soggiorno, violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza, estorsione, evasione, ecc.); con *OMISSIS* (ricettazione, associazione di tipo mafioso, estorsione, porto abusivo e detenzione illegale di armi, produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti e sorvegliato speciale di P.S. con obbligo di soggiorno).
[213] *OMISSIS*
[214] *OMISSIS*
[215] *OMISSIS*

La presenza contestuale di *OMISSIS* con i pregiudicati *OMISSIS* e *OMISSIS* non appare casuale: i tre, infatti, hanno lavorato, negli anni *OMISSIS* e *OMISSIS*, alle dipendenze della società coop. sociale a mutualità prevalente a.r.l. "*OMISSIS*", di cui si dirà a proposito del servizio dei *OMISSIS*.

Nel *OMISSIS* ha lavorato, nella società "*OMISSIS, OMISSIS* [216], cugino *ex matre* di *OMISSIS* [217], vedova di *OMISSIS* [218], assassinato in data, *OMISSIS* esponente di alto rilievo della batteria mafiosa *OMISSIS*, con la funzione di *cassiere* della Società foggiana.

Tutta la vicenda amministrativa, come ricostruita dalla Commissione, evidenzia, oltre ogni dubbio, come, nell'intreccio di rapporti personali e cointeressenze economiche tra i rappresentanti delle imprese, che svolgono il servizio di *OMISSIS*, ed elementi di rilievo della criminalità mafiosa, come *OMISSIS*, si inserisca il Comune di Foggia attraverso un uso deviante degli istituti di diritto amministrativo.

L'utilizzazione *contra legem* della procedura derogatoria della gara riservata alle cooperative sociali di tipo B e della proroga ha consentito, infatti, ad imprese adiacenti a contesti mafiosi di giovarsi di una ultrattività contrattuale ingiustificata.

Peraltro, la sistematicità del modello dell'offerta unica nelle gare per l'affidamento del servizio e dell'aggiudicazione speculare in vari anni alle due società del servizio in argomento evidenziano l'adesione del Comune di Foggia ad una logica *spartitoria* tra le due società, che evoca, pericolosamente, una "necessità" ineludibile per il Comune di Foggia di mantenere rapporti contrattuali con le imprese stesse e, in proiezione, l'accettazione da parte di quest'ultimo, di un vero e proprio "cartello" nel servizio in argomento.

4.6 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO

La Commissione si è ampiamente soffermata sulle vicende amministrative, che riguardano la manutenzione del verde pubblico, oggetto di un contratto del valore di **€ 5.739.145,00** oltre IVA, stipulato il *OMISSIS* (**Repertorio nr. *OMISSIS***) tra il Comune di Foggia e l'Associazione ***OMISSIS*** - costituita dalla" *OMISSIS*", con sede in ***OMISSIS***, e la società "*OMISSIS*", con sede in ***OMISSIS*** - risultata aggiudicataria a seguito di gara pubblica.

Nella stessa data, l' *OMISSIS* suddetta si costituiva nella società consortile a responsabilità limitata "*OMISSIS*", con sede in Foggia.

[216] *OMISSIS*
[217] *OMISSIS*
[218] *OMISSIS*

Il contratto ha per oggetto *"l'affidamento del servizio di manutenzione del verde orizzontale e verticale"* ed ha la durata di 5 anni.

Con **Contratto Repertorio nr.** ***OMISSIS*** del *OMISSIS*, veniva esteso l'oggetto del contratto con nuovi oneri a carico del Comune per complessivi **€ 147.598,04 oltre IVA.**

Con **Contratto Repertorio nr.** *OMISSIS* del *OMISSIS*, è stato ulteriormente esteso l'oggetto contrattuale, per un importo di **€ 280.175,34 oltre IVA.**

Il rapporto contrattuale tra l'impresa *"OMISSIS"* e il Comune di Foggia si rafforza attraverso un **affidamento diretto** del Settore *OMISSIS* per ulteriori **€ 10.585,21** (procedura nr. ***OMISSIS***) alla medesima società.

L'esame dell'Organo di Indagine ha evidenziato, anzitutto, la violazione da parte del Comune di Foggia degli obblighi relativi alla verifica antimafia, a cui doveva essere sottoposta l'impresa contraente nella forma più penetrante della informazione antimafia, di cui all'art. 91 del d. lgs. n. 159/2011.

In particolare, il Comune di Foggia ha disatteso completamente la previsione di cui all'art. 32, comma 7, del Codice dei Contratti, il quale prevede che l'aggiudicazione diventi definitiva dopo l'accertamento dei requisiti di cui all'art. 80 del codice stesso, accertamento che comprende anche la verifica antimafia.

Nel contratto di appalto del *OMISSIS,* invero, è riportata la dicitura: *"ai fini della certificazione antimafia si applica quanto disposto dall'art. 92, comma 3, del d. lgs. n. 136/2010."*

Già l'assoluta superficialità dell'Ente, con riguardo alla materia della prevenzione antimafia, è palese nella citazione della norma applicabile: infatti, al momento del contratto era già vigente l'attuale codice antimafia ovvero il d.lgs. n. 159/2011 e la norma di riferimento era l'art. 92 del d.lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia).

Ma l'affermazione *"ai fini della certificazione antimafia si applica quanto disposto dall'art. 92, comma 3, del d. lgs. n. 136/2010"*, si è ridotta ad una mera clausola di stile, che è svuotata di contenuto per una serie di motivi.

L'art. 92, comma 3, invocato dal Comune prevede, infatti, che *"decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo* (ovvero 30 giorni*), ovvero nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti di cui all'art. 83....procedono anche in assenza dell'informazione antimafia ".*

Orbene, il Comune di Foggia non indica i motivi di urgenza, che hanno giustificato la procedura derogatoria della stipulazione del contratto senza la previa acquisizione della documentazione antimafia, e non ha prodotto l'istanza di documentazione antimafia trenta giorni prima della stipulazione del contratto, quindi non poteva, in nessun caso, contrattare in assenza di una informazione antimafia liberatoria.

Peraltro, la presa d'atto del verbale di gara, che individuava l' *OMISSIS* come aggiudicataria, è stata effettuata con determinazione dirigenziale n. *OMISSIS* del *OMISSIS*, quindi il Comune di Foggia ha avuto tutto il tempo per promuovere la verifica antimafia sull' *OMISSIS* aggiudicataria prima della stipulazione del contratto di appalto.

Nell'audizione tenuta il ***OMISSIS***, *OMISSIS* competente in materia, *OMISSIS*, sentito dalla Commissione in merito alla questione, ha inopinatamente esibito una *comunicazione* antimafia liberatoria, che riguarda la persona di *OMISSIS*, amministratore della società "*OMISSIS*" e la persona di *OMISSIS*, amministratore di una delle società costituita in *OMISSIS* per l'appalto in questione, la "*OMISSIS*".

La vicenda presenta connotati di sicura abnormità amministrativa: anzitutto, la predetta comunicazione liberatoria risulta rilasciata dalla Prefettura di Foggia il ***OMISSIS***, ben prima della aggiudicazione dell'appalto all' *OMISSIS*, avvenuta con la determinazione dirigenziale del *OMISSIS* e ben prima che *OMISSIS* assumesse la carica di amministratore della società consortile "*OMISSIS*", in cui sono confluite le imprese costituenti l' *OMISSIS* aggiudicataria, costituita al momento della stipula del contratto, avvenuta il *OMISSIS*.

La comunicazione liberatoria, che, secondo il distorto intendimento del Comune di Foggia, esauriva l'obbligo di verifica antimafia su un'impresa aggiudicataria di un appalto milionario, era sicuramente *inutiliter data* con riferimento alla gara aggiudicata a "*OMISSIS*", in quanto riferita ad un soggetto economico necessariamente diverso da "*OMISSIS*": questa ancora non esisteva nel momento in cui è stata rilasciata la comunicazione antimafia liberatoria!

Nel caso di specie, peraltro, il valore del contratto esigeva *ab initio* che lo scrutinio antimafia fosse attivato dal Comune mediante una richiesta di *informazione* antimafia, che presuppone un accertamento più complesso che non si limita alla verifica della sussistenza degli elementi ostativi di cui all'art. 67 del Codice Antimafia, ovvero condanne e misure di prevenzione: si tratta di un contratto del valore economico di circa 6 milioni di Euro!

La stipulazione del contratto tra la società "*OMISSIS*" e il Comune di Foggia è stata, infatti, perfezionata nel *OMISSIS*, come sopra evidenziato, e la richiesta di informazione antimafia da parte del Comune per la società stessa risulta pervenuta in Prefettura solo il *OMISSIS*.

E' significativa la circostanza che , per un contratto di servizi milionario, il Comune di Foggia abbia attivato lo scrutinio antimafia sulla società affidataria solo quando l'attività amministrativa di prevenzione antimafia del Prefetto ha interessato imprese, che gestivano per conto del Comune i servizi *OMISSIS* e il servizio di *OMISSIS*: come sopra evidenziato, le informazioni antimafia interdittive per le imprese "*OMISSIS*" e "*OMISSIS*", che gestivano i servizi suddetti, sono intervenute tra *OMISSIS* e *OMISSIS* .

L'iniziativa del Comune nel promuovere lo scrutinio antimafia solo nel *OMISSIS*, a due anni dalla conclusione del contratto con la società *"OMISSIS"*, rivela, ragionevolmente, una finalità "sanante" e riparatoria di omissioni ingiustificabili se non alla luce di una inammissibile "premura" di contrarre con un soggetto economico che presentava, peraltro, cointeressenze proprio con le suddette imprese, poi interdette dal Prefetto, in quanto riconducibili a soggetti legati da vincoli di parentela e colleganze con *OMISSIS*, capo dell'omonima *batteria* mafiosa.

L'assunto è confermato dall'esame della compagine societaria dell'impresa "*OMISSIS*", attentamente condotto dalla Commissione di Indagine.

La società consortile risulta composta dalla società cooperativa agricola "*OMISSIS* [219]", e dalla società a responsabilità limitata "*OMISSIS* [220]".

Amministratore unico dell'impresa è *OMISSIS* [221], che presenta pregiudizi di polizia per vari reati ambientali e per truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

Varie società riconducibili a *OMISSIS* sono aggiudicatarie di importanti appalti, come quello per la realizzazione del *OMISSIS* " *OMISSIS* ", in fase di realizzazione, di importo pari ad **euro 4.756.791,41.**

I lavori sono stati aggiudicati dall' *OMISSIS* composta dalle società "*OMISSIS*", di cui è titolare il *OMISSIS*, Società cooperativa "*OMISSIS*" e "*OMISSIS*", proprietarie di "*OMISSIS*".

Amministratore della consorziata "*OMISSIS*" è *OMISSIS*, che risulta cointeressato, in varie realtà imprenditoriali, con l'impresa "*OMISSIS*", come detto ampiamente sopra, attinta da informazione antimafia interdittiva, in quanto riconducibile a soggetti legati da vincoli di parentela e di cointeressenze economiche con il pregiudicato *OMISSIS*, capo dell'omonima *batteria* mafiosa.

Il *OMISSIS* è, infatti, consigliere della società a responsabilità limitata "*OMISSIS*", con sede legale in *OMISSIS*, costituita dalla società "*OMISSIS*" - di cui è amministratore - e l'impresa "*OMISSIS*" interdetta.

---

[219] *OMISSIS*
[220] *OMISSIS*
[221] *OMISSIS*

Con la società "*OMISSIS*" l'impresa "*OMISSIS*" si è costituita in *OMISSIS*, che è risultata aggiudicataria dell'appalto pubblico (valore di 11 milioni di euro), denominato " *OMISSIS* ".

Il *OMISSIS* è stato anche consigliere e liquidatore dal *OMISSIS* al *OMISSIS* della società a responsabilità limitata "*OMISSIS*, di cui era socia la "*OMISSIS*".

L'accertata "timidezza" del Comune di Foggia, nell'attivare le verifiche antimafia nei confronti della società "*OMISSIS*", assume connotati davvero preoccupanti,se si considera la presenza nella stessa di dipendenti contigui alla criminalità organizzata, sui quali si è soffermata l'attenzione della Commissione:

- *OMISSIS*[222]: più volte destinatario della misura della sorveglianza speciale di P.S. nell'ambito degli atti processuali relativi al tristemente noto " ***OMISSIS*** ", figurò come la persona che, in concorso con elementi appartenenti alla criminalità organizzata foggiana, tra cui *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS* e *OMISSIS*, effettuò[223] più azioni per costringere l'imprenditore *OMISSIS* (poi ucciso a seguito della sua eroica resistenza a cedere ai numerosi ricatti) a versare il "pizzo" alla criminalità organizzata.
  Tra gli altri dipendenti della *OMISSIS* è presente anche *OMISSIS*[224], figlio di *OMISSIS*.

- *OMISSIS*[225] ha lavorato nella impresa "*OMISSIS*", dal *OMISSIS* al *OMISSIS*.
  OMISSIS (con precedenti di polizia per tentato omicidio, porto abusivo e detenzioni di armi, resistenza a P.U., lesioni personali, violenza privata, danneggiamento, furto aggravato, estorsione) è il **cognato di *OMISSIS*, elemento di vertice della omonima batteria mafiosa "*OMISSIS*", come si è detto più volte.**

- *OMISSIS*, nel ***OMISSIS*** è stato dipendente della società "*OMISSIS*". Lo stesso risulta controllato con *OMISSIS*, con precedenti di polizia per **detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti,** furto aggravato, **associazione di tipo mafioso, già sorvegliato speciale di P.S., coinvolto nell' operazione "*OMISSIS*"** , unitamente a *OMISSIS*.

- *OMISSIS*, ha prestato servizio nell'impresa nel ***OMISSIS*** , anno in cui è stato stipulato il contratto tra il Comune e l'impresa "*OMISSIS*".
  A carico di quest'ultimo figurano vari pregiudizi di polizia per truffa, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione di munizionamento da guerra ma soprattutto numerosi

---

[222] *OMISSIS*
[223] In Foggia, tra gli anni *OMISSIS* e *OMISSIS*
[224] *OMISSIS*
[225] *OMISSIS*

controlli con soggetti pregiudicati tra i quali *OMISSIS* [226], **ritenuto vicino alla *batteria* "*OMISSIS*"**, (tratto in arresto il *OMISSIS* nell'operazione "*OMISSIS*", unitamente a vari esponenti della suddetta *batteria*) e *OMISSIS* [227], tratto in arresto in data ***OMISSIS*** unitamente a *OMISSIS* [228], **figlio di** *OMISSIS* **"detto** *OMISSIS*"[229], assassinato in agguato di tipo mafioso in data *OMISSIS* e **appartenente alla batteria** *OMISSIS*.

- *OMISSIS* [230], nel *OMISSIS*, ha lavorato per la società "*OMISSIS*" . E' **figlio di** *OMISSIS* [231], **"detto** *OMISSIS***", capo della omonima batteria mafiosa foggiana "***OMISSIS***".** *OMISSIS* **è stato recentemente tratto in arresto (*OMISSIS*) per associazione di tipo mafioso nell'operazione "Decima Azione bis"**;

- *OMISSIS* [232], nel ***OMISSIS***, è stato dipendente della "*OMISSIS*".
Lo stesso è stato controllato con *OMISSIS* [233], con pregiudizi di polizia per **associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ricettazione, danneggiamento seguito da incendio, tentato omicidio , associazione per delinquere** . Il *OMISSIS* è **stato tratto in arresto nell'operazione "Decima azione" ed è nipote di** *OMISSIS* [234], **elemento di vertice dell'omonima *batteria* mafiosa. Il dipendente è stato, altresì, controllato con** *OMISSIS*, esponente di rilievo della batteria *OMISSIS*, **assassinato in data** *OMISSIS*.

- *OMISSIS* [235] ha lavorato nell'impresa *"OMISSIS"* nel *OMISSIS*
Già sorvegliato speciale di P.S., a suo carico risultano precedenti di polizia per **tentato omicidio doloso, furto aggravato, omicidio doloso, sequestro di persona a scopo di rapina od estorsione, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione, porto abusivo e detenzione di armi**, inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità, possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, **rapina, associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti, evasione, lesioni personali, percosse** e falsità materiale.
OMISSIS **è coniugato** dal *OMISSIS* con *OMISSIS* [236], con precedenti di polizia per stupefacenti, associazione per delinquere e truffa.

---

[226] *OMISSIS*
[227] *OMISSIS*
[228] *OMISSIS*
[229] *OMISSIS*
[230] *OMISSIS*
[231] *OMISSIS*
[232] *OMISSIS*
[233] *OMISSIS*
[234] *OMISSIS*
[235] *OMISSIS*
[236] *OMISSIS*

Quest'ultima è zia di *OMISSIS*[237] detto *"OMISSIS"*, attualmente detenuto a seguito della condanna in primo grado per associazione per delinquere di stampo mafioso ed estorsione nella nota operazione di polizia "la Decima Azione" e nella successiva operazione "Decima Azione bis". Il *OMISSIS* è ritenuto esponente di alto rilievo della batteria mafiosa *OMISSIS*.

- *OMISSIS*[238] ha prestato servizio nel *OMISSIS* nella società *"OMISSIS"* .
  E' stato più volte controllato con soggetti pregiudicati, tra cui *OMISSIS*[239], con precedenti di polizia per **associazione di tipo mafioso, estorsione, danneggiamento, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e furto aggravato)** e con *OMISSIS*[240], **esponente della batteria mafiosa "*OMISSIS*"**, accusato dell'**omicidio doloso aggravato in concorso in danno di *OMISSIS*, fratello del noto pregiudicato *OMISSIS*[241], (tratto in arresto per associazione di tipo mafioso nell'operazione "Decima Azione"), esponente di rilievo della batteria "*OMISSIS*".**

L'esame degli atti relativi alla gestione del servizio di manutenzione del verde pubblico ha restituito alla Commissione di Indagine un quadro di contesto in cui ritorna inesorabile, attraverso cointeressenze con imprese in qualche modo collegate e attraverso i dipendenti, prevalentemente la figura di *OMISSIS*, esponente di vertice dell'omonima *batteria* mafiosa, a cui sono contigue le imprese interdette che, come sopra detto, presentano cointeressenze con una delle società consorziate, che fanno parte di *"OMISSIS"*.

Tale chiave di lettura può essere l'unica a giustificare ragionevolmente i gravi "scostamenti" procedimentali che, in presenza di un contratto milionario, hanno addirittura riguardato l'obbligo di sottoporre a scrutinio antimafia l'impresa contraente.

4.7 SERVIZIO DEL PERSONALE AUSILIARIO NELLE SCUOLE COMUNALI PER L'INFANZIA

La Commissione ha evidenziato come un improprio *nomen iuris*, attribuito al contratto che disciplina l'utilizzazione del personale ausiliario nelle scuole comunali per l'infanzia, abbia consentito all'impresa affidataria di tale servizio di acquisire vantaggi economici ingiustificati, perché non conformi al relativo regime legislativo e pattizio.

[237] *OMISSIS*
[238] *OMISSIS*
[239] *OMISSIS*
[240] *OMISSIS*
[241] *OMISSIS*

Con contratto rep n. *OMISSIS* del *OMISSIS*, successivamente prorogato con determinazioni dirigenziali n. *OMISSIS* del *OMISSIS* e n. *OMISSIS* del *OMISSIS*, il "servizio di bidellaggio" è stato affidato, a seguito di gara, alla cooperativa sociale "*OMISSIS*", con sede in *OMISSIS*.

Il contratto ha un valore pari a € 1.400.000 circa e una durata pari a tre anni.

Ancorché nell'oggetto del contratto sia dedotto il "servizio di bidellaggio", che richiama la fattispecie tipica dell'appalto di servizi, come ha chiarito la Commissione, la natura giuridica dell'atto è quella di una somministrazione di lavoro.

La conferma di tale configurazione è contenuta in un parere, reso dal *OMISSIS* al Dirigente *OMISSIS* e all'Assessore *OMISSIS* in data *OMISSIS*, il quale precisa *"ricorre, dunque, la causa "tipica" della somministrazione di lavoro, il cui fine tipico è l'"integrazione" del personale nell'organigramma del Committente"* e, ancora, che *"anche dal punto di vista della verifica di una effettiva e sostanziale organizzazione dei mezzi (tipica dell'appalto di servizi),* ***non vi è dubbio che l'affidamento in esame presenta vistose contiguità con la fattispecie della somministrazione di personale*** *…A conferma dell'inquadramento della fattispecie in oggetto nella somministrazione di personale piuttosto che nell'appalto di servizi possono citarsi ulteriori articoli del C.S.A. (…).In particolare, nell'art. 3 sono riportate le attività del servizio (…). Le suddette attività, di fatto, non prevedono alcun coordinamento né, tantomeno, un progetto di equipe che gli esecutori del servizio devono applicare;* ***onde l'inconfigurabilità nel caso di specie di quell'obiettivo di risultato, conclusivo ed autonomo rispetto alle attività principali alle quali le unità fornite dall'appaltatore sono chiamate a fornire ausilio.***

L'esatta individuazione della fattispecie normativa applicabile al rapporto contrattuale tra la cooperativa "*OMISSIS*" e il Comune di Foggia non è una mera disquisizione dotta sotto il profilo giuridico ma rileva in rapporto alla controprestazione dovuta dall'Ente.

Nel caso di specie, trattandosi di un rapporto di somministrazione di lavoro, il Comune di Foggia avrebbe dovuto corrispondere alla cooperativa una somma commisurata al servizio effettivamente reso dal personale somministrato e, a tal fine, le prestazioni dei bidelli sono registrate su statini cartacei, firmati dalle maestre dei vari plessi scolastici, trasmessi anche al Comune per la liquidazione del dovuto.

L'analisi svolta dalla Commissione ha dimostrato, invece, che la controprestazione alla cooperativa "*OMISSIS*" è stata sistematicamente corrisposta dal Comune per un importo *"fisso ed unico"* e non commisurato alle ore di servizio effettivamente reso dai *OMISSIS*.

Questi i fatti ricostruiti dall'Organo di Indagine.

Nel mese di ***OMISSIS*** l'appaltatore ha presentato al Comune di Foggia – Servizio "*OMISSIS*" la fattura relativa al mese di *OMISSIS*, la quale copre anche il costo di prestazioni non offerte dai *OMISSIS* a causa della chiusura delle scuole per l'emergenza sanitaria, per un ammontare complessivo di 300 ore. Il documento fiscale fattura, inoltre, 80 ore in cui il servizio non risulta prestato per motivi non giustificati dalla cooperativa e non connessi all'emergenza sanitaria.

Il Dirigente del Servizio "*OMISSIS*", ha chiesto alla cooperativa "*OMISSIS*" chiarimenti con nota del *OMISSIS*, contestando la quantificazione del dovuto come riportato in fattura e decurtando l'importo in misura corrispondente alle ore effettive di servizio con applicazione delle penali connesse.

Nella fase contenziosa tra il Comune e la cooperativa, seguita alla mancata liquidazione delle fatture, il legale di "*OMISSIS*" reclamava i pagamenti, facendo riferimento ad un parere espresso dall'Ufficio *OMISSIS* circa la quantificazione esatta del corrispettivo dovuto alla cooperativa.

In tale ultimo parere, a firma dell' *OMISSIS, OMISSIS*, del *OMISSIS*, che richiama uno **precedente del** *OMISSIS* e si ribadiva che ***"l'appalto in oggetto è da definirsi a corpo e non a misura"***, mutuando in modo assolutamente improprio una terminologia ascrivibile a ben altra e diversa casistica, quella degli appalti di lavori o servizi strettamente connessi alla realizzazione di un'opera (si pensi, a titolo di esempio, ai servizi di progettazione architettonica o strutturale di un edificio): tale qualificazione comporterebbe che il corrispettivo dovuto alla cooperativa debba ritenersi *"fisso ed unico"* e non commisurato alle ore di servizio effettivamente rese dai bidelli.

Seguiva il *OMISSIS* nuovo e più articolato documento a firma dell' *OMISSIS*, nel quale l' *OMISSIS* precisava ***"OMISSIS"***

E', infatti noto, che nell'appalto "a corpo" il prezzo viene determinato con la definizione di una somma fissa ed invariabile per la realizzazione di un'opera, tecnicamente rappresentata negli elaborati progettuali, definiti in maniera dettagliata".

La Commissione ha sottolineato come il tenore del parere dell' *OMISSIS* abbia fondato la prassi abnorme, seguita dall'Ente, fino a *OMISSIS*, consistente nel corrispondere

alla cooperativa un corrispettivo fisso, non commisurato alle ore lavorative dei *OMISSIS*, in dispregio della natura del contratto e con detrimento finanziario per l'erario comunale.

Solo in sede di opposizione a decreto ingiuntivo prodotto dalla cooperativa per rivendicare il corrispettivo fisso, l' *OMISSIS, OMISSIS* mutava parere circa la natura del contratto.

La resistenza della struttura *OMISSIS OMISSIS* a riportare nell'alveo della congruenza contrattuale e della conseguente legalità il corrispettivo dovuto alla comparativa "*OMISSIS*" a tutela dell'erario comunale si riempie di significato in relazione alla struttura dell'impresa agevolata.

La Cooperativa sociale "*OMISSIS*" è stata costituita in data *OMISSIS* ed era composta dai seguenti soci:

- *OMISSIS*[242] (in qualità di amministratore unico)
- *OMISSIS*[243], moglie del predetto
- *OMISSIS*[244], di *OMISSIS* e *OMISSIS*
- *OMISSIS*[245], nuora di *OMISSIS*
- *OMISSIS*[246]
- *OMISSIS*[247]
- *OMISSIS*
- *OMISSIS*[248]
- *OMISSIS*[249]
- *OMISSIS*[250]

Amministratore unico della cooperativa è *OMISSIS*, condannato per truffa il *OMISSIS* dal Tribunale di Foggia **alla pena di mesi 8 (otto) di reclusione ed € 300,00 di multa oltre alle spese processuali.**

***OMISSIS* è il *OMISSIS* del consigliere comunale *OMISSIS*, di cui si è detto, anch'egli socio della cooperativa "*OMISSIS*".**

[242] *OMISSIS*
[243] *OMISSIS*
[244] *OMISSIS*
[245] *OMISSIS*
[246] *OMISSIS*
[247] *OMISSIS*
[248] *OMISSIS*
[249] *OMISSIS*
[250] *OMISSIS*

Le cointeressenze imprenditoriali di *OMISSIS*, presidente della cooperativa "*OMISSIS*" inquadrano lo stesso in contesti relazionali che comprendono soggetti prossimi agli ambienti criminali.

Il *OMISSIS* è vice Presidente del consiglio di amministrazione del consorzio "*OMISSIS*[251]", il cui presidente è *OMISSIS*[252].

OMISSIS è stato anche il presidente della **società cooperativa sociale "*OMISSIS*[253]"**, coinvolta nell'operazione "Piazza Pulita" del *OMISSIS*, nella quale si evidenziò come la cosiddetta "quarta mafia" stesse estendendo il suo campo d'azione nel settore dei servizi comunali quali la *OMISSIS*, la *OMISSIS* e del *OMISSIS*, all'epoca gestiti dalla società *OMISSIS* e dalle cooperative ad essa collegate, che di fatto risultarono controllate da esponenti di rilievo della criminalità organizzata foggiana di tipo mafioso.

La società *OMISSIS* aveva gestito il settore dei *OMISSIS* di Foggia sino a quando fu costretta, contro la sua volontà e sotto minaccia, a versare gli introiti della cooperativa in favore della malavita organizzata di tipo mafioso locale.

Dalla lettura degli atti processuali, la cooperativa fu a tal punto assoggettata al controllo mafioso da essere definita dall'A.G. procedente "impresa mafiosa"[254].

Il *OMISSIS* è stato destinatario di una richiesta di sequestro preventivo di quote societarie (ex art. 321 c.p.p.), in data *OMISSIS* , nell'ambito dell' operazione "Malebolge"[255] , che disvelò l'esistenza di una associazione a delinquere finalizzata alla perpetrazione di truffe ai danni dell'INPS, commesse per mezzo di numerosissime (circa 200) assunzioni fittizie di personale, favoreggiamento all'immigrazione clandestina, corruzione e falso ideologico[256].

Dalla lettura degli atti processuali, emerge come ***"La pericolosità dell'associazione ed il suo radicamento sul territorio emergono anche dalla presenza di collegamenti con alcuni appartenenti alla criminalità foggiana, identificabili in*** *OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS* ***e*** *OMISSIS*, ***ai quali gli indagati facevano spesso riferimento per la risoluzione di controversie o problemi"***

---

[251] *OMISSIS*;
[252] *OMISSIS*
[253] *OMISSIS*
[254] Come riportato alla pagina *OMISSIS* della citata Ordinanza
[255] Proc. Pen. nr. *OMISSIS* RGNR — *OMISSIS* GIP della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia
[256] Nella relativa O.C.C. datata *OMISSIS* venne disposta la misura della custodia cautelare in carcere per 7 indagati e quella degli arresti domiciliari per ulteriori 17 oltre al sequestro preventivo di beni e denaro nei confronti di tutti gli indagati per un valore complessivo pari a quanto illecitamente sottratto alle casse dell'INPS (Euro 3.943.680.19)

Nella vicenda giudiziaria era coinvolto anche *OMISSIS*, il *OMISSIS* del consigliere comunale *OMISSIS*, di cui si è detto nel paragrafo *OMISSIS* dedicato.

Tra i soci del consorzio "*OMISSIS*", di cui *OMISSIS* è vice presidente, figurava, per un periodo di tempo, la cooperativa "*OMISSIS*"[257], amministrata da *OMISSIS*[258].

OMISSIS è stato controllato più volte, tra il *OMISSIS* e il *OMISSIS*, con *OMISSIS*[259], esponente della "*batteria*" foggiana *OMISSIS*; con *OMISSIS*[260], con precedenti di polizia per **detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, induzione a rendere dichiarazioni mendaci all'A.G., furto aggravato, rapina aggravata, porto abusivo e detenzione illegale di armi, sorvegliato speciale di P.S. con obbligo di soggiorno ed associazione per delinquere di stampo mafioso.**

OMISSIS è, peraltro, **convivente con** *OMISSIS*[261]**, zia materna di** *OMISSIS*, **esponente di spicco della *"batteria"*** *OMISSIS*, **ritenuto, prima del suo assassinio, avvenuto il** *OMISSIS*, **il cassiere della associazione mafiosa "Società foggiana".**

OMISSIS è stato anche amministratore unico della società cooperativa sociale a responsabilità limitata *OMISSIS*[262]", costituita l' *OMISSIS*.

In quest'ultima società, è presidente del Collegio Sindacale *OMISSIS*[263], **fratello di** *OMISSIS*[264], tratto in arresto nell'ambito dell'operazione di polizia antimafia 'Double Edge' del *OMISSIS*, cugino di *OMISSIS*[265], cassiere della ***batteria*** mafiosa *OMISSIS*.

Sindaco effettivo della cooperativa è stato *OMISSIS*, sul cui conto risultano pregiudizi di polizia per anche per associazione di stampo mafioso ed associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

OMISSIS è coniugato con *OMISSIS*[266], con pregiudizi di polizia per stupefacenti, associazione per delinquere e truffa, **zia di** *OMISSIS*[267] **detto "*OMISSIS*"**, attualmente detenuto a seguito della condanna in primo grado per associazione per delinquere di stampo mafioso ed

[257] società cooperativa sociale, con *OMISSIS*.
[258] *OMISSIS*
[259] *OMISSIS*
[260] *OMISSIS*
[261] *OMISSIS*.
[262] *OMISSIS*;
OMISSIS (con pregiudizi di polizia per associazione per delinquere (*OMISSIS*), detenzione e spaccio di stupefacenti (*OMISSIS*), interruzione di servizio pubblico in concorso (*OMISSIS*).
[264] *OMISSIS*
[265] *OMISSIS*
[266] *OMISSIS*
[267] *OMISSIS*

estorsione nella nota operazione di polizia "la Decima Azione" e nella successiva operazione "Decima bis". Il *OMISSIS* è ritenuto esponente di alto rilievo della *batteria* mafiosa *OMISSIS*.

Altro sindaco effettivo della cooperativa " *OMISSIS*" è stato *OMISSIS*, deceduto il *OMISSIS*, con numerosi precedenti di polizia tra i quali per stupefacenti e sottoposto *OMISSIS* alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di P.S. con obbligo di soggiorno.

Risultano vari controlli con soggetti pregiudicati[268]: si riportano in nota gli esiti dei detti controlli.

L'esame dei dipendenti della cooperativa " *OMISSIS*" ha rivelato alla Commissione di Indagine la presenza di alcuni soggetti legati , in ragione delle frequentazioni o della parentela, con elementi di spicco delle locali consorterie mafiose:

- ✓ *OMISSIS* [269] (*OMISSIS*), è la madre di *OMISSIS* [270], affiliato al ***clan OMISSIS, rimasto vittima di un agguato mafioso, di cui è accusato OMISSIS (clan OMISSIS).***

---

[268] *OMISSIS* – Controllato con *OMISSIS*, **attinto il** *OMISSIS* **da O.C.C. per violazione agli artt.73 e 74 DPR. 309/90 nell'operazione "CARPE DIEM", unitamente a vari esponenti della C.O. locale tra cui i f.lli** *OMISSIS* **e** *OMISSIS*, *OMISSIS* **e il figlio,** *OMISSIS*, *OMISSIS* **e** *OMISSIS*, **tutti elementi di vertice delle locali consorterie mafiose.**

I soggetti *de quibus* avevano ***"costituito e organizzato una associazione finalizzata al traffico illecito di sostanza stupefacenti del tipo cocaina*** *ed altro ex art. 81 cpv. c.p., anche ex art. 110 c.p., 73 e 80 T.U. 309/90, per aver, nei rispettivi ruoli degli indagati, agevolato ed istigato la* ***detenzione e la cessione, nonche' detenuto e ceduto a terzi, nonche' distribuito sostanza stupefacente del tipo cocaina."***

OMISSIS – Controllato con *OMISSIS*, **colpito il** *OMISSIS* **da O.C.C. per violazione agli artt.73 e 74 DPR. 309/90, associazione di tipo mafioso e porto abusivo di armi.**

"In data, OMISSIS in OMISSIS e, ***OMISSIS*** *militari del OMISSIS di OMISSIS davano esecuzione alla misura cautelare personale n. R OMISSIS* ***G GIP e n.*** *OMISSIS* ***DDA*** *emessa in data OMISSIS dal Tribunale di Bari nei confronti di OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS,* ***tutti resisi responsabili a vario titolo dei reati di traffico di sostanza stupefacenti, associazione mafiosa, detenzione ai fini di spaccio, porto e detenzione illegale di armi da fuoco.*** *Nei confronti degli stessi veniva applicata la custodia cautelare in carcere ad eccezione di OMISSIS. OMISSIS e OMISSIS, i quali venivano sottoposti alla misura degli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni. OMISSIS dopo le formalità di rito veniva associato presso la Casa Circondariale di Bari."*

TUTTI ELEMENTI DI VERTICE DI ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE DI STAMPO MAFIOSO OPERANTE NEI COMUNI DI TRINITAPOLI, CERIGNOLA E DEL BASSO TAVOLIERE, ATTUALMENTE DETENUTI.

29.01.2005 – Controllato con *OMISSIS*, **colpito il** *OMISSIS* **da O.C.C. per violazione agli artt. 73 e 74 DPR 309/90 unitamente ad altri soggetti della C.O. locale tra cui il pentito** *OMISSIS*.

OMISSIS, **nipote del consigliere comunale** *OMISSIS* (cfr. supra).

"Esecuzione di O.C.C. nr. OMISSIS del OMISSIS dal Tribunale di Bari ufficio del G.I.P., nei confronti di 29 indagati per reati di cui agli artt. 74 T.U.D.P.R. 309/90 d.p.r. e 73 D.P.R. 309/90."

OMISSIS – Controllato con *OMISSIS*, **colpito il** *OMISSIS* **da O.C.C. per violazione agli artt. 73 e 74 DPR 309/90 unitamente ad esponenti della C.O. locale quali** *OMISSIS* **e suo fratello** *OMISSIS*, **alias** *OMISSIS*, **e** *OMISSIS*, **figlio** *OMISSIS*, **alias** *OMISSIS* **e** *OMISSIS*, anch'egli colpito dalla predetta misura cautelare.

[269] *OMISSIS*

[270] *OMISSIS*

✓ *OMISSIS*[271] è stato controllato più volte con esponenti di spicco della criminalità mafiosa.

In particolare:

- In data *OMISSIS*, unitamente a *OMISSIS* [272], con pregiudizi di polizia anche per associazione di stampo mafioso, spaccio di stupefacenti e associazione finalizzata allo spaccio, **ritenuto soggetto** vicino ad *OMISSIS*, pregiudicato Sanseverese, legato agli ambienti **malavitosi anche foggiani.**
- In data *OMISSIS*, con *OMISSIS* [273], con pregiudizi di polizia per omicidio aggravato e detenzione e porto illegale di armi.
- In data *OMISSIS*, con *OMISSIS* [274] **detto " *OMISSIS*"** appartenente alla batteria *OMISSIS*, arrestato nell'operazione "Decima Azione", per estorsione aggravata e continuata in concorso, e, nell'operazione "Decima Azione Bis", per estorsione aggravata dal metodo mafioso. *OMISSIS* **è il genero di *OMISSIS*, elemento di vertice dell'omonima *batteria* mafiosa.**
- In data *OMISSIS*, con *OMISSIS* [275], con precedenti di polizia per spaccio di sostanze stupefacenti, soggetto vicino alla *batteria OMISSIS*.
  Il dipendente è, altresì, cugino di *OMISSIS* [276], recentemente tratto in arresto per associazione per delinquere di stampo mafioso nell'operazione "Decima Azione bis".

✓ *OMISSIS*[277] è figlio di *OMISSIS* e *OMISSIS*, **zia dei germani *OMISSIS*[278] e *OMISSIS*[279], con precedenti di polizia per reati associativi attinenti agli stupefacenti.**
E', altresì, cugino di primo grado del noto pregiudicato, dedito all'usura e al traffico di sostanze stupefacenti, *OMISSIS*, già sorvegliato speciale di p.s. e sottoposto alla misura di prevenzione patrimoniale del sequestro anticipato dei beni.

✓ *OMISSIS*[280] è figlia di *OMISSIS*[281], tratto in arresto nell'ambito dell'operazione di polizia antimafia 'Double Edge', cugino di *OMISSIS*[282]**, cassiere della *batteria* mafiosa** *OMISSIS*.

---

[271] *OMISSIS.*
[272] *OMISSIS*
[273] *OMISSIS*
[274] *OMISSIS,*
[275] *OMISSIS*
[276] *OMISSIS*, di *OMISSIS* e *OMISSIS*, è cugino di *OMISSIS*, di *OMISSIS* e di *OMISSIS*, poiché *OMISSIS* ed *OMISSIS* sono fratelli (entrambi figli di *OMISSIS* e *OMISSIS*). *OMISSIS* risulta essere stato arrestato il n *OMISSIS* nell'ambito dell'operazione antimafia "Decimabis".
[277] *OMISSIS*
[278] *OMISSIS.*
[279] *OMISSIS.*
[280] *OMISSIS*
[281] *OMISSIS*
[282] *OMISSIS*

- ✓ *OMISSIS*[283] è stato controllato più volte con soggetti appartenenti alla criminalità mafiosa, della portata di *OMISSIS*[284], appartenente alla *batteria* mafiosa *OMISSIS* e figlio di *OMISSIS*, capo della *batteria* omonima, **entrambi ristretti in regime di 41 bis o.p.**
  E' stato anche controllato, nel *OMISSIS*, con *OMISSIS*[285], figlio di *OMISSIS*, detto "*OMISSIS*" (ucciso) malavitoso foggiano, esponente di primo piano, negli anni '80, della criminalità foggiana. Fu eliminato nella guerra tra il suo gruppo ed i rivali del *clan* che era capeggiato da *OMISSIS* (ammazzato a *OMISSIS* un anno dopo la scarcerazione dopo oltre 20 anni di detenzione) e *OMISSIS*.
  In data *OMISSIS*, è stato controllato con *OMISSIS*[286], con pregiudizi di polizia anche per associazione di tipo mafioso e sposato **con *OMISSIS*, figlia di *OMISSIS*, detto "*OMISSIS*", capo dell'omonima *batteria* mafiosa.**
  In data *OMISSIS* e in data *OMISSIS*, è stato controllato con *OMISSIS*[287], soggetto contiguo alla *batteria OMISSIS*.
  In data *OMISSIS*, è stato controllato *OMISSIS*[288], ritenuto affiliato alla *batteria* mafiosa *OMISSIS*, **ed è il genero di *OMISSIS*, capo clan.**
  In data *OMISSIS*, è stato controllato con *OMISSIS*[289], **detto "*OMISSIS*", pluripregiudicato per reati inerenti gli stupefacenti. Noto spacciatore di eroina, è contiguo alla *batteria* mafiosa *OMISSIS*.**

La vicenda illustrata dalla Commissione di Indagine rivela ancora una volta l'atteggiamento compiacente- oggettivatosi in ingiuste corresponsioni di denaro pubblico- riservato per vari anni dal Comune di Foggia ad un'impresa che esprime la presenza, nella struttura globale, di soggetti contigui alle *batterie* mafiose foggiane.

Ed è particolarmente allarmante la circostanza che tale inammissibile "tolleranza" del Comune abbia riguardato un servizio delicatissimo, prestato dall'impresa presso la maggiore delle agenzie educative dopo la famiglia ovvero la scuola.

4.8 ALLOGGI POPOLARI

La Commissione di Indagine ha posto l'accento sul disordine amministrativo che ha riscontrato nell'attività di gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

---

283 *OMISSIS*
284 *OMISSIS*
285 *OMISSIS*
286 *OMISSIS*
287 *OMISSIS* condannato unitamente a *OMISSIS*, quest'ultimo nipote di *OMISSIS*, per il tentato omicidio di *OMISSIS* detto "*OMISSIS*" (elemento di vertice del clan *OMISSIS*)
288 *OMISSIS*
289 *OMISSIS*

La *discovery* degli atti relativi all'operazione di polizia *"Decima Azione Bis"* del *OMISSIS* ha disvelato situazioni di infiltrazione mafiosa nel settore dell'abusiva occupazione di alloggi popolari e ha determinato un acceso confronto politico tra il *OMISSIS* e consiglieri di opposizione, che hanno denunciato il disinteresse dell'Amministrazione -a fronte di segnalati mancati controlli- per la destinazione degli alloggi stessi.

E mentre in vari articoli di stampa[290], il *OMISSIS* liquidava la questione, affermando che "*OMISSIS*", gli atti dell'operazione *"Decima Azione Bis"* rivelavano una ben più raccapricciante prassi: *"Dalle intercettazioni emerge come il controllo dell'organizzazione mafiosa foggiana fosse esteso al settore delle "cd. case popolari"....una pratica illecita, molto diffusa in questo centro abitato, consistente nel concedere la residenza dietro pagamento di una somma di denaro, ad un soggetto estraneo al nucleo familiare assegnatario di casa popolare. In un momento successivo l'avente diritto lascia l'abitazione al soggetto subentrato che, a quel punto, pur senza averne alcun diritto, rimane nell'alloggio popolare. Evidentemente anche tale pratica soggiace al pagamento di una tangente alla criminalità organizzata".*

Gli accertamenti effettuati dalla Commissione di Indagine hanno evidenziato che i soggetti sotto indicati, organici ai gruppi mafiosi locali o legati da vincoli di parentela o frequentazione con esponenti di rilievo della mafia foggiana, occupano alloggi popolari, gestiti dal Comune di Foggia, con i rispettivi nuclei familiari:

- *OMISSIS* [291]. E' la sorella di *OMISSIS* e *OMISSIS*, esponenti di vertice della *batteria* " *OMISSIS*".
  E' coniugata e convive con *OMISSIS* [292], ritenuto intraneo alla *batteria* " *OMISSIS*", con numerosi precedenti penali anche per associazione di tipo mafioso.
  OMISSIS è stato coinvolto in importanti operazioni di polizia, che hanno riguardato la mafia foggiana, come l'operazione "*Corona*" (proc. pen. n. *OMISSIS* D.D.A. Bari), l'operazione "*Rodolfo*" (proc. pen. *OMISSIS* D.D.A. di Bari, in cui ha riportato una condanna per estorsione aggravata dal metodo mafioso), l'operazione "*Piazza Pulita*" (proc. pen. *OMISSIS* DDA di Bari, in cui è stato condannato per estorsione aggravata dal metodo mafioso).
  La *OMISSIS* è suocera convivente di *OMISSIS*[293], intraneo alla *batteria* "*OMISSIS*", arrestato nell'ambito dell'operazione antimafia "*Decima Azione* " del *OMISSIS* e nell'ambito dell'operazione "*Decima Azione bis*".

[290] *OMISSIS*
[291] *OMISSIS*
[292] *OMISSIS*
[293] *OMISSIS*

Con il genero, la stessa è stata arrestata nel *OMISSIS* per estorsione.

L'esame degli atti, condotto dall'Organo di Indagine, ha evidenziato che, in data *OMISSIS*, *OMISSIS*, dichiarando, in autocertificazione, di possedere i requisiti previsti dall'art.20, della legge regionale 7 aprile 2014, n.10 -ovvero "*non avere condanne penali per reati di criminalità organizzata con vincolo associativo collegati alla sussistenza di violazioni gravi, così come disciplinati dal codice penale*"- per l'assegnazione di un alloggio popolare in deroga alle graduatorie, ha richiesto la regolarizzazione del rapporto locativo, precisando di risiedere a *OMISSIS* , ove occupa, dal *OMISSIS* un alloggio popolare gestito dal Comune di Foggia.

OMISSIS ha specificato che il nucleo familiare residente in quell'alloggio è composto anche da *OMISSIS*[294], *OMISSIS*[295], *OMISSIS*[296], *OMISSIS*[297], *OMISSIS*[298], *OMISSIS*[299] e *OMISSIS*[300].

L'istanza presentata dalla *OMISSIS* è stata accolta con atto, a firma del *OMISSIS, OMISSIS*, n. *OMISSIS* del *OMISSIS*.

Orbene, al momento dell'adozione del provvedimento di accoglimento dell'istanza presentata dalla *OMISSIS*, *OMISSIS*, coniuge convivente della stessa, come peraltro, indicato nella citata istanza, non poteva considerarsi in possesso del requisito richiesto dall'art.20, comma 2, lett. e) della legge regionale sopracitata: infatti, lo stesso, già in data *OMISSIS*, con sentenza n. *OMISSIS* RG del Tribunale di Bari, era stato condannato alla pena di anni 4 di reclusione per il reato di cui all'art. 416 bis,c.p. (operazione "*Araba Fenice 2*[301]") e in data *OMISSIS*,con sentenza n. *OMISSIS* del Tribunale di Bari,era stato condannato alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione per il reato di cui al'art.416 bis, c.p. (operazione "*Corona*").

L'assenza del requisito fondamentale per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica in capo al nucleo familiare della *OMISSIS* non era stata rilevata dal Comune di Foggia che, peraltro, come dichiarato dalla *OMISSIS* del Servizio *OMISSIS* nel corso dell'audizione, non effettua tuttora alcuna verifica sulle autocertificazioni, prodotte dai richiedenti l'assegnazione di alloggi in deroga alle graduatorie.

Con nota n. *OMISSIS* del *OMISSIS* l'Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare, ente proprietario dell'alloggio assegnato alla *OMISSIS*, ha comunicato al Comune di Foggia che l'assegnataria non aveva adempiuto alla regolarizzazione contabile, risultando pertanto morosa.

Il Comune di Foggia, con nota a firma del *OMISSIS* del Servizio *OMISSIS* *OMISSIS* n. *OMISSIS* del *OMISSIS* ha avviato il procedimento amministrativo volto alla decadenza

[294] *OMISSIS*
[295] *OMISSIS*
[296] *OMISSIS*
[297] *OMISSIS*
[298] *OMISSIS*
[299] *OMISSIS*
[300] *OMISSIS*
[301] P.P. *OMISSIS + OMISSIS.*

dall'assegnazione in sanatoria.

- *OMISSIS* [302], è figlio di *OMISSIS* e genero del *boss* mafioso *OMISSIS* [303], esponente apicale della "*batteria*" " *OMISSIS*", e figlio dello storico *boss OMISSIS*.
  Lo stesso, in data *OMISSIS*, in esecuzione di un decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dalla D.D.A. di Bari nell'ambito del proc. pen. *OMISSIS* D.D.A., è stato arrestato unitamente a *OMISSIS* [304], in quanto responsabili del delitto di tentata estorsione aggravata dall'art 416 *bis* 1 c.p., commesso ai danni di un commerciante foggiano.
  Gli accertamenti compiuti dalla Commissione di Indagine hanno evidenziato che, in data *OMISSIS*, *OMISSIS* ha presentato al Comune di Foggia istanza di regolarizzazione del rapporto locativo dell'immobile sito in Foggia alla via *OMISSIS*, occupato "*sine titulo*" dallo stesso dal *OMISSIS* e, in precedenza assegnato ad altra persona deceduta il *OMISSIS*.
  Nell'istanza, il *OMISSIS* ha dichiarato di possedere i requisiti previsti dall'art.20, comma 2, della legge regionale 7 aprile 2014, n.10 per il rilascio dell'assegnazione in deroga, specificando che il nucleo familiare residente in quell'alloggio è composto anche dalla moglie *OMISSIS* [305] e dal figlio *OMISSIS* [306].
  Come comunicato dalla *OMISSIS* del Servizio *OMISSIS* del Comune di Foggia nel corso dell'audizione svolta dalla Commissione il *OMISSIS*, l'istanza di regolarizzazione presentata dal *OMISSIS* non è stata esaminata dal competente Ufficio comunale né risultano adottati da parte del Comune provvedimenti tesi ad ottenere il rilascio dell'immobile occupato abusivamente.

- *OMISSIS* [307] è la figlia di *OMISSIS* [308] - a carico del quale risultano pregiudizi di polizia in materia di stupefacenti - è ritenuto contiguo alla "*batteria*" " *OMISSIS*".
  La Commissione ha accertato che la stessa risulta destinataria del provvedimento n. *OMISSIS* del *OMISSIS* a firma del *OMISSIS OMISSIS OMISSIS*, con il quale è stato disposto il rilascio dell'immobile abusivamente occupato.
  Il provvedimento non risulta essere stato portato ad esecuzione.

Nell'elenco dei provvedimenti di assegnazione di alloggi in deroga alla graduatoria, adottati dal Comune di Foggia ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n.10/2014, acquisito dalla Commissione di Indagine, risulta che, nel periodo tra il *OMISSIS* ed il *OMISSIS*, i provvedimenti di tale tipologia sono stati n. 257.

---

[302] *OMISSIS*
[303] *OMISSIS*
[304] *OMISSIS*
[305] *OMISSIS*
[306] *OMISSIS*
[307] *OMISSIS*
[308] *OMISSIS*

Dall'esame delle posizioni dei suddetti n.257 beneficiari di provvedimenti di assegnazione in deroga, la Commissione ha evidenziato le seguenti posizioni.

- Con provvedimento prot. n. *OMISSIS* del *OMISSIS* è stata accolta la domanda di regolarizzazione presentata in data *OMISSIS* da *OMISSIS*[309], moglie di *OMISSIS*[310] e cognata di *OMISSIS*[311].
  La donna risulta convivente nell'immobile comunale con *OMISSIS*, *OMISSIS*[312], *OMISSIS*[313] e *OMISSIS*[314].
  Oltre all'evidenziato legame familiare col pregiudicato *OMISSIS*, il marito *OMISSIS* risulta deferito all'Autorità giudiziaria il *OMISSIS*, unitamente al padre *OMISSIS*[315] ed al fratello *OMISSIS*[316], per concorso in estorsione, tentato omicidio, porto e detenzione di armi, aggravati ex art. 7 l.152/91, perché avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 *bis*, c.p. ponevano in essere attività estorsiva in danno degli imprenditori *OMISSIS* e *OMISSIS* di Foggia.

- Con provvedimento prot. n. *OMISSIS* del *OMISSIS* è stata accolta l'istanza di regolarizzazione presentata in data *OMISSIS* da *OMISSIS*[317], nipote del capo *batteria* *OMISSIS*, in quanto figlia di *OMISSIS*, fratello di *OMISSIS*, moglie del *boss*.
  OMISSIS è coniugata dal *OMISSIS* con *OMISSIS*, quest'ultimo zio materno di *OMISSIS*, e dalla loro unione sono nati i figli *OMISSIS* e *OMISSIS*. *OMISSIS*, risulta deferita per artt. 56 e 640 c.p. per frodi in materia di prestazioni previdenziali ai danni dell'I.N.P.S.

- Con provvedimento prot. n. *OMISSIS* del *OMISSIS* è stata accolta l'istanza di regolarizzazione presentata in data *OMISSIS* da *OMISSIS*[318], nipote del capo clan *OMISSIS*, in quanto figlia di *OMISSIS*, quest'ultimo cognato del predetto boss.

- Con provvedimento prot. n. *OMISSIS* del *OMISSIS* è stata accolta l'istanza di regolarizzazione presentata in data *OMISSIS* da *OMISSIS*[319], compagna di *OMISSIS*[320].

---

[309] *OMISSIS*
[310] *OMISSIS*
[311] *OMISSIS*. Lo stesso è stato arrestato nell'ambito dell'operazione "*La Decima Azione*", riportando in data *OMISSIS*, all'esito del giudizio di primo grado celebrato con la formula del rito abbreviato, una condanna alla pena di 13 anni ed otto mesi di reclusione. *OMISSIS*, infatti, è stato giudicato colpevole di alcuni episodi estorsivi e del reato di cui all'art. 416 bis, 1°-2°-3°-4°-5° e 8°comma c.p., per avere tutti partecipato ad un'associazione per delinquere armata di tipo mafioso convenzionalmente denominata "*SocietàFoggiana*" col ruolo di organizzatore, con il compito di coordinare le attività delittuose del sodalizio, con particolare riferimento alle attività estorsive, gestendo la cassa del sodalizio e fissando i criteri di ripartizione dei proventi illeciti all'interno delle singole batterie e in relazione ai singoli associati (sentenza n. *OMISSIS*).
[312] *OMISSIS*
[313] *OMISSIS*
[314] *OMISSIS*.
[315] *OMISSIS*.
[316] *OMISSIS*.
[317] *OMISSIS*.
[318] *OMISSIS*.
[319] *OMISSIS*.
[320] *OMISSIS*, fratello di *OMISSIS*, pregiudicato foggiano, già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno per gli anni *OMISSIS*. Annovera a suo carico numerosissimi precedenti penali e di Polizia, con conseguenti condanne divenute

OMISSIS è legato alla "batteria" dei "*OMISSIS*", al pari del fratello *OMISSIS* [321], arrestato con lui nell'operazione "*Piazza Pulita*", oltre che condannato per il reato di cui all'art. 416bis, c.p. Nell'alloggio popolare la *OMISSIS* ha dichiarato di convivere con *OMISSIS* [322], *OMISSIS* [323], *OMISSIS* [324] e *OMISSIS* [325].

- Con provvedimento prot. n. *OMISSIS* del *OMISSIS* è stata accolta l'istanza di regolarizzazione, presentata in data *OMISSIS* da *OMISSIS* [326], sorella di *OMISSIS* [327], assassinato il *OMISSIS* nella guerra di mafia in corso quell'anno tra le "batterie"dei "*OMISSIS*" e dei"*OMISSIS* Quest'ultimo aveva sposato *OMISSIS* [328], sorella di *OMISSIS* e *OMISSIS*, condannata per il reato di cui all'art. 416 bis, c.p. con sentenza n. *OMISSIS* emessa dalla Corte di Appello di Bari il *OMISSIS* (operazione "*Araba Fenice*") . La stessa è cugina dell'omonima *OMISSIS* di cui si è riferito sopra, e di *OMISSIS* ed *OMISSIS*, esponenti di rilievo dell'omonima *batteria* mafiosa.

- Con provvedimento prot. n. *OMISSIS* del *OMISSIS* è stata accolta l'istanza di regolarizzazione, presentata in data *OMISSIS* da *OMISSIS* [329], sorella di *OMISSIS* [330], pregiudicato intraneo alla "*batteria*" "*OMISSIS*", nonché genero del capo clan *OMISSIS*, recentemente condannato per associazione mafiosa e per alcune estorsioni aggravate dal metodo mafioso[331] (operazione "*La Decima Azione*").

---

irrevocabili (tra cui rapina a mano armata). È ritenuto, al pari del fratello *OMISSIS*, elemento di riferimento della criminalità organizzata foggiana facente parte del gruppo "*OMISSIS* ", al quale risulta legato per i suoi vincoli familiari oltre che per sue molteplici frequentazioni con i *OMISSIS* ed *OMISSIS*.

[321] *OMISSIS*, esponente di rilievo del clan "*OMISSIS* è sposato con *OMISSIS*, figlia di *OMISSIS*, quest'ultimo deceduto in un agguato di mafia avvenuto a Foggia nell'anno *OMISSIS*, e sorella di *OMISSIS* ed *OMISSIS*. Pertanto, risulta anche affine ai germani *OMISSIS* e *OMISSIS*, anche questi figli del defunto *OMISSIS*. Pregiudicato già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno, annovera a suo carico numerosissimi precedenti penali e di polizia per denunce in s.d.l. per reati vari, oltre ad arresti in flagranza per furto aggravato, nonché colpito da ordinanze di custodia cautelare in carcere ed altro. Da ultimo *OMISSIS* è stato condannato in data *OMISSIS* per associazione mafiosa insieme a *OMISSIS* in primo grado, anche se assolto in appello.

[322] *OMISSIS*.

[323] *OMISSIS*.

[324] *OMISSIS*.

[325] *OMISSIS*.

[326] *OMISSIS*.

[327] *OMISSIS*.

[328] *OMISSIS*.

[329] *OMISSIS*.

[330] *OMISSIS*.

[331] In data *OMISSIS* è stato condannato in primo grado, all'esito del giudizio celebrato col rito abbreviato, alla pena di anni sedici di reclusione in quanto giudicato colpevole di alcune estorsioni aggravate dal metodo mafioso e del reato di cui all'art. 416 bis, c.p., quale affiliato alla "*Società Foggiana*" con il ruolo di organizzatore, con il compito di coordinare le attività delittuose del sodalizio, con particolare riferimento alle attività estorsive, gestendo la cassa del sodalizio e fissando i criteri di ripartizione dei proventi illeciti all'interno delle singole batterie e in relazione ai singoli associati (operazione "*La Decima Azione*").

- Con provvedimento prot. n. *OMISSIS* del *OMISSIS* è stata accolta l'istanza di regolarizzazione presentata in data *OMISSIS* da *OMISSIS* [332], figlio di *OMISSIS* (assassinato, nell'ambito di una delle guerre di mafia, da *OMISSIS*) e *OMISSIS*.
  OMISSIS è nipote del *boss OMISSIS* [333], recentemente condannato per associazione mafiosa[334].
  OMISSIS, ritenuto appartenente alla "batteria" dei "*OMISSIS*", in data *OMISSIS* rimaneva gravemente ferito a seguito di un agguato in cui perdeva la vita *OMISSIS* [335].
  OMISSIS convive con la sorella *OMISSIS* [336] e con la madre *OMISSIS*, figlia del boss *OMISSIS*. Quest'ultima, unitamente al padre, è coinvolta nell'operazione "*Baccus*[337]" in quanto responsabile del reato di usura.
  La sentenza di assoluzione della stessa, all'esito del relativo giudizio in data *OMISSIS* è stato annullato dalla Corte di Cassazione, che ha accolto la richiesta della Procura Generale di Bari e della Fondazione Antiusura *OMISSIS*, rinviando gli atti alla Corte di Appello di Bari per la celebrazione di un nuovo giudizio dinnanzi ad altra sezione della stessa Corte.

La Commissione ha, inoltre, evidenziato che tra i beneficiari dei provvedimenti di assegnazione ex art. 20 della legge regionale vi sono mogli, figli o affini di esponenti di spicco della "*Società Foggiana*", ammessi a godere di un tale importante beneficio prioritariamente rispetto ad altri richiedenti (in tutto n. 323) e nell'assoluta assenza di un criterio cronologico nella trattazione delle pratiche.

Al riguardo, l'attuale dirigente del servizio comunale in argomento, nell'audizione tenuta dalla Commissione di indagine il *OMISSIS*, ha riferito "*OMISSIS*...".

332 *OMISSIS*

333 *OMISSIS*.

334 In data *OMISSIS* è stato condannato in primo grado, all'esito del giudizio celebrato col rito abbreviato, alla pena di anni quattordici di reclusione in quanto giudicato colpevole del reato di cui all'art. 416 bis, c.p., quale affiliato alla "*Società Foggiana*" con il ruolo capo del sodalizio, quale soggetti al vertice della "batteria" dei "*OMISSIS*", costituente articolazione della "*Società Foggiana*", preposto alla direzione del sodalizio e all'assunzione delle scelte più significative sul piano delle strategie criminali (operazione "*La Decima Azione*").

335 Le indagini relative a tale evento hanno consentito di fare luce tanto sui mandanti quanto sull'esecutore materiale, individuati in *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS* e *OMISSIS*, tutti esponenti del clan *OMISSIS*, tratti in arresto in esecuzione di provvedimenti restrittivi emessi dalla D.D.A. di Bari.

336 *OMISSIS*.

337 L'indagine, che consentiva di appurare un giro di usura ed estorsione realizzate da esponenti della "*Società Foggiana*" ai danni di diversi imprenditori, culminava con l'esecuzione di un'ordinanza custodiale emessa dal GIP presso il Tribunale di Bari a carico di 24 soggetti (tra cui figurano *OMISSIS* – ed esponenti di primissimo piano della "*Società Foggiana*" tra cui *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS* e *OMISSIS*), responsabili di associazione a delinquere finalizzata all'estorsione, usura, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, utilizzo ed emissione di fatture per operazioni inesistenti aggravato dalla metodologia mafiosa (oggi art. 416 bis.1 c.p. all'epoca art. 7 Legge 203/91).

Nell'elenco dei 323 richiedenti la regolarizzazione del rapporto locativo, presentate al Comune di Foggia da altrettanti occupanti "*sine titulo*", ai sensi dell'art. 20 della legge regionale citato, le cui pratiche risultano tuttora pendenti, la Commissione ha riscontrato la presenza di soggetti appartenenti alla criminalità organizzata o contigui alla stessa.

OMISSIS [338] ha presentato, in data *OMISSIS*, istanza di regolarizzazione del rapporto locativo. La stessa è coniugata con il *boss OMISSIS* [339], elemento di vertice della "batteria" dei "*OMISSIS*", con precedenti penali per reati associativi.

OMISSIS [340] ha presentato, in data *OMISSIS*, istanza di regolarizzazione del rapporto locativo. La predetta è sorella della sopracitata *OMISSIS* [341], beneficiaria di alloggio popolare in virtù del provvedimento prot. nr. *OMISSIS* del *OMISSIS*, come detto sopra soggetto contiguo ad esponenti di rilievo della mafia foggiana.

OMISSIS è coniugata con *OMISSIS* [342], tratto in arresto nell'ambito del procedimento penale n. *OMISSIS* mod.21 DDA Bari (operazione "*Osiride*") relativo ad alcune estorsioni realizzate da esponenti della "*Società Foggiana*" nel settore delle onoranze funebri con l'intento di acquisirne il controllo. Il provvedimento cautelare ha riguardato anche i *boss OMISSIS*, *OMISSIS* e *OMISSIS*, come precisato nel paragrafo relativo ai servizi cimiteriali.

OMISSIS [343], sorella della suddetta *OMISSIS*, in data *OMISSIS*, ha presentato istanza di regolarizzazione del rapporto locativo.

OMISSIS è coniugata con *OMISSIS* [344], quest'ultimo, con sentenza n. *OMISSIS* emessa il *OMISSIS* dalla Corte di Appello di Bari, condannato alla pena di anni due e mesi due di reclusione, in quanto responsabile del reato di cui all'art. 416 bis, c.p (operazione "*Araba Fenice*").

OMISSIS [345], sorella di *OMISSIS* e di *OMISSIS* suddette, in data *OMISSIS*, ha presentato istanza di regolarizzazione del rapporto locativo.

OMISSIS [346], che è coniugata con *OMISSIS* e dalla cui unione sono nati *OMISSIS* [347], *OMISSIS* [348], *OMISSIS* [349], *OMISSIS* [350] e la sopracitata *OMISSIS*, in data *OMISSIS*, esponente di

[338] *OMISSIS*.
[339] *OMISSIS*.
[340] *OMISSIS*.
[341] *OMISSIS*.
[342] *OMISSIS*.
[343] *OMISSIS*.
[344] *OMISSIS*.
[345] *OMISSIS*
[346] *OMISSIS*.
[347] *OMISSIS*.
[348] *OMISSIS*.
[349] *OMISSIS*.
[350] *OMISSIS*.

rilievo della batteria *OMISSIS*, ha presentato istanza di regolarizzazione del rapporto locativo.

OMISSIS[351] , moglie di *OMISSIS*, recentemente condannato per associazione mafiosa[352], in data *OMISSIS*, ha presentato istanza di regolarizzazione del rapporto locativo.

OMISSIS[353], moglie di *OMISSIS*, anche questi recentemente condannato per associazione mafiosa[354], ha presentato, in data *OMISSIS*, istanza di regolarizzazione del rapporto locativo.

OMISSIS[355] è coniugata *OMISSIS*[356], arrestato nell'ambito dell'operazione "*La Decima Azione*", in quanto responsabile del reato di cui all'art. 416 bis, c.p. quale partecipe della "Società Foggiana"(per lo stesso è in corso il giudizio, nelle forme del rito ordinario, dinanzi al Tribunale di Foggia). In data *OMISSIS*, la stessa ha presentato istanza di regolarizzazione del rapporto locativo.

OMISSIS è fratello di *OMISSIS*[357], anche questi coinvolto nell'operazione "*La Decima Azione*" ove ha riportato una condanna alla pena di anni diciotto in quanto giudicato colpevole di alcune estorsioni e del reato di cui all'art. 416 bis, c.p.

OMISSIS[358] è coniugata *OMISSIS*, recentemente condannato per associazione mafiosa[359] (operazione "*La Decima Azione*"). In data *OMISSIS*, la stessa ha presentato istanza di regolarizzazione del rapporto locativo.

OMISSIS è nipote del sopracitato *boss OMISSIS*.

---

[351] *OMISSIS*.

[352] *OMISSIS* , in data *OMISSIS*, è stato condannato in primo grado, all'esito del giudizio celebrato col rito abbreviato, alla pena di anni dieci di reclusione in quanto giudicato colpevole del reato di cui all'art. 416 bis, c.p., quale affiliato alla "*Società Foggiana*" con il ruolo di partecipe,stabilmente a disposizione del sodalizio, attivamente coinvolto nelle dinamiche relative all'ultima guerra di mafia per la definizione degli assetti interni alla "*Società Foggiana*" tra varie "batterie" che compongono il predetto sodalizio mafioso (operazione "*La Decima Azione*").

[353] *OMISSIS*.

[354] *OMISSIS* in data *OMISSIS* è stato condannato in primo grado, all'esito del giudizio celebrato col rito abbreviato, alla pena di anni dieci di reclusione in quanto giudicato colpevole del reato di cui all'art. 416 bis, c.p., quale affiliato alla "*Società Foggiana*" con il ruolo di partecipe, stabilmente a disposizione del sodalizio, attivamente coinvolto nelle dinamiche relative all'ultima guerra di mafia per la definizione degli assetti interni alla "*Società Foggiana*" tra varie "batterie" che compongono il predetto sodalizio mafioso (operazione "*La Decima Azione*").

[355] *OMISSIS*.

[356] *OMISSIS*.

[357] *OMISSIS*. Lo stesso in data *OMISSIS*, all'esito del processo di primo grado celebrato con giudizio abbreviato, è stato condannato alla pena di anni 18 di reclusione in quanto ritenuto responsabile di numerose estorsioni e del reato di cui all'art. 416 bis, c.p., rivestendo all'interno della "*Società Foggiana*" il ruolo di *organizzatore*, con il compito di coordinare le attività delittuose del sodalizio, con particolare riferimento alle attività estorsive, gestendo la cassa del sodalizio e fissando i criteri di ripartizione dei proventi illeciti all'interno delle singole "batterie" e in relazione ai singoli associati.

OMISSIS verrà in rilievo nella parte della presente Relazione relativa alla disamina dei rapporti contrattuali tra il Comune di Foggia e la società "*OMISSIS*".

[358] *OMISSIS*.

[359] In data *OMISSIS* è stato condannato in primo grado, all'esito del giudizio celebrato col rito abbreviato, alla pena di anni dieci di reclusione in quanto giudicato colpevole del reato di cui all'art. 416 bis, c.p., quale affiliato alla "*Società Foggiana*" con il ruolo di partecipe, stabilmente a disposizione del sodalizio, attivamente coinvolto nelle dinamiche relative all'ultima guerra di mafia per la definizione degli assetti interni alla "*Società Foggiana*" tra varie "batterie" che compongono il predetto sodalizio mafioso (operazione "*La Decima Azione*").

OMISSIS [360] è figlia dei sopracitati *OMISSIS* [361] e *OMISSIS* [362], nonché moglie di *OMISSIS* [363], sopracitati. In data *OMISSIS*, la stessa ha presentato istanza di regolarizzazione del rapporto locativo.

La Commissione ha sottolineato come la gestione del settore degli alloggi di edilizia residenziale pubblica da parte del Comune di Foggia presenti rilevanti criticità.

Dall'audizione del *OMISSIS* di *OMISSIS* è emerso, tra l'altro, che il Comune di Foggia non ha ancora approvato la graduatoria definitiva dei soggetti - complessivamente n.798- che hanno presentato domanda di assegnazione di un alloggio popolare in seguito alla pubblicazione dell'apposito bando, avvenuta il *OMISSIS* e che, quindi, l'ultima graduatoria definitiva è stata approvata nell'anno *OMISSIS*.

Orbene, il Comune è inadempiente su questo punto, in quanto l' art. 4 della Legge Regionale n.10/2014 prevede che l'assegnazione degli alloggi debba avvenire mediante bando pubblico adottato dai Comuni con cadenza almeno quadriennale e stabilisce termini per le diverse fasi procedimentali che, nel caso del Comune di Foggia, risultano da tempo scaduti.

Eppure, è notorio quanto il fenomeno delle occupazioni abusive di alloggi popolari sia diffuso nel Comune di Foggia, come emerge dai dati forniti dal Servizio *OMISSIS* relativi alle domande di assegnazione in deroga ancora in trattazione presso il Comune, nonché dalle altrettante domande di richiesta di regolarizzazione del rapporto locativo.

Del tutto inesistente si è rivelato il controllo del Comune di Foggia sulle autocertificazioni: la *OMISSIS* competente, nel corso dell'audizione del *OMISSIS*, ha riferito che il possesso del requisito richiesto per ottenere l'assegnazione dell'alloggio in deroga alla graduatoria, previsto dalla dall'art. 20, comma 3, lett. e) della citata legge regionale, ovvero "*OMISSIS*"…..,viene autocertificato dai richiedenti e che "*OMISSIS*……".

L'analisi, puntualmente compiuta dalla Commissione di Indagine, sull'attività del Comune di Foggia in materia di alloggi popolari, ha evidenziato un "disordine"amministrativo, che ha costituito la via privilegiata per ingerenze dei sodalizi mafiosi nel fenomeno delle occupazioni abusive di alloggi popolari e che ha dimostrato l'incapacità dell'Amministrazione comunale di

[360] *OMISSIS*.
[361] *OMISSIS*.
[362] *OMISSIS*.
[363] *OMISSIS*.

porre in essere una qualsivoglia efficace attività di regolarizzazione delle posizioni illegittime, a tutela dell'interesse pubblico e dei diritti dei legittimi aspiranti all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Il comportamento omissivo del Comune di Foggia in un settore delicatissimo, reso vulnerabile dalla strutturale emergenza abitativa, che connota il territorio, si è risolto in privilegi di indubbio spessore

5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Come noto, l'art. 143, D. Lgs. n. 267/2000 prevede che i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, a seguito di accertamenti, ***"emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare"*** **degli amministratori pubblici,** ***"ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l'imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica".***

Tali elementi indiziari possono riguardare anche il segretario comunale o provinciale, il direttore generale, i dirigenti ed i dipendenti dell'ente locale, come si evince dal comma 2 dell'articolo stesso.

Questa premessa vale a inquadrare fin d'ora le basi giuridiche su cui si fonda il presente rapporto circa l'esito degli accertamenti compiuti dalla Commissione di Indagine insediatasi presso il Comune di Foggia.

Il provvedimento di rigore previsto all'art. 143 del TUEL si inserisce, come appare anzitutto dal dato normativo, nel campo del diritto amministrativo della prevenzione antimafia e costituisce una fattispecie di "pericolo" - nel caso di specie concreto, come sopra ampiamente illustrato - ricostruita su un percorso di ragionevolezza valutativa e di proporzionalità, secondo la logica della "probabilità cruciale" e nell'ottica di una complessiva valutazione degli elementi che integrano la motivazione dello stesso.

Gli *elementi concreti, univoci e rilevanti* non vanno confusi con la struttura probatoria e indiziaria necessaria per esercitare l'azione penale o almeno per adottare le misure di prevenzione.

Il disposto letterale dell'art. 143 citato - che considera sufficiente la presenza di "*elementi*" non meglio specificati su "*collegamenti*" o "*forme di condizionamento*" - è indicativo del disegno legislativo di individuare la sussistenza di un rapporto fra gli amministratori e la criminalità organizzata sulla scorta di circostanze che presentano un grado di significatività e di concludenza inferiore rispetto a quelle che legittimano l'azione penale (delitti *ex* art. 416 *bis* Cod.pen., delitti di favoreggiamento commessi in relazione ad esso) o l'adozione di misure di sicurezza nei confronti degli indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso o analoghe.

Con la sentenza n. 3828 del 22.6.2018, la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha confermato che *"la misura di cui all'art. 143, t.u.18 agosto 2000, n.267, non ha natura di provvedimento sanzionatorio, ma preventivo, con la conseguenza che, ai fini della sua adozione, è sufficiente la presenza di elementi che consentano di individuare la sussistenza di un rapporto tra l'organizzazione mafiosa e gli amministratori dell'ente considerato infiltrato" (Cons. St. Sez. III, 10 gennaio 2018, n. 96; id 7 dicembre 2017, n. 5782").*

Elementi dunque, e **non prove, né gravi indizi**, sui quali si fondano invece i procedimenti penali o quelli per l'applicazione delle misure di prevenzione.

Può quindi ritenersi sufficiente "***una condotta, attiva od omissiva, condizionata dalla criminalità anche in quanto subita****, riscontrata dall'amministrazione competente con discrezionalità ampia, ma non disancorata da situazioni di fatto suffragate da obbiettive risultanze che rendano attendibili le ipotesi di collusione, così da rendere pregiudizievole per i legittimi interessi della comunità locale il permanere alla sua guida degli organi elettivi*". (Consiglio di Stato, Sez. VI n. 227/2011; Cons. Stato, Sez. III, n. 3828/2018).

In questo quadro normativo rilevano finanche situazioni che rendano semplicemente "***plausibile***", nella concreta realtà contingente e in base ai dati dell'esperienza, l'ipotesi di un collegamento o comunque di una soggezione di amministratori o di dipendenti comunali: tali possono essere, ad esempio, i vincoli di parentela o di affinità, i rapporti di amicizia o di affari, le notorie frequentazioni, anche in assenza di comportamenti penalmente sanzionabili imputabili a singoli amministratori.

La giurisprudenza è, quindi, consolidata nel ritenere, dato il carattere preventivo del provvedimento, non necessaria l'individuazione di condotte individuali penalmente rilevanti o suscettibili di applicazione di misure di prevenzione, essendo sufficiente delineare un quadro indiziario di **condotte plausibilmente frutto di condizionamento mafioso**." **Non sono parimenti necessarie le prove dell'intenzione degli amministratori di assecondare interessi criminali**"[364],

[364] Consiglio di Stato, sentenza 21.5.2007, n. 2583. Si tratta in effetti di una giurisprudenza ormai consolidata. Cfr anche Consiglio di Stato, n. 562/2003 n. 2590/2003; n. 1004/2007; n. 3331/2009.

poiché la scelta del legislatore è stata quella di non subordinare lo scioglimento del consiglio comunale né a tali circostanze né al compimento di specifiche illegittimità[365].

Di qui la rilevanza di situazioni che "***non rivelino né lascino presumere l'intenzione degli amministratori di assecondare gli interessi della criminalità organizzata, giacché, in tal caso, sussisterebbero i presupposti per l'avvio dell'azione penale o, almeno, per l'applicazione delle misure di prevenzione a carico degli amministratori, mentre la scelta del legislatore, giova ripeterlo, è stata quella di non subordinare lo scioglimento del consiglio comunale né a tali circostanze né al compimento di specifiche illegittimità***" (Cons.Stato, 26.1.2010, n. 1490. Analogamente Cons.Stato, 30.3.2010, n. 3462; Cons. Stato, VI, 24 aprile 2009, n. 2615; id., 6 aprile 2005, n. 1573; Cons. Stato, Sez. III, n. 3828/2018; Cons. Stato, Sez. III, n. 4026 del 30 maggio 2019).

L'uso di una terminologia così ampia e indeterminata (*elementi*) rivela quindi l'intento del Legislatore di riferirsi a situazioni estranee all'area propria dell'intervento penalistico, nell'evidente consapevolezza della scarsa percepibilità, in tempi brevi, delle varie forme di connessione o di contiguità fra organizzazioni criminali e sfera pubblica e della necessità di evitare con immediatezza che l'amministrazione dell'ente locale sia permeabile all'influenza della criminalità organizzata.

La presente relazione è coerente con i predetti principi.

Gli elementi informativi raccolti dalla Commissione di accesso e qui sinteticamente esposti, infatti, consentono di delineare un quadro della situazione sicuramente significativo.

Foggia risente della presenza di sodalizi mafiosi, ben individuati nelle caratteristiche tipiche della "quarta mafia", come ampiamente illustrate nel paragrafo 1, il quale delinea anche l'attivismo criminale delle tre batterie mafiose che compongono la società foggiana: la *batteria* " *OMISSIS*", la *batteria* "*OMISSIS*" e la *batteria* "*OMISSIS*", talora contrapposte in guerre di mafia e talora federate nella gestione extraprovinciale delle azioni criminali.

Questa presenza si è manifestata e continua a manifestarsi non solo attraverso fatti criminosi eclatanti ma anche e soprattutto attraverso una sistematica attività di contaminazione dell'economia legale, tipica della "mafia degli affari", quale quella che opera in Foggia.

---

[365] Cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 3784/2005 e n. 1156/2004.

La forma privilegiata, attraverso cui si manifestano gli interessi malavitosi, è, infatti, la presenza diretta o indiretta degli esponenti della criminalità organizzata in svariate attività economiche.

Parimenti visibile e percepibile nella pubblica opinione è il fatto che queste attività economiche, come descritto dalla Commissione di Indagine, non potrebbero certamente essere gestite se non vi fosse, da parte dell'Amministrazione comunale, quanto meno una "disattenzione" nell'esercizio delle proprie attribuzioni.

Si sono del resto colti più volte, attraverso gli esposti anonimi citati nel presente lavoro, segnali di percezione nella comunità locale di una presenza "opprimente" dei clan locali in settori economici di primaria importanza e nei servizi erogati dall'Ente comunale, talora "adeguati" agli interessi della criminalità organizzata.

È ben noto che la presenza delle organizzazioni mafiose grava pesantemente sulla vita sociale e politica delle comunità, con intrecci che possono limitarsi anche al semplice condizionamento laddove si registri una "tolleranza" o una "inerzia" da parte delle Amministrazioni locali nei confronti di certe condotte o attività: queste inerzie non comportano evidentemente una partecipazione attiva da parte degli amministratori o dei funzionari comunali alle attività, apparentemente lecite, delle organizzazioni mafiose, ma non per questo sono meno rilevanti, poiché su queste inerzie o su queste tolleranze si radica nella pubblica opinione locale la percezione della impunità e addirittura della inattaccabilità delle organizzazioni mafiose.

Ma nel comune di Foggia c'è di più.

Recenti inchieste giudiziarie, alle quali si è fatto ampiamente riferimento nel paragrafo *OMISSIS* della presente relazione, hanno evidenziato un contesto politico- amministrativo in cui si assiste ad una vera e propria "decomposizione" del *munus* pubblico, attraverso fenomeni corruttivi, di cui sono stati protagonisti il *OMISSIS OMISSIS*, il *OMISSIS* del *OMISSIS*, *OMISSIS*, e vari consiglieri comunali, di cui si è ampiamente detto.

La corruzione degli amministratori pubblici, è noto, costituisce il "cavallo di Troia" per il condizionamento mafioso dell'attività amministrativa: buona parte dell'espansione economica della mafia passa attraverso gli appalti pubblici, che vengono a costituire uno strumento di controllo del territorio e uno strumento di consenso sociale,perché permettono di *fidelizzare* un ingente numero di persone e orientare il diritto di voto.

La Commissione ha fornito un copioso materiale informativo in ordine ai collegamenti diretti o indiretti di amministratori con soggetti appartenenti o contigui ai gruppi mafiosi locali, dal quale emerge un vero e proprio asservimento del *munus* pubblico agli interessi delle *batterie* mafiose di riferimento.

Gravissimo appare, per esempio, il caso del *OMISSIS OMISSIS*, (*OMISSIS*), la quale condivide con il compagno, *OMISSIS*, soggetto contiguo alla *batteria* "*OMISSIS*", l'intento di svuotare di contenuto ogni iniziativa volta al potenziamento del sistema di videosorveglianza urbana, fondamentale per una realtà afflitta dalla criminalità mafiosa.

Il comportamento inammissibile del *OMISSIS* trova il riflesso speculare nell'attività amministrativa, concretizzatasi in "scostamenti" procedimentali ed omissioni di verifiche antimafia negli affidamenti anche diretti all'impresa "*OMISSIS*": gli amministratori di quest'ultima vantano cointeressenze economiche e frequentazioni con soggetti che gravitano proprio intorno alla *batteria* "*OMISSIS*".

Particolarmente allarmante è il caso della *OMISSIS*, *OMISSIS*, la quale, nell'esercizio dell'attività istituzionale, usava finalizzare la consegna *pro manibus* di denaro, a titolo di contributo assistenziale, ai destinatari ai quali consegnava contestualmente volantini elettorali: è difficile ipotizzare solo mal costume amministrativo, per quanto riprovevole, quando uno dei beneficiari si chiama *OMISSIS*, appartenente alla famiglia mafiosa reggente della *batteria* omonima. Sconvolge il tono pretenzioso, risultante dagli atti, con il quale il *OMISSIS* si rivolge alla *OMISSIS* per pretendere dalla stessa che mantenga le promesse elettorali.

Il comportamento "tollerante " del pubblico amministratore si inquadra in un disordine amministrativo inestricabile, che la Commissione ha riscontrato proprio nel settore dei *OMISSIS*, a cui compete, in via gestionale, *OMISSIS*.

Lo schema dell'asservimento della pubblica funzione agli interessi di esponenti di rilievo della criminalità organizzata ritorna nella vicenda del *OMISSIS OMISSIS*, il quale si fa "garante", come si è visto, di *OMISSIS*, genero di *OMISSIS* e anch'egli intraneo alla *batteria OMISSIS*.

La *batteria* stessa è risultata per anni presente nella gestione della *OMISSIS*, affidata dal Comune di Foggia all'impresa "*OMISSIS*", la cui titolare è la compagna del *boss OMISSIS*: l'apparato amministrativo e gestionale del Comune di Foggia ha dimostrato una strenua resistenza a recidere i rapporti con l'impresa suddetta anche dopo l'adozione di una informazione antimafia interdittiva, adottata da questo Ufficio nei confronti dell'impresa stessa.

Deroghe non ponderate al normale svolgimento delle fasi procedimentali, con ingiustificata commistione tra poteri di indirizzo politico- amministrativo e poteri gestionali, risultano nelle procedure per l'affidamento, alle imprese "*OMISSIS*" e "*OMISSIS*", dei fondamentali servizi *OMISSIS* e relativi alla *OMISSIS*.

Le due imprese, attinte da informazione antimafia interdittiva, sono riconducibili a soggetti legati da vincoli di parentela e di cointeressenze economiche con *OMISSIS*, esponente di vertice della batteria "*OMISSIS*".

In questo "intreccio di sangue e di interessi" si inserisce il Comune di Foggia, con una inaudita "compiacenza" per le imprese suddette, che sconfina nell'ingerenza della Giunta, organo di indirizzo politico-amministrativo, in attività specificamente gestionali e in interpretazioni contrattuali *in melius*, ingiustificate se non in virtù di un inevitabile *metus*, che si crea nelle pubbliche amministrazioni e nei concorrenti privati, quando in una vicenda amministrativa si inserisce un operatore economico, percepito come contiguo a soggetti mafiosi.

La superficialità del Comune di Foggia nelle verifiche antimafia, anche in presenza di contratti milionari, ha espresso una vulnerabilità del sistema pubblico rispetto agli interessi della criminalità mafiosa, in un settore, quello de servizi cimiteriali, particolarmente esposto agli appetiti della "mafia del caro estinto".

Gli atti delle operazioni "Osiride" del *OMISSIS* e "Decima Azione bis" del *OMISSIS* hanno evidenziato, peraltro, anche l'attivismo criminale proprio di *OMISSIS*, a cui è contigua l'impresa che gestisce i *OMISSIS*, nel settore in argomento e la forte compromissione al riguardo delle strutture comunali, confermate dall'arresto del *OMISSIS* addetto *OMISSIS*, referente delle *batterie* mafiose.

Il dato impressionante è certamente rappresentato dal fatto che in *tutte* le ditte o nelle vicende amministrative oggetto di disamina, ampiamente descritte, si registra, quale denominatore comune, la presenza, diretta o indiretta, degli esponenti della criminalità organizzata più e più volte citati, o di persone a loro vicine.

In un contesto caratterizzato dalla presenza di una agguerrita criminalità organizzata di tipo mafioso, la soglia di attenzione sulle cautele antimafia è stata bassa così da istituzionalizzare un *favor* per imprese collegate alla criminalità organizzata, perseguito anche attraverso un ingiustificato frazionamento dei contratti.

Scarsa attenzione dell'Amministrazione comunale si è riscontrata nell'attività di controllo del territorio, in particolare nel contrasto all'occupazione abusiva di alloggi popolari da parte di soggetti appartenenti alla criminalità mafiosa.

Si tratta di un generalizzato atteggiamento di tolleranza, oggettivatosi in deroghe ingiustificate all'ordine cronologico nella trattazione delle pratiche, che hanno consentito ad esponenti di famiglie mafiose l'uso "indisturbato" degli alloggi popolari, a discapito dei cittadini aventi diritto.

Si percepisce, dall'esame della relazione una sorta di logica "spartitoria" tra i vari soggetti contigui o organici alla criminalità organizzata.

Logica avallata proprio dall'atteggiamento quantomeno soggiacente dell'Amministrazione comunale, che ignora le cautele antimafia, consentendo ad imprese "mafiose" di essere potenziali veicoli di penetrazione delle *batterie* nell'economia legale, in un contesto fortemente segnato dalla presenza della "mafia degli affari".

Nel complesso, l'Amministrazione Comunale appare in più occasioni testimone passiva, in altre protagonista delle vicende illustrate dalla Commissione.

Non si registrano iniziative concrete per rimuovere le situazioni di infiltrazione malavitosa descritte, né si fa ricorso, con la dovuta efficienza, ai rimedi che pure offre la normativa antimafia.
Le situazioni descritte hanno indotto e consolidato vantaggi diretti di appartenenti alla consorteria mafiosa, in alcuni casi con una sorta di "privatizzazione" dei servizi pubblici, sottratti, con audaci aggiustamenti procedimentali, alla libera concorrenza e all'economia sana: è il caso, ampiamente descritto, delle imprese "*OMISSIS*" ed "*OMISSIS*", che hanno di fatto monopolizzato i servizi di *OMISSIS* e di *OMISSIS*, introducendo, nelle vicende contrattuali del Comune di Foggia, esponenti di spicco della batteria "*OMISSIS*".

Queste circostanze, in uno con le relazioni personali pure ampiamente illustrate, denotano la capacità del contesto delinquenziale di Foggia di incidere sull'Amministrazione e di condizionare le decisioni degli organi comunali, e rendono plausibile l'esistenza di un condizionamento, tale da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi comunali, e da compromettere il buon andamento o l'imparzialità dell'Amministrazione, nonché il regolare funzionamento dei servizi.

Si ritiene quindi di condividere la valutazione della Commissione che rileva come tutte queste vicende, al di là della loro valenza oggettiva, inducono sulla comunità locale un'inevitabile percezione di sfiducia nella Pubblica Autorità.

Del resto, nell'applicazione dell'art. 143, T.U.E.L. può assumere rilevanza finanche "*una condotta, attiva od omissiva, condizionata dalla criminalità anche in quanto subita*". (Consiglio di Stato, n. 227/2011).

Ai fini del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione pubblica è, infatti, necessario porre in atto, soprattutto in territori così pesantemente condizionati dalla presenza della criminalità organizzata, ogni possibile rimedio giuridico e gestionale, per rimuovere, anche

"visibilmente" tutte quelle situazioni che, in qualsiasi modo, agevolano direttamente o indirettamente gli esponenti criminali.

A Foggia ciò non è avvenuto e non avviene.

Il cittadino comune è ben conscio della situazione: non può certamente favorire una riaffermazione della legalità il fatto che determinati soggetti, direttamente o indirettamente, siano protagonisti a vario titolo della vita economica o sociale della comunità.

Non può vedersi imparzialità nella gestione del Comune, laddove le "solite" famiglie continuino a gestire l'economia in maniera indisturbata.

In questo quadro si ritiene che le situazioni descritte rendano plausibile, nella concreta realtà di questo territorio e in base ai dati informativi acquisiti, l'ipotesi quanto meno di una soggezione di amministratori o di dipendenti comunali rispetto a quelle logiche e, come noto, dette situazioni non si traducono, necessariamente, in comportamenti penalmente sanzionabili imputabili ai singoli amministratori.

Il quadro indiziario che emerge dalla relazione resa dalla Commissione di accesso, a prescindere dalla eventuale valenza sul piano penale dei singoli episodi, denota dunque un livello preoccupante di compromissione della regolare funzionalità dell'Ente.

In effetti la maggior parte dei settori comunali è apparsa inadeguata e afflitta da prassi operative spesso avulse dall'attuale quadro normativo.

Il complesso di questa situazione denota pertanto un generale stato di precaria funzionalità dell'Ente e soprattutto una legalità "debole", in un contesto caratterizzato dalla pervasiva presenza della malavita organizzata.

Il Comune, proprio in ragione delle anzidette problematiche, non appare in grado di costituire un filtro efficace alle inevitabili pressioni che da un siffatto, difficile contesto derivano.

Questa situazione finisce per essere funzionale agli interessi ampiamente descritti, direttamente o indirettamente riconducibili a esponenti della criminalità organizzata, che si sostanziano nell'esigenza, per loro fondamentale, di mantenere il vantaggioso *status quo* ampiamente descritto.

A fronte di tali interessi, vi è stata se non una connivenza, una sostanziale acquiescenza o comunque un'incapacità di intervento da parte dell'Amministrazione comunale.

In effetti, le criticità riscontrate in sede di accesso hanno riguardato proprio i settori in cui si appuntano i sostanziali interessi degli esponenti della cosca.

Se è vero che diverse di queste deviazioni sono addebitabili all'apparato burocratico, è però altrettanto vero che nei confronti di questo non vi è stato da parte del vertice politico-amministrativo l'esercizio di alcun efficace controllo o vigilanza.

Una siffatta situazione, consolidata negli anni e alla quale l'attuale Amministrazione, non appare in grado di porre rimedio, non può che essere risolta mediante l'adozione di un'incisiva azione di ripristino della legalità e di buone prassi che rendano il Comune di Foggia capace di respingere i tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata.

I suddetti elementi di fatto, letti alla luce della pervasiva presenza della criminalità organizzata nel territorio di Foggia e dei rapporti interpersonali ampiamente esposti, inducono, pertanto, a ritenere che gli stessi siano sintomatici della sussistenza dei presupposti per l'attivazione delle misure di cui all'art. 143, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL PREFETTO
(Esposito)

21A05210

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 agosto 2021.

Scioglimento del consiglio comunale di Sant'Agata Feltria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Sant'Agata Feltria (Rimini);

Considerato altresì che, in data 2 agosto 2021, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Sant'Agata Feltria (Rimini) è sciolto.

Dato a Roma, addì 23 agosto 2021

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Sant'Agata Feltria (Rimini) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Guglielmino Cerbara.

Il citato amministratore, in data 2 agosto 2021, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto, legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sant'Agata Feltria (Rimini).

Roma, 6 agosto 2021

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

21A05201

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 agosto 2021.

Scioglimento del consiglio comunale di San Vincenzo Valle Roveto e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di San Vincenzo Valle Roveto (L'Aquila);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 8 luglio 2021, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Vincenzo Valle Roveto (L'Aquila) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giovanni Todini è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 agosto 2021

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Vincenzo Valle Roveto (L'Aquila) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Giulio Lancia.

Il citato amministratore, in data 8 luglio 2021, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto dell'Aquila ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 29 luglio 2021.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Vincenzo Valle Roveto (L'Aquila) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giovanni Todini, viceprefetto aggiunto in servizio presso la prefettura dell'Aquila.

Roma, 6 agosto 2021

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

21A05202

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 agosto 2021.

Scioglimento del consiglio comunale di Leporano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Leporano (Taranto);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri su dodici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Leporano (Taranto) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Rosa Maria Padovano è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 agosto 2021

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Leporano (Taranto), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 2 agosto 2021, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Taranto ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 3 agosto 2021.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Leporano (Taranto) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Rosa Maria Padovano, viceprefetto in servizio presso la prefettura di Taranto.

Roma, 10 agosto 2021

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

21A05205

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 21 luglio 2021.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «EXPLOWHEAT» nell'ambito del programma PRIMA Call 2019. (Decreto n. 1859/2021).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164, recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 165, recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021, n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 26 marzo 2021, n. 296 (reg. UCB del 29 marzo 21, n. 494), con cui si è provveduto all'assegnazione ai responsabili della gestione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2021, il quale all'art. 11, comma 1, dispone che «fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali, ciascun nuovo ufficio di livello dirigenziale generale si avvale dei preesistenti uffici dirigenziali non generali, in relazione alle rispettive competenze»;

Visto l'art. 6 del suddetto decreto ministeriale, il quale attribuisce al direttore generale della *ex* Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati l'assegnazione delle risorse finanziarie di cui alla tabella D, relative alle missioni e ai programmi di spesa a più centri di responsabilità amministrativa secondo gli attuali incarichi dirigenziali conferiti anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca – decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 164/2020 - , che continuano ad avere efficacia sino all'attribuzione dei nuovi incarichi, nelle more del completamento del processo di riorganizzazione dello stesso;

Visto il decreto direttoriale del 9 aprile 2021, n. 855 (reg. UCB del 12 aprile 2021, n. 739), con il quale il direttore generale ha attribuito ai dirigenti degli uffici in cui si articola la Direzione generale della ricerca le deleghe per l'esercizio dei poteri di spesa, in termini di competenza, residui e cassa;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico scientifica *ex-ante* né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, Capo IX "Misure per la ricerca scientifica e tecnologica"» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020, prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020, n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018 n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18 decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto l'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012,

n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593»;

Dato atto di aver attivato tutte le prescritte istruttorie ai sensi del decreto ministeriale n. 593/2016 propedeutiche all'ammissione al finanziamento;

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art, 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate , altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico scientifici e dell'esperto economico finanziario;

Vista la legge del 30 dicembre 2010, n. 240 e e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 21 che ha istituito il Comitato nazionale dei garanti della ricerca;

Visto il decreto interministeriale n. 996 del 28 ottobre 2019 registrato alla Corte dei conti in data 29 novembre 2019, reg. n. 1-3275 che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) per l'anno 2019;

Visto il decreto dirigenziale n. 467 del 28 dicembre 2020, con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 del capitolo 7345 (Azione 005) dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2019, dell'importo complessivo di euro 8.220.456,00, di cui euro 7.809.433,20 destinati al finanziamento, nella forma del contributo alla spesa, dei progetti di ricerca presentati nell'ambito delle iniziative di cooperazione internazionale;

Vista l'iniziativa europea *ex* art. 185 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea PRIMA «*Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area*», istituita con decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1324/2017 del 4 luglio 2017;

Visto il bando transnazionale lanciato da PRIMA *Section* 2 - *Multi-topic* 2019 (*Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area*) *Call* 2019, pubblicato in data 17 dicembre 2018 con scadenza il 21 febbraio 2019 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Atteso che il MUR partecipa alla *Call* 2019 con il budget finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere sui Fondi FIRST nella forma di contributo alla spesa, come da lettera di impegno n. 21656 del 20 dicembre 2018;

Considerato l'avviso integrativo n. 152 del 4 febbraio 2019;

Vista la decisione finale del *Funding Agencies meeting* svoltosi a Barcellona in data 26 novembre 2019 con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «EXPLOWHEAT - Investigare la variabilità genetica di genotipi di frumento duro per minimizzare l'impatto della siccità sulla qualità nutrizionale della granella» e con un costo complessivo pari a euro 714.283,22;

Vista la nota n. 5592 del 9 aprile 2020, a firma del dirigente dell'Ufficio VIII dott. Consoli, con la quale si comunicano gli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo «EXPLOWHEAT»;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «EXPLOWHEAT» figurano i seguenti proponenti italiani:

Università degli studi della Tuscia;

Università degli studi di Torino;

Visto il *Consortium Agreement* trasmesso dai beneficiari;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione RNA COR n. 5808928, 5808986 del 19 luglio 2021;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), sono state acquisite le visure Deggendorf n. 13134585 e n. 13134584 del 19 luglio 2021;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la procura notarile rep. n. 2965 del 22 aprile 2021, a firma del dott. Alberto Vadalà notaio in Torino, con la quale il prof. Stefano Genua in qualità di rettore *pro tempore* e legale rappresentante dell'Università degli studi di Torino conferisce procura speciale al prof. Stefano Ubertini legale rappresentante dell'Università della Tuscia;

Vista la comunicazione e-mail da parte dell'Ufficio VIII con la quale si comunica lo slittamento della data di avvio delle attività progettuali, in accordo con il partenariato internazionale;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «EXPLOWHEAT» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 2 dicembre 2020 e la sua durata è di trentasei mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (Allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (Allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate complessivamente in euro 499.998,26 nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità del riparto FIRST 2019, cap. 7345, di cui al decreto ministeriale n. 996 del 28 ottobre 2019 registrato alla Corte dei conti in data 29 novembre 2019, reg. n. 1-3275.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del Programma.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal Programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dalle «*National Eligibility Criteria*» 2018, nella misura dell'80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici e del 50% nel caso di soggetti privati. In quest'ultimo caso, il soggetto beneficiario privato dovrà produrre apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al soggetto secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento.

2. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

3. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

4. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificate in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

5. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

6. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari conguagli.

7. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2021

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, reg. n. 2321

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione-mur

21A05203

DECRETO 30 luglio 2021.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «LEGU-MED» nell'ambito del programma PRIMA Call 2019. (Decreto n. 1963/2021).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164, recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 165, recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021, n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 26 marzo 2021, n. 296 (reg. UCB del 29 marzo 2021, n. 494), con cui si è provveduto all'assegnazione ai responsabili della gestione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2021, il quale all'art. 11, comma 1, dispone che «fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali, ciascun nuovo ufficio di livello dirigenziale generale si avvale dei preesistenti uffici dirigenziali non generali, in relazione alle rispettive competenze»;

Visto l'art. 6 del suddetto decreto ministeriale, il quale attribuisce al direttore generale della *ex* Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati l'assegnazione delle risorse finanziarie di cui alla tabella D, relative alle missioni e ai programmi di spesa a più centri di responsabilità amministrativa secondo gli attuali incarichi dirigenziali conferiti anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca - decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 164/2020 -, che continuano ad avere efficacia sino all'attribuzione dei nuovi incarichi, nelle more del completamento del processo di riorganizzazione dello stesso;

Visto il decreto direttoriale del 9 aprile 2021, n. 855 (reg. UCB del 12 aprile 2021 n. 739), con il quale il direttore generale ha attribuito ai dirigenti degli uffici in cui si articola la direzione generale della ricerca le deleghe per l'esercizio dei poteri di spesa, in termini di competenza, residui e cassa;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico scientifica *ex-ante* né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, capo IX "Misure per la ricerca scientifica e tecnologica" del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020 prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020, n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le Linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016 n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18, decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico-scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto l'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 che testualmente recita: "Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593;

Dato atto di aver attivato tutte le prescritte istruttorie ai sensi del decreto ministeriale n. 593/2016 propedeutiche all'ammissione al finanziamento;

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate , altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico-scientifici e dell'esperto economico finanziario;

Vista la legge del 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'art. 21 che ha istituito il Comitato nazionale dei garanti della ricerca;

Visto il decreto interministeriale n. 996 del 28 ottobre 2019 registrato alla Corte dei conti in data 29 novembre 2019 reg. n. 1-3275 che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) per l'anno 2019;

Visto il decreto dirigenziale n. 467 del 28 dicembre 2020, con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 del capitolo 7345 (Azione 005) dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2019, dell'importo complessivo di euro 8.220.456,00, di cui euro 7.809.433,20 destinati al finanziamento, nella forma del contributo alla spesa, dei progetti di ricerca presentati nell'ambito delle iniziative di cooperazione internazionale;

Vista l'iniziativa europea *ex* art. 185 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea PRIMA «*Partnership for research and innovation in the Mediterranean area*», istituita con decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1324/2017 del 4 luglio 2017;

Visto il bando transnazionale lanciato da PRIMA *Section* 2 - *Multi-topic* 2019 (*Partnership for research and innovation in the Mediterranean area*) Call 2019, pubblicato in data 17 dicembre 2018 con scadenza il 21 febbraio 2019 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Atteso che il MUR partecipa alla Call 2019 con il budget finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere sui fondi FIRST nella forma di contributo alla spesa, come da lettera di impegno n. 21656 del 20 dicembre 2018;

Considerato l'avviso integrativo n. 152 del 4 febbraio 2019;

Vista la decisione finale del *Funding agencies meeting* svoltosi a Barcellona in data 26 novembre 2109 con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «LEGU-MED - *Legumes in biodiversity-based farming systems in Mediterranean basin*» e con un costo complessivo pari ad euro 705.714,00;

Vista la nota n. 5592 del 9 aprile 2020, a firma del dirigente dell'Ufficio VIII dott. Consoli, con la quale si comunicano gli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo «LEGU-MED»;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «LEGU-MED» figurano i seguenti proponenti italiani:

Università degli studi di Firenze;

CNR;

Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa;

Agrifutur S.r.l.;

Visto il *Consortium agreement* trasmesso dai beneficiari;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'anagrafe nazionale della ricerca;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione RNA COR n. 5827444, n. 5827448, n. 5827451, n. 5827456 del 27 luglio 2021;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), sono state acquisite le visure Deggendorf n. 13187457, n. 13187473, n. 13187475, n. 13187476 del 26 luglio 2021;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la procura notarile rep. n. 238 rac. n. 151 del 7 maggio 2021, a firma della dott.ssa Giulia Donadio notaio in Lastra a Signa, con la quale la prof.ssa Sabina Nuti in qualità di rettrice e legale rappresentante della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna conferisce procura speciale al prof. David Caramelli in qualità di direttore del Dipartimento di biologia dell'Università degli studi di Firenze e soggetto capofila;

Vista la procura notarile rep. n. 10.398 del 9 giugno 2021, a firma del dott. Nicola Ariasi notaio in Brescia, con la quale il sig. Kron Morelli Roberto in qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione della società «Agrifutur» S.r.l. conferisce procura speciale al prof. David Caramelli in qualità di direttore del Dipartimento di biologia dell'Università degli studi di Firenze e soggetto capofila;

Vista la procura notarile rep. n. 423 del 22 aprile 2021, a firma del dott. Gianluca Ramondelli notaio in Anguillara Sabazia, con la quale la prof.ssa Maria Chiara Carrozza in qualità di Presidente *pro tempore* e legale rappresentante del CNR conferisce procura speciale al prof. David Caramelli in qualità di direttore del Dipartimento di biologia dell'Università degli studi di Firenze e soggetto capofila;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «LEGUMED» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° novembre 2020 e la sua durata è di trentasei mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (Allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (Allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate complessivamente in euro 478.999,80 nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità del riparto FIRST 2019, cap. 7345, di cui al decreto ministeriale n. 996 del 28 ottobre 2019 registrato alla Corte dei conti in data 2 novembre 2019 reg. n. 1-3275.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con

riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dalle «*National eligibility criteria*» 2018, nella misura dell'80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici e del 50% nel caso di soggetti privati. In quest'ultimo caso, il soggetto beneficiario privato dovrà produrre apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al soggetto secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento.

2. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

3. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

4. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificate in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

5. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai Soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

6. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari conguagli.

7. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2021

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, reg. n. 2320

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione-mur

21A05204

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Xilometazolina/Dexpantenolo GSK CH».

Con la determina n. aRM - 162/2021 - 1136 del 30 agosto 2021 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Glaxosmithkline Consumer Healthcare S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: XILOMETAZOLINA/DEXPANTENOLO GSK CH;

confezione: 046643019;

descrizione: «1 mg/ml + 50 mg/ml spray nasale, soluzione» 1 flacone HDPE da 10 ml con pompa dosatrice e adattatore nasale.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

21A05206

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fluticasone GSK Consumer Healthcare».

Con la determina n. aRM - 163/2021 - 1136 del 30 agosto 2021 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Glaxosmithkline Consumer Healthcare S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: FLUTICASONE GSK CONSUMER HEALTHCARE;

confezione: 043645011;

descrizione: «50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» un flacone in vetro da 60 erogazioni;

confezione: 043645023;

descrizione: «50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» un flacone in vetro da 120 erogazioni.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

21A05207

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un ex alveo del torrente Guisa, sito nel Comune di Milano

Con decreto n. 107 del 9 agosto 2021 del Ministero della transizione ecologica di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 28 agosto 2021, n. 2631, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un *ex* alveo del torrente Guisa nel Comune di Milano identificato al C.T. al foglio 5, particelle 567-568-569-570-571-572-573-575-577-578-621-622-626-628-641-642, e al foglio 26, particelle 263-264 e al C.F. al foglio 5, particelle 567-568-569-570- 571-572-577-621-622-626-628.

21A05208

Aggiornamento dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi d'accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive ai sensi dell'articolo 9 del decreto 6 febbraio 2018.

Si comunica che con decreto dirigenziale del 30 agosto 2021, per i seguenti prodotti, indicati con denominazione e relativo codice MAP nella tabella sottostante, si emanano gli avvisi seguenti:

Denominazione	**Codice MAP**	**Fabbricante**	**Produttore**	**Importatore**	**Distributore /Utilizzatore**	**Avviso**
Riodet HD serie R250 Tempi da 1 a 24 con intervallo di 250 ms	2B 3018	MIS	UEB		PRA	Riconoscimento all'impiego nelle attività estrattive e iscrizione in *Elenco* in titolo alla società Pravisani S.p.A.
Rionel MSC	2E 0017	MIS	UEB		PRA	Riconoscimento all'impiego nelle attività estrattive e iscrizione in *Elenco* in titolo alla società Pravisani S.p.A.

Il decreto dirigenziale del 30 agosto 2021 nella stesura completa e l'aggiornamento dell'elenco di cui all'art. 1, comma 2 del sopra citato decreto ministeriale, sono pubblicati all'indirizzo web: https://unmig.mise.gov.it

21A05213

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 6 agosto 2021 del Ministero dello sviluppo economico, recante: «Liquidazione coatta amministrativa della "Pulireggio società cooperativa", in Reggio Emilia e nomina del commissario liquidatore.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 195 del 16 agosto 2021).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 17, seconda colonna, all'art. 1, secondo periodo, terzo rigo, dove è scritto: «…liquidatore il dott. Francesco *Notati*,…», leggasi: «…liquidatore il dott. Francesco *Notari*,…».

21A05267

LAURA ALESSANDRELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GU1-212) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 1 0 9 0 4 *

€ 1,00